

**Guida alle buone prassi
sull'uso del collegamento
video nell'ambito
della convenzione
sull'assunzione delle prove**

Pubblicato da
Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato – HCCH
Ufficio permanente
Churchillplein 6b
2517 JW, L'Aia
Paesi Bassi

 +31 70 363 3303

 +31 70 360 4867

secretariat@hcch.net
www.hcch.net

PREMESSA

A nome dell'Ufficio permanente dell'HCCH ho il piacere di presentarvi la *Guida alle buone prassi sull'uso del collegamento video* nell'ambito della convenzione del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale (convenzione sull'assunzione delle prove).

Gli autori della convenzione hanno avuto la lungimiranza di adottare un approccio che fosse completamente neutrale dal punto di vista tecnologico – un approccio che, come la presente guida dimostra, ha resistito alla prova del tempo. L'uso della tecnologia per facilitare il funzionamento della convenzione ha garantito che essa potesse tenere il passo con le realtà del nostro mondo in permanente evoluzione. Ora che si avvicina al suo cinquantesimo anniversario, la convenzione sull'assunzione delle prove continua ad attrarre nuove parti contraenti da tutto il mondo.

Dalla pubblicazione della 3^a edizione del Manuale pratico sul funzionamento della convenzione sull'assunzione delle prove nel 2016, l'uso sempre più frequente del collegamento video e della tecnologia della videoconferenza ha richiesto orientamenti più dettagliati e mirati in questo settore.

La guida si basa sulle discussioni tenute dal gruppo di esperti sull'uso del collegamento video e di altre tecnologie moderne nell'assunzione delle prove all'estero presieduto da James Allsop, il giudice capo della corte federale australiana. Il lavoro del gruppo di esperti è stato commissionato dal Consiglio Affari generali e politica dell'HCCH, su raccomandazione della commissione speciale sul funzionamento pratico della convenzione sull'assunzione delle prove. La guida integra i riferimenti alle risposte fornite dalle autorità delle parti contraenti incaricate dell'attuazione e del funzionamento quotidiano della convenzione.

Presso l'Ufficio permanente, il principale lavoro di redazione e di preparazione è stato svolto da Mayela Celis (ex consulente giuridico principale) e Brody Warren (consulente giuridico). Desidero inoltre ringraziare Keith Loken (consulente distaccato presso l'Ufficio permanente ed ex consigliere giuridico aggiunto di diritto internazionale privato presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti) per il contributo che ha offerto alla preparazione del progetto di guida. Sono inoltre riconoscente ai membri del gruppo di esperti per le loro idee e osservazioni. Infine, desidero esprimere un ringraziamento speciale a Gérardine Goh Escolar (primo segretario), Rym Laoufi (ex consulente giuridico) e Lydie De Loof (responsabile delle pubblicazioni) per il lavoro che hanno svolto nel mettere a punto la guida, nonché ai numerosi tirocinanti presso l'Ufficio permanente che sono stati coinvolti in questo progetto. Sebbene siano troppi per poterli elencare qui, vorrei riconoscere il loro contributo.

La presente guida è stata aggiornata a novembre 2019. Invito i lettori a consultare regolarmente il sito web dell'HCCH per ricevere ulteriori informazioni pratiche e aggiornamenti sulla convenzione.

Così come il manuale sull'assunzione delle prove continua ad essere ampiamente utilizzato e citato, sono certo che questo complemento al manuale si dimostrerà altrettanto prezioso per gli utilizzatori della convenzione.

Christophe Bernasconi | Segretario Generale

INDICE

PREMESSA	3
INTRODUZIONE.....	7
CHE COS'È IL COLLEGAMENTO VIDEO?	133
INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA.....	177
ABBREVIAZIONI.....	21
GLOSSARIO	255
PARTE A. AVVIO ALL'USO DEL COLLEGAMENTO VIDEO	35
A1 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI	37
A1.1 Basi giuridiche	38
a. L'uso del collegamento video ai sensi del diritto interno	39
b. L'uso del collegamento video ai sensi di altri strumenti.....	42
c. L'uso del collegamento video ai sensi della convenzione sull'assunzione delle prove.....	43
A1.2 Assunzione diretta rispetto ad assunzione indiretta delle prove	46
A1.3 Restrizioni legali all'assunzione delle prove	49
A2 L'USO DEL COLLEGAMENTO VIDEO AI SENSI DEL CAPITOLO I	52
A2.1 Rogatorie	52
A2.2 Contenuto, formulario e trasmissione della rogatoria	53
A2.3 Risposta alla rogatoria	55
A2.4 Notifica o citazione del testimone/esperto e di altri attori.....	56
A2.5 Presenza e partecipazione all'esecuzione della rogatoria	57
a. Presenza delle parti e/o dei loro rappresentanti (articolo 7)	57
b. Presenza di magistrati (articolo 8)	58
A2.6 Misure coercitive e mezzi di costrizione.....	60
A2.7 Deposizione sotto giuramento/con semplice dichiarazione	61
A2.8 Identificazione del testimone/esperto e di altri attori	62
A2.9 Disposizioni finali.....	63
A2.10 Privilegi e altre garanzie	64
A2.11 Spese	65
A3 L'USO DEL COLLEGAMENTO VIDEO AI SENSI DEL CAPITOLO II	67
A3.1 Consoli e commissari	67
A3.2 Necessità di un'autorizzazione dello Stato di esecuzione	69
A3.3 Notifica al testimone	71
A3.4 Comparizione, presenza, partecipazione delle parti, dei loro rappresentanti e/o dei magistrati	72
A3.5 Misure coercitive e mezzi di costrizione.....	73
A3.6 Deposizione sotto giuramento/con semplice dichiarazione	74
A3.7 Identificazione del testimone/esperto e di altri attori	75
A3.8 Disposizioni finali.....	76
A3.9 Privilegi e altre garanzie	78
A3.10 Spese	79
PARTE B. PREPARAZIONE E SVOLGIMENTO DI AUDIZIONI MEDIANTE COLLEGAMENTO VIDEO	81
B1 Considerazione dei potenziali ostacoli pratici	85
B2 Programmazione e test	88
B3 Supporto tecnico e formazione	90
B4 Prenotazione di strutture adeguate	92
B4.1 Uso di documenti e reperti.....	93
B4.2 Comunicazioni private.....	94
B4.3 Casi particolari.....	95

B5	Ricorso all'interpretazione	96
B6	Registrazione, verbale e controllo	98
B7	Ambiente, posizionamento e protocolli	101
B7.1	Controllo delle videocamere/audio.....	103
B7.2	Protocollo di intervento	104
B7.3	Protocollo in caso di interruzione delle comunicazioni	105
PARTE C	ASPETTI TECNICI E DI SICUREZZA.....	107
C1	Adeguatezza delle apparecchiature	110
C1.1	Uso di software su licenza	111
C1.2	Ricorso a fornitori commerciali	112
C2	Specifiche tecniche minime.....	114
C2.1	Codec.....	116
C2.2	Reti	117
C2.3	Larghezza di banda	118
C2.4	Cifratura	120
C2.5	Audio (microfoni e altoparlanti)	121
C2.6	Video (videocamere e schermi).....	121
ALLEGATI	125	
ALLEGATO I	127	
ALLEGATO II - Grafici illustrativi	141	
ALLEGATO III - Esempi pratici	145	
ALLEGATO IV - Formulario facoltativo per il collegamento video	155	
ALLEGATO V - Testo della convenzione	161	
ALLEGATO VI - Conclusioni e raccomandazioni pertinenti della commissione speciale	173	
Indice della giurisprudenza citata.....	183	
Bibliografia.....	187	
Abbreviazioni.....	21	



INTRODUZIONE

*"In un mondo in continua espansione caratterizzato dai rapidi progressi della tecnologia, certe innovazioni possono modificare e agevolare alcune delle tradizioni più antiche del mondo."*¹

1. La presente guida si occupa dell'uso delle tecnologie per il collegamento video² nell'assunzione transfrontaliera delle prove nell'ambito della *convenzione del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale* (convenzione sull'assunzione delle prove).
2. La convenzione sull'assunzione delle prove è stata conclusa in un periodo in cui le tecnologie moderne di oggi non erano ancora molto diffuse, eppure il linguaggio neutrale dal punto di vista tecnologico adottato dagli autori ne consente l'utilizzo. La commissione speciale sul funzionamento pratico della convenzione sull'assunzione delle prove ha ribadito in più occasioni che, così come per le altre convenzioni di cooperazione giuridica, né lo spirito né la lettera della convenzione sull'assunzione delle prove rappresenta un ostacolo all'uso delle nuove tecnologie e che il funzionamento della convenzione può beneficiare del loro utilizzo. La commissione speciale ha altresì osservato che l'uso del collegamento video e di tecnologie simili per facilitare l'assunzione delle prove è coerente con il quadro attuale della convenzione³.
3. Molte delle oltre 60 parti contraenti della convenzione sull'assunzione delle prove non ritengono che vi siano ostacoli giuridici all'uso del collegamento video per facilitare l'assunzione delle prove nell'ambito della convenzione⁴. Tra le parti contraenti, mentre alcune sono adeguatamente attrezzate per avvalersi delle tecnologie per il collegamento video, altre non dispongono delle strutture per poterlo fare. Ad esempio, nel contesto dell'Unione europea, nonostante il livello di integrazione nella regione e il forte appoggio per un maggiore utilizzo del collegamento video, il suo uso continua ad essere "non uniforme" tra gli Stati membri⁵. Per poter sfruttare le effettive potenzialità della tecnologia e incoraggiare il suo utilizzo nel contesto internazionale più ampio della convenzione sull'assunzione delle prove, permane la necessità di fornire ulteriori orientamenti per risolvere le questioni esistenti in questo territorio relativamente inesplorato.
4. In questo contesto, nel corso della riunione del maggio 2014, la commissione speciale ha

¹ R. A. Williams, "Videoconferencing: Not a foreign language to international courts", *Oklahoma Journal of Law and Technology*, vol. 7, n. 1, 2011, pag. 1.

² Nella presente guida il termine "collegamento video" è utilizzato come termine generale per includere le varie tecnologie usate per effettuare videoconferenze, interventi a distanza o qualsiasi altra forma di presenza in video. Per ulteriori informazioni su questo termine, si veda *infra* la sezione intitolata "*Che cos'è il collegamento video?*".

³ C&R n. 4 della CS 2003; ³ C&R n. 55 della CS 2009; ³ C&R n. 20 della CS 2014. Cfr. anche "Conclusioni e raccomandazioni (o "C&R")" nel glossario.

⁴ Cfr. "Synopsis of Responses to the Country Profile Questionnaire on the Taking of Evidence by Video-link under the *Hague Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters* (Evidence Convention)" [Relazione di sintesi delle risposte al questionario sul profilo del paese sull'assunzione delle prove mediante collegamento video nell'ambito della convenzione dell'Aia, del 18 marzo 1970, sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale (convenzione sull'assunzione delle prove)], disponibile alla pagina "Evidence Section" del sito web dell'HCCH sotto il titolo "Taking of evidence by video-link", parte V, d. a); parte VI, d. a); parte VII, d. i) e q) [in prosieguo: "relazione di sintesi delle risposte"].

⁵ Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, *Using videoconferencing to obtain evidence in civil and commercial matters under Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001: A practical guide*, Bruxelles, Commissione dell'Unione europea, 2009, pag. 6, disponibile al seguente indirizzo: < https://e-justice.europa.eu/content_ejn_s_publications-287-en.do?clang=en > [consultata per l'ultima volta il 4 marzo 2020]. Cfr. anche gli sforzi recentemente intrapresi nel contesto del progetto "Handshake" (2014-2017) del Consiglio dell'Unione europea, come evidenziato nel glossario e indicato nella presente guida.

raccomandato, in risposta a una proposta avanzata dall'Australia, che il Consiglio Affari generali e politica dell'HCCH istituisse un gruppo di esperti per approfondire le questioni che possono sorgere in relazione all'uso del collegamento video e altre tecnologie moderne nell'assunzione delle prove all'estero⁶.

5. In occasione della successiva riunione del marzo 2015, il Consiglio Affari generali e politica (CAGP) ha deciso, in conformità della raccomandazione della commissione speciale, di istituire un gruppo di esperti incaricato principalmente di esaminare i possibili modi per affrontare le questioni, siano esse di natura giuridica, pratica o tecnica, che possono sorgere in relazione all'uso del collegamento video e altre tecnologie moderne nell'assunzione delle prove nell'ambito della convenzione. Il gruppo di esperti è stato altresì incaricato di valutare l'opportunità e la fattibilità della varie opzioni disponibili, tenendo conto delle prassi attualmente in uso all'interno degli Stati e tra di loro, nonché degli strumenti regionali e internazionali in vigore⁷.
6. Il gruppo di esperti⁸ si è successivamente riunito nel dicembre 2015 e ha concluso che il modo migliore per affrontare le principali questioni pratiche che possono sorgere è la redazione di una guida alle buone prassi, integrata da profili paese dettagliati ed elaborati in modo uniforme per ciascuna singola parte contraente, per la cui elaborazione si sarebbero raccolte informazioni mediante un questionario. Il gruppo ha ritenuto che la guida avrebbe fornito osservazioni dettagliate sull'uso del collegamento video e delle altre tecnologie moderne nel funzionamento della convenzione, che sarebbero state principalmente basate sui pertinenti articoli e avrebbero assunto un approccio pratico, dimostrando agli utilizzatori come queste tecnologie possono e dovrebbero essere usate ai sensi sia del capitolo I sia del capitolo II della convenzione⁹. Il gruppo di esperti ha inoltre raccomandato l'istituzione di un piccolo sottogruppo ai fini della redazione.
7. Nel marzo 2016 il CAGP ha appoggiato l'istituzione di un sottogruppo più piccolo incaricato dello sviluppo e della redazione della presente guida, nonché dei profili paese dettagliati che la integrano¹⁰.
8. Subito dopo, il sottogruppo ha iniziato il suo lavoro in collaborazione con l'Ufficio permanente. Nel corso di questo processo, al fine di garantire un'attenzione adeguata alla diversità geografica

⁶ C&R n. 21 della CS 2014.

⁷ C&R n. 9 del CAGP 2015.

⁸ I seguenti esperti hanno preso parte al lavoro del gruppo di esperti, in tutte le sue fasi o in parti di esse, inclusa la redazione della presente guida e del questionario sul profilo paese: **Andorra**: Sara DIÉGUEZ; **Australia**: James ALLSOP (presidente); Repubblica Popolare Cinese Haibo GOU, Tailong WANG, Tanshuo XU, Yong ZHOU; **Colombia**: Maria José MONTAÑA CORREA, Lucia Teresa SOLANO RAMIREZ; **Cechia**: Jana VEDRALOVÁ; **Unione europea**: Jacek GARSTKA (Commissione europea), Jaana POHJANMÄKI (Consiglio dell'Unione europea), Xavier THOREAU (Consiglio dell'Unione europea), Susana Fonte (Eurojust), Csaba Sandberg (Eurojust); **Finlandia**: Anna-Lena HALTTUNEN; **Francia**: Camille BLANCO, Nicolas CASTELL, Marie VAUTRAVERS; **Germania**: Thomas KLIPPSTEIN, Stefanie PLÖTZGEN-KAMRADT, Nils SCHRÖDER, Dana TILLICH; **India**: Kajal BHAT; **Giappone**: Masayoshi FURUYA; **Repubblica di Corea**: Ha-Kyung JUNG, Jongsun KANG; **Lettonia**: Voldemārs KIZINO, Viktors MAKUCEVIČS, Madara RIEKSTA; **Lituania**: Gintarė BUSTAEVIENĖ, Vaida PETRAVIČIENĖ; **Messico**: Alejandro León VARGAS; **Norvegia**: Catherine WESTBYE-WIESE; **Paesi Bassi**: Willem T. WASLANDER; **Polonia**: Paweł KOSMULSKI, Anna SALWA; **Portogallo**: Carlos GANDAREZ, Claudia Alexandra KONG, Nuno LÁZARO FONSECA; **Federazione russa**: Ivan MELNIKOV; **Slovenia**: Judita DOLŽAN; **Spagna**: Alegría BORRÁS; **Svezia**: Freddy LARSSON, Mari-Ann ROOS; **Svizzera**: Silvia MADARASZ-GAROLLA; **Turchia**: Kansu KARA; **Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**: David COOK, Nic TURNER; **Stati Uniti d'America**: Ada E. BOSQUE, Daniel KLIMOW, Katerina OSSENOVA.

⁹ Cfr. "Report of the Experts' Group on the Use of Video-link and Other Modern Technologies in the Taking of Evidence Abroad", documento preliminare n. 8 di dicembre 2015 all'attenzione del CAGP, pag. 3 (disponibile alla sezione "Evidence" del sito web dell'HCCH).

¹⁰ C&R n. 20 del CAGP 2016.

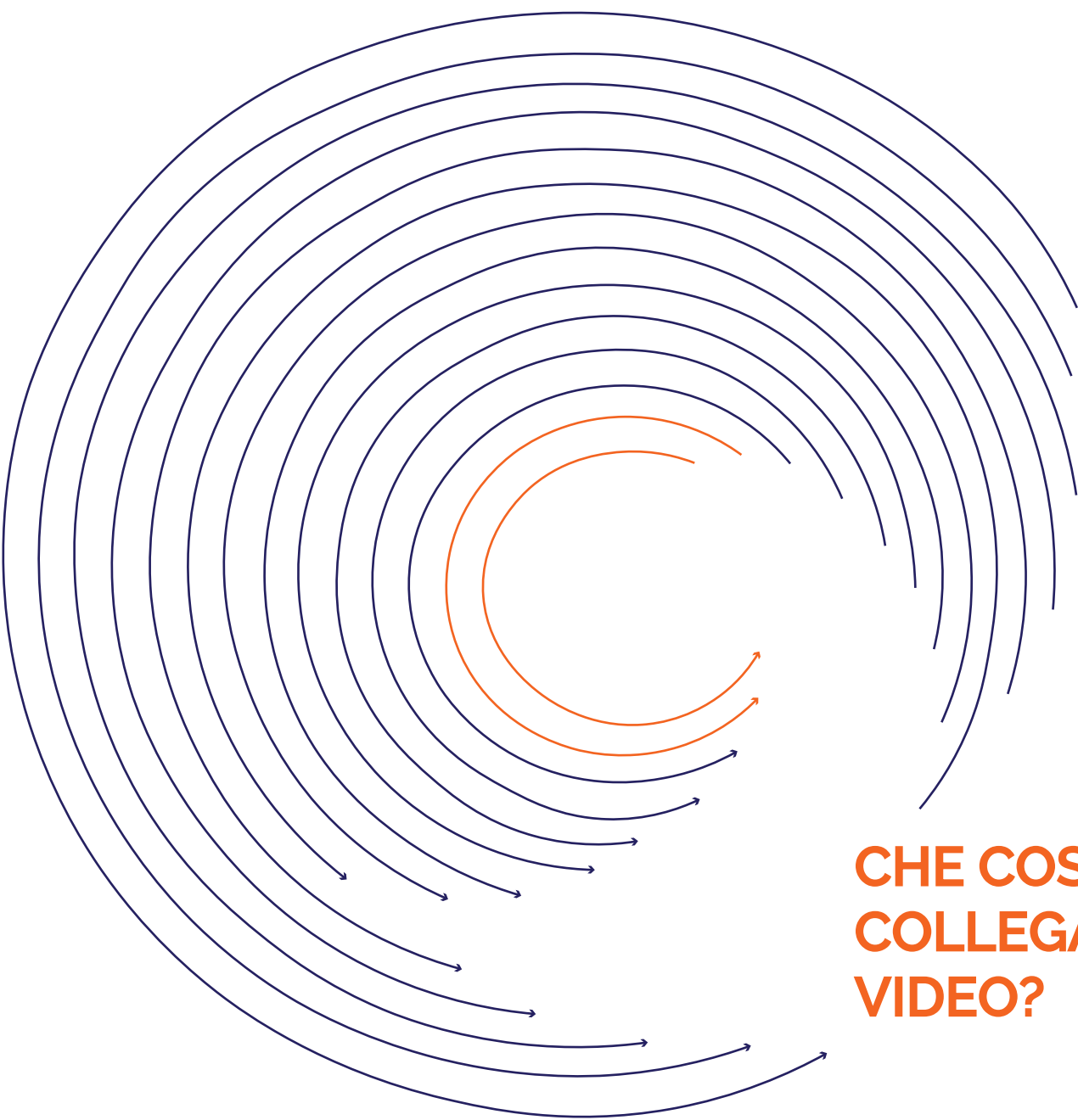
e giurisdizionale e in conformità delle raccomandazioni del gruppo di esperti, l'Ufficio permanente ha consultato alcune parti esterne, ossia il Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea (CCBE), Eurojust, la Rete iberoamericana di cooperazione giuridica internazionale (IberRed) e l'Associazione internazionale forense (IBA). Queste ulteriori consultazioni hanno assicurato il contributo di un'ampia varietà di regioni e tradizioni giuridiche, comprese alcune che non erano rappresentate all'interno del sottogruppo.

9. Nel febbraio 2017 è stato distribuito il questionario sul profilo paese agli organi nazionali e di collegamento dei membri¹¹ e alle parti contraenti della convenzione sull'assunzione delle prove che non sono membri. Il contenuto dei singoli profili paese è stato caricato nel sito web dell'HCCH man mano che sono state ricevute le risposte¹². Nel corso del 2017 e all'inizio del 2018, l'Ufficio permanente ha continuato la ricerca e la redazione della guida e, in seguito a varie tornate di redazione e consultazione con il sottogruppo svoltesi nel 2018, il progetto di guida è stato approvato dall'intero gruppo di esperti nel novembre 2018. Il progetto è stato successivamente presentato al CAGP e ha ricevuto l'approvazione definitiva nel giugno 2019¹³.

¹¹ Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, dello statuto dell'HCCH, i singoli Stati membri sono tenuti a designare un organo nazionale e ciascuna organizzazione membro un organo di collegamento, che funge da principale punto di contatto con l'Ufficio permanente.

¹² Quando inizialmente è stato distribuito il questionario sul profilo paese sono state ricevute 35 risposte da 33 parti contraenti: Australia, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Cechia, Cina (RAS di Hong Kong e RAS di Macao), Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Israele, Lettonia, Lituania, Malta, Messico, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), Repubblica di Corea, Romania, Singapore, Slovenia, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Ungheria e Venezuela. Al momento della redazione della presente guida, tale numero rappresentava circa il 53 % delle parti contraenti della convenzione sull'assunzione delle prove. Le risposte ricevute sono disponibili alla sezione "Evidence" del sito web dell'HCCH (cfr. il percorso indicato alla nota 4).

¹³ C&R n. 38 del CAGP 2019.



**CHE COS'È IL
COLLEGAMEN TO
VIDEO?**

10. Con "collegamento video" si intende la tecnologia che consente a due o più luoghi di interagire simultaneamente per mezzo di trasmissioni audio-video bidirezionali, agevolando la comunicazione e l'interazione personale tra questi siti. Poiché tale prassi è stata progressivamente introdotta nei diritti processuali nonché nei meccanismi di cooperazione giuridica, si sono sviluppate varie definizioni giuridiche. Tra gli altri termini comunemente utilizzati per descrivere questa prassi, quando impiegata ai fini dell'assunzione delle prove, vi è "videoconferenza", "comparizione a distanza" o "presenza in video"¹⁴.
11. Nel contesto dei procedimenti giudiziari, dato che il collegamento video non è vincolato dai confini tradizionali, le parti, i loro rappresentanti e/o i testimoni possono comparire e/o testimoniare dinanzi a un tribunale da un altro luogo all'interno dello stesso territorio del tribunale, in una diversa unità territoriale dello stesso Stato o all'estero.
12. Grazie al superamento della distanza tra il tribunale, le parti, i loro rappresentanti e gli eventuali testimoni, il collegamento video offre potenziali riduzioni in termini di tempo, costi, disagio e impatto ambientale dei viaggi per recarsi in tribunale¹⁵, nonché un mezzo per consentire a una o più persone di aggirare l'impossibilità di partecipare al procedimento. Si tratta di un aspetto particolarmente vantaggioso nel caso dei consulenti tecnici, la cui mancanza di disponibilità può spesso causare ritardi a livello di programmazione¹⁶. Infatti, in alcuni casi l'uso del collegamento video può addirittura rendere molto meno importante il fattore della disponibilità dei testimoni tra quelli presi in considerazione per determinare se un tribunale ha la competenza giurisdizionale in una particolare materia¹⁷. L'uso del collegamento video può anche offrire maggiore flessibilità per quanto riguarda la programmazione del procedimento, nonché l'accoglienza di testimoni con determinate condizioni fisiche o mentali o che sarebbero intimiditi dal doversi presentare di persona in tribunale, migliorando così l'accesso alla giustizia. Tutti questi fattori, insieme, possono contribuire a prendere decisioni più informate e a rendere più efficienti i procedimenti giudiziari.
13. Dato che l'uso del collegamento video può non essere adeguato in tutte le circostanze in cui una persona deve comparire e/o testimoniare dinanzi al tribunale, tale tecnologia continua ad essere reputata un complemento (e non un sostituto) dei metodi tradizionali per l'acquisizione delle prove (ossia la comparizione personale nell'aula di udienza). La ragione principale è costituita dal fatto che il livello di interazione personale con il testimone è inevitabilmente inferiore rispetto a

¹⁴ A seconda del contesto e della fonte, vi possono essere diverse sfumature nelle definizioni attribuite a questi termini o a termini analoghi. Cfr., ad es., la discussione in merito alla differenza tra videoconferenza e telepresenza in M. E. Gruen e C. R. Williams, *Handbook on Best Practices for Using Video Teleconferencing in Adjudicatory Hearings*, Administrative Conference of the United States, 2015, pagg. 9-10, disponibile al seguente indirizzo: < <https://www.acus.gov/report/handbook-best-practices-using-video-teleconferencing-adjudicatory-hearings> > [ultima consultazione 4 marzo 2020].

¹⁵ Cfr., ad es, Consiglio dell'Unione europea, "D1a: Judicial use cases with high benefits from cross-border videoconferencing", *Multi-aspect initiative to improve cross-border videoconferencing (Iniziativa poliedrica per il miglioramento della videoconferenza transfrontaliera) (progetto "Handshake")*; per maggiori informazioni su questo progetto consultare il glossario), 2017, pag. 2; M. Davies, "Bypassing the Hague Evidence Convention: Private International Law Implications of the Use of Video and Audio Conferencing Technology in Transnational Litigation", *American Journal of Comparative Law*, vol. 55 (2), 2007, pag. 206; Federal Court of Australia, *Guide to Videoconferencing*, 2016, pag. 2, disponibile al seguente indirizzo: < <http://www.fedcourt.gov.au/services/videoconferencing-guide> > [ultima consultazione 4 marzo 2020].

¹⁶ Consiglio dell'Unione europea, "La disponibilità di consulenti tecnici è stata individuata come un motivo di ritardo", *Guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2013, pag. 6 [in prosieguo: "guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri"], disponibile al seguente indirizzo: < <https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/publications/guide-videoconferencing-cross-border-proceedings/> > [ultima consultazione in data 4 marzo 2020].

¹⁷ M. Davies (op. cit. nota 15), pag. 236.

quando è fisicamente presente nell'aula di udienza¹⁸. Pertanto, la capacità dei partecipanti di valutare il comportamento e l'attendibilità del testimone può essere pregiudicata¹⁹, in particolare laddove la tecnologia e l'insufficiente vicinanza accentuino le differenze linguistiche e culturali, determinando una perdita delle sfaccettature. Ad esempio, da uno studio condotto tra i vari tribunali d'appello di una parte contraente (Stati Uniti) è emerso che alcuni giudici ritenevano di porre meno domande quando procedevano all'audizione di un testimone mediante collegamento video ed erano meno propensi a interrompere un discorso²⁰. In alcuni casi, la lontananza del testimone potrebbe anche compromettere la capacità del tribunale di controllarlo. Un'altra preoccupazione riguarda i possibili problemi tecnici: le persone preposte dovrebbero pertanto garantire che vi siano infrastrutture, apparecchiature e assistenza adeguati in tutte i luoghi partecipanti. Ciascuna delle potenziali questioni associate all'uso del collegamento video potrebbe compromettere aspetti fondamentali del procedimento, quali il "diritto a un processo equo" o il "principio di immediatezza", oltre che ostacolare o limitare l'accesso alla giustizia²¹. I tribunali non devono pertanto limitarsi al solo aspetto della praticità per determinare se, nelle circostanze del caso di specie, l'uso del collegamento video risulti in definitiva a vantaggio di una amministrazione della giustizia globalmente equa ed efficiente²².

14. La presente guida delinea pertanto le migliori prassi nell'uso del collegamento video, che potrebbero rispondere ad alcune di queste sfide. Tali prassi sono dirette a consentire agli utilizzatori della convenzione sull'assunzione delle prove di fare il miglior uso possibile della tecnologia attualmente disponibile. Nel tempo, ulteriori progressi nella tecnologia miglioreranno il processo, massimizzando in definitiva i vantaggi derivanti dall'uso del collegamento video nell'assunzione delle prove all'estero.

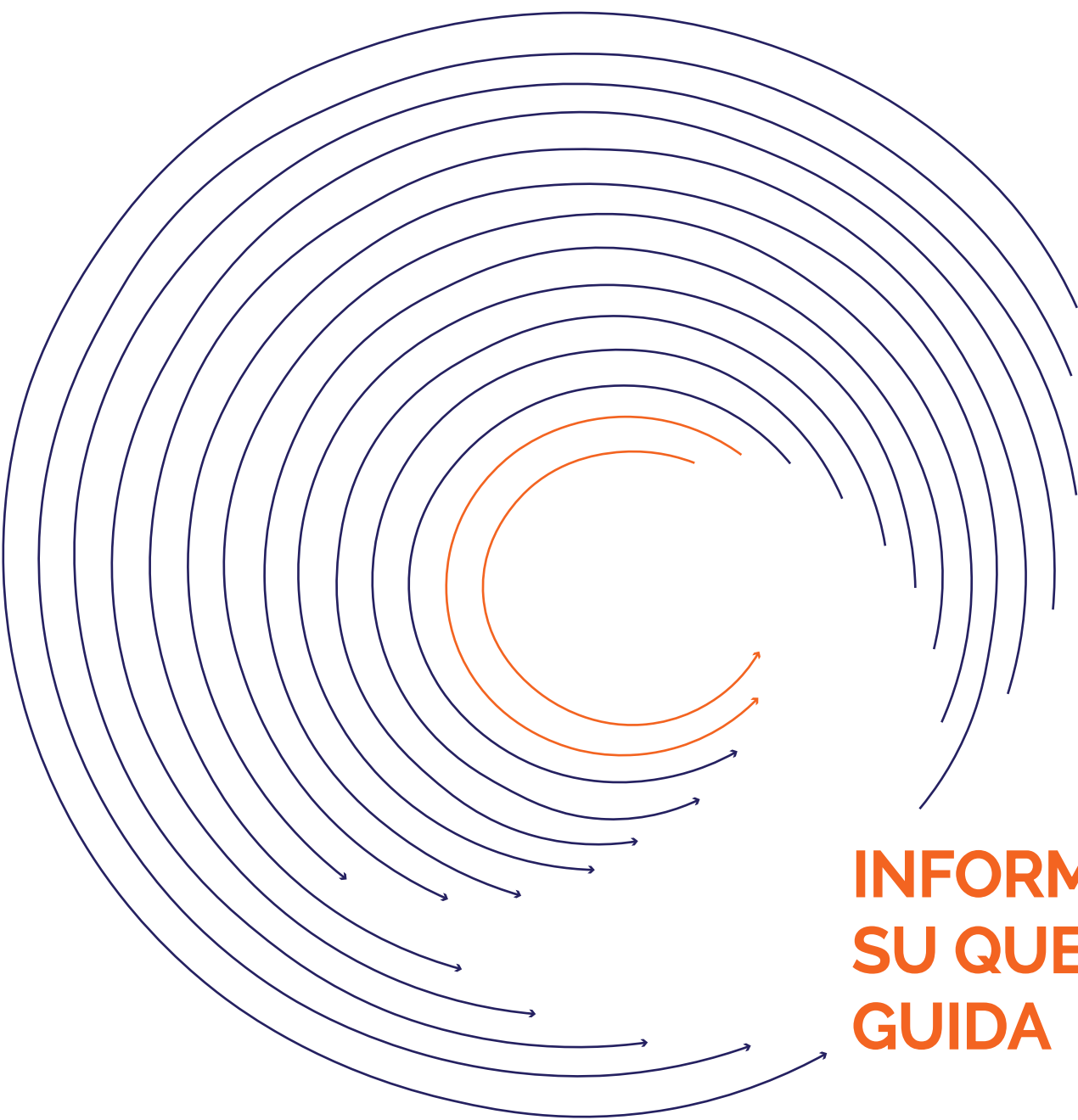
¹⁸ Progetto "Handshake" (op. cit. nota15), pag. 26.

¹⁹ R. A. Williams (op. cit. nota 1), pag. 21. Per una discussione in merito all'effetto della tecnologia di collegamento video nella valutazione della credibilità di un testimone, cfr. anche la nota 42.

²⁰ M. Dunn e R. Norwick, *Report of a Survey of Videoconferencing in the Courts of Appeals*, Federal Judicial Center, 2006, pag. 13, disponibile al seguente indirizzo: < <https://www.fjc.gov/sites/default/files/2012/VidConCA.pdf> > [ultima consultazione 4 marzo 2020].

²¹ Progetto "Handshake" (op. cit. nota15), pagg. 26-27. Il concetto di immediatezza è un principio generale del diritto processuale in numerosi Stati, in particolare in Europa, che comprende l'idea che le prove debbano essere assunte nella loro forma originale e non derivata (ossia "immediata" sia in senso temporale che fisico). Per una discussione più esauriente del principio di immediatezza e del suo rapporto con l'uso del collegamento video, cfr. ad es., T. Ivanc, "Theoretical Background of Using Information Technology in Evidence Taking", in V. Rijavec et al. (eds), *Dimensions of Evidence in European Civil Procedure*, Paesi Bassi, Kluwer Law International, 2016, pagg. 265-300; V. Harsági, "Evidence, Information Technology and Principles of Civil Procedure – The Hungarian Perspective", in C.H. van Rhee e A. Uzelac (eds), *Evidence in Contemporary Civil Procedure*, Cambridge, Intersentia, 2015, pagg. 137-154.

²² Federal Court of Australia (op. cit. nota 15), pag. 2.



**INFORMAZIONI
SU QUESTA
GUIDA**

15. L'oggetto principale della presente guida è l'uso della tecnologia di collegamento video nell'ambito della convenzione sull'assunzione delle prove. La guida delinea altresì le esperienze acquisite con gli sviluppi generali nazionali e internazionali in questo settore, includendo riferimenti al diritto interno e ad altri accordi internazionali, ove opportuno.
16. L'ambito di applicazione della presente guida è limitato principalmente all'uso del collegamento video per l'assunzione delle prove testimoniali, le quali costituiscono il tipo di prove più adatto ad essere assunto mediante tale tecnologia e più comunemente usato/richiesto tra le giurisdizioni. A seconda del diritto applicabile, il collegamento video può essere utilizzato anche per l'acquisizione delle prove non testimoniali, ma il suo uso a tale scopo sembrerebbe maggiormente limitato²³.
17. Va osservato che alcuni Stati rispondenti hanno riferito di disposizioni legislative che limitano l'assunzione delle prove mediante collegamento video per acquisire la deposizione di un testimone o di una parte²⁴. Altri Stati rispondenti hanno espresso preoccupazione riguardo alle difficoltà associate all'acquisizione delle prove documentali mediante collegamento video²⁵. L'oggetto della presente guida rimane pertanto l'acquisizione di deposizioni transfrontaliere di testimoni o esperti²⁶.
18. Inoltre, l'ambito di applicazione della convenzione sull'assunzione delle prove si estende soltanto alla "materia civile e commerciale" (per maggiori informazioni su questo termine, si veda il glossario), sebbene taluni aspetti logistici e considerazioni pratiche della presente guida possano essere rilevanti per l'uso della tecnologia di collegamento video in termini più generali. Per di più si è riscontrato nel contesto europeo che "l'uso transfrontaliero [del collegamento video] avviene nella stragrande maggioranza nelle cause civili e commerciali, nelle deposizioni di testimoni e in altri tipi di assunzione di prove"²⁷. La presente guida è pertanto limitata al contesto della materia civile e commerciale e non tratta in dettaglio l'assunzione transfrontaliera delle prove nei procedimenti penali.
19. La presente guida è strutturata come segue:
 - Parte A** tratta l'avvio all'uso del collegamento video, comprese le considerazioni preliminari, e spiega i modi in cui il collegamento video può essere usato nell'ambito della convenzione, concentrandosi principalmente sugli aspetti giuridici.
 - Parte B** riguarda la preparazione e lo svolgimento di audizioni mediante collegamento video, incluse le considerazioni giuridiche e pratiche.
 - Parte C** approfondisce gli aspetti tecnici e di sicurezza.

²³ Alcuni Stati non presentano restrizioni per quanto riguarda il tipo di prove che possono essere acquisite mediante collegamento video e pertanto possono utilizzare anche la tecnologia al fine dell'acquisizione delle prove documentali o di altro tipo. Cfr., ad es., la relazione di sintesi delle risposte (op. cit. nota 4), parte IV, d. b) e d).

²⁴ Cfr., ad es., la risposta della Francia alla parte IV, d. b) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

²⁵ Cfr., ad es., la risposta della Croazia alla parte IV, d. d) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

²⁶ Come esposto nel glossario, ai fini della presente guida il termine "testimone" indica sia le parti del procedimento che i terzi, di cui deve essere assunta la deposizione. Va tuttavia osservato che in alcune parti contraenti, come negli Stati Uniti, "i tribunali hanno mostrato una maggiore riluttanza a consentire le deposizioni mediante [collegamento video][...] quando il testimone a distanza è anche una parte in causa nel processo": M. Davies (op. cit. nota 15), pag. 211.

²⁷ I risultati del progetto "Handshake" condotto dal Consiglio europeo dimostrano che questa maggioranza di casi in cui si utilizza il collegamento video può arrivare a toccare anche l'80-90 %: Progetto "Handshake" (op. cit. nota 15), pag. 15.

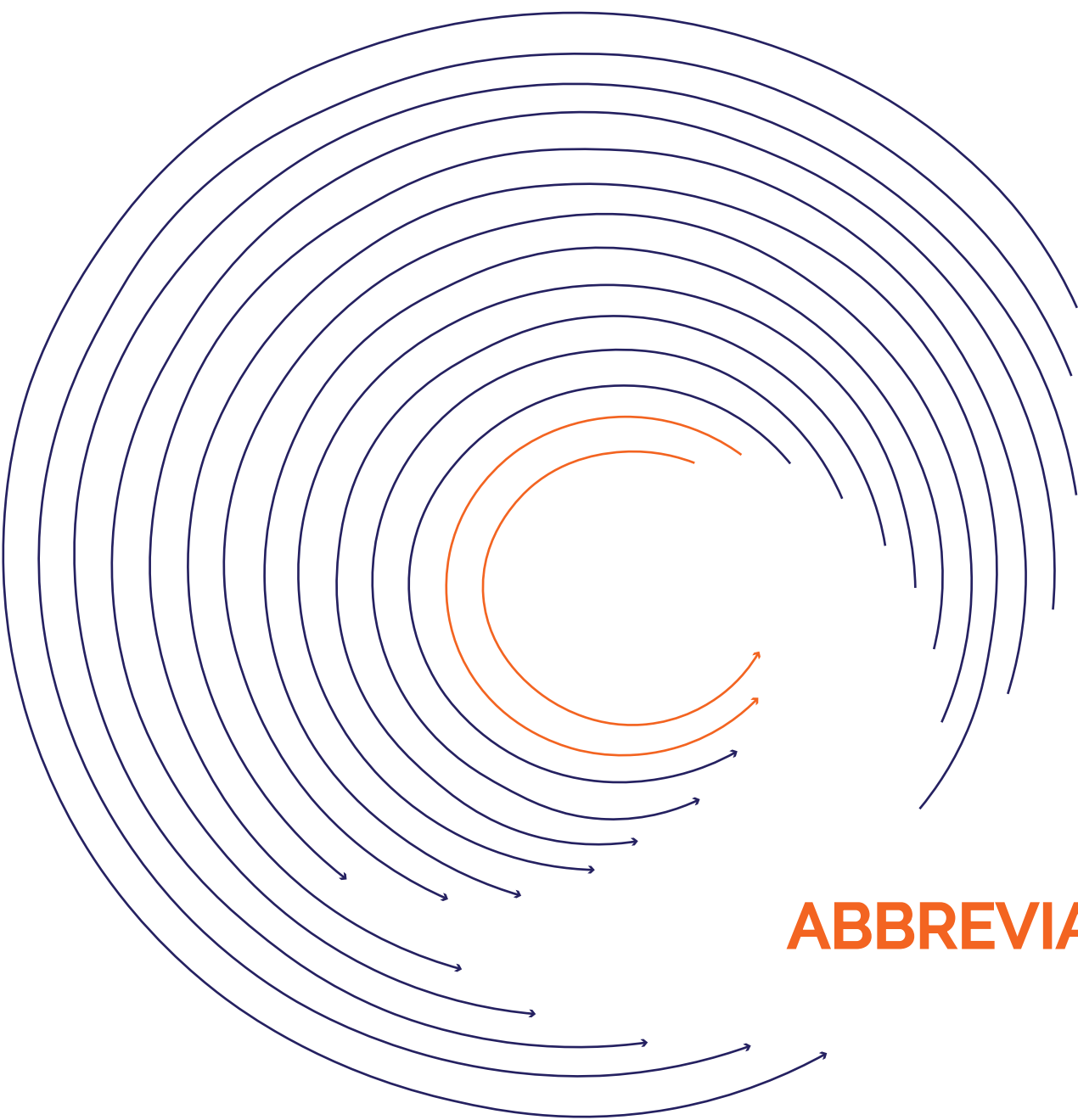
Ove del caso, ogni sezione è preceduta da suggerimenti di **buone prassi** pertinenti per tale particolare sezione o sottosezione. Queste buone prassi appaiono in riquadri colorati e hanno una numerazione diversa dai punti. Le buone prassi figurano anche nell'**allegato I**. L'**allegato II** contiene grafici illustrativi che mostrano come il collegamento video possa essere usato nell'ambito della convenzione (nei casi di assunzione sia diretta che indiretta delle prove) e l'**allegato III** fornisce una serie di esempi illustrativi del contesto.

I restanti **allegati** comprendono altre informazioni importanti, come il nuovo formulario facoltativo che affronta nello specifico le questioni del collegamento video da allegare al formulario consigliato per le rogatorie (**allegato IV**), il testo integrale della convenzione sull'assunzione delle prove (**allegato V**) e le conclusioni e raccomandazioni pertinenti della commissione speciale (**allegato VI**).

20. La presente guida fa riferimento ai singoli **profili paese** per ciascuna parte contraente. A causa delle divergenze nelle leggi, nelle consuetudini e nelle procedure tra le parti contraenti per quanto riguarda l'uso del collegamento video nell'assunzione delle prove²⁸, il gruppo di esperti ha stabilito la necessità di questi profili paese per fornire orientamenti mirati e più facilmente aggiornabili. I profili paese contengono quindi informazioni supplementari specifiche per ciascuna parte contraente sull'uso del collegamento video ai sensi della convenzione sull'assunzione delle prove, inclusi la legislazione, le norme o i regolamenti pertinenti, i link utili e le informazioni di contatto. Tali profili paese possono essere consultati dalla sezione "Evidence" del sito web dell'HCCH.
21. La presente guida ha lo scopo di integrare la 3^a edizione del ***Practical Handbook on the Operation of the Evidence Convention*** [Manuale pratico sull'applicazione della convenzione sull'assunzione delle prove (in prosieguo: "manuale sull'assunzione delle prove")]²⁹, che contiene un allegato dedicato all'uso del collegamento video (allegato 6). Il manuale sull'assunzione delle prove è una guida completa sull'applicazione della convenzione in generale, che fornisce informazioni anche sulla giurisprudenza e commenti relativi alla convenzione nel suo complesso, non solo sull'uso della tecnologia di collegamento video. Maggiori informazioni sulle copie in vendita del manuale sull'assunzione delle prove sono disponibili alle sezioni "Evidence" e "Publications" del sito web dell'HCCH: < www.hcch.net >.

²⁸ *Ibid.*, pag. 20.

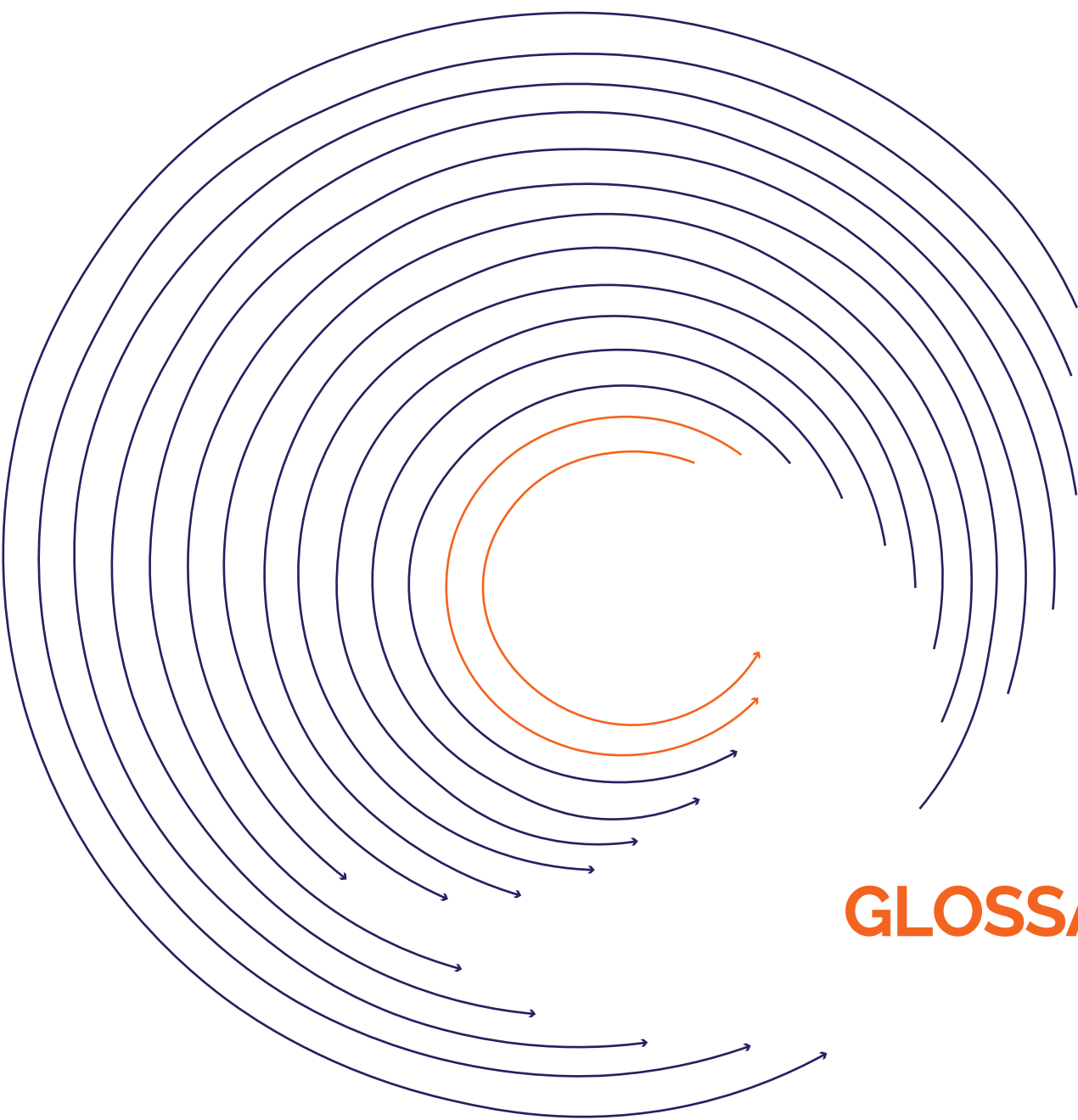
²⁹ Ufficio permanente dell'HCCH, *Practical Handbook on the Operation of the Evidence Convention*, 3^a ed., L'Aia, 2016. Cfr. anche il glossario.



ABBREVIAZIONI

ADSL	Linea d'abbonato digitale asimmetrica
AES	Standard di crittografia avanzata
AIR	All India Reporter (India)
ATR	Australasian Tax Reports (Australia)
Bankr. E.D.N.Y.	U.S. Bankruptcy Court for the Eastern District of New York (Tribunale fallimentare per il distretto orientale di New York) (Stati Uniti)
BCSC Columbia Britannica) (Canada)	Supreme Court of British Columbia (Corte suprema della
C&R	Conclusioni e raccomandazioni (HCCH)
CCBE	Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea (CCBE)
CAGP	Consiglio Affari generali e politica (HCCH)
Codec	Codificatore-decodificatore
<i>Comput. Netw.</i>	<i>Rete informatica</i>
D. Conn.	U.S. District Court for the District of Connecticut (Tribunale distrettuale per il distretto del Connecticut) (Stati Uniti)
D.D.C.	U.S. District Court for the District of Columbia (Tribunale distrettuale per il distretto di Colombia) (Stati Uniti)
CE	Commissione europea
UE	Unione europea
EWHC (Ch)	High Court of England and Wales, Chancery Division (Alta Corte di giustizia dell'Inghilterra e del Galles, divisione della Chancery) (Regno Unito)
EWHC (QB)	High Court of England and Wales, Queen's Bench Division (Alta Corte di giustizia dell'Inghilterra e del Galles, divisione del Queen's Bench) (Regno Unito)
FCA	Federal Court of Australia (Corte federale australiana)
FCR	Federal Court Reports (Australia)
Fed. R. Civ. P. civile) (Stati Uniti)	Federal Rules on Civil Procedure (Norme federali di procedura
Fed. R. Evid. Serv.	Federal Rules of Evidence Service (Stati Uniti)
HD	Alta definizione
HKEC	Hong Kong Electronic Citation (Repubblica popolare cinese)
HKLRD	Hong Kong Law Reports and Digest (Repubblica popolare cinese)
RAS di Hong Kong	Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese
IberRed	Rete iberoamericana di cooperazione giuridica internazionale
IBA	Associazione internazionale forense
ID	Documento d'identità
IP	Protocollo internet

ISDN	Rete digitale di servizi integrati (ISDN)
ITU-T	Unione internazionale delle telecomunicazioni
LawAsia dell'Asia e del Pacifico)	Law Association for Asia and the Pacific (Associazione giuridica)
RAS di Macao	Regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese
MCU	Unità di controllo multipunto (MCU)
ONSC	Ontario Supreme Court (Corte suprema dell'Ontario) (Canada)
ONCJ	Ontario Court of Justice (Corte di giustizia dell'Ontario) (Canada)
Res/D/N/DC	Riserve/dichiarazioni/notifiche/comunicazioni del depositario
CS	Commissione speciale (HCCH)
SIP	Protocollo di inizio sessione
SD	Definizione normale
S.D.N.Y.	U.S. District Court for the Southern District of New York (Tribunale distrettuale per il distretto meridionale di New York) (Stati Uniti)
U.S.	STATI UNITI D'AMERICA
W.D. Tenn.	U.S. District Court for the Western District of Tennessee (Tribunale distrettuale per il distretto occidentale del Tennessee) (Stati Uniti)
WXGA	Wide Extended Graphics Array



GLOSSARIO

Agente consolare

Ai fini del capitolo II, la persona incaricata dell'assunzione delle prove (si vedano in particolare gli articoli 15 e 16). Nella presente guida, per praticità è utilizzato il termine "console" per indicare gli agenti consolari e gli agenti diplomatici.

Assunzione diretta delle prove

La procedura di assunzione delle prove in base alla quale l'autorità dello Stato richiedente dinanzi a cui pende il procedimento svolge direttamente l'audizione di testimoni/esperti. *Si veda anche: "Assunzione indiretta delle prove"; la distinzione tra assunzione diretta e indiretta delle prove è esposta alla sezione **A1.2**; nell'**allegato II** figurano grafici illustrativi.*

Assunzione indiretta delle prove

La procedura di assunzione delle prove in base alla quale l'autorità dello Stato richiesto, nel cui territorio si trova il testimone/esperto, conduce l'audizione del testimone/dell'esperto. *Si veda anche: "Assunzione diretta delle prove"; la distinzione tra assunzione diretta e indiretta delle prove è esposta in **A1.2**; nell'**allegato II** figurano grafici illustrativi.*

Audizione

Ai fini della presente guida, il termine "audizione" è usato per indicare qualsiasi tipo di audizione di un testimone da cui si devono ottenere prove, nell'ambito di un procedimento dinanzi a un tribunale o al di fuori di un tribunale. *Si vedano anche, "Testimone", "Console" e "Commissario".*

Autorità centrale

Autorità nominata da una parte contraente ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

Autorità giudiziaria

Il termine "autorità giudiziaria" è usato nella convenzione per descrivere: a) l'autorità che emette le rogatorie (articolo 1, comma 1) e b) l'autorità che procede all'esecuzione delle rogatorie (articolo 9, comma 1).

Autorità richiedente

Ai fini del capitolo I, l'autorità che emette una rogatoria. La convenzione prevede che l'autorità richiedente sia un'autorità giudiziaria dello Stato richiedente che è competente a emettere rogatorie ai sensi del proprio diritto interno.

Autorità richiesta

Ai fini del capitolo I, l'autorità che procede all'esecuzione della rogatoria.

La convenzione prevede che l'autorità richiesta sia un'autorità giudiziaria dello Stato richiesto che è competente a procedere all'esecuzione delle rogatorie ai sensi del proprio diritto interno.

Bridge di videoconferenza [noto anche come unità di controllo multipunto (MCU) o "gateway"]

Combinazione di software e hardware che crea una sala riunioni virtuale e funge da "ponte" collegando i siti ed eseguendo ove necessario conversioni (ad es. conversione del segnale di rete, protocolli codec o definizione audio/video).



Per maggiori informazioni sul termine "bridge di videoconferenza", cfr. anche C2.

Capitolo I

Disposizioni della convenzione relative al sistema delle rogatorie. Il capitolo I comprende gli articoli da 1 a 14 della convenzione.

Capitolo II

Disposizioni della convenzione relative all'assunzione delle prove da parte di consoli e commissari. Il capitolo II comprende gli articoli da 15 a 22 della convenzione. Ai sensi dell'articolo 33 della convenzione, una parte contraente può escludere, in tutto o in parte, l'applicazione del capitolo II. Per consultare le dichiarazioni o le riserve di una particolare parte contraente, si veda la **tabella di stato** della convenzione sull'assunzione delle prove, colonna "Res/D/N/DC".

Codec

Un codec (abbreviazione di "codificatore-decodificatore") è un dispositivo che comprime i segnali audio e video emessi in un sito trasformandoli in un segnale digitale che è trasmesso in un altro sito, dove viene convertito nuovamente in un formato audio e video leggibile³⁰.

Commissario

Ai fini del capitolo II, la persona incaricata dell'assunzione delle prove (si veda in particolare l'articolo 17).

Commissione speciale (o "CS")

Le commissioni speciali sono istituite dall'HCCH e convocate dal segretario generale per elaborare e negoziare nuove convenzioni dell'HCCH o per riesaminare l'applicazione pratica di quelle in vigore. Nella presente guida il termine "commissione speciale" o ("CS") indica la commissione speciale che si riunisce periodicamente per riesaminare l'applicazione pratica della convenzione sull'assunzione delle prove.

Conclusioni e raccomandazioni (o "C&R")

Le conclusioni e raccomandazioni di varie riunioni dell'HCCH. Nella presente guida, la maggior parte

³⁰ M. Dunn e R. Norwick (op. cit. nota 20), pag. 2. M. E. Gruen e C. R. Williams (op. cit. nota 14), pag. 5.

dei riferimenti è alle C&R della commissione speciale sull'applicazione pratica della convenzione sull'assunzione delle prove, con la precisazione dell'anno della riunione (ad es. "C&R della CS 2014" si riferisce alle conclusioni e raccomandazioni adottate dalla commissione speciale nella riunione del 2014). Tutte le conclusioni e raccomandazioni pertinenti della commissione speciale sono riprodotte nell'**allegato VI** e sono anche disponibili alla sezione "Evidence" del sito web dell'HCCH: < www.hcch.net >. Viene inoltre fatto riferimento alle C&R di altre riunioni dell'HCCH, come la riunione annuale del Consiglio Affari generali e politica.

Console

Ai fini del capitolo II, il termine "console" è utilizzato per indicare gli agenti consolari e gli agenti diplomatici.

Convenzione sull'assunzione delle prove (o convenzione)

Trattato internazionale elaborato e adottato sotto gli auspici dell'HCCH, il cui titolo integrale è: *convenzione del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale*. Il testo integrale della convenzione è riportato nell'**allegato V** ed è anche disponibile alla sezione "Evidence" del sito web dell'HCCH: < www.hcch.net >.

Formulario

Formulario per le rogatorie raccomandato dalla commissione speciale. Una versione compilabile del formulario, in inglese e in francese, è disponibile alla sezione "Evidence" del sito web dell'HCCH: < www.hcch.net >. L'allegato 4 del manuale sull'assunzione delle prove riporta una copia del formulario con le istruzioni per la compilazione.

Manuale sull'assunzione delle prove

Pubblicazione dell'HCCH, il cui titolo completo è *Manuale pratico sull'applicazione della convenzione sull'assunzione delle prove*. Tale manuale offre spiegazioni dettagliate su vari aspetti legati all'applicazione generale della convenzione sull'assunzione delle prove, nonché commenti autorevoli sulle principali questioni che emergono nella pratica. La presente guida dovrebbe pertanto essere considerata un'integrazione del manuale sull'assunzione delle prove. Salvo diversa indicazione, i riferimenti nella presente guida al "manuale sull'assunzione delle prove" rimandano alla 3ª edizione del manuale pubblicata nel 2016. Le informazioni per acquistare il manuale sono disponibili alla sezione "Evidence" del sito web dell'HCCH: < www.hcch.net >.

Materia civile o commerciale

Termine utilizzato per delimitare l'ambito di applicazione materiale della convenzione. Il termine "materia civile o commerciale" è interpretato in modo *ampio* e *autonomo* e applicato coerentemente sia nella convenzione sull'assunzione delle prove sia in quella relativa alla notificazione e alla comunicazione degli atti.

Profilo paese

La risposta al *questionario sul profilo paese* distribuito dall'Ufficio permanente alle parti contraenti nel 2017 per integrare le informazioni più generali fornite nella presente guida. Tutti i singoli "profili paese", nonché la raccolta di tutte le risposte ("relazione di sintesi delle risposte") sono disponibili alla sezione "Evidence" del sito web dell'HCCH: < www.hcch.net >. I riferimenti a "d." nella presente guida indicano le domande nel questionario sul profilo paese.

Regolamento UE sull'assunzione delle prove

Regolamento in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea (UE) (ad eccezione della Danimarca)³¹ sull'assunzione delle prove in materia civile o commerciale. Il titolo completo del regolamento UE sull'assunzione delle prove è: *regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale*³².

Relazione illustrativa

Relazione redatta dal sig. Philip W. Amram, che descrive il contesto e il lavoro di preparazione della convenzione sull'assunzione delle prove e fornisce commenti dettagliati articolo per articolo. Il testo integrale della relazione esplicativa è riprodotto all'allegato 3 del **manuale sull'assunzione delle prove** ed è anche disponibile alla sezione "Evidence" del sito web dell'HCCH: < www.hcch.net >. La relazione illustrativa è stata inizialmente pubblicata in *Actes et documents de la Onzième session (Atti dell'undicesima sessione) (1968)*, tomo IV, *Obtention des preuves à l'étranger* (pagg. 202-216).

Rete digitale di servizi integrati (ISDN)

L'Unione internazionale delle telecomunicazioni definisce una ISDN come un tipo di "[rete che offre o sostiene una gamma di servizi diversi di telecomunicazioni] che fornisce connessioni digitali tra le interfacce utente-rete"³³.

Rete di protocollo internet (IP)

L'Unione internazionale delle telecomunicazioni definisce una rete IP come un tipo di "rete in cui si usa l'IP come protocollo di strato"³⁴.

Rogatoria

Ai fini del capitolo I, dispositivo utilizzato per chiedere l'assunzione delle prove o il compimento di un altro atto giudiziario. Nella presente guida "rogatoria" si riferisce al dispositivo usato ai sensi di altri strumenti (ad es. la convenzione dell'HCCH del 1954 relativa alla procedura civile) o del diritto interno per l'assunzione delle prove o il compimento di un altro atto giudiziario (comunemente nota come "atto rogatorio" e meno frequentemente come "commissione rogatoria").

Scheda di informazioni pratiche

Scheda disponibile alla sezione "Evidence" del sito web dell'HCCH (< www.hcch.net >) in "Central

³¹ Il Regno Unito resta vincolato dal regolamento UE nel settore dell'assunzione delle prove fino al 31 dicembre 2020, in conformità dell'accordo di recesso firmato dal Regno Unito e dall'Unione europea che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

³² Il testo integrale del regolamento è accessibile dalla banca dati EUR-Lex, disponibile al seguente indirizzo: < <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32001R1206> > [ultima consultazione 4 marzo 2020].

³³ Unione internazionale delle telecomunicazioni, "I.112: Vocabulary of terms for ISDNs", 1993, pag. 6, disponibile all'indirizzo: < <https://www.itu.int/rec/T-REC-I.112-199303-I> > [ultima consultazione 4 marzo 2020]. Cfr. anche *infra*, nota 38, per maggiori informazioni sull'UIT-T.

³⁴ Unione internazionale delle telecomunicazioni "Y.1001: IP framework – A framework for convergence of telecommunications network and IP network technologies", 2000, pag. 3, disponibile all'indirizzo: < <https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.1001-200011-I> > [ultima consultazione 4 marzo 2020].

and other Authorities", che per ciascuna parte contraente fornisce informazioni sull'applicazione pratica della convenzione.

Sezione "Evidence"

Sezione del sito web dell'HCCH dedicata alla convenzione sull'assunzione delle prove. La sezione "Evidence" è accessibile dal link sulla pagina iniziale del sito web dell'HCCH < www.hcch.net >.

Stato di esecuzione

Ai fini del capitolo II, la parte contraente nel cui territorio si assumono o saranno assunte le prove.

Stato d'invio

Nella presente guida questo termine è usato soltanto nell'accezione di cui alla *Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari* (in prosieguo: "Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari"), riferendosi allo Stato che invia un agente diplomatico o consolare a rappresentare i suoi interessi all'estero.

Stato di origine

Ai fini del capitolo II, la parte contraente nel cui territorio è iniziato un procedimento e a favore della quale si assumono o saranno assunte le prove. Laddove le prove siano assunte da un console, lo Stato di origine è anche lo Stato che il console rappresenta. *Si veda anche: "Stato d'invio"*.

Stato richiedente

Ai fini del presente capitolo I, la parte contraente da cui è o sarà emessa una rogatoria.

Stato richiesto

Ai fini del capitolo I, la parte contraente a cui è o sarà indirizzata una rogatoria.

Stato rispondente

Parte contraente della convenzione che ha inviato una risposta al *questionario sul profilo paese* distribuito dall'Ufficio permanente nel 2017. Tutte le singole risposte ("profili paese"), nonché una raccolta di tutte le risposte ("relazione di sintesi delle risposte"), sono disponibili alla sezione "Evidence" del sito web dell'HCCH: < www.hcch.net >.

Progetto "Handshake"

Progetto condotto tra il 2014 e il 2017 dal gruppo di esperti sulla videoconferenza del Gruppo "Legislazione on-line" (Giustizia elettronica) in seno del Consiglio dell'Unione europea, il cui nome completo era *"Multi-aspect initiative to improve cross-border videoconferencing"* (Iniziativa

poliedrica per il miglioramento della videoconferenza transfrontaliera)³⁵. L'obiettivo dichiarato del progetto era "promuovere l'uso pratico e condividere migliori prassi e conoscenze specialistiche su aspetti organizzativi, tecnici e giuridici della videoconferenza transfrontaliera per contribuire a migliorare il funzionamento complessivo dei sistemi di giustizia elettronica negli Stati membri e a livello europeo"³⁶.

I risultati e le raccomandazioni del progetto sono confluiti nel processo di redazione della presente guida, in particolare per quanto riguarda gli aspetti pratici e tecnici, principalmente grazie ai numerosi test pratici di collegamento video che sono stati svolti tra i vari Stati membri dell'Unione europea.

Tabella di stato

Elenco delle parti contraenti tenuto aggiornato dall'Ufficio permanente sulla base delle informazioni ricevute dal depositario. La tabella di stato (*Status table*) è disponibile alla sezione "Evidence" del sito web dell'HCCH (< www.hcch.net >), insieme alle spiegazioni su come leggerla e interpretarla.

Tale tabella include informazioni importanti su ciascuna parte contraente, tra cui:

- a) la data di entrata in vigore della convenzione per la parte;
- b) il metodo con il quale ha aderito alla convenzione (ad es. firma/ratifica, adesione o successione);
- c) per gli Stati membri che hanno aderito alla convenzione mediante adesione, se questa è stata accolta dalle altre parti contraenti;
- d) qualsiasi estensione dell'applicazione della convenzione;
- e) le autorità che la parte contraente ha designato ai sensi della convenzione (ad es. autorità centrali); e
- f) ogni riserva, notifica o altra dichiarazione della parte contraente ai sensi della convenzione.



Per maggiori informazioni sugli aspetti illustrati sopra, cfr. il manuale sull'assunzione delle prove³⁷.

Tecnologia di collegamento video (nota anche come tecnologia di videoconferenza)

Tecnologia che consente a due o più luoghi di interagire simultaneamente per mezzo di trasmissioni audio-video bidirezionali. Si ricorda che ai fini della presente guida, il termine "collegamento video" include le varie tecnologie usate per effettuare videoconferenze, comparizioni a distanza o qualsiasi altra forma di presenza in video.

³⁵ La documentazione e i risultati del progetto (.zip file) "*Iniziativa poliedrica per il miglioramento della videoconferenza transfrontaliera*" sono disponibili all'indirizzo:
< https://beta.e-justice.europa.eu/69/IT/general_information?init=true > [ultima consultazione 4 marzo 2020].

³⁶ Progetto "Handshake" (op. cit. nota¹⁵), pag. 2.

³⁷ Op. cit. nota 29.



*Per maggiori informazioni sul termine "collegamento video", cfr. supra la sezione "**Che cos'è il collegamento video?**".*

Testimone

Ai fini della presente guida, il termine "testimone" indica sia le parti del procedimento che i terzi, di cui deve essere assunta la deposizione.

Unione internazionale delle telecomunicazioni, settore normalizzazione delle telecomunicazioni (UIT-T)

Settore dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni incaricato di "[raggruppare] esperti provenienti da tutto il mondo per sviluppare norme internazionali conosciute come raccomandazioni UIT-T, che fungono da elementi di definizione dell'infrastruttura globale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"³⁸.

³⁸ Per maggiori informazioni sull'UIT-T, cfr.: < <https://www.itu.int/en/ITU-T/about/Pages/default.aspx> > [ultima consultazione 4 marzo 2020].



PARTE A

**AVVIO ALL'USO
DEL
COLLEGAMENTO
VIDEO**

- A1 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
- A2 L'USO DEL COLLEGAMENTO VIDEO AI SENSI DEL CAPITOLO I
- A3 L'USO DEL COLLEGAMENTO VIDEO AI SENSI DEL CAPITOLO II

A1 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

22. Come indicato nell'introduzione, sebbene la convenzione sull'assunzione delle prove non contenga alcun riferimento specifico alle tecnologie moderne come il collegamento video, è ormai assodato che è consentito, e anzi incoraggiato, l'uso delle tecnologie per facilitare l'applicazione efficace della convenzione³⁹. L'uso del collegamento video è ammissibile sia per eseguire una rogatoria ai sensi del capitolo I sia per eseguire una richiesta ai sensi del capitolo II della convenzione. In particolare, il collegamento video può essere usato:

- per agevolare la presenza e/o la partecipazione delle parti del procedimento, dei loro rappresentanti e dei magistrati nell'assunzione delle prove; oppure
- per agevolare l'effettiva assunzione (sia diretta che indiretta) delle prove.



*Per una spiegazione più dettagliata degli specifici modi in cui può essere usato il collegamento video ai sensi di ciascun capitolo della convenzione, cfr. **A2** (capitolo I) e **A3** (capitolo II), in appresso.*

23. Il principale obiettivo dell'uso del collegamento video dovrebbe essere sempre quello di garantire che l'audizione si possa svolgere in una modalità quanto più vicina possibile a quella che si avrebbe se l'audizione fosse condotta in un'aula fisica di udienza⁴⁰. A tale scopo, l'uso del collegamento video in un particolare caso può essere soggetto a considerazioni di giustizia⁴¹, definite dal tribunale, nonché a considerazioni pratiche e tecniche.

24. Tra le considerazioni di giustizia possono figurare la valutazione dell'effetto del collegamento video sulla credibilità del testimone⁴², a causa della capacità ridotta dell'autorità preposta

³⁹ Cfr. C&R n. 4 della CS 2003, C&R n. 55 della CS 2009 e C&R n. 20 della CS 2014.

⁴⁰ Guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri (op. cit. nota 16), pagg. 15, 17. Federal Court of Australia (op. cit. nota 15), pag. 9; N. Vilela Ferreira *et al.*, *Council Regulation (EC) no 1206/2001: Article 17^o and the video conferencing as a way of obtaining direct evidence in civil and commercial matters*, Lisbona, Centro di studi giudiziari (*Centro de Estudos Judiciários*), 2010, pag. 14.

⁴¹ Gli interessi della giustizia rappresentano un principio guida per i tribunali nello stabilire se consentire o meno l'uso del collegamento video per l'assunzione delle prove. Ad esempio, i tribunali del Regno Unito hanno accolto il concetto che il collegamento video può aiutarli a perseguire l'"obiettivo principale" della procedura civile, ossia prendere le misure necessarie per rendere giustizia. Cfr., ad es., High Court of Justice, Queens Bench Division, in *Rowland c. Bock* [2002] EWHC 692 (QB).

⁴² La giurisprudenza non determina la misura in cui la valutazione della credibilità del testimone possa essere pregiudicata dal collegamento video. Tale questione rimane pertanto una considerazione pertinente per i tribunali e per coloro che intendono avvalersi della tecnologia. I tribunali di numerosi Stati hanno ritenuto che il collegamento video non abbia un'incidenza significativa sulla valutazione della credibilità. Cfr., ad es., *In re Rand International Leisure Products, LLC*, n. 10-71497-ast, 2010 WL 2507634, al *4 (Bankr. E.D.N.Y. 16 giugno 2010) (Bankruptcy Court Eastern District of New York, Stati Uniti), che ha rilevato soltanto un'incidenza percettibile limitata della tecnologia di collegamento video sulla capacità di osservare il comportamento di un testimone e di controinterrogare; *Skyrun Light Industry (Hong Kong) Co Ltd c. Swift Resources Ltd* [2017] HKEC 1239 (Tribunale di primo grado, RAS di Hong Kong), in cui si rileva che sebbene esistano alcuni impedimenti, non vi è nulla di intrinsecamente ingiusto sull'uso del collegamento video per procedere all'audizione di un testimone; *Stato del Maharashtra c. Praful B Desai* AIR 2003 SC 2053 (Corte suprema indiana), che ha ritenuto che se la tecnologia funziona efficacemente, è possibile valutare adeguatamente la credibilità. Una posizione simile è stata assunta anche dai tribunali delle parti non contraenti della convenzione sull'assunzione delle prove, come il Canada: cfr.,

all'accertamento dei fatti di valutare il comportamento del testimone, o dell'assenza di *gravitas* che deriva dalla comparizione fisica nell'aula di udienza. Tuttavia, come già esposto, queste preoccupazioni possono essere superate o attenuate con il tempo grazie ai progressi tecnologici, al maggiore uso delle apparecchiature e alla conseguente maggiore familiarità nel loro utilizzo⁴³. Il valore probatorio della deposizione stessa può presumersi minore quando si usa il collegamento video, a seconda che le pertinenti disposizioni penali (ad es. quelle relative alla falsa testimonianza o all'oltraggio) abbiano efficacia esecutiva nel luogo in cui il testimone depone⁴⁴. Tra le considerazioni pratiche possono figurare l'organizzazione dell'accesso alle apparecchiature di collegamento video e le spese di noleggio e utilizzo di tale apparecchiatura. Le considerazioni tecniche possono spaziare dagli specifici aspetti operativi della connessione, come quello di assicurare che vi sia una larghezza di banda sufficiente e impostazioni di rete adeguate, fino all'effettiva qualità del video e dell'audio trasmessi.

25. Tuttavia, nessuna di queste considerazioni può essere valutata separatamente. Un uso efficace del collegamento video richiede un approccio olistico che assicuri la complementarità delle considerazioni giuridiche, pratiche e tecniche⁴⁵. Presumere che le prassi e le procedure tradizionali in uso nei tribunali possano necessariamente essere applicate allo stesso modo ai procedimenti in cui è effettuato un collegamento video, significa essenzialmente sottovalutare gli attuali limiti della tecnologia⁴⁶. Sarà necessario apportare i dovuti aggiustamenti, più o meno importanti, "per far fronte ai limiti introdotti dalla tecnologia in uso e dall'ambiente mutato creato da tale tecnologia e dalla separazione geografica dei partecipanti"⁴⁷. Pertanto la presente guida esamina attentamente le considerazioni giuridiche, pratiche e tecniche.

A1.1 Basi giuridiche

26. Innanzitutto, è importante osservare che in generale esistono tre basi giuridiche in virtù delle quali può essere richiesta l'assunzione delle prove mediante collegamento video:

- ai sensi del diritto interno, cfr. punti 0 e seguenti;
- ai sensi di altri strumenti, cfr. punti 31 e seguenti;
- ai sensi della convenzione sull'assunzione delle prove, cfr. punti 34 e seguenti.

ad es., Supreme Court of British Columbia in *Slaughter c. Sluys* 2010 BCSC 1576 e Supreme Court of Ontario in *Chandra c. Canadian Broadcasting Corporation* 2016 ONSC 5385; *Paiva c. Corpening* [2012] ONCJ 88; *Davies c. Clarrington* 2011 ONSC 4540. Tuttavia, l'incidenza della tecnologia di collegamento video sulla valutazione della credibilità del testimone rimane una questione controversa e i tribunali di altri Stati sono stati più cauti nel suo encomio. Cfr., a tal riguardo, nota 55.

⁴³ Alcuni commentatori hanno suggerito che la questione relativa alle "minori interazioni personali" potrà essere sensibilmente attenuata una volta che gli utilizzatori e i partecipanti "si abitueranno a questa modalità di interazione": M. Dunn e R. Norwick (op. cit. nota 20), pagg. 16-17, N. Vilela Ferreira *et al.* (op. cit. nota 40), pagg. 17-18.

⁴⁴ M. Davies (op. cit. nota 15), pag. 225. Cfr. anche, **A2.9** (capitolo I) e **A3.8** (capitolo II).

⁴⁵ E. Rowden *et al.*, *Gateways to Justice: Design and Operational Guidelines for Remote Participation in Court Proceedings*, University of Western Sydney, 2013, pagg. 6, 10, 19. Questa relazione fornisce informazioni dettagliate sui risultati e sulle raccomandazioni del progetto di collegamento dell'*Australian Research Council* della durata di tre anni: "Gateways to Justice: improving video-mediated communication for justice participants". Il progetto include una recensione dettagliata delle pubblicazioni scientifiche e della legislazione, delle effettive visite in loco, nonché delle interviste semi-strutturate in ambienti controllati per valutare i diversi fattori e influenze.

⁴⁶ Cfr. Federal Court of Australia (op. cit. nota 15), pag. 8.

⁴⁷ *Ibid.*, pag. 7, punto 3.15.

a. L'uso del collegamento video ai sensi del diritto interno



- 1 In virtù dell'articolo 27, la convenzione non impedisce l'uso del diritto interno per assumere prove mediante collegamento video in condizioni meno restrittive.
- 2 In primo luogo, le autorità dovrebbero verificare se l'assunzione delle prove mediante collegamento video sia consentita ai sensi del diritto interno del luogo in cui il procedimento è pendente.
- 3 In secondo luogo, le autorità dovrebbero verificare se l'assunzione delle prove mediante collegamento video non sia contraria al diritto interno del luogo in cui si devono assumere le prove, incluse eventuali "norme di blocco"⁴⁸ o norme penali in vigore.



Cfr. il **profilo paese** della parte contraente interessata.

27. Tra gli Stati che usano il collegamento video per le deposizioni transfrontaliere di testimoni, le basi giuridiche per un tale utilizzo ai sensi del diritto nazionale possono variare. Alcuni Stati hanno modificato le loro leggi per consentire l'assunzione delle prove mediante collegamento video nei casi nazionali e/o internazionali⁴⁹. Sebbene altri Stati non abbiano disposizioni

⁴⁸ Le norme di occe sanzionano la raccolta e/o la comunicazione di prove senza la previa autorizzazione della parte contraente nel cui territorio è ubicata la prova, incanalando così la raccolta delle prove attraverso i dispositivi previsti ai sensi della convenzione sull'assunzione delle prove o altro strumento applicabile. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni variano dalle multe all'arresto. Per una discussione esauriente sull'uso delle norme di blocco, cfr. il manuale sull'assunzione delle prove (op. cit. nota 29), punti 26 e seguenti.

⁴⁹ Cfr., ad es., risposte alla parte II, d. a) e b) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12), risposte dell'Australia [incl., ad es., *la legge del 1998 sulle prove (collegamenti audio e audio visivi) "Evidence (Audio and Audio Visual Links) Act 1998"* (Nuovo Galles del Sud), che agevola l'assunzione delle prove e la presentazione di osservazioni mediante collegamenti audio e collegamenti audiovisivi per quanto riguarda i procedimenti dinanzi al tribunale nello Stato del Nuovo Galles del Sud]; Brasile (risoluzione del Consiglio nazionale di giustizia n. 105/2010 che definisce le norme su come svolgere e documentare le audizioni mediante collegamento video; legge 11.419/2006 sul processo giudiziario elettronico; gli articoli 236, 385, 453, 461 e 937 del nuovo codice di procedura civile prevedono l'utilizzo di videoconferenze); Cina (RAS di Hong Kong) [l'ordinanza 39 e 70 delle norme dell'Alta Corte (*Rules of the High Court*) (cap. 4A) e la parte VIII dell'ordinanza sull'assunzione delle prove (*Evidence Ordinance*) (cap. 8) prevedono l'acquisizione della deposizione del testimone mediante un collegamento televisivo in diretta"]; Repubblica ceca (si prevede che a breve sarà promulgata una nuova modifica al suo codice di procedura civile, che introdurrà nuove norme specifiche sul collegamento video); Estonia (articolo 350, paragrafo 2, del codice di procedura civile); Finlandia (il codice di procedura civile 4/1734 prevede l'assunzione delle prove mediante collegamento video sulle questioni interne); Germania (articolo 128a del codice di procedura civile sull'audizione delle parti, dei testimoni e degli esperti usando la trasmissione di immagini e suoni); Ungheria [legge III relativa al codice di procedura civile e decreto del Ministro della giustizia n. 3/2016 (II.22) sull'uso di reti di telecomunicazioni a circuito chiuso nelle procedure civili ai fini del processo e dell'audizione delle persone]; Israele (l'articolo 13 dell'ordinanza sull'assunzione delle prove del 1971 consente a un tribunale di decidere che l'audizione di un testimone possa essere condotta al di fuori di Israele ai fini della giustizia); Repubblica di Corea [gli articoli 327-2,

specifiche al riguardo, l'assunzione delle prove mediante collegamento video può essere consentita ai sensi delle norme generali per l'assunzione delle prove o di altre norme nazionali, seppure in gran parte per i casi nazionali⁵⁰.

28. Una parte contraente ha adottato una legge che consente l'assunzione diretta delle prove mediante collegamento video ai sensi del capitolo I della convenzione sull'assunzione delle prove, poiché ritiene che la convenzione non preveda tale possibilità⁵¹.



*Per maggiori informazioni sulla distinzione tra assunzione diretta e indiretta delle prove, cfr. **A1.2** e **allegato II**.*

29. Nonostante il maggiore utilizzo del collegamento video nei procedimenti giudiziari in tutto il mondo, la parte contraente nel cui territorio si trova il testimone può nutrire preoccupazioni circa la propria sovranità, in quanto la deposizione è di fatto resa nel suo territorio ai fini di un procedimento giudiziario straniero⁵². Pertanto, in alcuni casi, può essere richiesta l'autorizzazione della parte contraente interessata per consentire lo svolgimento dell'audizione mediante collegamento video, un processo che può essere agevolato dai trattati di cooperazione

339-3, 340 e 341 del *codice di procedura civile* e gli articoli 95-2 e 103-2 della *norma in materia di esecuzione del codice di procedura civile* prevedono l'assunzione delle prove mediante collegamento video, se il tribunale lo ritiene opportuno; e *legge relativa a casi speciali riguardanti i processi mediante video* (legge n. 5004 del 6 dicembre 1995); Lettonia (l'articolo 703 del *codice di procedura civile* e le norme interne emanate dal Ministro della giustizia n. 1-2/14 in materia di prenotazione dell'apparecchiatura di videoconferenza e procedure per l'uso nei procedimenti giudiziari prevedono l'assunzione delle prove mediante collegamento video nonché le norme riguardanti l'interpretazione e l'identificazione delle persone coinvolte); Polonia (articoli 235-2, 1131-6 e 1135(2)-4 del *codice di procedura civile*, regolamento del Ministro della giustizia sui dispositivi e sui mezzi tecnici che consentono l'assunzione delle prove a distanza nei procedimenti civili e il regolamento del Ministro della giustizia sulle azioni dettagliate dei tribunali nei casi rientranti nell'ambito di applicazione dei procedimenti civili e penali internazionali in materia di relazioni internazionali); Portogallo (gli articoli 456, 486, 502, e 520 del *codice di procedura civile* disciplinano la raccolta delle prove mediante videoconferenza dagli esperti, dai testimoni e dalle parti); Singapore (articolo 4, paragrafo 1, della legge sulle prove (procedure civili in altre giurisdizioni) [*Evidence (Civil Proceedings in Other Jurisdictions) Act*], capitolo 98, leggi riviste di Singapore (*Revised Laws of Singapore*), che consente all'Alta Corte di emettere qualsiasi ordinanza che ritiene adeguata ai fini dell'acquisizione delle prove a Singapore, incluso l'uso del collegamento video); Slovenia (l'articolo 114a del *codice di procedura civile* prevede l'assunzione delle prove mediante videoconferenza se le parti sono d'accordo); Stati Uniti [il codice degli Stati Uniti, titolo 28, paragrafo 1782(a)] [28 U.S. Code § 1782(a)] prevede che un tribunale distrettuale degli Stati Uniti possa ordinare che un testimone deponga a favore di un procedimento straniero, sebbene sia improbabile che un tribunale statunitense forzi un testimone a deporre direttamente mediante collegamento video in un tribunale straniero; questa disposizione non osta a un testimone volontario che si trova negli Stati Uniti di deporre direttamente mediante collegamento video in un tribunale straniero [cfr. 28 U.S. Code § 1782(b)]. Per maggiori informazioni, cfr. la relazione di sintesi delle risposte (op. cit. nota 4), parte II, d. a). Inoltre, i seguenti Stati hanno adottato sentenze di tribunali che disciplinano l'uso del collegamento video sia in casi nazionali che internazionali: Argentina (Acordada 20/13 del 2 luglio 2013 – procedimento n. 2267/13 della Corte suprema, che consente l'uso del collegamento video quando non è opportuno che il testimone o l'esperto presenzi all'audizione o quando è impossibilitato a farlo e stabilisce norme sull'uso del collegamento video); Uruguay (Acordada 7784 del 10 dicembre 2013 della Corte suprema che riconosce l'importanza dell'uso del collegamento video e stabilisce norme specifiche sul modo in cui condurre l'assunzione delle prove mediante tali mezzi).

⁵⁰ Cfr., ad es., le risposte di Bulgaria, Cina (RAS di Macao), Croazia, Norvegia e Venezuela alla parte II, d. a) e b) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

⁵¹ Francia (il decreto n. 2017-892 del 6 maggio 2017 introduce la possibilità di procedere direttamente all'esecuzione della rogatoria ai sensi del capitolo I della convenzione sull'assunzione delle prove mediante collegamento video, sempre che siano soddisfatte alcune condizioni).

⁵² Cfr. anche *infra*, punto 66.

giudiziaria⁵³. Alcune parti contraenti non hanno tuttavia nulla da obiettare all'uso del collegamento video per l'audizione di un testimone nel proprio territorio e ritengono che ciò sia consentito ai sensi dell'articolo 27 della convenzione⁵⁴.

30. Indipendentemente dal fatto che occorra o meno l'autorizzazione, vi possono essere ulteriori restrizioni specifiche all'uso del collegamento video ed è pertanto importante considerare la legislazione, la giurisprudenza, i regolamenti o i protocolli pertinenti che sono in vigore nelle parti contraenti interessate⁵⁵. Ad esempio, può essere richiesta un'ordinanza del tribunale per

⁵³ È importante osservare che anche laddove il collegamento video non sia utilizzato in un'audizione, l'autorizzazione degli Stati interessati può essere comunque necessaria, come avviene ai sensi del capitolo II della convenzione sull'assunzione delle prove (cfr. A3.2).

⁵⁴ Cfr., ad es., risposte alla parte II, d. a) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12), risposte degli Stati Uniti (28 U.S. Code § 1782(b){el}, cfr. *supra*, nota 49) e del Regno Unito [legge del 1975 sulle prove (procedimenti in altre giurisdizioni)] [*Evidence (Proceedings in Other Jurisdictions) Act 1975*], sezioni 1 e 2 relative a una domanda di assistenza, compresa l'audizione del testimone, in combinato disposto con la norma di procedura civile 32.3 (*Civil Procedure Rule 32.3*) che consente l'uso del collegamento video].

⁵⁵ Per quanto riguarda tutti i vantaggi della tecnologia, i vari approcci adottati per l'uso del collegamento video differiscono notevolmente da una parte contraente all'altra (e alcune volte anche tra le giurisdizioni della stessa parte contraente). Ad esempio, in Cina (RAS di Hong Kong), la Corte d'appello in *Raj Kumar Mahajan c. HCL Technologies (Hong Kong) Ltd* 5 HKLRD 119 ha dichiarato che le prove mediante collegamento video sono "un'eccezione piuttosto che la regola". Negli Stati Uniti, Fed. R. Civ. P. 43(a) consente l'assunzione di deposizioni dirette al processo in pubblica udienza mediante collegamento video per "giusta causa in presenza di circostanze ineluttabili" nelle controversie nazionali. I tribunali statunitensi hanno constatato che questa norma è stata rispettata in molti casi diversi. Cfr., ad es., District Court of Tennessee *DynaSteel Corp. c. Durr Systems, Inc.*, n. 2:08-cv-02091-V, 2009 WL 10664458, al *1 (W.D. Tenn. 26 giugno 2009) (in cui si è rilevata "giusta causa" quando in un processo senza giuria il tribunale non poteva esercitare il proprio potere di citare in giudizio il testimone che non era parte del procedimento); District Court of the District of Columbia in *Stati Uniti c. Philip Morris USA, Inc.*, n. CIV.A. 99-2496 (GK), 2004 WL 3253681, al *1 (D. D.C. 30 agosto 2004) (che ha concesso l'uso del collegamento video per le difficoltà logistiche di portare i testimoni dall'Australia agli Stati Uniti insieme ai loro avvocati); District Court of Connecticut *Sawant c. Ramsey*, n. 3:07-cv-980 (VLB), 2012 WL 1605450, al *3 (D. Conn. 8 maggio 2012) (in cui si è rilevato che l'impossibilità del testimone di viaggiare per motivi di salute costituisce una "giusta causa" e presentasse "circostanze ineluttabili"). Inoltre, la deposizione al processo mediante collegamento video può essere permessa soltanto se sono state predisposte le adeguate garanzie. Ciò comprende, ad esempio, che sia concesso al tribunale e all'avvocato di ambo le parti di interrogare il testimone mediante collegamento video e che sia disposta la presenza di un funzionario che riceva la deposizione sotto giuramento. Cfr., ad es., *DynaSteel Corporation c. Durr Systems, Inc.* e *Sawant c. Ramsey* (citato *supra*); *In re Rand International Leisure Products, LLC*, (op. cit. nota 42) (in cui si condiziona l'assunzione delle prove mediante collegamento video a diversi requisiti pratici e tecnici). Si tratta di qualcosa di ben diverso da una deposizione di un testimone volontario mediante collegamento video da essere utilizzata in una controversia straniera, dato che tale deposizione è una deposizione stragiudiziale. Queste deposizioni sono legittime e non violano la legge degli Stati Uniti e quindi possono essere organizzate privatamente dalle autorità straniere e dal testimone volontario negli Stati Uniti (cfr. *Office of International Judicial Assistance* (Ufficio di assistenza giudiziaria internazionale) del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, *OIIA Evidence and Service Guidance* (Guida in materia di prove e notificazioni dell'OIIA) (11 giugno 2018), disponibile al seguente indirizzo: < <https://www.justice.gov/civil/evidence-requests> > [ultima consultazione 4 marzo 2020]. I tribunali in Australia hanno adottato due approcci divergenti nel valutare se concedere l'autorizzazione per l'uso del collegamento video al fine di acquisire la deposizione di un testimone e in definitiva ottenere "ciò che consentirà di garantire al meglio l'amministrazione della giustizia...[pur]...mantenendo la giustizia tra le parti": *Kirby c. Centro Properties* [2012] FCA 60. Il primo approccio si è sviluppato poiché molti giudici hanno adottato la tecnologia di collegamento video per ragioni di praticità, in questo senso il collegamento video è consentito a meno che non vi siano valide ragioni per legittimare il suo rifiuto. In *Tetra Pak Marketing Pty Ltd c. Musashi Pty Ltd* [2000] FCA 1261, a un esperto che presentava prove scientifiche e possibilmente controverse è stato concesso di comparire mediante collegamento video, in quanto il tribunale ha ritenuto che il collegamento video dovesse essere ammesso "in assenza di un qualche considerevole ostacolo che ne impedisse l'uso in un particolare caso". Al contrario, in altri casi è stato adottato un approccio più cauto, che ha attribuito al richiedente l'onere di dimostrare attivamente di avere buoni motivi per utilizzare il collegamento video. In *Campaign Master (UK) c. Forty Two International Pty Ltd (No. 3)* (2009) 181 FCR 152, il tribunale si è rifiutato di consentire l'uso del collegamento video, in quanto il testimone non aveva fornito motivi per la mancata comparizione e le prove

avvalersi del collegamento video nell'assunzione delle prove⁵⁶. Per alcune parti contraenti, la possibilità di utilizzare il collegamento video è soggetta al consenso reciproco delle parti del procedimento⁵⁷.

b. L'uso del collegamento video ai sensi di altri strumenti



4

Poiché la convenzione non deroga ad altri strumenti (articolo 32), le autorità dovrebbero verificare se, nel caso specifico, prevalga qualsiasi altro strumento bilaterale o multilaterale.



Cfr. il **profilo paese** e/o la **scheda di informazioni pratiche** della parte contraente pertinente.

31. Vari strumenti a livello bilaterale, regionale e multilaterale prevedono espressamente l'uso del collegamento video nell'assunzione delle prove nei casi di cooperazione giudiziaria (ossia qualora le autorità del luogo in cui si svolge il procedimento richiedano assistenza alle autorità del luogo in cui si trova il testimone per l'acquisizione della deposizione).
32. Tra gli esempi rilevanti di tali strumenti figurano:
 - il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (regolamento UE sull'assunzione delle prove);⁵⁸
 - la Convenzione iberoamericana sul ricorso alla videoconferenza nel quadro della cooperazione internazionale tra sistemi giudiziari sottoscritta nel 2010 e il suo protocollo aggiuntivo del 2010 relativo alle spese, all'uso delle lingue e alla trasmissione di richieste;⁵⁹

trattavano una questione centrale. L'autorizzazione è stata negata anche in *Stuke c. ROST Capital Group Pty Ltd* [2012] FCA 1097 poiché le prove testimoniali erano molto controverse ed era necessaria un'interpretazione. Le restrizioni legali sull'uso del collegamento video possono giungere anche fino a precludere l'uso del collegamento video ove le infrastrutture disponibili non soddisfino le specifiche tecniche richieste: cfr., ad es. Australia, legge del 1958 sulle prove (disposizioni varie) [*Evidence (Miscellaneous Provisions) Act 1958*] (Vic) s 42G, che indica i requisiti tecnici minimi che devono essere soddisfatti prima che un tribunale possa ordinare che un testimone deponga mediante collegamento video. Per maggiori informazioni sugli aspetti tecnici e di sicurezza, cfr. **parte C**.

⁵⁶ Cfr. la relazione di sintesi delle risposte (op. cit. nota 4), parte II, d. a) e b).

⁵⁷ *Ibid.*, parte IV, d. e): soltanto un piccolo numero di Stati rispondenti ha riferito di essere soggetto al consenso delle parti per l'uso del collegamento video ai fini dell'assunzione delle prove.

⁵⁸ Articolo 10, paragrafo 4, e articolo 17, paragrafo 4. Il regolamento UE sull'assunzione delle prove è applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE (eccetto in Danimarca). Per un altro esempio europeo di un riferimento all'uso del collegamento video nell'assunzione delle prove, sebbene nel contesto di un ambito di applicazione più ristretto dell'oggetto, cfr. ad es.: regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, articolo 9, paragrafo 1.

⁵⁹ Articolo 3, paragrafo 1 (in prosieguo: "Convenzione iberoamericana sul ricorso alla videoconferenza del 2010"). Al momento della redazione della presente guida, questa convenzione e il suo protocollo aggiuntivo erano applicabili tra Costa Rica, Repubblica dominicana, Ecuador, Messico, Panama, Paraguay e Spagna.

- il *"2008 Agreement between the Government of Australia and the Government of New Zealand on Trans-Tasman Court Proceedings and Regulatory Enforcement"* (Accordo del 2008 tra il governo dell'Australia e il governo della Nuova Zelanda sui procedimenti giudiziari transtasmaniani e sull'applicazione della normativa)⁶⁰.
33. All'interno di tali strumenti, l'uso del collegamento video è in genere riconosciuto semplicemente come un possibile mezzo di assunzione delle prove⁶¹ oppure formulato in termini più tassativi⁶². Come già detto, è importante che a norma dell'articolo 32 la convenzione sull'assunzione delle prove non deroghi ad altre convenzioni che si applicano tra le parti contraenti⁶³.

c. L'uso del collegamento video ai sensi della convenzione sull'assunzione delle prove



- 5 Né lo spirito né la lettera della convenzione costituiscono un ostacolo all'uso delle nuove tecnologie, e l'applicazione della convenzione può beneficiare del loro utilizzo⁶⁴.
- 6 Le parti contraenti hanno opinioni divergenti quanto all'obbligatorietà della convenzione (ossia se la convenzione debba essere applicata ogniqualvolta occorra assumere prove all'estero, di persona o mediante collegamento video). Nonostante questa divergenza di pareri, la commissione speciale ha raccomandato alle parti contraenti di dare priorità alla convenzione in caso di assunzione delle prove all'estero (principio della prima misura)⁶⁵.
- 7 Il ricorso alla convenzione o ad altri trattati in vigore è in generale coerente con le disposizioni delle norme di blocco⁶⁶.

⁶⁰ Articolo 11 (in prosieguo: "Accordo transtasmaniano del 2008"), il cui testo integrale è disponibile al seguente indirizzo: < <http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/ATS/2013/32.html> > [ultima consultazione 4 marzo 2020]. Entrambi gli Stati hanno emanato la loro legislazione di attuazione, rispettivamente: *Trans-Tasman Proceedings Act 2010* (Cth) (Australia); *Trans-Tasman Proceedings Act 2010* (Nuova Zelanda).

⁶¹ Cfr., ad es., articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione iberoamericana sul ricorso alla videoconferenza e articolo 11, paragrafo 1, dell'Accordo transtasmaniano del 2008.

⁶² Articolo 17, paragrafo 4, del regolamento UE sull'assunzione delle prove.

⁶³ Per quanto riguarda il regolamento UE sull'assunzione delle prove e come osservato nel manuale sull'assunzione delle prove (op. cit. nota 29), punto 435, "in senso stretto, il regolamento non rientra nella regola della precedenza di cui all'articolo 32 della convenzione sull'assunzione delle prove. Tuttavia, sotto il profilo del diritto dell'UE, il regolamento prevale sulla convenzione sull'assunzione delle prove nelle relazioni tra gli Stati membri dell'UE che vi hanno aderito [va altresì osservato che non tutti gli Stati membri dell'UE sono parte della convenzione], sebbene soltanto per quanto riguarda le materie rientranti nel suo ambito d'applicazione (articolo 21, paragrafo 1, del regolamento)".

⁶⁴ C&R n. 4 della CS 2003. Cfr. anche, ad es., C&R n. 55 della CS 2009 e C&R n. 20 della CS 2014.

⁶⁵ Per una discussione approfondita su questo principio e sulla sua storia, cfr. il manuale sull'assunzione delle prove (op. cit. nota 29), punti 19-25.

⁶⁶ Cfr. anche *supra*, nota 48. Alcune parti contraenti hanno emanato norme di blocco per impedire l'assunzione delle prove nel proprio territorio ai fini del loro utilizzo in procedimenti stranieri al di fuori dell'ambito della convenzione

34. L'assunzione delle prove all'estero mediante collegamento video è stata discussa dalla commissione speciale in occasione delle sue riunioni nel 2009 e 2014. La commissione speciale ha concluso che il collegamento video potrebbe essere usato per facilitare l'assunzione delle prove nell'ambito della convenzione come illustrato di seguito:

	Situazione	Articoli della convenzione
Capitolo I	Presenza e partecipazione all'esecuzione della rogatoria Nei casi in cui le parti del procedimento, i loro rappresentanti e/o i magistrati dell'autorità richiedente si trovino nello Stato richiedente e intendano assistere mediante collegamento video all'assunzione della deposizione e/o partecipare all'audizione del testimone Collegamento video stabilito tra: • luogo nello Stato richiedente (ad es. locali dell'autorità richiedente); e • luogo in cui la rogatoria viene eseguita (ad es. aula di udienza nello Stato richiesto). L'autorità competente dello Stato richiesto (ad es. l'autorità richiesta) conduce l'audizione secondo i metodi e la procedura di cui alla legge dello Stato richiesto, fatti salvi i metodi particolari di procedura richiesti dall'autorità richiedente⁶⁷. <i>Per maggiori informazioni sull'esecuzione di una rogatoria mediante collegamento video, cfr. A2.1. Per maggiori informazioni sulla presenza (ed eventuale partecipazione) mediante collegamento video ai sensi del capitolo I, nello specifico, delle parti, dei loro rappresentanti e/o dei magistrati, cfr. A2.5.</i>	Capitolo I (Articoli 7, 8 e 9)

sull'assunzione delle prove (o di altri trattati in vigore). Un esempio recente potrebbe verosimilmente essere il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), cfr. in particolare l'articolo 48 che stabilisce che "[l]e sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento possono essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria [...]".

67

La riunione del 2014 della commissione speciale sull'applicazione pratica delle convenzioni relative alla notificazione e alla comunicazione, all'assunzione delle prove e all'accesso alla giustizia dell'HCCH non ha espressamente preso in esame l'assunzione diretta delle prove ai sensi del capitolo I della convenzione sull'assunzione delle prove, ossia qualora l'autorità richiedente chieda, come procedura particolare, che l'audizione venga condotta da un giudice nello Stato richiedente. Si tratta di qualcosa di ben diverso dal caso in cui il giudice conduce l'audizione in qualità di commissario designato ai sensi del capitolo II.

	Situazione	Articoli della convenzione
Capitolo II	Assunzione della deposizione dal console o dal commissario⁶⁸ Qualora il console che rappresenta lo Stato di origine e che esercita le sue funzioni nello Stato di esecuzione o un commissario debitamente designato usi il collegamento video per l'assunzione della deposizione di una persona che si trova nello Stato di esecuzione. Collegamento video stabilito tra: • luogo dove il console presta servizio (ad es. ambasciata o consolato nello Stato di esecuzione) o dove il commissario svolge la sua attività (ad es. aula di udienza nello Stato di origine); e • luogo del testimone nello Stato di esecuzione (ad es. ufficio o aula di udienza). Il console o il commissario conducono l'audizione in conformità del diritto e della procedura interni, ad esclusione dei casi in cui ciò sia vietato dalla legge dello Stato di esecuzione. Un magistrato del tribunale di origine (o altra persona regolarmente designata) che funge da commissario ai sensi dell'articolo 17, che si trova nel territorio di una parte contraente, può procedere all'audizione di una persona che si trova in un'altra parte contraente mediante collegamento video. <i>Per maggiori informazioni sull'esecuzione di una richiesta ai sensi del capitolo II mediante collegamento video, cfr. A3.1 e seguenti. Per maggiori informazioni sulla presenza (ed eventuale partecipazione) mediante collegamento video ai sensi del capitolo II, nello specifico, delle parti, dei loro rappresentanti e/o dei magistrati, cfr. A3.4.</i>	Capitolo II (Articoli 15, 16, 17 e 21)
Altri trattati oppure legge o consuetudine interna	Altri metodi di assunzione delle prove (cfr. A1.1) Una parte contraente può permettere, in virtù della propria legge o consuetudine interna, metodi per ottenere le prove diversi da quelli previsti dalla convenzione sull'assunzione delle prove. La convenzione sull'assunzione delle prove non deroga ad altre convenzioni che contengono disposizioni relative all'assunzione delle prove all'estero.	Articolo 27, lettera c) e articolo 32

⁶⁸ Ai sensi dell'articolo 33 della convenzione, una parte contraente può escludere, in tutto o in parte, l'applicazione del capitolo II. Per consultare le dichiarazioni o le riserve di una particolare parte contraente, cfr. la tabella di stato della convenzione sull'assunzione delle prove, colonna "Res/D/N/DC".

35. Come già esposto, la convenzione cerca di operare armoniosamente con gli altri strumenti e con il diritto interno che prevedono norme più favorevoli e meno restrittive per la cooperazione giudiziaria internazionale nell'assunzione delle prove, incluso l'uso del collegamento video per procedere all'audizione dei testimoni all'estero. Pertanto, la convenzione non deroga all'uso di strumenti bilaterali, regionali o multilaterali (articolo 32), quali il regolamento UE sull'assunzione delle prove, la Convenzione iberoamericana sul ricorso alla videoconferenza del 2010 e il suo protocollo aggiuntivo, o l'Accordo transtasmaniano del 2008, né impedisce a una parte contraente di permettere in virtù della propria legge o consuetudine interna l'assunzione delle prove nel suo territorio mediante collegamento video [articolo 27, lettera c)].

A1.2 Assunzione diretta rispetto ad assunzione indiretta delle prove



- 8 Le parti contraenti hanno opinioni divergenti quanto all'ammissibilità dell'assunzione diretta delle prove ai sensi del capitolo I della convenzione. Le autorità dovrebbero verificare se l'assunzione diretta delle prove sia consentita nel luogo in cui è ubicata la prova prima di presentare una rogatoria a tale scopo.



Cfr. il **profilo paese** della parte contraente interessata.



- 9 Ai sensi del capitolo II della convenzione, il commissario può assumere prove nello Stato di origine o nello Stato di esecuzione, fatte salve le eventuali condizioni fissate nell'autorizzazione accordata. Le autorità dovrebbero verificare se lo Stato di esecuzione abbia formulato una riserva ai sensi dell'articolo 18 della convenzione.



Per consultare le dichiarazioni o le riserve di una particolare parte contraente, cfr. la **tabella di stato** della convenzione sull'assunzione delle prove, colonna "Res/D/N/DC".



- 10 Ai sensi del capitolo II della convenzione, il console può assumere mediante collegamento video la deposizione di testimoni/esperti che si trovano in un luogo distante nello Stato di esecuzione, fatte salve le eventuali condizioni fissate nell'autorizzazione accordata. Le autorità dovrebbero verificare se questa possibilità esista nella parte contraente in questione.
- 11 Indipendentemente dal fatto che le prove siano assunte direttamente o indirettamente, le parti e i rappresentanti possono assistere mediante collegamento video.

36. Con l'uso crescente del collegamento video e la semplicità con cui le prove possono essere assunte oltre confine, si sono sviluppate due prassi diverse in relazione all'assunzione delle prove all'estero. Le prove possono essere assunte "direttamente" o "indirettamente" a seconda dell'autorità che le assume⁶⁹. Non si tratta soltanto di una distinzione di natura semantica, quanto piuttosto di una distinzione che ha importanti conseguenze all'atto pratico.
37. In generale, gli strumenti esistenti prevedono l'uso del collegamento video per procedere all'audizione dei testimoni all'estero in due modi, "direttamente" e "indirettamente":
- a. l'autorità dinanzi a cui il procedimento è pendente (o un magistrato di tale autorità o un rappresentante) conduce l'audizione del testimone mediante collegamento video con l'autorizzazione e l'assistenza di un'autorità dello Stato nel cui territorio si trova il testimone – in questo senso, le prove sono assunte "direttamente" mediante collegamento video;⁷⁰ e
 - b. l'autorità dello Stato nel cui territorio si trova il testimone conduce la sua audizione e permette al tribunale richiedente (nonché alle parti e/o ai loro rappresentanti) di assistere e/o partecipare all'audizione (ma non condurre) mediante collegamento video – in questo senso, le prove sono assunte "indirettamente" mediante collegamento video⁷¹.
38. Come osservato in precedenza, la convenzione sull'assunzione delle prove non fa cenno al collegamento video o alla possibilità di assumere le prove direttamente ai sensi del capitolo I, poiché è stata redatta in un periodo in cui la tecnologia informatica e il trasporto aereo globale stavano muovendo i primi passi e l'assunzione indiretta delle prove era la norma. Inoltre, gli estensori non avrebbero potuto prevedere che, ai sensi del capitolo II, le prove sarebbero state da ultimo assunte da commissari che si trovano fisicamente nello Stato di origine, mediante collegamento video.
39. A tal riguardo, si pone la questione se la convenzione sull'assunzione delle prove consenta l'assunzione diretta delle prove ai sensi del capitolo I. Mentre l'assunzione diretta delle prove è permessa ai sensi del capitolo II, è discutibile se lo sia ai sensi del capitolo I. Da una lettura restrittiva dell'articolo 1 della convenzione sull'assunzione delle prove, sembra che il capitolo I non consenta l'assunzione diretta delle prove, poiché fa esplicito riferimento alla richiesta di assunzione di prove rivolta da un'autorità giudiziaria di una parte contraente all'autorità competente di un'altra. Di conseguenza, mentre alcune parti contraenti ammettono l'assunzione diretta delle prove ai sensi del capitolo I, altre possono considerare le sue disposizioni un ostacolo giuridico e quindi che l'assunzione diretta delle prove esuli dall'ambito di applicazione del capitolo I della convenzione.
40. Dai profili paese emerge che gli Stati rispondenti sono suddivisi in misura quasi uguale sulla questione se le prove possano essere assunte direttamente mediante collegamento video ai sensi del capitolo I della convenzione. Non esiste una chiara tendenza a questo proposito. Tuttavia, è opportuno osservare che molti Stati europei, oltre al Sud Africa e ad Israele, ritengono che sia possibile l'assunzione diretta delle prove mediante collegamento video ai sensi del capitolo I, mentre la maggior parte dei paesi dell'Asia e dell'America Latina nonché gli Stati Uniti

⁶⁹ Per una discussione più approfondita sulla distinzione tra assunzione diretta e indiretta delle prove ai sensi di altri strumenti, cfr. la guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri (op. cit. nota 16), pagg. 6, 9-10.

⁷⁰ Questo approccio è adottato nella Convenzione iberoamericana sul ricorso alla videoconferenza (in particolare l'articolo 5), e all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento UE sull'assunzione delle prove.

⁷¹ Regolamento UE sull'assunzione delle prove, articoli 10-12.

sono del parere opposto⁷².

41. Come già detto in A1.1, lettera b), con riguardo all'uso del collegamento video ai sensi del diritto interno, una parte contraente ha adottato una legge che consente l'assunzione diretta delle prove mediante collegamento video ai sensi del capitolo I della convenzione sull'assunzione delle prove, poiché ritiene che la convenzione non preveda tale possibilità⁷³.
42. Ai sensi del capitolo II, il commissario generalmente designato dallo Stato di origine conduce l'audizione del testimone/esperto. In tali casi, si ritiene che l'assunzione delle prove sia "diretta". Come indicato in precedenza, la commissione speciale ha convenuto che un commissario possa assumere prove mediante collegamento video dallo Stato di origine o dallo Stato di esecuzione.
43. Inoltre, per quanto riguarda le missioni diplomatiche e consolari, vi possono essere situazioni (ad es. nel caso di zone geograficamente estese) in cui un console potrebbe usare il collegamento video per procedere all'audizione di un testimone che si trova in un luogo (lontano) che è comunque all'interno dello Stato di esecuzione.
44. A titolo illustrativo, la seguente tabella riporta le possibilità per quanto riguarda l'assunzione delle prove ai sensi della convenzione sull'assunzione delle prove:

	Prassi	Articoli della convenzione
Capitolo I	Assunzione indiretta delle prove (Assunzione diretta delle prove ai sensi dell'articolo 9, comma 2, disponibile soltanto in alcune parti contraenti)	Capitolo I (articolo 9, commi 1 e 2)
Capitolo II	Assunzione delle prove I commissari possono assumere prove mediante collegamento video dallo Stato di origine o dallo Stato di esecuzione. I consoli , per la natura delle loro funzioni, presumibilmente si troveranno nello Stato di esecuzione, da dove assumeranno prove mediante collegamento video.	Capitolo II (Articoli 15, 16 e 17)
Legge o consuetudine interna	Assunzione diretta e indiretta delle prove	Articolo 27, lettere b) e c), e articolo 32

⁷² Cfr. risposte alla parte V, d. b) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12). Stati rispondenti che ritengono che l'assunzione diretta delle prove possa avere luogo mediante collegamento video ai sensi del capitolo I della convenzione: Cina (RAS di Hong Kong), Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Israele, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Singapore, Slovenia, Sud Africa, Svezia, Regno Unito (Inghilterra e Galles).

Stati rispondenti che ritengono che l'assunzione diretta delle prove non possa avere luogo mediante collegamento video ai sensi del capitolo I della convenzione: Bielorussia, Brasile, Cechia, Cina (RAS di Macao), Croazia, Germania, Lettonia, Lituania, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti, Svizzera, Ungheria, Venezuela.

⁷³ Francia (decreto n. 2017-892 del 6 maggio 2017) (op. cit. nota 51).

45. Come indicato in precedenza, mentre il capitolo I della convenzione sull'assunzione delle prove non sembrerebbe permettere l'assunzione diretta delle prove, l'attuale tendenza negli strumenti in vigore sul collegamento video è di consentirla ai sensi di disposizioni simili a quelle del capitolo I (presumibilmente per ragioni di maggiore efficienza), sempre che siano state soddisfatte specifiche *garanzie giuridiche*. Tali garanzie giuridiche, tra l'altro, comprendono:⁷⁴
- la richiesta è presentata per iscritto, contiene tutte le informazioni necessarie ed è accolta dall'autorità competente;
 - la richiesta rientra nell'ambito di applicazione del trattato pertinente;
 - la richiesta è tecnicamente realizzabile;
 - la richiesta è conforme al diritto interno o ai principi giuridici fondamentali delle parti contraenti interessate;
 - l'assunzione delle prove può aver luogo su base volontaria senza che siano necessarie misure coercitive.
46. Inoltre, l'Unione europea ha ribadito che la tecnologia di videoconferenza rappresenta il metodo "più efficiente"⁷⁵ per l'assunzione diretta delle prove, almeno tra i suoi Stati membri. Inoltre, nel suo profilo paese, uno Stato rispondente ha riferito che all'atto pratico l'assunzione diretta delle prove mediante collegamento video è molto comune e addirittura la norma sia per i casi nazionali che internazionali⁷⁶. Tuttavia, non si conosce la frequenza con cui l'assunzione diretta delle prove sia effettivamente utilizzata nella pratica nelle altre parti contraenti ai sensi di entrambi i capitoli della convenzione sull'assunzione delle prove⁷⁷.

A1.3 Restrizioni legali all'assunzione delle prove



- 12 L'assunzione delle prove mediante collegamento video è in genere limitata all'audizione di testimoni/esperti.
- 13 All'audizione di un testimone mediante collegamento video si applicano di norma le stesse restrizioni legali che si applicherebbero se le prove fossero acquisite di persona. Le autorità dovrebbero esaminare il diritto interno della parte contraente pertinente per verificare se vengono imposte ulteriori restrizioni.
- 14 Le autorità sono invitate a fornire informazioni sulle restrizioni previste nelle loro legislazioni nazionali relative all'uso del collegamento video per l'assunzione delle prove (ad es. segnalando tali disposizioni nel loro profilo paese).

⁷⁴ Articolo 3 della Convenzione iberoamericana sul ricorso alla videoconferenza e l'articolo 17, paragrafi 2 e 5, del regolamento UE sull'assunzione delle prove.

⁷⁵ Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (op. cit. nota 5), pag. 6.

⁷⁶ Cfr. la risposta del Portogallo alla parte II, d. b) del questionario sul profilo paese, (op. cit. nota 12).

⁷⁷ Cfr. la relazione di sintesi delle risposte (op. cit. nota 4), parte V, d. b); parte VI, d. e).



Cfr. il **profilo paese** della parte contraente interessata.

47. Possono essere applicate varie restrizioni legali all'assunzione delle prove ai sensi della convenzione:
- ai sensi del capitolo I, si deve accondiscendere a un metodo particolare di procedura (come l'uso del collegamento video) ove questo non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto o la sua applicazione non sia possibile. Inoltre, tale misura può essere soggetta alla previa approvazione per consentire la presenza dei magistrati dello Stato richiedente, sia nei casi di presenza fisica che di collegamento video;
 - ai sensi del capitolo II, può essere necessaria un'autorizzazione affinché le prove siano acquisite dal console o dal commissario, indipendentemente dal fatto che tale assunzione abbia luogo o meno mediante collegamento video.
48. Inoltre, sebbene la convenzione fornisca chiari orientamenti sull'uso delle misure coercitive e dei mezzi di costrizione (esaminati in **A2** e **A3** rispettivamente per il capitolo I e il capitolo II), per alcune parti contraenti tali misure possono soltanto costringere il testimone a deporre, ma non obbligarlo a farlo specificatamente mediante collegamento video.
49. Qualora siano stati segnalati, questi tipi di restrizioni sono riportati nel profilo paese della parte contraente pertinente. Tra alcuni esempi specifici figurano gli altri strumenti o accordi che derogano alla convenzione sull'assunzione delle prove per quanto riguarda l'uso del collegamento video (cfr. anche articoli 28 e 32), i termini o le prescrizioni in materia di comunicazione applicabili a tale uso, nonché le restrizioni sull'assunzione delle prove quando si ricorre al collegamento video⁷⁸.
50. Gli Stati rispondenti generalmente applicano all'assunzione delle prove mediante collegamento video le stesse restrizioni che applicherebbero se le prove fossero acquisite di persona. Per quanto riguarda le persone che possono essere interrogate mediante collegamento video, esse in genere si limitano ai testimoni (ossia al termine "testimone" inteso nel senso più ampio, si veda il glossario). Tra le altre restrizioni figurano: l'età (persona di età inferiore a 18 anni), le persone con disabilità, i parenti fino al terzo grado, il coniuge o il partner, la possibilità di un testimone di esprimersi a nome di un'organizzazione o un'agenzia, ecc.⁷⁹.

⁷⁸ Tali restrizioni possono riguardare i tipi di prove che possono essere acquisite, le persone che possono essere interrogate, i luoghi nei quali possono essere assunte le prove o il modo in cui devono essere trattate le prove assunte mediante l'uso del collegamento video. Cfr., ad es., la relazione di sintesi delle risposte (*ibid.*), parte IV, d. b) e d).

⁷⁹ Cfr. la relazione di sintesi delle risposte (*ibid.*), parte IV, d. d).

51. In merito al luogo in cui possono essere assunte le prove mediante collegamento video, va osservato che nella maggior parte degli Stati rispondenti si tratta dell'aula di udienza o dei locali dell'ambasciata o del consolato, a seconda del capitolo della convenzione invocato⁸⁰. Inoltre, come osservato in **B1** e **B4**, nei profili paese molti Stati rispondenti hanno indicato che il luogo dovrebbe essere un'aula di audizione all'interno di un edificio dell'autorità dell'organo giurisdizionale⁸¹ e, in alcuni casi, potrebbe anche essere una sala appositamente designata all'interno dell'edificio del tribunale⁸².



Per maggiori informazioni al riguardo, cfr. **A2** (capitolo I) e **A3** (capitolo II), e **B4** in prosieguo.

⁸⁰ Cfr. la relazione di sintesi delle risposte (*ibid.*), parte IV, d. f)

⁸¹ Cfr. le risposte di Australia (la maggior parte degli Stati) Bielorussia, Bulgaria, Cipro, Finlandia, Francia, Grecia, Singapore [l'aula di audizione deve essere in un'aula di udienza della Corte suprema (soltanto) se un ufficiale giudiziario di Singapore deve fornire assistenza nell'assunzione delle prove], Sud Africa alla parte III, d. e) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

⁸² Cfr., ad es., le risposte di Cina [RAS di Hong Kong – il tribunale della tecnologia (*Technology Court*) è interno all'Alta Corte] e Malta (tuttavia, il collegamento video può anche essere effettuato nella maggior parte delle sale del tribunale utilizzando le apparecchiature portatili di collegamento video) alla parte III, d. e) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

A2 L'USO DEL COLLEGAMENTO VIDEO AI SENSI DEL CAPITOLO I

A2.1 Rogatorie



- 15 Le rogatorie possono essere eseguite mediante collegamento video ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della convenzione.
- 16 L'articolo 9, comma 1, definisce la procedura standard per acquisire le prove, ad es. da un testimone/esperto che si trova in un luogo (lontano) all'interno del territorio dell'autorità richiesta.
- 17 La scelta di assumere le prove mediante collegamento video come metodo particolare di procedura ai sensi dell'articolo 9, comma 2, può comportare implicazioni in termini di costi, anche in relazione alla capacità di chiedere un rimborso.



*Per maggiori informazioni sulle spese, cfr. **A2.11** (capitolo I) e **A3.10** (capitolo II).*

- 52. Ai sensi del capitolo I, l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente emette una rogatoria chiedendo all'autorità centrale dello Stato richiesto di acquisire prove mediante l'autorità giudiziaria competente, ossia l'assunzione "indiretta" delle prove.
- 53. L'autorità giudiziaria competente dello Stato richiesto (ossia l'autorità richiesta) conduce quindi l'audizione secondo la procedura prevista dalla legge dello Stato richiesto (che può includere l'uso del collegamento video), in conformità dell'articolo 9, comma 1, della convenzione. In alternativa, l'autorità richiedente può chiedere che si ricorra al collegamento video come metodo particolare di procedura (articolo 9, comma 2). L'autorità richiesta è quindi tenuta a conformarsi, a meno che ciò non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto, o la sua applicazione non sia possibile, sia a motivo degli usi giudiziari interni dello Stato richiesto, sia per difficoltà d'ordine pratico⁸³.
- 54. La tipica richiesta di collegamento video ai sensi del capitolo I potrebbe sorgere nei casi in cui le

⁸³

Con riferimento alle spese, cfr. articolo 14, commi 1 e 2, della convenzione sull'assunzione delle prove:

"1) [L]'esecuzione di una rogatoria non può dar luogo al rimborso di tasse o diritti qualunque sia la loro natura.

2) Tuttavia, lo Stato richiesto ha il diritto di esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle indennità pagate agli esperti ed agli interpreti nonché delle spese risultanti dall'applicazione di una particolare procedura richiesta dallo Stato richiedente, in conformità del comma 2 dell'articolo 9 [...]"

Per quanto riguarda le difficoltà di ordine pratico, si è osservato che l'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento UE sull'assunzione delle prove, consente ai tribunali interessati di convenire sulla fornitura delle apparecchiature tecniche necessarie, se il tribunale richiesto non è in grado di occuparsene da solo. Cfr.: M. Torres, "Cross-Border Litigation: 'Video-taking' of evidence within EU Member States", *Dispute Resolution International*, vol. 12, n. 1, 2018, pag. 76.

parti del procedimento, i loro rappresentanti e/o i magistrati dell'autorità richiedente che si trovano nello Stato richiedente intendano assistere mediante collegamento video all'assunzione della deposizione. Il collegamento video sarebbe quindi stabilito tra un luogo nello Stato richiedente (ad es. i locali dell'autorità richiedente) e il luogo in cui la rogatoria viene eseguita (ad es. un'aula di udienza nello Stato richiesto) o, in alternativa, entrambi sarebbero connessi mediante una sala conferenza virtuale. Il ricorso al collegamento video è soggetto all'autorizzazione dell'autorità richiesta, nonché alla disponibilità delle apparecchiature e di assistenza tecnica.

55. Sebbene meno frequente, si potrebbe presentare uno scenario alternativo qualora (ad es. nel caso di zone geograficamente estese) il testimone/l'esperto si trovi all'interno dello Stato richiesto, ma in un luogo (lontano) rispetto all'autorità giudiziaria incaricata dell'assunzione delle prove. L'autorità competente dello Stato richiesto può voler condurre l'audizione del testimone/esperto mediante collegamento video in conformità del proprio diritto interno. In alternativa, qualora non sia previsto, l'autorità richiedente può chiedere di stabilire un collegamento video come metodo particolare di procedura per agevolare l'assunzione delle prove e ridurre al minimo le spese sostenute dallo Stato richiesto nell'esecuzione di una rogatoria. Qualora le parti del procedimento, i loro rappresentanti e/o i magistrati dell'autorità richiedente intendano anch'essi assistere, potrebbe essere necessario includere un terzo luogo in un collegamento video multipunto, il che sarebbe soggetto ai requisiti di cui sopra.
56. La possibilità dell'assunzione diretta delle prove mediante collegamento video ai sensi del capitolo I (ad es. ricorrendo all'articolo 9, comma 2, della convenzione come meccanismo a tale scopo) è controversa: alcune parti contraenti consentono questa forma di assunzione delle prove mentre altre la rifiutano. In ogni caso, al momento della redazione della presente guida, non esisteva virtualmente alcuna prassi in materia tra le parti contraenti della convenzione.



*Per maggiori informazioni sulla distinzione tra assunzione diretta e indiretta delle prove, cfr. **A1.2** e **allegato II**.*

*Per maggiori informazioni sulle varie situazioni che possono presentarsi all'atto pratico, cfr. gli **esempi pratici** nell'**allegato III**.*

57. In considerazione di quanto precede, parrebbe che la tecnologia di collegamento video sia principalmente usata ai sensi del capitolo I per consentire la presenza e la partecipazione delle parti del procedimento, dei loro rappresentanti e/o dei magistrati all'esecuzione della rogatoria. Sebbene meno frequente, tale tecnologia potrebbe anche essere utilizzata per l'assunzione indiretta delle prove, qualora il testimone o l'esperto si trovi in un luogo remoto nello Stato richiesto.

A2.2 Contenuto, formulario e trasmissione della rogatoria



- 18 L'autorizzazione per effettuare un collegamento video può essere richiesta nella rogatoria stessa o successivamente attraverso mezzi informali di comunicazione. Tuttavia, è consigliabile specificarlo nella rogatoria. Si raccomanda inoltre di contattare l'autorità centrale dello Stato richiesto prima di presentare formalmente la rogatoria, per verificare che sia possibile usare il collegamento video.



- 19 Le autorità sono invitate a usare il formulario per le rogatorie e, ove possibile e opportuno, utilizzare i mezzi elettronici per accelerare la trasmissione delle rogatorie e/o delle richieste di informazioni⁸⁴.

58. È importante tener presente che il collegamento video in quanto tale resta semplicemente un mezzo con cui la rogatoria può essere eseguita. Di conseguenza, devono innanzitutto essere soddisfatti i requisiti formali della rogatoria prima di occuparsi di qualsiasi aspetto della richiesta d'uso del collegamento video.
59. L'autorità richiedente è invitata a usare il formulario per la rogatoria, disponibile alla sezione "Evidence" del sito web dell'HCCH. Oltre alle informazioni ordinarie sulla questione in esame e sulle prove da assumere, la rogatoria dovrebbe specificare i requisiti per il collegamento video, incluso se siano disponibili e/o necessari assistenza, apparecchiature o infrastrutture supplementari (ad es. un visualizzatore di documenti per agevolare la trasmissione in tempo reale di documenti tra un luogo e l'altro), nonché i pertinenti dettagli tecnici, se del caso.
60. La rogatoria può includere la richiesta che sia seguito un metodo particolare di procedura (articolo 9, comma 2, della convenzione). In questo caso, le informazioni relative all'uso del collegamento video dovrebbero essere inserite al punto 13 del formulario.
61. Inoltre, i punti 14 e 15 del formulario dovrebbero essere completati con le informazioni pertinenti, se le parti del procedimento, i loro rappresentanti e/o i magistrati dell'autorità richiedente che si trovano nello Stato richiedente intendono assistere (di persona o mediante collegamento video) all'assunzione della deposizione. Ciò è tanto più importante se intendono assistere mediante collegamento video, cfr. **A2.5**.
62. Indipendentemente dal fatto che venga richiesto un metodo particolare di procedura, si raccomanda alle autorità richiedenti di accludere al formulario un formulario facoltativo specifico per il collegamento video, in modo da accelerare il trattamento delle richieste di collegamento video ed evitare problemi tecnici. Questo formulario facoltativo figura all'**allegato IV** della presente guida e contiene le seguenti informazioni:
- parametri tecnici dei dispositivi di collegamento video: marchio, tipo di endpoint o unità di controllo multipunto, tipo di rete, indirizzo e/o nome host, tipo di cifratura utilizzato (cfr. anche **parte C**);
 - informazioni di contatto complete del referente tecnico (cfr. **parte B3**).



*Per maggiori informazioni sugli aspetti di cui tenere conto nella preparazione e nello svolgimento delle audizioni mediante collegamento video, cfr. **parte B**.*

84

Per maggiori informazioni sul formulario per la rogatoria, incluso il modello di formulario, cfr. il manuale sull'assunzione delle prove (op. cit. nota 29), punti 142 e seguenti.

63. La rogatoria deve essere redatta nella lingua dell'autorità richiesta che deve eseguirla (o accompagnata da una traduzione in tale lingua) oppure in inglese o in francese (a meno che lo Stato richiesto non vi si sia opposto formulando la riserva prevista dall'articolo 33 della convenzione).
64. In occasione della sua riunione del 2014, la commissione speciale ha invitato le autorità a trasmettere e a ricevere le richieste mediante mezzi elettronici, in modo da agevolare l'esecuzione d'urgenza, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione⁸⁵.

A2.3 Risposta alla rogatoria



20

Le autorità centrali dovrebbero confermare tempestivamente la ricezione delle rogatorie e rispondere alle richieste di informazioni (tra cui anche sull'uso del collegamento video) delle autorità richiedenti e/o delle parti interessate.

65. Sebbene non vi sia un formulario apposito per confermare la ricezione, la commissione speciale ha accolto con favore la prassi delle autorità centrali di confermare tempestivamente la ricezione delle rogatorie e rispondere prontamente alle richieste di informazioni sullo stato di esecuzione, oltre che di mantenere una buona comunicazione, anche tramite e-mail⁸⁶.
66. La tempestiva conferma della ricezione e della risposta alle richieste di informazioni sullo stato di esecuzione sono naturalmente soltanto due esempi di ciò che si considera prassi di buona comunicazione. Inoltre, si dovrebbe incoraggiare una comunicazione efficace e, ove possibile, diretta tra l'autorità richiedente e l'autorità pertinente dello Stato richiesto (in genere l'autorità centrale), poiché agevola e in molti casi accelera il processo di esecuzione ove siano necessari chiarimenti a causa delle differenze nella terminologia giuridica e nell'uso tra le giurisdizioni⁸⁷.
67. Indipendentemente dal risultato, le autorità dello Stato richiesto sono invitate ad adottare decisioni in merito alle rogatorie ricevute quanto più celermente possibile.⁸⁸
68. Per quanto riguarda la risposta a una rogatoria relativa all'uso del collegamento video, spetta all'autorità richiesta stabilire il luogo e il momento, precisando le pertinenti condizioni per il collegamento video. Ove possibile, ciò dovrebbe essere stabilito in consultazione con l'autorità richiesta e, una volta fissato, comunicato tempestivamente all'autorità richiedente.



*Per maggiori informazioni sugli aspetti di cui tenere conto nella preparazione e nello svolgimento delle audizioni mediante collegamento video, cfr. **parte B**.*

⁸⁵ C&R n. 39 della CS 2014.

⁸⁶ *Ibid.*, C&R n. 9 e 10.

⁸⁷ C&R n. 44 della CS 2009 e C&R n. 9 della CS 2014. Cfr. anche nel contesto europeo, il progetto "Handshake", "D1b Recommended step-by-step protocol for cross-border videoconferencing in judicial use-cases", pagg. 16-17.

⁸⁸ Sebbene la convenzione sull'assunzione delle prove non preveda un periodo di tempo, nel contesto del regolamento UE sull'assunzione delle prove, l'Unione europea raccomanda che la decisione debba essere adottata entro un periodo ideale che va da 1 a 2 settimane (con un massimo di 30 giorni). Cfr. progetto "Handshake" (*ibid.*), pagg. 14, 16.

A2.4 Notifica o citazione del testimone/esperto e di altri attori



- 21 La procedura di notifica o citazione del testimone può variare a seconda che le prove siano assunte direttamente o indirettamente. Per i procedimenti ai sensi del capitolo I di norma è lo Stato richiesto che notifica o comunica oppure cita il testimone/esperto.
- 22 Nei casi di assunzione diretta delle prove, si raccomanda alle autorità richiedenti di assicurarsi che il testimone sia disposto a deporre mediante collegamento video prima di presentare una rogatoria.

69. Per i procedimenti di cui al capitolo I che si avvalgono del collegamento video, ai sensi dell'articolo 9, l'autorità richiesta è incaricata di citare il testimone/esperto in conformità delle proprie leggi e procedure.
70. Dai profili paese emerge che nella maggior parte degli Stati rispondenti non esistono norme particolari per la notifica o citazione del testimone/esperto a deporre mediante collegamento video invece che di persona⁸⁹. Questo si verifica in genere quando le prove sono assunte indirettamente, ossia quando se ne occupa lo Stato richiesto.
71. Ciò premesso, una parte contraente esige che il testimone consenta a deporre mediante collegamento video, un requisito che è enunciato nell'ordinanza del tribunale notificata al testimone⁹⁰. In un'altra parte contraente, il testimone o l'esperto sono citati con una semplice lettera, a meno che il tribunale richiesto non stabilisca che debba essere usato un particolare tipo di notificazione o comunicazione⁹¹.
72. È opportuno osservare che possono essere applicate norme diverse nelle parti contraenti dove è permessa l'assunzione *diretta* delle prove. In tali casi, spetta allo Stato richiedente (e non allo Stato richiesto) notificare o comunicare oppure trasmettere le citazioni⁹². Inoltre, altri Stati rispondenti hanno osservato che i loro tribunali non possono obbligare un testimone a deporre direttamente in un tribunale estero mediante collegamento video (si veda anche di seguito **A2.6** sulle misure coercitive e i mezzi di costrizione)⁹³.

⁸⁹ Cfr., ad es., le risposte di Bielorussia, Bulgaria, Cechia, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Israele, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Polonia, Romania, Singapore, Slovenia, Sud Africa, Svezia, Ungheria alla parte IV, d. h) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

⁹⁰ Cfr. la risposta del Regno Unito (Inghilterra e Galles) alla parte IV, d. h) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

⁹¹ Cfr. la risposta della Germania alla parte IV, d. h) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

⁹² Cfr. ad es., la risposta della Francia alla parte IV, d. h) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

⁹³ Cfr. ad es., le risposte di Australia (uno Stato), Svizzera e Stati Uniti alla parte IV, d. h) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

A2.5 Presenza e partecipazione all'esecuzione della rogatoria

a. Presenza delle parti e/o dei loro rappresentanti (articolo 7)



- 23 La presenza delle parti e dei rappresentanti *mediante collegamento video* è soggetta all'autorizzazione o a un metodo particolare di procedura ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della convenzione.
- 24 Le autorità richiedenti dovrebbero precisare nella rogatoria (ai punti 13 e 14 del formulario) se è richiesto che la presenza delle parti e dei rappresentanti sia mediante collegamento video e se sarà necessaria l'audizione in contraddittorio.
- 25 La partecipazione attiva delle parti e dei loro rappresentanti all'audizione mediante collegamento video (ossia non la semplice presenza) è stabilita dal diritto interno dello Stato richiesto. Il diritto interno può consentire al tribunale richiesto di esercitare il proprio potere discrezionale al riguardo caso per caso.

- 73. La convenzione prevede la presenza all'esecuzione della rogatoria delle parti del procedimento nello Stato richiedente e dei loro rappresentanti.
- 74. Se le parti e/o i loro rappresentanti intendono assistere mediante collegamento video all'esecuzione della rogatoria, l'autorità richiedente dovrebbe precisarlo nei punti 13 e 14 del formulario per le rogatorie. Sebbene ai sensi dell'articolo 7 della convenzione la presenza delle parti e/o dei loro rappresentanti all'esecuzione della rogatoria sia un diritto, questo non si spinge necessariamente fino al punto di obbligare l'autorità richiesta a stabilire un collegamento video per agevolare tale presenza. Pertanto, il ricorso al collegamento video per agevolare la presenza è soggetto all'autorizzazione delle autorità pertinenti o a un metodo particolare di procedura richiesto ai sensi dell'articolo 9, comma 2. In quest'ultimo caso, l'autorità richiesta deve accondiscendere, a meno che il metodo particolare di procedura non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto o la sua applicazione non sia possibile a causa della mancanza di apparecchiature o infrastrutture.



Per maggiori informazioni sulle questioni relative alle apparecchiature, all'infrastruttura e all'assistenza tecnica, cfr. le parti B3, B4 e C.

- 75. Nei profili paese, la maggior parte degli Stati rispondenti hanno applicato le stesse norme per la presenza delle parti e dei loro rappresentanti, indipendentemente dal fatto che siano

fisicamente in un unico luogo o assistano mediante collegamento video⁹⁴. La partecipazione attiva delle parti e dei loro rappresentanti all'audizione mediante collegamento video (ossia non la semplice presenza) è stabilita in questo caso dal diritto interno dello Stato richiesto. In alcuni Stati rispondenti, l'approvazione a partecipare attivamente continua ad essere lasciata alla discrezionalità e alle indicazioni del funzionario che presiede l'audizione incaricato dell'esecuzione ai sensi del diritto interno⁹⁵. Pertanto, in tali circostanze, la misura in cui le parti e i loro rappresentanti possono partecipare all'audizione mediante collegamento video è stabilita caso per caso dal funzionario che presiede l'audizione.

76. Inoltre, va osservato che la maggior parte degli Stati rispondenti consente l'audizione in contraddittorio di un testimone/esperto mediante collegamento video da parte dei rappresentanti che si trovano nello Stato richiedente⁹⁶. Tuttavia, alcuni Stati dispongono che l'audizione in contraddittorio mediante collegamento video sia specificatamente menzionata nella rogatoria⁹⁷ e che le domande siano fatte indirettamente tramite l'autorità giudiziaria⁹⁸. Mentre alcune giurisdizioni non consentono l'audizione in contraddittorio da parte dei rappresentanti dello Stato richiedente, una giurisdizione di uno Stato rispondente ha indicato che l'audizione in contraddittorio può essere permessa se l'operatore della giustizia dello Stato richiedente è autorizzato a esercitare anche nel suo territorio (ossia lo Stato richiesto)⁹⁹.

b. Presenza di magistrati (articolo 8)



26

Verificare se lo Stato richiesto abbia reso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 8 della convenzione.



*Per consultare le dichiarazioni o le riserve di una particolare parte contraente, cfr. la **tabella di stato** della convenzione sull'assunzione delle prove, colonna "Res/D/N/DC".*

⁹⁴ Cfr. le risposte di Bielorussia, Brasile, Cechia, Cina (RAS di Hong Kong), Cina (RAS di Macao), Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Israele, Lettonia, Lituania, Malta, Messico, Polonia, Portogallo, Regno Unito (Inghilterra e Galles), Romania, Singapore, Slovenia, Sud Africa, Svezia e Venezuela alla parte V, d. e) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

⁹⁵ Cfr., ad es., le risposte di Australia (due Stati), Brasile, Francia e Israele alla parte V, d. e) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

⁹⁶ Cfr. risposte di Brasile, Cina (RAS di Hong Kong), Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Israele, Lettonia, Lituania, Malta, Portogallo, Regno Unito (Inghilterra e Galles), Repubblica di Corea, Romania, Singapore, Slovenia, Sud Africa, Ungheria, Venezuela alla parte V, d. f) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

⁹⁷ Cfr., ad es., la risposta della Francia alla parte V, d. f) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

⁹⁸ Cfr., ad es., la risposta del Brasile alla parte V, d. f) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

⁹⁹ Risposta dell'Australia (Queensland) alla parte V, d. f) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).



- 27 In assenza di una dichiarazione, i magistrati possono comunque assistere in conformità della legge o consuetudine interna dello Stato richiesto.
- 28 Quando richiedono l'approvazione dello Stato richiesto, le autorità richiedenti dovrebbero indicare in modo esplicito che la presenza dei magistrati avrà luogo mediante collegamento video e fornire le pertinenti specifiche tecniche delle apparecchiature di collegamento video.
- 29 La partecipazione attiva dei magistrati all'audizione mediante collegamento video (ossia non la semplice presenza) è stabilita dal diritto interno dello Stato richiesto. Il diritto interno può consentire al tribunale richiesto di esercitare il proprio potere discrezionale al riguardo caso per caso.

77. La presenza o meno dei magistrati dello Stato richiedente all'esecuzione della rogatoria, anche mediante collegamento video, dipende dal fatto se lo Stato richiesto abbia reso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 8 della convenzione permettendo tale partecipazione. Qualora sia stata resa una simile dichiarazione, tale misura può essere soggetta alla previa approvazione dell'autorità competente designata.



*Per consultare le dichiarazioni o le riserve di una particolare parte contraente, cfr. la **tabella di stato** della convenzione sull'assunzione delle prove, colonna "Res/D/N/DC".*

78. È importante osservare che qualora lo Stato richiesto non abbia reso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 8, i magistrati possono comunque assistere in conformità della legge o consuetudine interna dello Stato richiesto. Inoltre, due o più parti contraenti possono accordarsi su un sistema più liberale per la presenza dei magistrati all'esecuzione di una rogatoria [articolo 28, lettera c), sebbene questa disposizione sia stata utilizzata raramente all'atto pratico, per non dire mai].
79. Anche se i magistrati possono assistere, l'effettiva partecipazione attiva all'audizione è tutt'altra questione. Come osservato nell'articolo 8, tale misura può essere soggetta alla previa approvazione dell'autorità competente e, in alcuni casi, la partecipazione dei magistrati dello Stato richiedente può essere vincolata dalle sentenze applicabili dei tribunali e dal controllo del funzionario che presiede l'audizione¹⁰⁰.

¹⁰⁰ Cfr., ad es., le risposte di Australia (due Stati), Brasile, Francia alla parte V, d. g) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

A2.6 Misure coercitive e mezzi di costrizione



30

A differenza delle richieste ordinarie di assistenza giudiziaria, un testimone non può in genere essere obbligato ad utilizzare specificatamente un collegamento video per deporre.

80. Per quanto riguarda le misure coercitive e i mezzi di costrizione, è importante osservare che può essere necessario distinguere tra il fatto di obbligare un testimone/esperto a deporre dinanzi a un tribunale e il costringerlo a farlo utilizzando un particolare mezzo (ossia mediante collegamento video). Pertanto, a seconda dell'ambito di applicazione dei mezzi di costrizione a disposizione dell'autorità richiesta ai sensi del suo diritto interno, è del tutto possibile che un testimone/esperto possa essere obbligato a deporre dinanzi a un tribunale, ma non costretto a usare il collegamento video per farlo.
81. Ai sensi del capitolo I della convenzione sull'assunzione delle prove, l'autorità richiesta deve applicare gli stessi mezzi di costrizione previsti dal proprio diritto interno nella stessa misura in cui vi sarebbe obbligata nei procedimenti a livello locale (articolo 10). Tuttavia, il testimone può invocare il diritto di astenersi dal deporre in conformità della legge dello Stato richiesto [articolo 11, comma 1, lettera a)] o dello Stato richiedente [articolo 11, comma 1, lettera b)] o, se precisato nella dichiarazione dello Stato richiesto, ai sensi della legge di uno Stato terzo (articolo 11, comma 2).
82. Nei profili paese la metà degli Stati rispondenti, principalmente nel contesto del capitolo I, ha rinviato al proprio diritto interno che permetteva di obbligare un testimone/esperto a comparire dinanzi al tribunale¹⁰¹. Non è tuttavia chiaro se una volta dinanzi al tribunale, il testimone possa essere costretto a deporre mediante collegamento video.
83. Per contro, l'altra metà degli Stati rispondenti ha indicato che un testimone o un esperto non potesse essere obbligato a utilizzare il collegamento video per deporre¹⁰². In particolare, due Stati rispondenti hanno riferito che il loro diritto interno non contemplava l'uso dei mezzi di costrizione per obbligare un testimone a deporre mediante collegamento video¹⁰³. Un altro Stato rispondente ha indicato che l'assunzione delle prove mediante collegamento video è subordinata alla condizione che il testimone non sia obbligato a deporre mediante tale mezzo¹⁰⁴.
84. Uno Stato rispondente ha inoltre chiarito che se le prove sono assunte direttamente ai sensi del capitolo I (come esposto in **A1.2** sopra), il testimone dovrebbe deporre volontariamente, in quanto i mezzi di costrizione non sono in questo caso disponibili, nemmeno per obbligare il testimone ad assistere all'audizione¹⁰⁵.

¹⁰¹ Risposte di Australia (tre Stati), Cina (RAS di Hong Kong), Cina (RAS di Macao), Cechia, Cipro, Israele, Lituania, Messico, Norvegia, Polonia, Repubblica di Corea, Romania, Singapore e Ungheria alla parte IV, d. g) del questionario sul profilo paese. Alcuni degli Stati rispondenti hanno inoltre fornito informazioni sui mezzi di costrizione nelle loro risposte alla parte IV, d. h) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹⁰² Risposte di Australia (due Stati), Bielorussia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Malta, Portogallo, Regno Unito (Inghilterra e Galles), Slovenia, Stati Uniti, Sud Africa e Venezuela alla parte IV, d. g) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹⁰³ Risposte di Croazia e Slovenia alla parte IV, d.g) questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹⁰⁴ Risposta del Regno Unito (Inghilterra e Galles) alla parte IV, d. e) e g) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹⁰⁵ Risposta della Francia alla parte IV, d. g) del questionario sul profilo paese (*ibid.*), che fa riferimento all'articolo 747-1 del codice di procedura civile francese.

A2.7 Deposizione sotto giuramento/con semplice dichiarazione



- 31 La ricezione di una deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione può variare a seconda che le prove siano assunte direttamente o indirettamente. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, è possibile richiedere una forma specifica di deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione.
- 32 Le autorità dovrebbero verificare i pertinenti requisiti di diritto interno dello Stato richiesto, dello Stato richiedente o di entrambi, per garantire l'ammissibilità delle prove fornite.

- 85. Come indicato sopra, per quanto riguarda l'esecuzione di una richiesta di assunzione indiretta delle prove, ai sensi del capitolo I della convenzione sull'assunzione delle prove, che si avvale del collegamento video, si applica la legge dello Stato richiesto (articolo 9, comma 1), inclusa la ricezione di una deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione. Può essere tuttavia richiesta una forma specifica di deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione da parte dell'autorità richiedente [articolo 3, lettera h)] come metodo particolare di procedura (articolo 9, comma 2). L'autorità richiesta può inoltre voler spiegare al testimone il metodo di ricezione di una deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione.
- 86. Per contro, se le prove sono assunte direttamente ai sensi del capitolo I (come esposto in **A1.2** sopra e se consentito nello Stato richiesto), spetta in genere allo Stato richiedente ricevere una deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione¹⁰⁶. Tuttavia, gli utilizzatori dovrebbero tenere presente che la ricezione di deposizioni estere sotto giuramento o con semplice dichiarazione può essere considerata una violazione della sovranità dello Stato richiesto¹⁰⁷. La pertinente autorità competente dovrebbe fornire chiarimenti al riguardo.



Per maggiori informazioni sulle deposizioni sotto giuramento o con semplice dichiarazione, cfr. il **profilo paese** della parte contraente pertinente.

¹⁰⁶ Risposta del Portogallo alla parte II, d. a) e b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹⁰⁷ Ad esempio, secondo l'Ufficio federale di giustizia svizzero, "[l]a circostanza, per un giudice straniero o per una persona incaricata da lui o anche per i rappresentanti delle parti negli Stati della 'common law', di recarsi in Svizzera per procedere a un atto procedurale costituisce sempre un atto ufficiale che può essere compiuto soltanto conformemente alle regole relative all'assistenza giudiziaria, poiché altrimenti può configurarsi la violazione della sovranità svizzera. In questo caso di specie, il fatto che le persone interessate da questi atti di procedura cooperino spontaneamente non ha alcuna rilevanza": *Linee direttive sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile*, 3ª ed., Berna, gennaio 2013, pag. 20, disponibile al seguente indirizzo: < <http://www.rhf.admin.ch> > [ultima consultazione 4 marzo 2020]. Cfr. anche M. Davies (op. cit. nota 15), pagg. 217-218.

A2.8 Identificazione del testimone/esperto e di altri attori



- 33 L'identificazione del testimone/esperto può variare a seconda della giurisdizione.
- 34 Se lo Stato richiedente deve identificare il testimone/esperto, possono essere necessarie procedure più rigorose, visto l'utilizzo della tecnologia di collegamento video nel procedimento e la distanza tra l'autorità richiedente e il testimone.

87. Come nei procedimenti giudiziari dove le prove sono assunte di persona, è in genere necessario che il testimone/esperto mostri un documento di identità (ID) valido per l'identificazione nei procedimenti mediante collegamento video¹⁰⁸. In alcune giurisdizioni, sarà sufficiente la ricezione della deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione.¹⁰⁹ Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della convenzione, queste procedure devono essere stabilite dal diritto interno dello Stato richiesto, salvo diversa indicazione di un metodo particolare di procedura di cui all'articolo 9, comma 2.
88. In caso di assunzione indiretta delle prove, è lo Stato richiesto che effettua l'identificazione del testimone. Al contrario, in caso di assunzione diretta delle prove mediante collegamento video, l'identificazione del testimone può essere svolta dallo Stato richiesto e/o dallo Stato richiedente. In quest'ultimo caso, tuttavia, potrebbero essere necessarie procedure più rigorose per verificare l'identità del testimone/esperto. In concreto, un modo pratico per farlo sarebbe chiedere al testimone/esperto di mostrare la propria carta d'identità all'ufficiale giudiziario richiedente attraverso la videocamera. A tale scopo può essere anche utilizzato un visualizzatore di documenti¹¹⁰.
89. È probabile che sarà necessario verificare adeguatamente anche l'identità di tutti gli altri attori del procedimento che sono presenti, sia fisicamente che mediante collegamento video. Ancora una volta, tale misura è subordinata alle prescrizioni di legge dello Stato richiesto, salvo che non sia richiesta come metodo particolare di procedura. Pertanto, sono gli stessi partecipanti che hanno il compito di garantire di potersi conformare alle leggi o alle procedure pertinenti in vigore nello Stato richiesto in materia di identificazione¹¹¹.

¹⁰⁸ Cfr., ad es., le risposte di Bielorussia, Cechia, Cina (RAS di Hong Kong), Cipro, Francia, Germania, Israele, Lituania, Malta, Messico, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica di Corea, Singapore, Slovenia, Sud Africa, Ungheria e Venezuela alla parte VII, d. j) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

¹⁰⁹ Cfr., ad es., le risposte di Australia (due Stati), Croazia, Regno Unito (Inghilterra e Galles), Romania alla parte VII, d. j) del questionario sul profilo paese (*ibid.*). In India, l'Alta Corte del Karnataka in *Twentieth Century Fox Film Corporation c. NRI Film Production Associates Ltd* AIR 2003 SC KANT 148 ha richiesto di presentare ulteriore documentazione per stabilire l'identità del testimone sotto forma di una "dichiarazione giurata di identificazione".

¹¹⁰ Risposta dell'Ungheria alla parte VII, d. h) e j) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹¹¹ Progetto "Handshake" (op. cit. nota 87), pag. 18.

A2.9 Disposizioni finali



- 35 Anche se la falsa testimonianza e l'oltraggio alla corte possono essere sanzionati, la scelta di deporre mediante collegamento video è in genere di natura volontaria.
- 36 In alcuni casi, l'applicazione delle disposizioni penali di entrambe (o più) giurisdizioni coinvolte può dar luogo a sovrapposizioni o lacune giurisdizionali.

90. Gli autori della convenzione hanno deciso consapevolmente di escludere ogni riferimento alle questioni penali relative all'assunzione delle prove, in particolare l'*oltraggio alla corte* (ossia rifiutare di deporre o disturbare il procedimento) e la *falsa testimonianza* (ossia dichiarare il falso). Al contempo, gli autori hanno osservato che tali questioni possono dar luogo a una sovrapposizione giurisdizionale tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto, per cui una persona che depone sarebbe soggetta alle disposizioni penali in entrambi¹¹².
91. Ad esempio, generalmente il testimone presenterebbe la deposizione sotto giuramento o la semplice dichiarazione secondo le leggi dello Stato richiesto. Pertanto, sarebbe soggetto alle sanzioni civili o all'azione penale in tale Stato. Se si ricorre a una particolare deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione per mezzo di un metodo particolare di procedura e il testimone rende falsa testimonianza o è in oltraggio alla corte, occorre valutare se il testimone possa essere sanzionato o perseguito penalmente ai sensi della legge dello Stato richiedente. È inoltre possibile che né le disposizioni penali dello Stato richiesto né quelle dello Stato richiedente si applichino o che nessuno dei due Stati sia competente a perseguire penalmente il testimone in questione, creando così un vuoto giurisdizionale.
92. La convenzione sull'assunzione delle prove non affronta come risolvere la possibile sovrapposizione dell'applicazione delle diverse disposizioni penali o le lacune giurisdizionali tra di esse. Tale questione viene invece lasciata alle intese concluse tra Stati (ad es. ai sensi degli accordi di mutua assistenza giudiziaria in materia penale)¹¹³, al diritto interno¹¹⁴ o ai principi generali di diritto internazionale. È pertanto opportuno che, prima dell'audizione, il testimone o l'esperto venga quindi debitamente informato sulle conseguenze di una deposizione falsa o fuorviante¹¹⁵.

¹¹² Cfr. la relazione esplicativa, punti 256-257.

¹¹³ Cfr., ad es., la *convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea*, GU C 197/1, articolo 10, paragrafo 8. Cfr. anche *Trans-Tasman Proceedings Act 2010* (Cth), sezione 61, che è la legislazione australiana pertinente che recepisce l'Accordo transtasmaniano del 2008 (op. cit. nota 60). Detta disposizione assegna giurisdizione in caso di oltraggio per le persone che in Australia compaiono a distanza in procedimenti dinanzi a un tribunale della Nuova Zelanda.

¹¹⁴ Ad esempio, alcuni Stati dell'Australia hanno una legge che disciplina specificamente la sovrapposizione giurisdizionale derivante dall'uso della tecnologia di collegamento video nell'assunzione delle prove. Cfr., ad es., *Evidence (Miscellaneous Provisions) Act 1958* (Victoria), sezione 42W; *Evidence (Audio and Audio Visual Links) Act 1998* (Nuovo Galles del Sud), sezione 5C.

¹¹⁵ Progetto "Handshake" (*loc. cit.* nota 111). Cfr. anche le risposte di Australia (uno Stato), Cechia e Venezuela alla parte V, d. d) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12). In pratica, alcuni tribunali hanno scelto in modo pragmatico di ignorare semplicemente o non credere alle prove quando non possono sanzionare un testimone che

A2.10 Privilegi e altre garanzie



- 37 Un testimone/esperto può invocare i privilegi di cui all'articolo 11 della convenzione.
- 38 Tuttavia, poiché l'assunzione delle prove mediante collegamento video rimane, in molti casi, volontaria, il testimone/esperto non è obbligato a utilizzare specificamente il collegamento video per deporre e può rifiutarsi di farlo senza dover invocare alcun privilegio od obbligo.

93. Nei casi in cui il testimone sia obbligato a deporre mediante collegamento video o laddove vi sia un fatto o una comunicazione che un testimone/esperto che depone volontariamente non può divulgare, può essere invocato un privilegio o un obbligo di cui all'articolo 11 della convenzione, purché sia contemplato ai sensi della:
- 1) legge dello Stato richiesto [articolo 11, comma 1, lettera a)];
 - 2) legge dello Stato richiedente, se il privilegio o l'obbligo sono stati specificati nell'atto rogatorio o, se del caso, attestati dall'autorità richiedente a richiesta dell'autorità richiesta [articolo 11, comma 1, lettera b)]; oppure
 - 3) legge di uno Stato terzo a determinate condizioni (articolo 11, comma 2).
94. Sebbene i privilegi possano essere generalmente invocati proprio come lo sarebbero per richieste più tradizionali in virtù della convenzione per l'assunzione delle prove, l'uso del collegamento video può dar luogo a garanzie più complesse. Queste potrebbero comprendere, tra le altre, le misure cautelative per garantire la sicurezza del testimone/esperto nell'altro luogo¹¹⁶, il diritto alla rappresentanza legale e la possibilità di conferire con il rappresentante legale in via confidenziale¹¹⁷, il diritto ad essere rimborsati per le spese di viaggio/alloggio e la perdita di ricavo¹¹⁸, così come la prestazione del servizio di interpretazione. Molti di questi problemi possono essere affrontati durante l'organizzazione del collegamento video.



*Per maggiori informazioni sugli aspetti di cui tenere conto nella preparazione e nello svolgimento delle audizioni mediante collegamento video, cfr. **parte B**.*

ha reso falsa testimonianza nella deposizione mediante collegamento video. Cfr., ad es. Corte suprema indiana in *Stato del Maharashtra c. Praful B Desai* AIR 2003 SC KANT 148.

¹¹⁶ Compreso, ad es., assicurare che il testimone/esperto "non riceva istruzioni da altri partecipanti": progetto "Handshake" (*ibid.*).

¹¹⁷ Alcuni ordinamenti giuridici non richiedono che il testimone sia assistito da un avvocato durante l'assunzione delle prove. Cfr. le risposte di Malta e Messico alla parte V, d. d) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

¹¹⁸ Cfr. articolo 26 della convenzione sull'assunzione delle prove. Cfr. anche le risposte di Romania e Slovenia alla parte V, d. d) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

A2.11 Spese



- 39 L'uso del collegamento video per l'esecuzione di una rogatoria può comportare delle spese ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
- 40 Prima di richiedere l'uso del collegamento video per l'esecuzione di una rogatoria, verificare se dovranno essere sostenute delle spese sia nello Stato richiedente che nello Stato richiesto e a chi spetterebbe sostenerle.



Cfr. il **profilo paese** della parte contraente interessata.

95. Dato che le spese associate alle attuali tecnologie di collegamento video possono essere elevate ¹¹⁹, la questione delle spese risulta forse più delicata nel contesto dell'uso del collegamento video di quanto lo sia altrimenti nell'ambito della convenzione.
96. Generalmente, l'autorità richiesta eseguirà la rogatoria senza il rimborso di tasse o diritti qualunque sia la loro natura (articolo 14, comma 1). Le parti, i loro rappresentanti e/o i magistrati dell'autorità richiedente sostengono le proprie spese per assistere all'esecuzione.
97. Se il collegamento video è richiesto come metodo particolare di procedura di cui all'articolo 9, comma 2, l'autorità richiesta può richiedere il rimborso delle spese risultanti dall'uso del collegamento video, comprese le spese di trasmissione e le spese per il noleggio delle apparecchiature e l'assistenza tecnica (articolo 14, comma 2).
98. I richiedenti dovrebbero inoltre tenere presente che, anche se l'uso del collegamento video non è specificamente richiesto come metodo particolare di procedura di cui all'articolo 9, è possibile che l'autorità dello Stato richiesto lo possa comunque considerare tale e quindi chiedere il rimborso di almeno una parte delle spese.
99. Tra le altre spese associate all'assunzione delle prove mediante collegamento video ai sensi del capitolo I possono figurare: spese di prenotazione e tariffa oraria per l'utilizzo delle apparecchiature per il collegamento video, spese di comunicazione quali l'utilizzo di internet o del telefono, spese per tecnici e fornitori esterni di servizi per il collegamento video, spese di interpretazione, spese giudiziarie (tra cui i canoni di affitto per un'aula di udienza dotata di infrastrutture di collegamento video e il ricorso a un ufficiale giudiziario per la notifica degli atti di citazione) e salari del personale (ad es. il pagamento delle ore di lavoro straordinario quando si organizza un collegamento video al di fuori dell'orario di ufficio)¹²⁰. Alcuni Stati rispondenti hanno riferito di aver applicato un canone forfettario per l'uso del collegamento video¹²¹, mentre altri hanno affermato che la tariffa varia caso per caso a seconda delle circostanze e delle risorse

¹¹⁹ R. A. Williams (op. cit. nota 1), pag. 21.

¹²⁰ Cfr. la relazione di sintesi delle risposte (op. cit. nota 4), parte VII, d. m).

¹²¹ Cfr., ad es., le risposte di Australia (uno Stato), Malta e Ungheria (per il collegamento video al di fuori di Budapest) alla parte VII, d. m) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

che tale uso comporterebbe¹²².

100. Infine, mentre è molto chiara sulle spese in generale, la convenzione non si esprime chiaramente sui metodi precisi con cui devono essere rimborsate. L'esperienza dimostra che è in genere l'autorità richiedente che si assume le spese risultanti dall'uso del collegamento video di cui al capitolo I (compresa l'interpretazione) e che il metodo preferito di pagamento è il bonifico bancario¹²³.

¹²² Cfr., ad es., la risposta del Brasile alla parte VII, d. m) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹²³ Cfr. la relazione di sintesi delle risposte (op. cit. nota 4), parte VII, d. n), o), p).

A3 L'USO DEL COLLEGAMENTO VIDEO AI SENSI DEL CAPITOLO II

A3.1 Consoli e commissari



- 41 È importante osservare che, in virtù di una dichiarazione ai sensi dell'articolo 33, le parti contraenti possono escludere, in tutto o in parte, l'applicazione del capitolo II. Le autorità dovrebbero verificare se la parte contraente pertinente abbia reso tale dichiarazione¹²⁴.



*Per consultare le dichiarazioni o le riserve di una particolare parte contraente, cfr. la **tabella di stato** della convenzione sull'assunzione delle prove, colonna "Res/D/N/DC".*



- 42 Lo scenario più comune ai sensi del capitolo II è quello in cui il commissario che si trova nello Stato di origine assume le prove mediante collegamento video nello Stato di esecuzione.
- 43 Ove materialmente possibile, le parti, i loro rappresentanti e/o i magistrati dello Stato di origine possono assistere mediante collegamento video all'assunzione delle prove da parte di un commissario o di un console, e/o partecipare all'audizione del testimone. La presenza e la partecipazione saranno consentite a meno che non siano incompatibili con la legge dello Stato di esecuzione e saranno comunque soggette alle eventuali condizioni fissate nell'autorizzazione.

101. Ai sensi del capitolo II, il console o la persona regolarmente designata a tale scopo quale commissario può, previo consenso dello Stato di esecuzione, assumere le prove nello Stato di esecuzione, ossia assunzione "diretta" delle prove.
102. Il primo (e più comune) scenario è quello in cui il collegamento video viene stabilito tra un luogo dello Stato di origine in cui si trova il commissario e il luogo dello Stato di esecuzione in cui viene resa la deposizione. La commissione speciale ha espressamente riconosciuto questa possibilità, osservando che l'articolo 17 non impedisce a un magistrato del tribunale di origine (o altra persona regolarmente designata), che si trovi in una parte contraente, di interrogare una persona che si trova in un'altra parte contraente mediante collegamento video¹²⁵.

¹²⁴ Ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della convenzione, "ogni altro Stato leso" (ad es., lo Stato di esecuzione nei confronti dello Stato di origine) può applicare la reciprocità. Pertanto, si raccomanda di verificare se sia lo Stato di origine che lo Stato di esecuzione hanno contestato la pertinente disposizione del capitolo II.

¹²⁵ C&R n. 20 della CS 2014.

103. Altri scenari alternativi possono includere, ad esempio, le situazioni (ad es. nel caso di zone geograficamente estese) in cui il console o il commissario potrebbe usare il collegamento video per procedere all'audizione di un testimone che si trova in un luogo (lontano) che è comunque all'interno dello Stato di esecuzione. In alcuni rari casi, si potrebbe prevedere un altro scenario (anche se improbabile) in cui il console o il commissario non si trovi né nello Stato di origine né nello Stato di esecuzione bensì in uno Stato terzo, e sia incaricato di assumere la deposizione del testimone/esperto situato fisicamente nello Stato di esecuzione (ad. es., laddove la missione diplomatica dello Stato di origine accreditata presso lo Stato di esecuzione si trovi in uno Stato terzo, cfr. il punto 104). Presumibilmente nella maggior parte dei casi il console o il commissario si sposterebbe per assumere le prove, ma non si può escludere che in alcuni casi le prove possano essere acquisite mediante collegamento video.
104. Nel caso del console, questa situazione potrebbe essere teoricamente possibile poiché, ai sensi dell'articolo 15, il console può assumere le prove "sul territorio di un altro Stato e nella circoscrizione in cui esercita le proprie funzioni". Pertanto, se letto in combinato disposto con l'articolo 7 della *Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari*, che consente l'esercizio di funzioni consolari da un posto in un altro Stato, ciò sembrerebbe consentire la possibilità per il console di assumere le prove mediante collegamento video da un posto consolare del suo Stato d'invio che non è ubicato nello Stato di esecuzione bensì nel territorio di un'altra parte contraente della convenzione sull'assunzione delle prove¹²⁶.
105. Si può anche ricorrere al collegamento video per agevolare la presenza e la partecipazione delle parti o dei rappresentanti e dei magistrati che si trovano nello Stato di origine all'assunzione delle prove da parte del console o del commissario nello Stato di esecuzione. Se lo Stato di esecuzione non dichiara che l'autorizzazione non è richiesta, tale presenza o partecipazione sarà soggetta alle eventuali condizioni fissate nell'autorizzazione.



Per maggiori informazioni in materia di comparizione, presenza e partecipazione, cfr. A3.4.

Per maggiori informazioni sulle varie situazioni che possono presentarsi all'atto pratico, cfr. gli esempi pratici nell'allegato III.

106. Secondo la convenzione, affinché un console o un commissario possa procedere all'audizione di un testimone/esperto mediante collegamento video, devono essere soddisfatte una serie di condizioni. Lo Stato di esecuzione non deve aver escluso (ai sensi dell'articolo 33) l'applicazione dell'articolo o degli articoli pertinenti del capitolo II. Inoltre, la persona deve essere un console accreditato presso lo Stato di esecuzione (articolo 15, comma 1, e articolo 16, comma 1) o essere stata regolarmente designata quale commissario (articolo 17, comma 1). Nei casi in cui è richiesta una previa autorizzazione, il console o il commissario deve rispettare le eventuali condizioni fissate dall'autorità competente nell'autorizzazione.
107. La designazione di un commissario viene solitamente effettuata dal tribunale di origine, ma può anche avvenire tramite un'autorità dello Stato di esecuzione, a seconda delle pertinenti

¹²⁶

L'articolo 7 della *Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963* afferma che "Lo Stato d'invio può, dopo averlo notificato agli Stati interessati e qualora uno di essi non s'opponga espressamente, incaricare un posto consolare stabilito in uno Stato d'assumere l'esercizio di funzioni consolari in un altro Stato".

disposizioni giuridiche. Tuttavia, la convenzione non prevede che lo Stato di esecuzione influenzi lo Stato di origine per quanto riguarda la designazione di un commissario. Vi sono anche requisiti specifici relativi all'autorizzazione accordata dallo Stato di esecuzione, che sono indicati in dettaglio in **A3.2**. Infine, l'uso del collegamento video deve essere previsto, in modo esplicito o implicito, dalla legge dello Stato di origine e non deve essere vietato dalla legge dello Stato di esecuzione [articolo 21, lettera d)].

108. L'audizione del testimone/esperto ai sensi del capitolo II è condotta in conformità della legge e della procedura dello Stato di origine, a meno che non sia vietato dallo Stato di esecuzione. Poiché l'assunzione delle prove ai sensi del capitolo II non coinvolge (necessariamente) le autorità dello Stato di esecuzione (salvo ai fini di accordare le autorizzazioni richieste o fornire assistenza per acquisire le prove ricorrendo a mezzi di costrizione), il commissario potrebbe, in tali casi, avere il compito di organizzare il collegamento video in entrambi i luoghi. Ciò detto, alcune parti contraenti hanno, tramite la dichiarazione, influenzato l'assunzione delle prove da parte dei consoli o dei commissari, intimando alle autorità dello Stato di esecuzione di avere un maggiore controllo sull'assunzione delle prove¹²⁷.



*Per maggiori informazioni sugli aspetti di cui tenere conto nella preparazione e nello svolgimento delle audizioni mediante collegamento video, cfr. **parte B**.*

A3.2 Necessità di un'autorizzazione dello Stato di esecuzione



44 Ai sensi dell'articolo 15 della convenzione, l'autorizzazione *non* è necessaria a meno che una parte contraente non abbia reso una dichiarazione. Le autorità dovrebbero verificare se lo Stato di esecuzione abbia reso una dichiarazione ai sensi di tale articolo¹²⁸.

45 Ai sensi degli articoli 16 e 17 della convenzione, l'autorizzazione è necessaria, a meno che la parte contraente non abbia reso una dichiarazione secondo cui le prove possono essere assunte senza la sua previa autorizzazione. Le autorità dovrebbero verificare se lo Stato di esecuzione abbia reso una dichiarazione ai sensi di tali articoli¹²⁹.



*Per consultare le dichiarazioni o le riserve di una particolare parte contraente, cfr. la **tabella di stato** della convenzione sull'assunzione delle prove, colonna "Res/D/N/DC".*

¹²⁷ Cfr., ad es., le dichiarazioni di Francia e Germania, disponibili alla sezione "Evidence" del sito web dell'HCCH nell'elenco aggiornato delle parti contraenti.

¹²⁸ Cfr. anche *supra*, nota 124 per quanto riguarda la reciprocità.

¹²⁹ *Ibid.*



- 46 La richiesta di autorizzazione dovrebbe specificare che le prove saranno assunte mediante collegamento video e se è necessaria un'assistenza specifica da parte dello Stato di esecuzione. A tal fine può essere utilizzato il formulario.
- 47 I consoli e i commissari devono rispettare le condizioni fissate dallo Stato di esecuzione al momento di accordare l'autorizzazione.

109. Ai sensi dell'articolo 15 della convenzione sull'assunzione delle prove, il console può, senza far uso di mezzi di costrizione, procedere all'audizione di un testimone/esperto, che è cittadino dello Stato che egli rappresenta (Stato d'invio), quando le prove devono essere assunte dal console nella circoscrizione in cui esercita le proprie funzioni. A tal fine, l'articolo 15, comma 2, prevede che il console chieda l'autorizzazione dello Stato di esecuzione, sebbene solo se tale parte contraente abbia reso una dichiarazione in questo senso. Quando il console deve assumere le prove da un cittadino di un altro Stato, si applica l'articolo 16.
110. Il console (ai sensi dell'articolo 16) o la persona regolarmente designata quale commissario (ai sensi dell'articolo 17) può, senza far uso di mezzi di costrizione, assumere le prove solo se un'autorità competente designata dallo Stato di esecuzione ha dato la propria autorizzazione, sia in linea generale che per ogni singolo caso [articolo 16, comma 1, lettera a) e articolo 17, comma 1, lettera a)]. Ciò a meno che lo Stato di esecuzione in questione non abbia dichiarato che le prove possano essere assunte senza la sua previa autorizzazione (articolo 16, comma 2, e articolo 17, comma 2). Il console o il commissario deve anche rispettare le eventuali condizioni fissate dall'autorità competente nell'autorizzazione [articolo 16, comma 1, lettera b) e articolo 17, comma 1, lettera b)].
111. Come indicato nel manuale sull'assunzione delle prove, la convenzione non specifica chi presenta la richiesta di autorizzazione; all'atto pratico, l'autorizzazione viene spesso richiesta dal tribunale di origine oppure dall'ambasciata o dal consolato dello Stato di origine¹³⁰. Sebbene non esista un formulario per la richiesta di autorizzazione ai sensi del capitolo II (in quanto la questione rimane di competenza dello Stato di esecuzione), alcuni esperti hanno ritenuto che il formulario per le rogatorie ai sensi del capitolo I possa essere utile quando si richiede l'autorizzazione ad assumere prove ai sensi del capitolo II. In tali casi, il formulario dovrebbe essere adattato di conseguenza¹³¹. È importante osservare che la richiesta di autorizzazione dovrebbe specificare che le prove saranno assunte mediante collegamento video e se è necessaria un'assistenza specifica da parte dello Stato di esecuzione.



*Per maggiori informazioni sui tipi di assistenza possibili, inclusi i test delle apparecchiature prima dell'audizione e la prenotazione delle infrastrutture adeguate, consultare la **parte B**, insieme al **profilo del paese** della parte contraente pertinente.*

¹³⁰ Manuale sull'assunzione delle prove (*op. cit.* nota 29), punto 380.

¹³¹ *Ibid.*, allegato 4, "Guidelines for completing the Model Form".

112. Come osservato in precedenza, nei casi in cui è richiesta la previa autorizzazione, il console o il commissario deve rispettare le eventuali condizioni fissate dall'autorità competente nell'autorizzazione, inclusi i requisiti di contenuto e forma. Ad esempio, lo Stato di esecuzione può richiedere che un collegamento video sia preparato in un determinato modo come condizione per accordare l'autorizzazione (ad es. che sia organizzato da una persona in particolare, che sia utilizzato un particolare luogo, che si ricorra ad apparecchiature o ad assistenza tecnica specifiche o che sia presente un determinato personale, quale un funzionario dello Stato di esecuzione).

A3.3 Notifica al testimone



48

Oltre ai requisiti di cui all'articolo 21, lettere b) e c) della convenzione, è importante che il console o il commissario notifichi al testimone che le prove saranno assunte mediante collegamento video.

113. Dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni, il console o il commissario procederà alla notifica per iscritto, intimando al testimone di deporre in un determinato momento e luogo.
114. Oltre ad informare il testimone che le prove saranno assunte mediante collegamento video e se le parti, i rappresentanti o i magistrati saranno presenti avvalendosi di tale mezzo, la richiesta deve:
- (1) essere redatta, salvo che la persona cui l'atto si riferisce non sia cittadino dello Stato di origine, nella lingua dello Stato di esecuzione ovvero accompagnata da una traduzione in tale lingua [articolo 21, lettera b)] e
 - (2) avvertire la persona cui l'atto si riferisce che può essere assistita dal proprio avvocato e che, se lo Stato di esecuzione non ha fatto la dichiarazione di cui all'articolo 18, essa non è tenuta né a comparire né a partecipare all'istruttoria [articolo 21, lettera c)].
115. In pratica, come indicato nel manuale sull'assunzione delle prove, spesso il testimone viene contattato dalla parte che cerca di assumere le prove per stabilire se sia disposto a deporre, prima dell'incarico o della designazione del console o del commissario¹³². In tali casi, è della massima importanza che il testimone sappia che l'assunzione delle prove avrà luogo mediante collegamento video.

¹³²*Ibid.*, punto 388.

A3.4 Comparizione, presenza, partecipazione delle parti, dei loro rappresentanti e/o dei magistrati



49 Se non sono contrarie alla legge dello Stato di esecuzione, la presenza e la partecipazione attiva delle parti, dei loro rappresentanti e dei magistrati mediante collegamento video dovrebbero seguire le medesime norme che si applicherebbero se le prove fossero assunte di persona nello Stato di origine.

50 I magistrati del tribunale di origine possono essere designati quali commissari per procedere all'audizione, mediante collegamento video, di una persona che si trova nello Stato di esecuzione e possono condurre l'audizione secondo il diritto interno dello Stato di origine.

116. Il console o il commissario deve condurre l'audizione del testimone mediante collegamento video in conformità della legge dello Stato di origine e dell'articolo 21 della convenzione. Nei casi in cui è richiesta la previa autorizzazione si devono rispettare tutte le eventuali condizioni che lo Stato di esecuzione ha fissato nell'accordare l'autorizzazione, comprese quelle relative alla presenza, ad esempio, dei rappresentanti dell'autorità competente dello Stato di esecuzione. Inoltre, la legge o la procedura interna può prevedere che il testimone abbia diritto a un avvocato o alla rappresentanza legale.
117. A differenza del capitolo I, la partecipazione attiva delle parti, dei loro rappresentanti e/o dei magistrati è soggetta alla legge dello Stato di origine, purché non sia incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, e fatte salve le eventuali condizioni fissate dallo Stato di esecuzione nell'autorizzazione. In particolare, nei casi in cui il funzionario che presiede l'audizione del tribunale di origine (o un'altra persona regolarmente designata) sia stato designato quale commissario per procedere all'audizione di una persona che si trova nello Stato di esecuzione mediante collegamento video, le parti e i loro rappresentanti dovrebbero poter assistere come se l'audizione si svolgesse di persona nello Stato di origine (a meno che eventuali condizioni fissate dallo Stato di esecuzione non limitino o ostacolino tale possibilità).
118. La prassi delle parti contraenti che disciplina il modo in cui gli agenti diplomatici e consolari assumono le prove, in particolare se le parti, i loro rappresentanti legali e i magistrati possono parteciparvi, varia. Per almeno una delle parti contraenti, la presenza e la partecipazione attiva dei rappresentanti legali all'assunzione delle prove da parte dei consoli è importante perché spetta al rappresentante legale assumere la deposizione in presenza del console e, in alcuni casi, egli può anche chiedere a questi di non prendervi parte¹³³. In tali casi, il ruolo principale del console è quello di verificare l'identità e ricevere la deposizione sotto giuramento del testimone e/o assistere nella deposizione provvedendo, se necessario, alla presenza di interpreti e stenografi.

¹³³ B. Ristau, *International Judicial Assistance (Civil and Commercial)*, Washington, D.C., International Law Institute, Georgetown University Law Center, vol. I, parte V, versione riveduta 2000, pag. 326.

A3.5 Misure coercitive e mezzi di costrizione



- 51 Il testimone/esperto non è obbligato a deporre a meno che lo Stato di esecuzione non abbia reso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 18 e che l'autorità competente non abbia accolto la domanda di assistenza per ottenere le prove ricorrendo a mezzi di costrizione. Le autorità dovrebbero verificare se lo Stato di esecuzione abbia reso tale dichiarazione.



*Per consultare le dichiarazioni o le riserve di una particolare parte contraente, cfr. la **tabella di stato** della convenzione sull'assunzione delle prove, colonna "Res/D/N/DC".*



- 52 Anche se l'autorità di una parte contraente obbliga un testimone a deporre, non può necessariamente costringerlo a farlo *mediante collegamento video*.

119. Ai sensi del capitolo II, la convenzione non consente ai consoli o ai commissari di obbligare a deporre. L'articolo 18 consente invece a una parte contraente di dichiarare che il console o il commissario autorizzato a procedere ad un atto istruttorio ha la facoltà di rivolgersi all'autorità competente (designata dalla detta parte contraente) per ottenere la necessaria assistenza al compimento di tale atto ricorrendo a mezzi di costrizione, fatte salve le condizioni che la dichiarazione può contenere. Pertanto, ai sensi del capitolo II, il testimone/esperto non è tenuto a deporre, a meno che lo Stato di esecuzione non abbia reso tale dichiarazione e non accolga una richiesta di assistenza al compimento di tale atto ricorrendo a mezzi di coercizione [articolo 21, lettera c)]. Dai profili paese degli Stati rispondenti emerge che circa il 25 % consente l'uso di questo meccanismo.
120. Come osservato in precedenza nel contesto del capitolo I (cfr. **A2.6**), in alcuni casi può essere necessario distinguere tra il fatto di obbligare un testimone/esperto a deporre e costringerlo a farlo utilizzando specificatamente il collegamento video. Inoltre, nei profili paese alcuni Stati rispondenti che applicano l'articolo 18 hanno indicato che l'assunzione delle prove mediante collegamento video ai sensi del capitolo II deve essere effettuata su base volontaria¹³⁴.
121. Va inoltre osservato che, ai sensi dell'articolo 22, il fatto che un atto istruttorio non abbia potuto essere compiuto conformemente alle disposizioni del capitolo II non impedisce che una rogatoria possa essere di nuovo inoltrata per lo stesso atto in conformità delle disposizioni del capitolo I,

¹³⁴ Risposte di Regno Unito (Inghilterra e Galles) e Stati Uniti alla parte IV, d. g) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12). Gli Stati Uniti hanno anche aggiunto che, nel contesto di una mozione ai sensi del 28 *U.S. Code § 1782(a)* per richiedere che un tribunale distrettuale degli Stati Uniti emetta un'ordinanza per obbligare un testimone a deporre a favore di un procedimento straniero, "è improbabile che un tribunale statunitense forzi un testimone a deporre direttamente mediante collegamento video in un tribunale straniero".

né dovrebbe in qualche modo influirvi.

A3.6 Deposizione sotto giuramento/con semplice dichiarazione



- 53 Il console o il commissario ha il potere di ricevere una deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione secondo la legge dello Stato di origine nella misura in cui ciò non sia incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione o contrario a eventuali autorizzazioni accordate da quest'ultimo [articolo 21, lettere a) e d)].
- 54 A seconda degli strumenti nazionali o internazionali, le deposizioni sotto giuramento/con semplice dichiarazione ricevute da consoli o commissari possono avere effetti extraterritoriali nello Stato di esecuzione.

122. L'importanza della ricezione di una deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione non dovrebbe essere sottovalutata¹³⁵. Tuttavia, le prove ai sensi del capitolo II sono generalmente assunte senza ricorrere a mezzi di costrizione e va anche osservato che in alcune giurisdizioni un testimone non può essere costretto a giurare o confermare la verità delle sue dichiarazioni¹³⁶. Ciò detto, l'assenza di una deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione può influire negativamente sul valore probatorio delle prove assunte.
123. Nei procedimenti ai sensi del capitolo II, il console o il commissario ha il potere di ricevere una deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione nella misura in cui ciò non sia incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione o contrario a eventuali autorizzazioni accordate da quest'ultimo [articolo 21, lettere a) e d)]. Possono sorgere diverse potenziali domande, ad esempio: se la deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione deve essere ricevuta dal console o dal commissario;¹³⁷ se deve essere ricevuta nello stesso luogo in cui si trova il testimone; se deve essere ricevuta (sebbene improbabile) da una persona competente dello Stato di esecuzione;¹³⁸ e se il diritto prevede che sia ricevuta in conformità della legge dello Stato di origine o della legge dello Stato di esecuzione¹³⁹.
124. Nel caso di un console che si avvalga del collegamento video per l'assunzione delle prove ai sensi del capitolo II, egli può ricevere la deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione

¹³⁵ Cfr., ad es., la discussione della Corte Suprema indiana in merito all'invio di un console per ricevere una deposizione sotto giuramento in *Stato del Maharashtra c. Dr Praful B Desai* AIR 2003 SC KANT 148. La presenza del funzionario mentre il testimone deponeva è stata considerata dalla Corte come una garanzia atta ad assicurare che il testimone non venisse preparato, istruito o sollecitato.

¹³⁶ Risposta della Svizzera alla parte VI, d. d) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

¹³⁷ La maggior parte degli Stati rispondenti (laddove si applichi il capitolo II) ha espresso una preferenza per questa opzione, a condizione che sia conforme alle norme dello Stato di origine e all'articolo 21, lettere a) e d) della convenzione. Cfr., ad es., le risposte di Australia, Francia, Germania, Lituania, Regno Unito (Inghilterra e Galles) e Venezuela alla parte VI, d. d) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹³⁸ cfr., ad es., la risposta della Svizzera alla parte VI, d. d) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹³⁹ R. A. Williams (op. cit. nota 1), pag. 20; Cfr., anche, la relazione di sintesi delle risposte (op. cit. nota 4), parte VI, d. i).

secondo il diritto interno dello Stato d'invio (ossia lo Stato che il console rappresenta) e, in alcuni casi, solo entro i confini dell'ambasciata che rappresenta¹⁴⁰. Ad esempio, un console può ricevere la deposizione sotto giuramento di un testimone, mentre le parti e i loro rappresentanti e i magistrati assistono mediante collegamento video, se la legge dello Stato d'invio lo prevede. Va osservato che quando le prove sono assunte da un console, tale atto istruttorio avrebbe luogo presumibilmente nello Stato di esecuzione, poiché è qui che il console eserciterebbe le sue funzioni.

125. Nel caso di un commissario, la deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione può essere ricevuta mediante collegamento video dallo Stato di origine (con il testimone quindi che giura o conferma le sue dichiarazioni nello Stato di esecuzione)¹⁴¹, a condizione che il commissario sia autorizzato a farlo ai sensi della legge dello Stato di origine.

A3.7 Identificazione del testimone/esperto e di altri attori



55 Il console o il commissario ha il compito di identificare il testimone/esperto secondo la legge dello Stato di origine, a meno che ciò non sia incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione o con le condizioni fissate nella sua autorizzazione.

126. A differenza del capitolo I della convenzione sull'assunzione delle prove, la legge applicabile alle procedure per l'identificazione di un testimone/esperto ai sensi del capitolo II è la legge dello Stato di origine¹⁴². Ciò a condizione che tali procedure non siano vietate dalla legge dello Stato di esecuzione [articolo 21, lettera d), della convenzione] e che siano soddisfatte le eventuali condizioni imposte dallo Stato di esecuzione al momento di accordare l'autorizzazione [articolo 16, comma 1, lettera b) e articolo 17, comma 1, lettera b)].
127. Dato che l'audizione è condotta dal console o dal commissario, ne consegue naturalmente che anche questi identifica formalmente il testimone. Dai profili paese emerge che la procedura più

¹⁴⁰ Cfr., ad es., 22 U.S. Code § 4221.

¹⁴¹ Benché non previsto dalle disposizioni della convenzione sull'assunzione delle prove, un analogo esempio transfrontaliero si presenta nell'ambito dell'Accordo transtasmaniano del 2008 (op. cit. nota 60), dove la legislazione di attuazione australiana specifica che, ai fini di una comparizione a distanza dall'Australia in relazione a un procedimento neozelandese, il luogo in Australia da cui si effettua la comparizione a distanza "è considerato parte del tribunale [neozelandese]". La legislazione prevede inoltre espressamente che un tribunale neozelandese (ai sensi della legge australiana) possa ricevere una deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione dalla persona che depone a distanza (dall'Australia). Cfr. *Trans-Tasman Proceedings Act 2010* (Cth), sezioni 59, 62. Al contrario, in alcuni casi, la deposizione sotto giuramento potrebbe dover essere ricevuta nello Stato di esecuzione e non nel luogo in cui si trova il commissario. Cfr., ad es., D. Epstein, J. Snyder & C.S. Baldwin IV, *International Litigation: A Guide to Jurisdiction, Practice, and Strategy*, 4ª ed., Leiden / Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, punto 10.24, in cui si discutono le deposizioni mediante mezzi a distanza e si rileva che la *Fed. R. Civ. P.* 30(b)(4) degli Stati Uniti è stata interpretata, in almeno un'occasione, come se la deposizione sotto giuramento dovesse essere ricevuta nel luogo in cui si trova il testimone. Cfr. anche, *Fed. R. Civ. P.* 30(b)(4) Deposizioni mediante audizione orale, con mezzi a distanza, "le parti possono stabilire, o il tribunale può, su mozione, ordinare che sia effettuata una deposizione per telefono o con altri mezzi a distanza. Ai fini della presente norma e delle norme 28(a), 37(a)(2) e 37(b)(1), la deposizione ha luogo se il deponente risponde alle domande."

¹⁴² Risposte di Germania e Venezuela alla parte VII d. r) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

comune negli Stati rispondenti che applicano il capitolo II è la verifica dei documenti di identità del testimone/esperto (anziché la ricezione della deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione quanto alla sua identità)¹⁴³. Sebbene non sia specificamente riportato nei profili paese, in alcuni casi l'uso della tecnologia di collegamento video nei procedimenti può richiedere procedure più rigorose rispetto a un normale procedimento che prevede la presenza di persona.

128. È pertanto probabile che sarà necessario verificare adeguatamente anche l'identità di tutti gli altri attori del procedimento che sono presenti, sia fisicamente che mediante collegamento video. Ancora una volta, tale misura è subordinata ai requisiti della legge dello Stato di origine, a meno che non sia incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione o con le condizioni fissate nella sua autorizzazione.

A3.8 Disposizioni finali



56

La possibile sovrapposizione dell'applicazione delle diverse disposizioni penali o le lacune giurisdizionali tra di esse sono lasciate agli strumenti nazionali o internazionali, nonché alle intese applicabili.

129. Come già esposto in **A2.9** (nel contesto del capitolo I), gli autori della convenzione hanno deciso consapevolmente di escludere ogni riferimento alle questioni penali (come l'oltraggio alla corte o la falsa testimonianza) relative all'assunzione delle prove, pur osservando la possibilità di una sovrapposizione giurisdizionale in relazione a tali questioni.
130. Ai sensi del capitolo II della convenzione, poiché le prove sono assunte direttamente, il console o il commissario condurrebbe in genere il procedimento secondo la propria legge (ossia la legge dello Stato d'invio per un console o la legge dello Stato di origine), nella misura in cui non sia contraria alla legge dello Stato di esecuzione, come previsto dall'articolo 21, lettera d), o alle eventuali condizioni fissate al momento di accordare l'autorizzazione [articolo 21, lettera a)]. In particolare, come nel caso di un piccolo numero di Stati rispondenti, l'autorizzazione accordata dallo Stato di esecuzione può prevedere che la citazione indichi chiaramente che la mancata comparizione del testimone non possa comportare un'azione penale nello Stato di origine¹⁴⁴.
131. A titolo esemplificativo, quando un commissario che si trova nello Stato di origine assume le prove mediante collegamento video da un testimone/esperto che si trova nello Stato di esecuzione, è possibile che all'audizione del testimone/esperto mediante collegamento video si applichino le leggi sulla falsa testimonianza e sull'oltraggio sia dello Stato di origine che dello Stato di esecuzione. Ciò potrebbe potenzialmente esporre il testimone/esperto a molteplici azioni penali. Per contro, è altrettanto possibile che non si possa applicare né la legge dello Stato di origine né quella dello Stato di esecuzione o che nessuno dei due abbia giurisdizione effettiva per perseguire penalmente un testimone/esperto accusato di falsa testimonianza o di

¹⁴³ Cfr., ad es., le risposte di Bulgaria, Estonia, Regno Unito (Inghilterra e Galle) e Sud Africa alla parte VII, d. r) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹⁴⁴ Cfr., ad es. le dichiarazioni di Francia e Lussemburgo disponibili alla sezione "Evidence" del sito web dell'HCCH (cfr. il percorso indicato alla nota 127).

oltraggio¹⁴⁵.

132. Questa sovrapposizione giurisdizionale potrebbe analogamente verificarsi quando le prove sono assunte da un console ai sensi del capitolo II. In tali casi, il console riceve la deposizione sotto giuramento secondo la legge dello Stato di origine, che potrebbe avere una specifica applicazione "extraterritoriale"¹⁴⁶, in quanto si ritiene che la deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione produca, in ogni aspetto, lo stesso effetto come se fosse stata ricevuta nel territorio dello Stato di origine¹⁴⁷. Ciò può sollevare problemi di azione penale ed esecuzione, poiché una successiva sanzione per falsa testimonianza avrebbe effetto solo nello Stato di origine¹⁴⁸.
133. Secondo alcuni commentatori, questa mancanza di chiarezza normativa potrebbe avere implicazioni significative, tra cui la possibile diminuzione del valore probatorio dell'intera deposizione, mettendo in discussione l'efficacia di qualsiasi deposizione sotto giuramento/con semplice dichiarazione¹⁴⁹. In caso di falsa testimonianza, le questioni che emergono sono duplici: in primo luogo, nello Stato di origine, se una dichiarazione fatta all'estero può equivalere a falsa testimonianza; e, in secondo luogo, nello Stato di esecuzione, se una dichiarazione fatta dinanzi a un tribunale, a un console o a un commissario straniero può equivalere a falsa testimonianza¹⁵⁰. In caso di oltraggio alla corte, alcuni commentatori hanno suggerito che è probabile che tale reato sia affrontato dal diritto sostanziale nazionale (*lex fori*), data la "presenza virtuale" del testimone/esperto in aula di udienza¹⁵¹.
134. Se la deposizione mediante collegamento video deve competere con la deposizione in presenza fisica in termini di utilità giudiziaria, la risoluzione di tali incertezze è di fondamentale importanza. Tuttavia, la convenzione sull'assunzione delle prove non affronta come risolvere la possibile sovrapposizione dell'applicazione delle diverse disposizioni penali o le lacune giurisdizionali tra di esse. Tale questione viene invece lasciata al diritto interno, alle intese

¹⁴⁵ Ciò è reso evidente dai profili paese [cfr. la relazione di sintesi delle risposte (op. cit. nota 4), parte VI, q. j)]. Gli Stati rispondenti erano suddivisi in misura quasi uguale sulla questione se la legge dello Stato di origine o la legge dello Stato di esecuzione regolasse la falsa testimonianza in caso di assunzione delle prove mediante collegamento video ai sensi del capitolo II.

¹⁴⁶ La Germania prevede questa possibilità anche in relazione al diritto penale e al diritto probatorio, cfr. la risposta della Germania alla parte VI, d. d) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

¹⁴⁷ Cfr., ad es., 22 *U.S. Code § 4221*: "[...] ogni deposizione sotto giuramento, deposizione con semplice dichiarazione, dichiarazione giurata, deposizione e atto notarile ricevuti, giurati, confermati, assunti, prodotti o resi da o dinanzi a tale funzionario, se certificati dall'apposizione della sottoscrizione e del suo timbro d'ufficio, sono validi e della medesima forza ed efficacia all'interno degli Stati Uniti, a tutti gli effetti, come se fossero stati ricevuti, giurati, confermati, assunti, prodotti o compiuti da o dinanzi qualsivoglia persona che negli Stati Uniti è autorizzata e competente in tal senso [...]."

¹⁴⁸ *Ibid.*, § 4221: "[...] se una persona commette deliberatamente e dolosamente falsa testimonianza o, in qualsiasi modo, induce una persona a commettere falsa testimonianza in una di queste deposizioni sotto giuramento, deposizioni con semplice dichiarazione o dichiarazioni giurate, per quanto concerne l'intento e il significato di un atto presente o futuro del Congresso, tale autore del reato può essere incriminato, sottoposto ad azione penale, processato, condannato e giudicato in qualsiasi distretto degli Stati Uniti, allo stesso modo e sotto tutti gli aspetti, come se tale reato fosse stato commesso negli Stati Uniti dinanzi a qualsivoglia funzionario debitamente autorizzato a ricevere tale deposizione sotto giuramento, deposizione con semplice dichiarazione o dichiarazione giurata e sarà soggetto alla stessa pena e alle stesse sanzioni accessorie che sono o sarebbero previste dalla legge per tale reato [...]."

¹⁴⁹ Cfr., ad es., M. Davies (op. cit. nota 15), pagg. 206, 229 (cfr., in generale, pagg. 221-227 sulla falsa testimonianza, e pagg. 228-232 sull'oltraggio alla corte).

¹⁵⁰ *Ibid.*, pagg. 221-222.

¹⁵¹ *Ibid.*, pag. 228; R. A. Williams (op. cit. nota 1), pag. 19. È possibile che il concetto di oltraggio alla corte, così com'è noto nei paesi di *common law*, non sia pienamente attuato negli ordinamenti giuridici di alcune parti contraenti. Cfr. la risposta della Germania parte VI, d. d) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

concluse tra Stati (ad es. ai sensi degli accordi di mutua assistenza giudiziaria in materia penale) o ai principi generali di diritto internazionale.



*Per maggiori informazioni sulle questioni relative alla falsa testimonianza e all'oltraggio alla corte di cui al capitolo I, cfr. anche **A2.9**.*

A3.9 Privilegi e altre garanzie



57 L'articolo 21 della convenzione prevede diverse garanzie per il testimone, tra cui: le modalità di assunzione delle prove, la lingua in cui la richiesta deve essere presentata al testimone e le informazioni che tale richiesta deve contenere.

135. Oltre ad estendere i privilegi di cui all'articolo 11 della convenzione, l'articolo 21 della convenzione prevede diverse garanzie per la persona convocata a partecipare ad un atto istruttorio mediante collegamento video ai sensi del capitolo II. In primo luogo, le prove ammissibili si limitano a "ogni atto istruttorio che non sia incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione o contrario all'autorizzazione accordata" (art. 21, lettera a). Come esposto al punto **A3.6**, la ricezione di una deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione è sottoposta alle stesse restrizioni, secondo lo stesso articolo. Inoltre, ai sensi dell'articolo 21, lettera d), le "formalità" secondo cui possono essere assunte le prove sono quelle previste dalla legge dello Stato di origine, ma sono parimenti soggette ad eventuali incompatibilità con la legge dello Stato di esecuzione.
136. In secondo luogo, l'articolo 21, lettera b), impone una garanzia linguistica, stabilendo che la convocazione (*ovvero*, l'atto di citazione) al potenziale testimone sia redatta o accompagnata da una traduzione nella lingua dello Stato di esecuzione. L'unica eccezione a questo obbligo è se il potenziale testimone è un cittadino dello Stato di origine (presupponendo quindi la comprensione della lingua dello Stato di origine).
137. In terzo luogo, l'articolo 21, lettera c), stabilisce che la convocazione deve anche informare il potenziale testimone del suo diritto ad essere legalmente rappresentato (come sancito dall'articolo 20 della convenzione) e, per ogni parte contraente che non abbia fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 18 relativa ai mezzi di costrizione (cfr. **A3.5**), che il testimone "non è tenuto né a comparire né a partecipare all'istruttoria".
138. Infine, l'articolo 21, lettera e), offre un ulteriore complemento alle suddette garanzie, prevedendo che il potenziale testimone possa anche invocare gli stessi privilegi e obblighi di rifiutarsi di deporre di cui all'articolo 11, capitolo I.



*Per maggiori informazioni sui privilegi e gli obblighi che possono essere invocati ai sensi del capitolo I, cfr. **A2.10**.*

A3.10 Spese



58 L'uso del collegamento video può comportare spese aggiuntive. Se tali spese siano a carico delle parti è determinato dalla legge dello Stato di origine.



Cfr. il **profilo paese** della parte contraente interessata.

139. Sebbene la convenzione non affronti esplicitamente la questione delle spese per le convocazioni di cui al capitolo II, vi è una serie di possibili scenari e in ciascuno di essi vi è la possibilità che possano essere sostenute spese supplementari a causa dell'uso del collegamento video per l'assunzione delle prove.
140. Come indicato nel manuale sull'assunzione delle prove, vi è una serie di spese che possono essere sostenute, comprese le tasse per i servizi del console o del commissario, gli onorari per gli interpreti o gli stenografi, nonché i relativi costi di viaggio e di alloggio¹⁵². L'uso del collegamento video può anche dare luogo a spese aggiuntive derivanti dall'affitto dello spazio per condurre il collegamento video, dai costi del personale o dall'assunzione del supporto tecnico¹⁵³. Spetta alla legge dello Stato di origine stabilire se tali spese debbano essere sostenute dalle parti. In generale, tali spese sono a carico della parte che chiede l'assunzione della prova¹⁵⁴.
141. Nel caso dei consoli, la legge dello Stato di invio (ovvero, lo Stato di origine) può richiedere la riscossione di una tassa per il coinvolgimento nell'assunzione delle prove¹⁵⁵, mentre per i commissari le spese sono spesso determinate dal diritto interno o specificate nei termini della commissione¹⁵⁶. Nei casi in cui è richiesta la previa autorizzazione, lo Stato di esecuzione può richiedere il rimborso di alcune spese sostenute per il coinvolgimento e/o l'assistenza dello Stato di esecuzione come condizione per la concessione dell'autorizzazione (ad es. i costi associati all'uso delle strutture laddove deve essere utilizzata una specifica sede, come un'aula di tribunale, o altri costi amministrativi)¹⁵⁷. Inoltre, lo Stato di esecuzione può richiedere il rimborso delle spese nei casi in cui fornisce assistenza al Console o al Commissario per l'ottenimento di prove ricorrendo a mezzi di costrizione¹⁵⁸.

¹⁵² Manuale sull'assunzione delle prove (op. cit. nota 29), punti 403 e seguenti.

¹⁵³ Risposte di Bulgaria e Lituania alla parte VII, d. w) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

¹⁵⁴ Manuale sull'assunzione delle prove (op. cit. nota 29), punto 405.

¹⁵⁵ Negli Stati Uniti, il tariffario relativo alle tasse per i servizi consolari è stabilito nel Codice dei regolamenti federali 22, § 22.1 (il tariffario stabilisce le tasse per i servizi di assistenza giudiziaria in contesti sia nell'ambito della convenzione che non). In Australia, le tasse per i servizi consolari, tra cui "la ricezione di una dichiarazione sotto giuramento o di una semplice dichiarazione", sono stabilite dal *regolamento sulle tasse consolari* del 2018.

¹⁵⁶ Nel Regno Unito (Inghilterra), le tasse per i commissari (detti "examiners of the court") sono stabilite nelle Istruzioni pratiche 34B.

¹⁵⁷ Risposta della Svizzera alla parte VII, d. w) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

¹⁵⁸ Questo scenario è contemplato nella Relazione illustrativa, punto 163.



Per maggiori informazioni sul ricorso ai mezzi di costrizione ai sensi del capitolo II, cfr. A3.5.

142. In pratica, i commissari sono tenuti ad adottare tutte le disposizioni necessarie per l'assunzione delle prove. Laddove sia usato il collegamento video, ciò può includere la ricerca di un luogo per l'esame del testimone, la prenotazione dell'attrezzatura per il collegamento video e la ricerca del supporto tecnico necessario¹⁵⁹. Qualora le circostanze richiedano l'assistenza dello Stato di esecuzione (ad es. per rispettare le condizioni che accompagnano eventuali autorizzazioni accordate), le autorità sono incoraggiate a fornire assistenza nell'organizzazione dell'assunzione delle prove tramite collegamento video, ove possibile e opportuno.

¹⁵⁹

Manuale sull'assunzione delle prove (op. cit. nota 29), Allegato 6 "Guide on the use of video-links" (Guida all'uso del collegamento video), punti 26 e seguenti.



PARTE B

**PREPARAZIONE
E SVOLGIMENTO
DI AUDIZIONI
MEDIANTE
COLLEGAMENTO
VIDEO**

- B1 CONSIDERAZIONE DEI POTENZIALI OSTACOLI PRATICI
- B2 PROGRAMMAZIONE E TEST
- B3 SUPPORTO TECNICO E FORMAZIONE
- B4 PRENOTAZIONE DI STRUTTURE ADEGUATE
- B5 USO DELL'INTERPRETAZIONE
- B6 REGISTRAZIONE, VERBALE E CONTROLLO
- B7 AMBIENTE, POSIZIONAMENTO E PROTOCOLLI



- 59 Ove possibile, le autorità sono incoraggiate a rendere disponibili al pubblico informazioni pratiche generali e/o orientamenti (preferibilmente online) per assistere coloro che si preparano a presentare o eseguire una convocazione utilizzando un collegamento video. Ove possibile, le autorità sono invitate a condividere tali informazioni con l'Ufficio permanente per la pubblicazione sul sito web della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. Informazioni più specifiche e sensibili possono essere messe a disposizione delle parti interessate su richiesta.
- 60 È responsabilità di tutti gli attori coinvolti nella preparazione e nell'esecuzione di un collegamento video garantire il mantenimento di una comunicazione efficace.

143. Come già sottolineato in precedenza, l'uso della tecnologia di collegamento video nell'assunzione di prove all'estero non può essere affrontato solo da una prospettiva puramente giuridica: è necessario un approccio olistico e interdisciplinare (cfr. **A1**).
144. Da un recente studio globale condotto in una parte contraente è emerso che i risultati e l'efficacia del collegamento video nell'agevolare la giustizia sono indissolubilmente legati alla fornitura del servizio e all'attuazione pratica, il che dimostra ulteriormente l'importanza del modo in cui i sistemi di collegamento video sono progettati, gestiti e utilizzati¹⁶⁰. Inoltre, le leggi stesse possono dettare o influenzare vari aspetti pratici e tecnici, come si vedrà nelle **parti B e C**.
145. Al fine di assistere coloro che intendono avvalersi del collegamento video nella preparazione delle convocazioni, le autorità centrali sono incoraggiate a pubblicare informazioni generali sui requisiti organizzativi, i sistemi di prenotazione, le attrezzature e le capacità tecniche e/o le informazioni di contatto della persona o della divisione responsabile dell'esecuzione della convocazione per l'assunzione di prove mediante collegamento video, e a condividerle con le autorità competenti. Se non sono già disponibili, le autorità centrali e le altre autorità sono anche incoraggiate a stabilire orientamenti e protocolli mirati, che delineino i processi e assegnino chiaramente le responsabilità associate alla programmazione e alla prenotazione delle strutture adeguate, alla conduzione di test e alla manutenzione, all'avvio, al controllo e alla chiusura della connessione del collegamento video e alla raccolta finale dei feedback¹⁶¹. Al fine di ridurre al minimo il rischio che l'infrastruttura informatica sicura venga violata o altrimenti compromessa, alcune autorità possono scegliere di condividere informazioni specifiche e sensibili solo su richiesta, se l'autorità statale competente lo ritiene necessario o opportuno.
146. Altre informazioni utili da considerare per la pubblicazione possono includere, ad esempio, le principali lingue di comunicazione del personale coinvolto, la presenza di persone di contatto specifiche per la consulenza tecnica e la risoluzione dei problemi, o, più in generale, l'eventuale assistenza organizzativa o in loco fornita dalle autorità dello Stato di origine in caso di convocazione ai sensi del capitolo II. Molte di queste informazioni sono disponibili sui singoli profili paese delle parti contraenti.

¹⁶⁰ Per un esame approfondito di questo studio condotto in Australia, cfr. E. Rowden *et al.* (op. cit. nota 45), pag. 10.

¹⁶¹ Guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri (op. cit. nota 16), pag. 14.

147. Indipendentemente dalle informazioni pratiche e procedurali già disponibili, la comunicazione rimane un aspetto critico in tutte le fasi del processo: prima, durante e dopo le audizioni tramite collegamento video. In particolare, è essenziale che il ruolo e la posizione giuridica di ogni partecipante siano chiaramente stabiliti, soprattutto a beneficio del testimone¹⁶².

¹⁶² Progetto "Handshake" (op. cit. nota15), pag. 36.

B1 Considerazione dei potenziali ostacoli pratici



61 Chi si appresta a presentare una richiesta di collegamento video dovrebbe informarsi presso l'autorità competente per accertarsi che non vi siano ostacoli pratici o limitazioni all'esecuzione di una richiesta di utilizzo di collegamento video nell'assunzione delle prove (in particolare ai sensi del capitolo II).



Cfr. il **profilo paese** della parte contraente interessata.

148. Stando ai profili dei paesi, sembra che le difficoltà pratiche più importanti siano sorte nell'ambito del capitolo II della convenzione.
149. Gli ostacoli pratici nell'ambito del capitolo I comprendono principalmente la mancata disponibilità di apparecchiature di videoconferenza e di risorse di supporto¹⁶³, la qualità della trasmissione e la compatibilità dei sistemi¹⁶⁴, nonché la differenza di fuso orario tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto¹⁶⁵. Tuttavia, la maggior parte degli Stati rispondenti ha indicato di non aver incontrato ostacoli pratici¹⁶⁶.
150. Gli ostacoli pratici nell'ambito del capitolo II sono più diversificati e complessi. A differenza del capitolo I della convenzione (dove il luogo di assunzione delle prove è di solito il tribunale), il luogo dell'assunzione delle prove ai sensi del capitolo II può variare a seconda dell'articolo invocato, dato che questo compito può essere affidato a una missione diplomatica o consolare (art. 15 e 16) o a un commissario (art. 17). In particolare, poiché le missioni diplomatiche e consolari sono molte e possono disporre di risorse (ad es. accesso e velocità della connessione internet) e strutture (ad es. apparecchiature per videoconferenze) diverse, può essere più difficile determinarne la disponibilità per l'assunzione delle prove ai sensi del capitolo II.
151. Si dovrebbe prendere in considerazione il fatto che il luogo in cui le prove saranno assunte mediante collegamento video ai sensi del capitolo II deve essere accessibile, ben attrezzato, dotato di personale sufficiente con esperti informatici o assistenza informatica a distanza e, se del caso, rispettare le condizioni specificate nell'autorizzazione accordata dall'autorità competente dello Stato di esecuzione e le eventuali considerazioni in materia di sicurezza dello Stato di origine.
152. Per quanto riguarda l'assunzione delle prove da parte di agenti diplomatici o consolari, va notato che non tutti gli Stati rispondenti consentono l'uso del collegamento video nelle rispettive

¹⁶³ Risposte di Australia, Bulgaria, Croazia (per quanto riguarda alcune autorità), Grecia, Ungheria, Svizzera e Venezuela alla parte VII, d. i) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

¹⁶⁴ Risposte di Germania e Polonia alla parte VII d. i) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹⁶⁵ Risposte di Australia, Francia e Germania alla parte VII, d. i) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹⁶⁶ Risposte di Brasile, Cechia, Cina (RAS di Hong Kong), Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Israele, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Portogallo, Regno Unito (Inghilterra e Galles), Repubblica di Corea, Romania, Singapore, Slovenia, Sud Africa, Svezia, alla parte VII, d. i) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

missioni diplomatiche e consolari per facilitare l'assunzione delle prove ai sensi del capitolo II della convenzione.

153. Gli Stati rispondenti che *non* si sono opposti all'articolo pertinente del capitolo II, ma che *non* consentono l'uso del collegamento video per facilitare l'assunzione delle prove ai sensi del capitolo II nelle loro missioni diplomatiche o consolari (o lo fanno solo in circostanze eccezionali), hanno fornito le seguenti motivazioni: l'incapacità o la mancanza di capacità delle autorità o delle missioni diplomatiche e consolari di fornire assistenza nell'assunzione delle prove tramite collegamento video¹⁶⁷, la mancanza di attrezzature tecniche presso le missioni diplomatiche e consolari¹⁶⁸, la mancanza di pratica, regolamentazione o coinvolgimento delle loro missioni diplomatiche e consolari in materia,¹⁶⁹ l'impossibilità dei servizi consolari di elaborare le richieste in uscita¹⁷⁰, e le preoccupazioni in materia di sicurezza¹⁷¹.
154. Due Stati rispondenti hanno indicato che la procedura abituale è quella di rinviare il richiedente o le parti a fornitori commerciali come i centri congressi¹⁷², e uno di loro ha osservato che tali accordi devono essere concordati privatamente e non coinvolgere l'autorità centrale¹⁷³.
155. Gli Stati rispondenti che *non* si sono opposti all'articolo pertinente del capitolo II, e che *consentono* l'uso del collegamento video per facilitare l'assunzione delle prove ai sensi del capitolo II nelle loro missioni diplomatiche o consolari, hanno fatto riferimento ad alcune delle seguenti difficoltà pratiche: la limitata disponibilità di apparecchiature di videoconferenza¹⁷⁴ o di una sala adeguata presso la missione diplomatica o consolare¹⁷⁵, e la necessità di nulla osta di sicurezza rilasciati dalla missione diplomatica che garantiscano che la persona da ascoltare non costituisce una minaccia fisica o per la sicurezza¹⁷⁶. Alcuni Stati rispondenti hanno indicato l'esistenza di ostacoli pratici all'uso del collegamento video ai sensi del capitolo II, ma non hanno specificato quali fossero¹⁷⁷.
156. Inoltre, uno Stato che ha risposto ha indicato che nella maggior parte delle sue missioni diplomatiche e consolari le apparecchiature di videoconferenza si trovano in aree riservate dove sono ammessi solo i funzionari. Tuttavia, lo stesso Stato ha anche osservato che Skype potrebbe rappresentare un'opzione e ha ulteriormente chiarito che in futuro potrebbero essere disponibili apparecchiature di videoconferenza anche nelle aree pubbliche delle missioni diplomatiche e consolari¹⁷⁸.
157. Per quanto riguarda l'assunzione delle prove da parte di un commissario, il luogo non dovrebbe porre molte difficoltà, in quanto il commissario può scegliere quello più appropriato e può quindi

¹⁶⁷ Risposta dell'Australia alla parte VII, d. q) e risposta della Svizzera alla parte VII, d. q) e t) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹⁶⁸ Risposte di Slovenia e Grecia alla parte VII, d. q) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹⁶⁹ Risposte di Israele e Finlandia alla parte VII, d. q) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹⁷⁰ Risposta della Polonia alla parte VII, d. q) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹⁷¹ Risposta degli Stati Uniti alla parte VII, d. u) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹⁷² Risposte di Regno Unito (Inghilterra e Galles) (e pertanto si ricorre al collegamento video per l'assunzione delle prove presso le missioni diplomatiche solo in circostanze eccezionali) e Stati Uniti alla parte VII, d. t) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹⁷³ Risposta degli Stati Uniti alla parte I, d. b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹⁷⁴ Risposta della Francia alla parte VII, d. q) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹⁷⁵ Risposta della Bulgaria alla parte VII, d. u) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹⁷⁶ Risposta del Regno Unito (Inghilterra e Galles) alla parte IV, d. d) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹⁷⁷ Risposta della Cechia e del Sud Africa alla parte VII, d. q) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹⁷⁸ Risposta dell'Estonia alla parte VII, d. q) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

optare per un centro congressi o un hotel con infrastrutture e personale adeguati. Tuttavia, se del caso, il luogo deve soddisfare le condizioni fissate nell'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato di esecuzione.

158. A questo proposito, va notato che alcuni Stati rispondenti condizionano l'assunzione delle prove ai sensi di alcuni articoli del capitolo II a un luogo/stanza a cui il pubblico ha accesso¹⁷⁹, una condizione che può non essere soddisfatta quando vengono utilizzate le aree riservate delle missioni diplomatiche e consolari (o una stanza d'albergo privata nel caso del commissario).



Per maggiori informazioni sul luogo da cui si devono assumere le prove, cfr. B4.

¹⁷⁹ Cfr. le dichiarazioni della Francia, disponibili alla sezione "Evidence" del sito web dell'HCCH (cfr. il percorso indicato alla nota 127).

B2 Programmazione e test



- 62 Al momento di programmare un'audizione con collegamento video, le autorità sono invitate a tenere a mente le differenze di fuso orario e le implicazioni dell'operare al di fuori del normale orario di lavoro, come i costi potenzialmente maggiori e la limitata disponibilità di personale di supporto.
- 63 Le autorità sono inoltre invitate a testare la connessione prima di un'audizione, nonché a provvedere alla regolare manutenzione delle apparecchiature.

159. L'autorità richiesta e quella richiedente dovrebbero consultarsi tra loro sulla programmazione e sui test preliminari¹⁸⁰. Chi organizza il collegamento video dovrebbe tenere conto di aspetti quali la disponibilità dei partecipanti, delle infrastrutture e delle apparecchiature da utilizzare e la presenza di personale o di terzi per l'assistenza tecnica. Si raccomanda alle autorità di tenere un registro centrale delle infrastrutture, delle apparecchiature e del personale di supporto, per facilitare il processo di valutazione degli spazi disponibili nella fase di programmazione¹⁸¹.
160. Nel fissare l'ora del giorno per i procedimenti in collegamento video occorre tenere conto di eventuali differenze di fuso orario tra le sedi di tutte le parti coinvolte, specificandole al momento della conferma degli accordi¹⁸². Inoltre, nel programmare sia i test preliminari che le audizioni mediante collegamento video per l'assunzione delle prove occorre tenere presente che operare al di fuori del normale orario di lavoro può comportare un aumento dei costi.
161. Anche la semplificazione delle procedure può essere di grande utilità per effettuare e riprogrammare le prenotazioni, richiedere le autorizzazioni necessarie da parte di una data autorità e ottenere il consenso delle parti o di altri partecipanti. Le autorità sono invitate a fare uso di strumenti online sicuri per facilitare questo compito.¹⁸³
162. Le apparecchiature e i parametri operativi di tutti i siti devono essere testati regolarmente, in particolare prima di un'audizione in collegamento video, per verificare l'interoperabilità e il corretto funzionamento delle apparecchiature¹⁸⁴. Ciò dovrebbe avvenire con sufficiente anticipo per fornire ai tecnici il tempo necessario per effettuare i dovuti aggiustamenti¹⁸⁵.

¹⁸⁰ Guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri (op. cit. nota 16), pag. 10.

¹⁸¹ E. Rowden *et al.* (op. cit. nota 45), pag. 52.

¹⁸² In questo senso, indicare l'orario specifico sia in tempo coordinato universale (UTC) che in ora locale, tenendo conto di eventuali impostazioni dell'ora legale, può essere d'aiuto. Guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri (op. cit. nota 16), pag. 17; *Federal Court of Australia* (op. cit. nota 15), pag. 3.

¹⁸³ E. Rowden *et al.* *et al.* (op. cit. nota 45), pagg. 52-53.

¹⁸⁴ *Cfr., ad. es., London Borough of Islington c. M, R (rappresentato dal suo tutore)* [2017] EWHC 364 (Fam), dove la *High Court of Justice of England and Wales (Family Division)* del Regno Unito ha sottolineato l'importanza di testare le apparecchiature di collegamento video prima dell'audizione. *Cfr. anche Federal Court of Australia*, (op. cit. nota 15), pag. 7. Per un esempio su come pianificare i test, *cfr. il progetto "Handshake", "D2.2 Test Plan"* pagg. 8-9.

¹⁸⁵ E. Rowden *et al.* (op. cit. nota 45), pag. 55. *Cfr., anche, Federal Court of Australia* (op. cit. nota 15), pag. 7, in cui si raccomanda di effettuare un collegamento di test "con un congruo anticipo rispetto all'audizione" e, se necessario, un test ulteriore poche ore prima dell'audizione stessa.

Indipendentemente dal fatto che vengano effettuati o meno aggiustamenti durante i test, in ultima analisi spetta al funzionario che presiede l'audizione decidere se questa possa tenersi o se siano necessarie ulteriori modifiche o supporto¹⁸⁶.

163. In pratica, la maggior parte degli Stati che hanno risposto al questionario dei profili paese ha indicato che sono in atto procedure per condurre test della connessione del collegamento video¹⁸⁷, soprattutto prima di un'audizione e di solito da parte del personale tecnico o del fornitore di servizi. Inoltre, tra gli Stati rispondenti che hanno riferito di non disporre di una procedura formale, la maggior parte ha riferito che i test vengono comunque effettuati o che viene fornita un'assistenza tecnica prima dell'audizione, ma questo viene di solito determinato caso per caso¹⁸⁸.

¹⁸⁶ E. Rowden *et al.* (op. cit. nota 45), pag. 55.

¹⁸⁷ Risposte di Australia (la maggior parte degli stati), Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Cechia, Cina (RAS di Hong Kong), Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Israele, Lettonia, Lituania, Malta, Portogallo, Regno Unito (Inghilterra e Galles), Repubblica di Corea, Romania, Singapore, Slovenia, Sud Africa, Ungheria e Venezuela alla parte III, d. d) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

¹⁸⁸ Risposte di Messico, Norvegia e Polonia alla parte III, d. d) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

B3 Supporto tecnico e formazione



64

Le autorità sono invitate, se del caso, a fornire le necessarie informazioni di contatto per garantire che ogni partecipante ad un'audizione in collegamento video abbia accesso ad un'adeguata assistenza tecnica.



*Cfr. il **profilo paese** della parte contraente pertinente o utilizzare l'allegato facoltativo del **formulario** per le prove assunte mediante collegamento video in **allegato IV**.*



65

Si raccomanda di impartire una formazione di base a tutti i membri del personale che potrebbero essere coinvolti nel controllo o nel funzionamento delle apparecchiature di collegamento video.

164. Poiché un'assistenza tecnica efficace è fondamentale per le operazioni di collegamento video, è della massima importanza che il personale addetto all'assistenza tecnica sia coinvolto il più presto possibile nell'organizzazione di un'audizione nella quale è previsto l'utilizzo di un collegamento video.
165. Per i procedimenti ai sensi del capitolo I, in genere l'autorità richiedente deve garantire che sia fornita un'assistenza tecnica sufficiente presso il sito locale, mentre l'autorità richiesta ha la stessa responsabilità presso il sito remoto. Per i procedimenti ai sensi del capitolo II, spetta generalmente al console o al commissario provvedere a tali disposizioni in entrambi i siti. Queste responsabilità possono essere distribuite in modo leggermente diverso a seconda di quale dei quattro principali tipi di collegamento viene utilizzato, ad esempio se viene fornito da terzi un bridge di videoconferenza.



*Per maggiori informazioni su questi tipi di collegamento e sull'uso di un bridge di videoconferenza, cfr. **C2**.*

166. Durante l'audizione dovrebbero essere presenti in loco, in entrambi i siti (o almeno essere disponibili mediante una terza parte se viene impiegato un servizio di bridging), idonei operatori e personale di supporto che provvedano al funzionamento delle apparecchiature e alla risoluzione di eventuali problemi che potrebbero sorgere. Si raccomanda inoltre la formazione per la risoluzione dei problemi e la procedura di manutenzione delle apparecchiature per gli altri soggetti, come i legali e gli interpreti, che potrebbero aver bisogno di utilizzare la tecnologia

(anche incidentalmente)¹⁸⁹.



*Per maggiori informazioni sulle questioni tecniche e di sicurezza, cfr. **parte C**.*

167. Date le profonde differenze nella struttura dei sistemi giudiziari e le conseguenti difficoltà nel determinare il referente corretto, può essere utile pubblicare (ad es. nel profilo del paese o sul sito o sui siti web nazionali) specifici punti di contatto tecnici presso l'Autorità centrale (capitolo I), o altri contatti tecnici che possono fornire assistenza al console o al commissario (capitolo II)¹⁹⁰. Questi punti di contatto sono inoltre invitati a mantenere una comunicazione regolare tra loro, anche se non nel contesto di un caso specifico o di un'audizione, in modo da condividere le migliori prassi. Nel tempo, ciò contribuirà a migliorare l'efficienza, a ridurre i costi e a facilitare ulteriormente l'uso della tecnologia nell'ambito della convenzione.

¹⁸⁹ Guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri (*loc. cit.* nota 16).

¹⁹⁰ Cfr. domande della parte I b) e c) e della parte II d) ed e) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12). Cfr. anche: progetto "Handshake", "D3 Recommendations on the practical application of technical standards for cross-border videoconferencing", pag. 23.

B4 Prenotazione di strutture adeguate



- 66 Le autorità dovrebbero confermare eventuali requisiti o restrizioni in relazione alle strutture da prenotare, come il tipo di aula di audizione (ad es. aula di udienza, sala conferenze) o l'ubicazione di tale sala (ad es. in un edificio del tribunale, in una missione diplomatica o consolare, in un hotel).



Cfr. B1 e A1.3, e il profilo paese della parte contraente pertinente.



- 67 Le autorità dovrebbero verificare se le strutture debbano essere prenotate in anticipo e sono invitate a utilizzare strumenti online per facilitare il processo di prenotazione.

168. Le strutture devono essere prenotate sia presso il sito locale che presso il sito remoto. Come già detto, per i procedimenti ai sensi del capitolo I, l'autorità richiesta e l'autorità richiedente sono ciascuna responsabile della preparazione delle rispettive sedi per il collegamento video, mentre per i procedimenti ai sensi del capitolo II spetta generalmente al console o al commissario prendere accordi per i preparativi in entrambe le sedi.
169. Così come possono variare i siti, ad es., un'aula di udienza, una sala conferenze o un'infrastruttura specializzata per videoconferenze, possono variare anche i requisiti di ordine pratico, ad es. le apparecchiature per l'uso di documenti e/o reperti (cfr. **B4.1**) o le procedure per garantire comunicazioni riservate tra un testimone/esperto e il suo rappresentante legale (cfr. **B4.2**). Potrebbero inoltre sussistere restrizioni legali e/o limitazioni pratiche sul tipo di sede o sito che può essere utilizzato ai fini dell'assunzione delle prove mediante collegamento video (cfr. anche **A1.3**). Ad esempio, da un punto di vista pratico, molti Stati rispondenti hanno indicato nei profili nazionali che l'assunzione delle prove può avvenire in una qualsiasi aula di audizione, purché in un edificio del tribunale¹⁹¹. Due degli Stati rispondenti hanno indicato che all'interno dell'edificio del tribunale competente vi è una sala appositamente designata che dovrebbe essere utilizzata¹⁹². Un altro Stato rispondente ha riferito che per i testimoni generici l'aula di audizione deve essere in un tribunale, anche se nel caso in cui a deporre sia un esperto è possibile utilizzare anche un altro sito (al di fuori di un tribunale)¹⁹³. Un altro Stato rispondente ha indicato che la sede può trovarsi in un tribunale o presso un'altra autorità, purché sia una stanza separata¹⁹⁴.

¹⁹¹ Cfr., ad es., le risposte di Australia (la maggior parte degli Stati) Bielorussia, Bulgaria, Cipro, Finlandia, Francia, Grecia, Singapore (se un ufficiale giudiziario di Singapore deve fornire assistenza nell'assunzione delle prove, ciò deve avvenire in un'aula di udienza della Corte suprema) e Sud Africa alla parte III, d. e) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

¹⁹² Cfr., ad es., le risposte di Cina (RAS di Hong Kong) e Malta alla parte III, d. e) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹⁹³ Risposta della Repubblica di Corea alla parte III, d. e) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹⁹⁴ Risposta dell'Ungheria alla parte III, d. e) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

170. Altri Stati rispondenti hanno indicato più in generale che i requisiti derivano o dal diritto interno applicabile o da accordi internazionali¹⁹⁵, mentre un altro ha riferito che il funzionario che presiede l'audizione può imporre, se necessario, requisiti aggiuntivi¹⁹⁶. Pertanto, chi presenta la richiesta deve considerare attentamente le apparecchiature e le infrastrutture disponibili, per garantire il soddisfacimento di esigenze specifiche.¹⁹⁷
171. A tale riguardo, anche se non tutti i tipi di audizione potranno essere condotti utilizzando la stessa configurazione dell'aula di udienza, ci sono comunque alcuni aspetti generali che devono essere considerati per garantire che siano prenotate le infrastrutture adeguate. Ad esempio, l'uso di spazi in cui intrusioni o interruzioni possono essere ridotte al minimo, così come la necessità di un'area di attesa sicura per il testimone/esperto (se necessario con un'entrata separata dal pubblico o dall'entrata principale)¹⁹⁸.
172. La comunicazione tra il personale pertinente (in particolare il personale tecnico) è quindi fondamentale per garantire la disponibilità e, se necessario, la prenotazione di infrastrutture adeguate. Alcune autorità potrebbero inoltre disporre di un sistema di prenotazione dedicato alle infrastrutture, per cui è consigliabile verificare le informazioni fornite sul profilo paese della parte contraente pertinente.

B4.1 Uso di documenti e reperti



68

Se si devono utilizzare documenti o reperti, occorre concordare e predisporre un mezzo adeguato per condividerli e presentarli formalmente prima o durante l'audizione.



Cfr. **C2.6** e il **profilo paese** della parte contraente pertinente.

173. La presentazione dei documenti o dei reperti è disciplinata dalla legge dello Stato richiesto (Capitolo I) o dalla legge dello Stato di origine (Capitolo II). Secondo il diritto applicabile, le parti dovrebbero, prima dell'audizione, cercare di concordare i documenti o i reperti che saranno richiesti e stabilire un termine per l'identificazione dei reperti (ad es. diversi giorni prima dell'audizione) al fine di preparare un pacchetto di documenti da mettere a disposizione in entrambi i siti prima dell'audizione¹⁹⁹. In alternativa, i documenti possono essere resi disponibili attraverso archivi elettronici di documenti condivisi²⁰⁰. Per quanto possibile, i documenti e/o i reperti da esibire durante il procedimento devono essere forniti agli interpreti prima

¹⁹⁵ Risposte di Svezia e Venezuela alla parte III, d. e) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹⁹⁶ Risposta della Slovenia alla parte III, d. e) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

¹⁹⁷ *Federal Court of Australia* (op. cit. nota 15), pag. 2.

¹⁹⁸ E. Rowden *et al.* (op. cit. nota 45), pagg. 56, 62-63.

¹⁹⁹ Cfr. ad es., *Federal Commissioner of Taxation c. Grbich* (1993) 25 ATR 516, dove la *Federal Court of Australia* ha dichiarato che fornire un pacchetto di documenti al testimone prima dell'audizione elimina "gli ostacoli procedurali per condurre un interrogatorio valido in tribunale".

²⁰⁰ Guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri (op. cit. nota 16), pag. 21.

dell'audizione²⁰¹.

174. Ove consentito dal diritto applicabile, può essere necessario prendere accordi per l'introduzione di ulteriori documenti o reperti durante l'audizione. Se del caso, la presentazione di tali documenti o reperti deve essere effettuata da un funzionario del tribunale o da altra persona imparziale²⁰². Questo può essere effettuato mediante un visualizzatore di documenti²⁰³, una funzione di condivisione digitale dello schermo o con altri mezzi, come il fax, che possono essere necessari per permettere discussioni private tra il testimone e il suo avvocato in relazione al documento o al reperto²⁰⁴. Nei profili paese, due Stati rispondenti hanno indicato che il funzionario che presiede l'audizione può ammettere o addirittura richiedere, se necessario, visualizzatori di documenti²⁰⁵.

B4.2 Comunicazioni private



69

Ulteriori linee di comunicazione (confidenziali) possono essere consigliate o necessarie, ad esempio se una parte/testimone e il suo rappresentante legale partecipano da luoghi diversi.

175. Potrebbero verificarsi situazioni in cui sono necessarie consultazioni riservate, ad esempio tra il testimone e il suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), o tra il rappresentante legale (o rappresentanti legali) e l'esaminatore o il magistrato²⁰⁶. Benché sarebbe preferibile che l'avvocato potesse sedersi con il suo cliente²⁰⁷, se questi attori non si trovano nello stesso luogo dovrebbero essere disponibili mezzi (ad es. linee telefoniche, telefoni cellulari o apparecchiature di videoconferenza separate sicuri) per permettere loro di parlare in privato senza che altri ascoltino. I microfoni e, in alcuni casi, le videocamere connessi al collegamento video principale potrebbero inoltre dover essere spenti durante tale consultazione.
176. Questa linea di comunicazione supplementare può anche essere utilizzata in caso di problemi con la qualità della connessione o altri problemi tecnici, o in caso di sospensione dell'audizione per altri motivi (ad es. malattia)²⁰⁸. Allo stesso modo, potrebbe essere usata per consentire una comunicazione confidenziale con il partecipante a distanza sia prima che dopo l'audizione vera

²⁰¹ Progetto "Handshake" (op. cit. nota 15), pag. 40.

²⁰² Progetto "Handshake" (loc. cit. nota 111).

²⁰³ Cfr., ad es., ministero della Giustizia del Regno Unito, *Practice Direction 32 – Evidence*, allegato 3 "Video Conferencing Guidance", pag. 18: nel caso di utilizzo di un visualizzatore di documenti, le parti devono informare l'operatore del numero e della dimensione di documenti o oggetti (disponibile all'indirizzo: < https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part32/pd_part32 > [ultima consultazione 4 marzo 2020]).

²⁰⁴ Guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri (loc. cit. nota 16); Progetto "Handshake" (op. cit. nota 190), pag. 20.

²⁰⁵ Cfr., ad es., le risposte di Ungheria e Slovenia alla parte III, d. e) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

²⁰⁶ Guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri (op. cit. nota 16), pag. 15.

²⁰⁷ Progetto "Handshake" (loc. cit. nota 111). Va inoltre osservato che alcuni ordinamenti giuridici non richiedono che il testimone sia assistito da un avvocato durante l'assunzione delle prove, cfr. *supra*, nota 117.

²⁰⁸ E. Rowden *et al.* (op. cit. nota 45), pag. 63.

e propria (ad es. per informare il partecipante e discutere i protocolli o dare istruzioni finali)²⁰⁹.

B4.3 Casi particolari



70

In circostanze particolari, possono essere necessari ulteriori partecipanti o misure di sicurezza/cautelative supplementari, in particolare nel caso di testimoni vulnerabili.

177. Vi sono casi in cui sono giustificate considerazioni aggiuntive a causa della natura dell'audizione o del rapporto della persona da sottoporre ad audizione con gli altri partecipanti. Sebbene ciò possa essere più comune nei procedimenti penali²¹⁰, può comunque essere rilevante per i procedimenti in materia civile e commerciale. Ne sono un esempio i casi in cui le prove devono essere assunte da persone vulnerabili, come i bambini, gli anziani o le persone con disturbi mentali o fisici o disabilità. In questi casi, la tecnologia di collegamento video può essere di grande utilità, in quanto il testimone può deporre senza lo stress, il disturbo, il disagio o l'intimidazione che possono derivare dall'essere presenti in aula di udienza²¹¹.
178. Potrebbe anche essere necessario prendere in considerazione altri aspetti e, eventualmente, apportare modifiche per facilitare l'assunzione di prove in circostanze così delicate. Il processo effettivo potrebbe inoltre dover essere modificato in base al diritto applicabile, ad esempio facendo deporre il testimone davanti al funzionario che presiede l'audizione in assenza delle parti, oppure facendo intervenire uno psicologo o un esperto simile per assistere nel controllo del testimone²¹².

²⁰⁹ *Ibid.*, pag. 56.

²¹⁰ Progetto "Handshake" (op. cit. nota15), pag. 21.

²¹¹ Guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri (*loc. cit.* nota 16). Va inoltre osservato che la High Court of Justice (England & Wales) nel Regno Unito ha sostenuto che non considerava che i potenziali svantaggi del collegamento video (ad es. i limiti nella valutazione della credibilità) fossero in alcun modo aggravati dal mero utilizzo della tecnologia con riferimento ai testimoni vulnerabili o di quelli che necessitavano di interpretazione: *Kimathi & Ors c. Foreign and Commonwealth Office* [2015] EWHC 3684 (QB).

²¹² Progetto "Handshake" (op. cit. nota15), pag. 35.

B5 Ricorso all'interpretazione



- 71 Data la complessità del contesto del collegamento video, si raccomanda, ove possibile, di rivolgersi solo a interpreti con qualifiche ed esperienza adeguate.
- 72 I partecipanti dovrebbero decidere, tenendo conto dei requisiti di legge interni e delle eventuali indicazioni del tribunale, se si debba ricorrere all'interpretazione consecutiva o simultanea (la prima è generalmente raccomandata nel contesto di un collegamento video) e dove si troverà l'interprete (preferibilmente nello stesso luogo in cui si trova il testimone).

179. Se l'interpretazione è necessaria per un testimone o un esperto, chi organizza il collegamento video dovrebbe tenere conto delle qualifiche, della formazione e dell'esperienza dell'interprete nel contesto specifico dell'uso della tecnologia di collegamento video e dello svolgimento dell'audizione²¹³. Molte parti contraenti dispongono di un sistema di registrazione per interpreti e traduttori qualificati o giurati²¹⁴.
180. Nel contesto dell'assunzione delle prove, si ricorre generalmente all'interpretazione consecutiva, preferibile quando l'interprete e il testimone o l'esperto si trovano in due luoghi diversi, soprattutto per la facilità di chiarimento o di intervento, in particolare da parte del funzionario che presiede l'audizione²¹⁵. L'interpretazione simultanea, che è più impegnativa, richiede una cabina e apparecchiature speciali, e può anche comportare l'alternanza di una coppia di interpreti²¹⁶.
181. Si dovrebbe anche considerare in anticipo dove si troveranno gli eventuali interpreti da utilizzare per l'audizione, ossia se l'interprete si troverà presso il sito remoto dove si trova il testimone o presso il sito principale²¹⁷. Ai sensi del capitolo I, l'interprete che assisterà il testimone si trova generalmente nello Stato richiesto, poiché la rogatoria è eseguita secondo la procedura di tale Stato, a meno che non venga richiesto un metodo particolare di procedura. Quando le prove sono assunte da un commissario mediante collegamento video, l'interprete può trovarsi nello Stato di origine o nello Stato di esecuzione. Va inoltre osservato che, in alcuni casi, al fine di garantire servizi di interpretazione di alta qualità può essere nominato un interprete che non si trova né nello Stato di origine né nello Stato di esecuzione, ma in uno Stato terzo.
182. Quando l'interprete si trova presso il sito remoto (ossia nello stesso luogo della persona che depone), è opportuno controllare gli aspetti tecnici, tra cui l'acustica e la qualità del suono, per garantire che l'interpretazione sia comprensibile. Se l'interprete si trova presso il sito principale

²¹³ *Federal Court of Australia* (op. cit. nota 15), pag. 3. Cfr. anche, *Stuke c. ROST Capital Group Pty Ltd* (op. cit. nota 55), in cui la *Federal Court of Australia* era restia a permettere l'uso del collegamento video per assumere prove da un testimone che aveva bisogno dell'interpretazione laddove le prove si riferivano a una questione di fatto controversa o critica.

²¹⁴ Per maggiori informazioni cfr il profilo paese della parte contraente pertinente.

²¹⁵ Guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri (op. cit. nota 16), pag. 11.

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ *Federal Court of Australia* (op. cit. nota 15), pag. 3.

e quindi non con il testimone, il mantenimento di una trasmissione di alta qualità è ancora più importante. Sebbene la qualità audio debba ovviamente essere del più alto standard possibile, in realtà è la qualità video ad essere di fondamentale importanza, data la capacità degli interpreti di utilizzare movimenti labiali, espressioni e altre comunicazioni non verbali per evitare ambiguità e fornire un'interpretazione più accurata²¹⁸. Sia che si trovi nell'aula di udienza principale, con il testimone presso il sito remoto, o in un terzo luogo, l'interprete deve sempre avere una chiara visione frontale di tutti i partecipanti a distanza che prenderanno la parola²¹⁹.

²¹⁸ Guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri (op. cit. nota 16), pag. 12.

²¹⁹ Progetto "Handshake" (op. cit. nota15), pag. 37.

B6 Registrazione, verbale e controllo



- 73 I partecipanti dovrebbero confermare le modalità di registrazione del procedimento, osservando che, ove possibile e consentito, una registrazione video può essere preferibile a un verbale. Le autorità dovrebbero garantire che il trattamento e l'archiviazione successivi di qualsiasi registrazione o verbale siano sicuri.



*Cfr. il **profilo paese** della parte contraente interessata.*



- 74 È opportuno prendere le disposizioni necessarie per quanto riguarda l'apparecchiatura di registrazione e/o la presenza di uno stenografo o trascrittore all'audizione.
- 75 Le autorità dovrebbero garantire che la trasmissione in diretta mediante collegamento video sia sicura e, se possibile, cifrata.



*Per maggiori informazioni sulla cifratura, cfr. **C2.4**.*



- 76 Se del caso, i partecipanti sono invitati a segnalare alle autorità interessate eventuali problemi o difficoltà di natura pratica. Allo stesso modo, le autorità sono invitate a sollecitare tali segnalazioni per migliorare ulteriormente la fornitura dei servizi di collegamento video.

183. Quando si utilizzano le tecnologie di collegamento video nell'assunzione delle prove, alcune autorità e alcuni partecipanti tendono a privilegiare la registrazione video del procedimento, invece di affidarsi alle tradizionali tecniche di trascrizione²²⁰. Pertanto, non dovrebbe sorprendere il fatto che possa essere richiesta la capacità di registrazione²²¹, e di questo si dovrebbe tenere conto nell'organizzare il collegamento video. Ciò detto, alcuni Stati rispondenti continuano a basarsi sulle trascrizioni e considerano la registrazione della deposizione via audio o video come un metodo particolare di procedura (per le richieste del Capitolo I), da approvarsi

²²⁰ Risposte di Cechia, Cina (RAS di Macao) (con alcune eccezioni, ad es. la deposizione dovrebbe essere trascritta in caso di confessione del deponente), Lituania e Norvegia alla parte VII, d. f) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12). Cfr. anche R. A. Williams (op. cit. nota 1), pag. 22.

²²¹ E. Rowden *et al.* (op. cit. nota 45), pag. 118.

caso per caso da parte di un magistrato dello Stato richiesto²²².

184. Per i procedimenti ai sensi del capitolo I, l'autorità richiesta seguirà il proprio diritto nel determinare le modalità di registrazione dell'audizione. L'autorità giudiziaria può inoltre chiedere che l'audizione sia registrata secondo un metodo particolare di procedura ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della convenzione. Se tale richiesta viene accolta, l'autorità richiedente è responsabile della fornitura dell'apparecchiatura di registrazione, se necessario.
185. Per i procedimenti ai sensi del capitolo II, la registrazione può essere generalmente utilizzata in linea con le procedure dello Stato di origine, a meno che la registrazione non sia vietata dalla legge dello Stato di esecuzione o sia altrimenti soggetta alle condizioni dallo stesso fissate. In alcuni Stati rispondenti, le parti sono libere di registrare la deposizione via audio o video ai sensi di tale capitolo, purché ne forniscano i mezzi²²³. Se per la trascrizione del procedimento ci si avvale di un trascrittore del tribunale presso il sito principale, questi deve essere posizionato in modo da poter vedere e sentire chiaramente il collegamento video.
186. Nell'esecuzione delle richieste di cui ai capitoli I e II, è importante considerare le norme e le procedure relative alla registrazione o al verbale. La sicurezza dell'effettiva trasmissione in diretta è di massima importanza (cfr. **parte D**, sotto), ma è anche di grande importanza il successivo trattamento e archiviazione sicuri di qualsiasi registrazione o verbale²²⁴. Inoltre, le autorità dovrebbero valutare come incorporare o allegare alla registrazione o al verbale finale eventuali documenti o altri reperti²²⁵. Spesso tali registrazioni o verbali sono soggette alle stesse norme e procedure per le registrazioni o verbalizzazioni di audizioni che non fanno uso del collegamento video²²⁶. In altri casi, possono sussistere requisiti specifici per la registrazione o la verbalizzazione di un'audizione in collegamento video, compresa la sua elaborazione o archiviazione²²⁷.
187. Trasportare le apparecchiature tecniche oltre confine può comportare dei costi e può portare a problemi doganali nello Stato di esecuzione se non sono stati ottenuti tutti i permessi necessari²²⁸. Consultarsi con lo Stato pertinente per sapere se sia possibile introdurre tali apparecchiature nel suo territorio. Di conseguenza, può essere consigliabile noleggiare apparecchiature tecniche nello Stato di esecuzione.

²²² Risposte di Francia, Germania, Malta e Repubblica di Corea alla parte VII, d. f) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

²²³ Risposte di Regno Unito (Inghilterra e Galles) e Stati Uniti alla parte VII, d. g) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

²²⁴ In India, un tribunale ha redatto delle linee guida per garantire il mantenimento di adeguati accordi di sicurezza nella gestione e nella conservazione della registrazione. Cfr. ad es., High Court of Delhi, *Delhi High Court Rules*, 2018, allegato B "Guidelines for the Conduct of Court Proceedings between Courts and Remote Sites", 6.9: "Una copia master cifrata con valore di hash è conservata in tribunale come parte del verbale. Un'altra copia è inoltre conservata in qualsiasi altro luogo sicuro per il [back-up] in caso di [un'emergenza]. La trascrizione delle prove registrate dalla Corte è consegnata alle parti secondo le norme applicabili. Una parte può essere autorizzata a prendere visione della copia master della registrazione [audiovisiva] conservata presso il tribunale su richiesta, in base alla decisione del tribunale, compatibilmente con la tutela dell'interesse della giustizia."

²²⁵ Progetto "Handshake" (op. cit. nota 87), pag. 19.

²²⁶ Guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri (*loc. cit.* nota 16).

²²⁷ Alcuni Stati dispongono di procedure per il trattamento e l'archiviazione delle registrazioni delle deposizioni. Cfr. le risposte di Croazia, Lituania, Regno Unito (Inghilterra e Galles), Slovenia e Svezia alla parte VII, d. f) e g) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12). In uno Stato, l'audio della deposizione viene automaticamente registrato dal tribunale conformemente al suo codice di procedura civile [cfr. la risposta del Portogallo alla parte VII, d. g) del questionario sul profilo paese (*ibid.*)].

²²⁸ D. Epstein *et al.* (op. cit. nota 141), punto 10.25.

188. In generale, le ambasciate e i consolati non sono in grado di fornire i servizi di stenografi/interpreti o di offrire apparecchiature di registrazione video/audio. La parte richiedente dovrebbe pertanto provvedere in anticipo a tutte le necessarie disposizioni²²⁹.



*Per maggiori informazioni specifiche sulle spese, cfr. **A2.11** (capitolo I) e **A3.10** (capitolo II).*

189. Inoltre, i meccanismi e le procedure in vigore per quanto riguarda la registrazione e la verbalizzazione non dovrebbero essere limitati al solo contenuto sostanziale delle prove assunte. Dovrebbero essere riportate anche le questioni pratiche, in particolare eventuali questioni o contestazioni, oltre ai dati generali sull'uso del collegamento video da parte di quella particolare autorità o in quella particolare giurisdizione. In questo modo è possibile procedere a regolari aggiustamenti degli aspetti operativi, sulla base di esperienze e raccomandazioni reali²³⁰.
190. È quindi di grande utilità per le autorità tenere registrazioni accurate dell'utilizzo e fornire un meccanismo adeguato e accessibile per raccogliere i riscontri dei partecipanti ad un'audizione in collegamento video, al fine di esaminare vari aspetti del processo, tra cui la tecnologia stessa, gli spazi utilizzati, i protocolli preliminari e successivi, nonché l'esperienza complessiva percepita, adoperandosi in ultima analisi per una migliore allocazione delle risorse e una più efficiente esecuzione dei procedimenti in collegamento video²³¹.

²²⁹ B. Ristau (op. cit. nota 133), pag. 328. Potrebbe anche essere utile organizzare un back-up della registrazione, utile a garantire un'efficace salvaguardia contro qualsiasi deterioramento della qualità audio o video durante la trasmissione. Cfr., ad es., ministero della Giustizia del Regno Unito, *Practice Direction 32 – Evidence* (op. cit. nota 203), pag. 15.

²³⁰ M. E. Gruen e C. R. Williams (op. cit. nota 14), pag. 25.

²³¹ E. Rowden *et al.* (op. cit. nota 45), pag. 77.

B7 Ambiente, posizionamento e protocolli



- 77 In tutti i locali o gli spazi da collegare durante l'audizione è opportuno ottimizzare le condizioni per l'uso del collegamento video, comprese le dimensioni, la disposizione, l'accesso, l'acustica e l'illuminazione dei locali.
- 78 Le apparecchiature dovrebbero essere predisposte in modo da emulare un'audizione "di persona", garantendo un numero adeguato di videocamere e microfoni in modo che ogni partecipante possa essere visto e sentito con il minor disturbo o difficoltà.

191. I locali o gli spazi utilizzati possono influire in modo significativo sul modo in cui si svolge l'audizione e, in ultima analisi, sull'efficacia del procedimento. Per un testimone, deporre attraverso un collegamento video da una postazione remota può differire notevolmente dal deporre in un'aula di udienza, per cui può essere difficile riprodurre l'atmosfera necessaria²³². Tuttavia, durante l'assunzione delle prove, gli spazi del sito remoto dovrebbero essere considerati, a tutti gli effetti, come un'estensione dell'aula di udienza stessa²³³.
192. Da questo concetto di estensione dell'aula di udienza, in Australia il progetto "Gateways to Justice"²³⁴ ha formulato una serie di raccomandazioni per quanto riguarda l'ambiente, il posizionamento e i protocolli in relazione al collegamento video. Nel progetto si raccomanda che, per preservare l'ambiente formale richiesto, il funzionario che presiede l'audizione si assicuri che la persona o le persone che si trovano presso il sito remoto siano informate delle aspettative rispetto al comportamento appropriato²³⁵.
193. Alla luce di queste considerazioni sull'atmosfera e sul comportamento, gli spazi fisici sono spesso importanti quanto la tecnologia utilizzata. La disposizione della sala presso il sito remoto dovrebbe quindi essere organizzata anche in modo da migliorare la sensazione del testimone di partecipare da una tradizionale aula di udienza²³⁶. In tal senso, il progetto "Gateways to Justice" raccomanda inoltre che, per raggiungere condizioni ottimali e laddove le risorse e le capacità lo consentano, i tribunali e gli altri fornitori di infrastrutture adottino un approccio che integri gli aspetti tecnici sia con l'architettura che con l'ambiente fisico, e cioè che:
 - l'aula di audizione presso entrambi i siti deve essere abbastanza grande da poter accogliere tutti i partecipanti e, se del caso, il pubblico presente;
 - si deve tener conto di ulteriori fattori di progettazione, come un'illuminazione e un

²³² Ad esempio, in *Campaign Master (UK) Ltd c. Forty Two International Pty Ltd (n. 3)* (2009) 181 FCR 152, la *Federal Court of Australia* ha espresso preoccupazione per il fatto che permettere l'uso della tecnologia di collegamento video sminuisce alcuni importanti effetti associati alla deposizione in un'aula di udienza, evidenziando che un testimone può essere meno consapevole della "solennità dell'occasione e dei suoi obblighi".

²³³ Cfr., ad es, *Trans-Tasman Proceedings Act 2010* (Cth), sezione 59, come già esposto nella nota 141.

²³⁴ Cfr. *supra*, la discussione alla nota 45.

²³⁵ E. Rowden *et al.* (pp. cit. nota 45), pagg. 63-64.

²³⁶ Guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri (op. cit. nota 16), pag. 18.

- arredamento adatti, un'acustica adeguata, una temperatura controllata e il posizionamento sia dei partecipanti che delle apparecchiature; e
- occorre considerare la riconfigurazione, l'adattamento o per lo meno la "messa a punto" dello spazio, indipendentemente dal fatto che gli ambienti siano stati progettati pensando all'utilizzo di un collegamento video²³⁷.
194. L'esperienza dimostra che le esigenze di illuminazione degli spazi da utilizzare per il collegamento video sono tra le più onerose dal punto di vista progettuale. Ciò è dovuto principalmente al fatto che gli spazi in ogni sito coinvolto nel collegamento video devono avere una combinazione di illuminazione più forte in aree specifiche, per mostrare pienamente i tratti del viso e le espressioni dei partecipanti, ma anche un'illuminazione leggermente più soffusa per il resto dell'ambiente, in modo da non inibire la visione degli schermi in cui sono visualizzati gli altri siti collegati²³⁸. Gli organizzatori devono quindi considerare l'uso dell'illuminazione diretta sui volti di tutti i partecipanti presso tutti i siti, oltre a garantire un'illuminazione regolare in ogni locale priva di riflessi, ombre e abbagliamenti²³⁹.
195. Dal punto di vista acustico, i responsabili dell'infrastruttura di collegamento video dovrebbero garantire che lo spazio sia progettato sia per ridurre al minimo le interferenze di rumori e distrazioni che per confinare il suono all'interno dello spazio, per motivi di riservatezza e privacy²⁴⁰. Inoltre, per massimizzare l'intelligibilità di ciò che viene detto durante l'audizione, si dovrebbero considerare anche fattori come il tempo di riverbero, l'assorbimento acustico e la diffusione del suono²⁴¹.
196. I partecipanti dovrebbero essere posizionati nella sala in modo da essere rivolti verso la videocamera quando parlano, aspetto indispensabile per promuovere una buona comunicazione. In questo modo sarà più facile determinare il numero di videocamere necessarie e il loro posizionamento²⁴². Se non viene utilizzata un'aula di udienza, la persona che conduce l'audizione può dover stabilire dove siedono i partecipanti. Se è presente un interprete, questi deve essere posizionato in modo da avere una chiara visione dei movimenti del viso e delle labbra di chi parla.
197. Come accennato in **A1** ed esposto di seguito in **C1** (*Adeguatezza delle apparecchiature*), l'obiettivo principale di un'audizione in collegamento video è quello di far sembrare l'ambiente il più simile possibile a quello di un'audizione di persona, elemento particolarmente importante quando si considera il posizionamento delle apparecchiature. Nei profili paese, uno Stato rispondente ha fatto specifico riferimento al fatto che i partecipanti dovrebbero essere in grado di "[...] vedere, sentire e capire chiaramente ciò che sta accadendo [sia] in aula che nella sala dove si trova l'intervistato", e ha anche sottolineato la necessità che tutti i partecipanti abbiano non solo una visione generale della sala ma anche degli aspetti più dettagliati della loro comunicazione reciproca, inclusi "la [comunicazione] verbale, il linguaggio del corpo, le corrispondenti espressioni facciali, [e] i gesti."²⁴³ Pertanto, le videocamere devono essere posizionate in modo da permettere a chi sta parlando di rivolgersi direttamente ad esse

²³⁷ E. Rowden *et al.* (op. cit. nota 45), pagg. 53, 57, vi.

²³⁸ J. R. Benya, *Lighting for Teleconferencing Spaces*, Lutron Electronics, Inc., 1998, citato in M. E. Gruen e C. R. Williams (op. cit. nota 14), pag. 16.

²³⁹ Progetto "Handshake" (op. cit. nota 190), pag. 22; E. Rowden *et al.* (op. cit. nota 45), pagg. 122-123.

²⁴⁰ M. E. Gruen e C. R. Williams (op. cit. nota 14), pag. 18.

²⁴¹ Progetto "Handshake" (op. cit. nota 190), pagg. 21-22.

²⁴² M. E. Gruen e C. R. Williams (op. cit. nota 14), pag. 12.

²⁴³ Risposta della Lituania alla parte III, d. e) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

mantenendo il contatto visivo²⁴⁴, importante per valutare il contegno e la credibilità di chi parla²⁴⁵.

198. È altrettanto importante che vi sia un numero adeguato di monitor video di dimensioni sufficienti, posizionati in modo che tutti i partecipanti di un sito possano vedere chi parla nell'altro sito con un'angolazione e una distanza simili. I partecipanti devono poter vedere il testimone o l'esperto, che a sua volta deve poter vedere chi fa le domande e chi commenta la deposizione. Le percezioni e i punti di vista sono di particolare importanza al fine di dare ai partecipanti un adeguato senso di "presenza", garantendo al tempo stesso l'obiettività inquadrando i diversi partecipanti sullo schermo in modo identico²⁴⁶. Dovrebbe esserci anche un numero adeguato di microfoni, posizionati in modo da garantire che gli altoparlanti possano essere chiaramente ascoltati e ridurre al minimo le interferenze sonore²⁴⁷.
199. Mentre gli spazi utilizzati e l'ambiente circostante sono della massima importanza, potrebbero essere necessari protocolli o indicazioni specifiche da parte del funzionario che presiede l'audizione, anche per quanto riguarda le entrate e le uscite, la posizione e il controllo delle apparecchiature, nonché l'ordine di intervento e la disposizione dei posti a sedere²⁴⁸.

B7.1 Controllo delle videocamere/audio



79 Per consentire il maneggio agevole delle apparecchiature, preferibilmente da parte del funzionario che presiede l'audizione, si raccomanda un'interfaccia intuitiva.

200. Il funzionario che presiede il sito principale dovrebbe idealmente avere il pieno controllo delle apparecchiature durante il procedimento²⁴⁹, con il supporto del personale di assistenza tecnica se necessario, ad esempio per regolare a piacimento il volume delle videocamere o del microfono, garantendo in ultima analisi che ogni persona che parla nell'uno o nell'altro sito possa essere chiaramente vista e sentita. Si raccomanda di utilizzare, se possibile, una videocamera di localizzazione che possa essere diretta verso la persona che parla, nonché un'altra videocamera che possa fornire una visione d'insieme dell'aula di audizione dall'estremità opposta.

²⁴⁴ E. Rowden *et al.* (op. cit. nota 45), pag. 120.

²⁴⁵ Per una discussione in merito all'effetto della tecnologia di collegamento video nella valutazione della credibilità di un testimone, cfr. , *supra*, nota 42.

²⁴⁶ Guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri (op. cit. nota 16), pagg. 19, 21.

²⁴⁷ E. Rowden *et al.* (op. cit. nota 45), pag. 118.

²⁴⁸ *Federal Court of Australia* (op. cit. nota 15), pag. 8.

²⁴⁹ *Ibid.*

201. A beneficio del funzionario che presiede l'audizione, cui spetta il controllo finale del sistema audio/video durante l'audizione, si raccomanda che il funzionamento sia il più semplice possibile e limitato alle opzioni di base necessarie²⁵⁰. Nella misura in cui sono disponibili diverse inquadrature della videocamera o diverse impostazioni audio, è preferibile che prima dell'audizione una serie di queste opzioni sia impostata nel sistema come configurazione standard²⁵¹.



Per maggiori informazioni sui requisiti tecnici in relazione all'audio e al video, cfr. C2.5 e C2.6.

B7.2 Protocollo di intervento



80

Per ridurre al minimo le interruzioni dovute a possibili ritardi di connessione, le autorità potrebbero valutare l'opportunità di un protocollo di intervento per i partecipanti durante l'audizione, soprattutto se si deve ricorrere ad interpreti.

202. Data la maggiore complessità del collegamento video rispetto ad una tradizionale audizione di persona, potrebbero essere necessari protocolli aggiuntivi per garantire che l'audizione vera e propria possa procedere senza problemi. In assenza di un protocollo formale, il funzionario che presiede l'audizione dovrebbe ricordare ai partecipanti gli aspetti che richiedono un'ulteriore considerazione a causa delle mutate condizioni di un collegamento video.
203. In particolare, quando si ricorre alla tecnologia di collegamento video, si verifica tipicamente un breve ritardo tra la ricezione dell'immagine e il relativo suono, anche con la migliore tecnologia attualmente disponibile²⁵². Questo perché il segnale audio e quello video vengono trasmessi separatamente, il che provoca looping e interferenze²⁵³. Può essere utile avvisare i partecipanti prima dell'inizio dell'audizione, in modo da ridurre al minimo eventuali sovrapposizioni. Il funzionario che presiede l'audizione può prendere in considerazione la possibilità di spiegare all'inizio la procedura per interrompere la controparte o sollevare obiezioni alle domande durante l'audizione. Si dovrebbe inoltre ricordare ai partecipanti di parlare direttamente nei microfoni²⁵⁴.
204. Questi aspetti sono estremamente importanti se è presente un interprete, in quanto può esserci un'ulteriore necessità di interrompere per fare domande o chiedere chiarimenti, nel qual caso è particolarmente utile che il funzionario che presiede l'audizione coordini l'ordine di intervento

²⁵⁰ Guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri (*loc. cit.* nota 16).

²⁵¹ E. Rowden *et al.* (op. cit. nota 45), pag. 57.

²⁵² Guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri (*loc. cit.* nota 16).

²⁵³ M. Dunn e R. Norwick (op. cit. nota 20), pag. 2.

²⁵⁴ *Federal Court of Australia* (op. cit. nota 15), pag. 8.

delle persone²⁵⁵. Quando si ricorre all'interpretazione, i partecipanti dovrebbero anche essere consapevoli di parlare ad un ritmo adeguato, di articolare e proiettare la loro voce, nonché di usare un linguaggio chiaro che riduca al minimo gergo, colloquialismi o altre espressioni che potrebbero perdersi nella traduzione²⁵⁶.

B7.3 Protocollo in caso di interruzione delle comunicazioni



81 Tutti i partecipanti dovrebbero essere informati della procedura per avvisare il funzionario che presiede l'audizione delle difficoltà tecniche incontrate durante l'audizione e dei recapiti del personale di assistenza tecnica, anche per il servizio di bridging di terzi, se del caso.

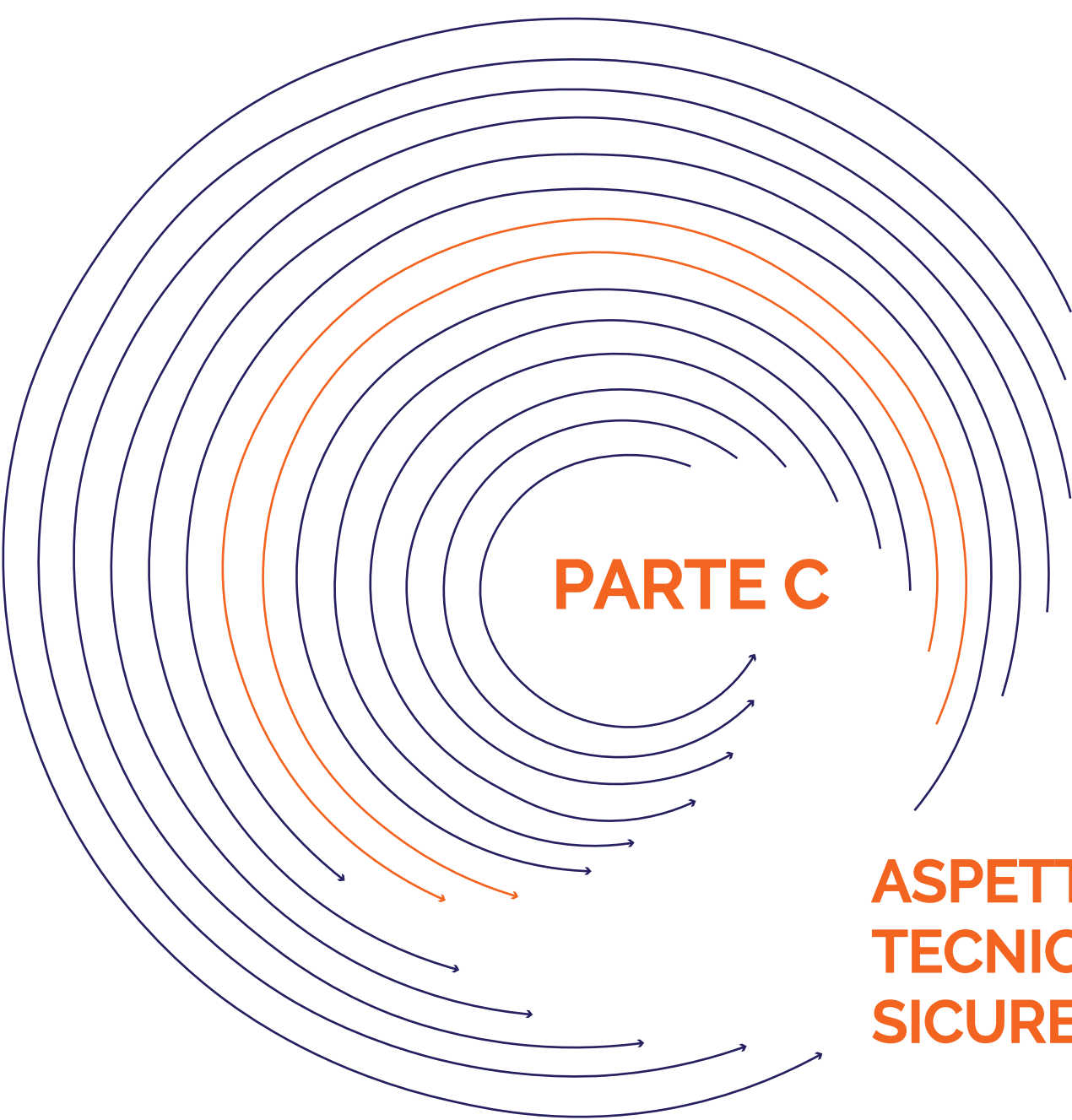
205. Durante l'audizione, i tecnici devono essere presenti o almeno "reperibili" e disponibili ad affrontare eventuali problemi tecnici non appena si presentano. A seconda del tipo di connessione, può essere necessario che il personale si trovi, ad esempio, sia presso il sito principale che presso il sito remoto o, se viene utilizzato un servizio di bridging di terze parti, sia raggiungibile mediante tale servizio. Sia i tecnici che i partecipanti dovrebbero essere in grado di raggiungere un helpdesk per l'assistenza tecnica esterna in caso di necessità di ulteriore supporto.
206. Se da un lato è essenziale prevedere tali eventualità in anticipo, dall'altro i partecipanti devono essere informati del protocollo appropriato per la segnalazione di un problema tecnico al funzionario che presiede l'audizione in qualsiasi momento, rimanendo vigili su tali questioni.²⁵⁷
207. Se l'audizione è disturbata da un'interruzione delle comunicazioni tra i siti che non può essere prontamente risolta, il funzionario che presiede l'audizione dovrebbe avere l'autorità, se non diversamente specificato dal diritto in base al quale si svolge il procedimento, di decidere se terminare la sessione di collegamento video e riprogrammarla in un secondo momento²⁵⁸.

²⁵⁵ Guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri (op. cit. nota 16), pagg. 11-12.

²⁵⁶ Progetto "Handshake" (loc. cit. nota 15).

²⁵⁷ *Federal Court of Australia* (op. cit. nota 15), pag. 8; E. Rowden *et al.* (op. cit. nota 45), pag. 71.

²⁵⁸ Per esempio, nel concedere un permesso o un'ordinanza che consenta l'uso di un collegamento video nel procedimento, il tribunale può stabilire un protocollo in caso di interruzione delle comunicazioni, come è stato articolato nella disposizione finale dell'ordinanza del *District Court for the District of Connecticut* degli Stati Uniti in *Sawant c. Ramsey* (op. cit. nota 55).



PARTE C

**ASPETTI
TECNICI E DI
SICUREZZA**

C1 ADEGUATEZZA DELLE APPARECCHIATURE

C2 STANDARD TECNICI MINIMI

208. La tecnologia avanza molto più velocemente del diritto, creando disparità che aggravano le questioni di compatibilità tra i sistemi nel contesto della moderna cooperazione giudiziaria. In alcune parti del mondo, gli sviluppi tecnologici stanno trasformando da oltre un decennio le aule di tribunale e i sistemi di gestione dei casi. Dal progetto "Handshake" è emerso che alcuni Stati europei sono addirittura in grado di "virtualizzare" interamente i procedimenti in base al loro codice civile nazionale²⁵⁹.
209. Questa parte della guida intende affrontare molti degli aspetti tradizionali associati alla considerazione della tecnologia e della sicurezza nel contesto dell'uso transfrontaliero del collegamento video. Data la rapidità degli sviluppi tecnologici, non è da considerarsi esaustiva, sebbene fosse precisa alla data di pubblicazione. Le autorità e gli utilizzatori sono invitati a tenere il più possibile il passo con tali sviluppi per garantire il mantenimento di un'infrastruttura di alta qualità. Se si vogliono implementare nuove apparecchiature o tecnologie, il Consiglio dell'Unione Europea ha raccomandato di condurre prima un programma pilota e, in caso di successo, di procedere all'implementazione in tappe o fasi separate²⁶⁰.

²⁵⁹ M. Davies (op. cit. nota 15), pag. 205; Progetto "Handshake" (op. cit. nota 15), pag. 22.

²⁶⁰ Guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri (op. cit. nota 16), pag. 13.

C1 Adeguatezza delle apparecchiature



- 82 Le autorità sono invitate a utilizzare apparecchiature della migliore qualità disponibile al fine di emulare, per quanto possibile, un'audizione di persona.
- 83 Il personale incaricato dell'organizzazione deve essere a conoscenza delle capacità tecnologiche e delle strutture, anche per quanto riguarda le sedi dotate della tecnologia necessaria.

210. L'uso della tecnologia di collegamento video ha certamente il potere di rivoluzionare il modo in cui vengono assunte le prove, in particolare nelle situazioni transfrontaliere, molto più di quanto il telefono e le tecnologie basate sull'audio possano mai fare. Questo perché il collegamento video permette non solo di ascoltare le prove verbali da una postazione remota, ma anche di valutare aspetti cruciali della comunicazione non verbale, tra cui il linguaggio del corpo e le espressioni facciali²⁶¹.
211. Come osservato in precedenza (A1), l'obiettivo principale di un'audizione in collegamento video è quello di emulare, per quanto possibile, un'audizione di persona. Ne consegue che la grande utilità del collegamento video è compromessa se l'apparecchiatura utilizzata non è di uno standard adeguato; i principali vantaggi si perdono e i limiti si aggravano²⁶².
212. Infatti, nei profili paese, alcuni Stati rispondenti hanno riferito che è effettivamente un requisito che il video e l'audio siano di qualità sufficiente a permettere al funzionario che presiede l'audizione di vedere e sentire chiaramente la persona che appare mediante collegamento video, soprattutto quando questa è un testimone²⁶³.
213. Oltre a garantire che le apparecchiature siano di *qualità* adeguata, i responsabili dovrebbero altresì assicurare che il personale in ogni fase del processo possieda un'adeguata *conoscenza* dell'infrastruttura tecnologica in uso²⁶⁴. Ad esempio, chi esamina le richieste potrebbe doversi mettere in contatto con altro personale per determinare se la richiesta di collegamento video possa essere concretamente soddisfatta, date le strutture e le infrastrutture disponibili in quella particolare autorità o regione. Questa conoscenza non solo faciliterà notevolmente la selezione e l'assegnazione di strutture adeguate da parte del personale amministrativo o legale, ma migliorerà anche la cooperazione tra le autorità, in particolare nel momento in cui il personale tecnico deve determinare l'interoperabilità dei sistemi.

²⁶¹ M. E. Gruen e C. R. Williams (op. cit. nota 14), pag. 4.

²⁶² Sia il tribunale che le parti del procedimento subiscono svantaggi in caso di difetti o guasti della tecnologia. Cfr., ad es., *Stuke c. ROST Capital Group Pty Ltd* (op. cit. nota 55), dove la *Federal Court of Australia* ha discusso l'impossibilità di determinare "se un ritardo nella risposta a una domanda critica sia dovuto a evasività o incertezza da parte del testimone o semplicemente a difficoltà di trasmissione."

²⁶³ Cfr., ad es., le risposte di Australia, Finlandia, Israele, Polonia e Ungheria alla parte III, d. e) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

²⁶⁴ Progetto "Handshake" (loc. cit. nota 190).



Per maggiori informazioni sull'assistenza tecnica e la formazione del personale, cfr. B3.

214. In generale, le apparecchiature di collegamento video saranno integrate in un luogo (ossia fisse) o potranno essere trasportate in diversi luoghi (ossia portatili). Mentre le apparecchiature fisse offrono di solito una maggiore funzionalità, le apparecchiature portatili possono essere una soluzione più economica, in particolare per le sedi in cui il collegamento video non viene utilizzato di frequente.

C1.1 Uso di software su licenza



84

L'uso di software su licenza è vantaggioso soprattutto per la disponibilità di assistenza tecnica, e le prassi delle autorità confermano che questa soluzione è la preferibile.

215. Nei profili paese, la maggior parte degli Stati rispondenti ha indicato di utilizzare software su licenza, che garantisce assistenza per questioni tecniche e di sicurezza, per l'assunzione delle prove mediante collegamento video²⁶⁵. Alcuni dei software su licenza utilizzati dagli Stati rispondenti sono Cisco Infrastructure (compreso Cisco Jabber)²⁶⁶, Lifesize²⁶⁷, Polycom²⁶⁸, Skype for Business²⁶⁹, Sony IPELA Video Communication System²⁷⁰, Tandberg²⁷¹, Telkom²⁷², e Vidyo conference²⁷³. Uno Stato rispondente ha riferito di utilizzare un software libero²⁷⁴.
216. Inoltre, possono essere utilizzati software diversi a seconda della natura della richiesta, in quanto le autorità e le sedi coinvolte sarebbero diverse a seconda che si tratti di una richiesta ai sensi del capitolo I o del capitolo II. Ad esempio, uno Stato rispondente ha osservato che, mentre in genere non utilizza software su licenza ai sensi del capitolo I, può talvolta farlo ai sensi del

²⁶⁵ Ossia 23 Stati rispondenti. Cfr. le risposte di Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cechia, Cina (RAS di Hong Kong), Croazia, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Israele, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica di Corea, Romania, Singapore, Sud Africa, Svezia e Ungheria alla parte III, d. a) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

²⁶⁶ Cfr., ad es., le risposte di Australia (uno stato), Bosnia-Erzegovina, Germania (alcuni stati), Norvegia e Svezia alla parte III, d. a) e b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

²⁶⁷ Risposte di Bielorussia e Germania (alcuni stati) alla parte III, d. a) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

²⁶⁸ Risposte di Australia (uno stato), Cechia, Germania (alcuni stati), Malta e Singapore alla parte III, d. a) e b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

²⁶⁹ Risposta di Israele alla parte III, d. a) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

²⁷⁰ Risposta della Germania (alcuni stati) alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

²⁷¹ *Ibid.*

²⁷² Risposta del Sud Africa alla parte III, d. a) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

²⁷³ Risposta della Repubblica di Corea alla parte III, d. a) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

²⁷⁴ Risposta del Venezuela alla parte III, d. a) del questionario sul profilo paese (*ibid.*) (in cui si indica che il Venezuela usa il software Apache Openmeetings, versione 3.0.6).

capitolo II²⁷⁵.

C1.2 Ricorso a fornitori commerciali



85 Coloro che intendono utilizzare la tecnologia di collegamento video per assumere prove dovrebbero accertarsi che le autorità competenti degli Stati pertinenti autorizzino il ricorso a fornitori commerciali ampiamente disponibili.

86 Se si ricorre a un fornitore commerciale per l'assunzione delle prove, i partecipanti e le autorità sono invitati a garantire l'adozione di adeguate misure di sicurezza.

217. Con l'aumento dell'uso di applicazioni software di messaggistica istantanea prontamente disponibili che consentono la trasmissione di audio e video in tempo reale, si è posta la questione se un fornitore commerciale (come Skype) possa essere utilizzato per l'assunzione delle prove mediante collegamento video e se fornisca un livello di sicurezza sufficiente nella trasmissione.
218. Mentre nei profili paese alcuni Stati rispondenti hanno riferito di aver utilizzato fornitori commerciali come Skype²⁷⁶ e Skype for Business²⁷⁷, o Polycom RealPresence (mobile o desktop)²⁷⁸ per l'assunzione delle prove mediante collegamento video, altri lo consentono solo in via eccezionale e solo se richiesto dal tribunale di origine²⁷⁹. Molti Stati rispondenti non lo permettono in nessun caso²⁸⁰.
219. Uno Stato rispondente ha indicato che sarà possibile assumere prove mediante un fornitore commerciale una volta che la rete sicura dei tribunali sarà in grado di supportare connessioni IP (poiché attualmente sono consentite solo le chiamate in entrata ISDN), anche se ciò sarebbe a discrezione del giudice, caso per caso²⁸¹.
220. Alcune delle preoccupazioni che sono state espresse dagli Stati rispondenti in merito all'utilizzo di fornitori commerciali sono le seguenti: è preferibile una connessione sicura stabilita

²⁷⁵ Risposta del Regno Unito (Inghilterra e Galles) alla parte III, d. a) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

²⁷⁶ Risposte di Australia (uno stato), Brasile, Israele, Malta e Messico alla parte III, d. c) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

²⁷⁷ Risposte di Israele e Portogallo alla parte III, d. a) e c) del questionario sul profilo paese (*ibid.*). Nella sua risposta, il Portogallo ha anche indicato che, laddove le prove possono essere assunte mediante fornitori commerciali, sarebbe stato suggerito l'uso di Skype per via della sua interoperabilità con Skype for Business.

²⁷⁸ Risposta di Singapore alla parte III, d. c) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

²⁷⁹ Risposte di Finlandia e Polonia alla parte III, d. c) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

²⁸⁰ Risposte di Australia (due stati), Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cechia, Cina (RAS di Hong Kong), Croazia, Cipro, Estonia, Germania, Grecia, Lettonia, Norvegia, Slovenia, Svezia, Svizzera e Ungheria alla parte III, d. c) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

²⁸¹ Risposta del Regno Unito (Inghilterra e Galles) alla parte III, d. c) del questionario sul profilo paese (*ibid.*). Per una discussione su IP e ISDN (due tipi di rete), cfr. **C2.2**.

individualmente tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta;²⁸² un fornitore commerciale potrebbe memorizzare il contenuto del collegamento video, una situazione che dovrebbe essere evitata;²⁸³ Skype o altri fornitori commerciali non sono integrati nell'infrastruttura di videoconferenza delle autorità pertinenti²⁸⁴.

²⁸² Risposta della Polonia alla parte III, d. c) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

²⁸³ Risposta della Cina (RAS di Hong Kong) alla parte III, d. c) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

²⁸⁴ Risposta della Lettonia alla parte III, d. c) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

C2 Specifiche tecniche minime



- 87 Le specifiche tecniche di qualsiasi sistema di collegamento video dovrebbero essere considerate in maniera olistica, per garantire che ogni componente supporti l'effettivo funzionamento del sistema.
- 88 Tra i principali modi in cui è possibile stabilire una connessione di collegamento video, le autorità sono invitate a prendere in considerazione l'utilizzo di un bridge di videoconferenza o di un'unità di controllo multipunto (MCU) incorporata nel sistema o mediante un servizio di terzi, al fine di alleviare le preoccupazioni di interoperabilità, in particolare quando si vuole stabilire una connessione transfrontaliera.

221. Se è ovviamente importante che i componenti siano di altissimo livello, come per ogni tipo di infrastruttura tecnologica, la tecnologia che permette il collegamento video può essere forte solo quanto il suo collegamento più debole. Pertanto, è necessario un approccio olistico nel determinare la qualità e gli standard richiesti per ogni componente.
222. Come punto di partenza, è importante ricordare i quattro principali modi in cui può essere stabilita una connessione di collegamento video, vale a dire: "direttamente" tra i sistemi, mediante un "ponte" (bridge) di videoconferenza, estendendo l'aula principale fino al punto remoto, oppure viceversa, portando il punto remoto nel sistema dell'aula principale. Ognuno ha i suoi vantaggi, ma l'utilizzo dipende principalmente dai tipi di sistemi e dalle capacità di ogni sito coinvolto.
223. In primo luogo, per stabilire un collegamento video diretto ed efficace, le apparecchiature in ogni sede devono essere interoperabili (ad es. il tipo di rete e i protocolli codec)²⁸⁵. Per garantire ciò, le apparecchiature utilizzate dovrebbero, se del caso, essere conformi alle norme di settore riconosciute, vale a dire a quelle raccomandate dal Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT-T)²⁸⁶. Il vantaggio di questa chiamata diretta in stile "point-to-point" è che si conservano le funzionalità e l'intera gamma di capacità dei sistemi, come l'uso di più telecamere e/o schermi.
224. In secondo luogo, nella misura in cui le apparecchiature non sono interoperabili, i siti sono collegati utilizzando reti diverse o protocolli incompatibili, oppure devono essere collegati più di due siti, può essere necessario ricorrere ad un servizio di bridging²⁸⁷. Come indicato nel glossario, un bridge di videoconferenza (a volte chiamato semplicemente "bridge" e anche detto unità di controllo multipunto (MCU) o "gateway") è la combinazione di software e hardware che crea una sala riunioni virtuale e funge da "ponte" collegando i siti ed eseguendo conversioni ove

²⁸⁵ Cfr., ad es., C2.1 e C2.2.

²⁸⁶ Le norme UIT-T sono pubblicate come "raccomandazioni" e sono accessibili dall'elenco "Recommendations by series", disponibile al seguente indirizzo: < <https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index.aspx?> > [ultima consultazione 4 marzo 2020].

²⁸⁷ Progetto "Handshake", "D2.1 Overall Test Report", pagg. 18-19.

necessario (ad es. conversione del segnale di rete, protocolli codec o definizione audio/video)²⁸⁸. Il "ponte" può essere integrato nell'infrastruttura di collegamento video di un determinato sito, oppure fornito da terzi che possono offrire anche servizi aggiuntivi, come la composizione di chiamate ai siti e il monitoraggio della connessione e della qualità complessiva. Pertanto, alcune autorità potrebbero preferire l'integrazione di un bridge nella propria infrastruttura, per evitare potenziali problemi di sicurezza con la fornitura del servizio di bridging da parte di terzi. Indipendentemente da come questo viene gestito, la considerazione più importante è che l'MCU sia configurata in modo da gestire adeguatamente le chiamate in entrata e in uscita, laddove le pratiche di sicurezza o i protocolli lo consentano. Ad esempio, si raccomanda di configurare un'MCU per consentire la composizione diretta verso l'endpoint esterno e, analogamente, per abilitare la composizione da endpoint esterni²⁸⁹. In questo modo si eviterà che le due MCU delle autorità permettano solo le chiamate in entrata, creando essenzialmente un'impasse, senza che nessuna delle due MCU sia in grado di stabilire una connessione²⁹⁰.

225. Le ultime due opzioni funzionano in modo simile, la terza opzione è quella in cui il sistema di collegamento video dell'aula di audizione viene "esteso" al sito remoto mediante connessione remota, e un'applicazione installata nel sito remoto si collega al codec integrato nell'aula principale. Questo, tuttavia, richiede che l'aula di audizione non solo supporti le connessioni di rete IP, ma che sia anche collegata a internet, il che per alcune autorità può dar luogo a problemi di sicurezza.
226. Al contrario, la quarta opzione per stabilire una connessione di collegamento video è quella di integrare il sito remoto nel sistema di collegamento video dell'aula di audizione principale, ma semplicemente come ingresso "ausiliario", così da permettere al sito remoto di connettersi, mantenendolo al tempo stesso confinato e distinto dal sistema di collegamento video dell'aula principale.
227. Indipendentemente dalle soluzioni tecnologiche impiegate, si raccomanda di adottare specifiche tecniche "minime" per garantire una connessione di qualità sufficiente, che in ultima analisi faciliterà l'accesso alla giustizia per i partecipanti a distanza, rispetto a quelli che compaiono di persona.

²⁸⁸ È importante osservare che se il bridge è in grado di fornire un'efficace capacità di transcodifica, le persone saranno collegate mediante il bridge di videoconferenza "alla massima velocità e alla migliore qualità possibile che il loro sistema individuale può supportare" (di conseguenza, i partecipanti possono godere di diversi livelli di qualità video e audio). In mancanza di una transcodifica efficace, il bridge stabilirà le connessioni al minimo comune denominatore (ossia la connessione più lenta). Per ulteriori informazioni, cfr. Polycom, White Paper, *An Introduction to the Basics of Video Conferencing*, 2013, disponibile al seguente indirizzo: < <http://www.polycom.com/content/dam/polycom/common/documents/whitepapers/intro-video-conferencing-wp-engb.pdf> > [ultima consultazione 4 marzo 2020].

²⁸⁹ Progetto "Handshake" (op. cit. nota190), pag. 24.

²⁹⁰ I test condotti nell'ambito del progetto "Handshake" hanno inoltre dimostrato che se entrambi gli endpoint di una chiamata di collegamento video vengono composti da un MCU, possono sorgere problemi come il looping o l'interruzione della connessione. Cfr. progetto "Handshake" (*ibid.*), pagg. 17-18.

C2.1 Codec



89 I codec devono essere conformi alle norme di settore e consentire come minimo la trasmissione simultanea di audio e video.

228. Il codec, definito nel glossario, è un componente chiave del sistema di collegamento video e dovrebbe essere compatibile con gli altri componenti del sistema. I sistemi di collegamento video comprendono generalmente sia un codec video che un codec audio, nonché un codec dati o testo.
229. Dai profili nazionali, è evidente che è disponibile una gamma diversificata di codec²⁹¹. La maggior parte degli Stati rispondenti ha indicato i codec Cisco (anche di Cisco Tandberg) o i codec Polycom come utilizzati dalle loro autorità²⁹². Altri codec in uso, come riferito dagli Stati rispondenti, sono prodotti da aziende come Aethra²⁹³, Avaya²⁹⁴, AVer²⁹⁵, Google²⁹⁶, Huawei²⁹⁷, LifeSize²⁹⁸, Openmeetings²⁹⁹, Sony³⁰⁰, e Vidyo³⁰¹.
230. Qualunque sia il produttore selezionato, i codec da utilizzare devono essere conformi alle norme UIT-T o equivalenti. Le norme UIT-T per i codec video sono definite nelle raccomandazioni H.261, H.263, H.264 e H.265³⁰². Le norme UIT-T per i codec audio sono definite nelle raccomandazioni G.711, G.719, G.722, G.722.1, G.723.1, G.728, e G.729³⁰³. Tra gli altri codec audio in uso negli

²⁹¹ Cfr. relazione di sintesi delle risposte (op. cit. nota 4), parte III, d. b).

²⁹² Per i codec Cisco (e/o Cisco Tandberg), cfr. le risposte di Australia (uno stato), Bielorussia (alcuni tribunali), Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cina (RAS di Hong Kong), Francia, Germania (alcuni luoghi), Lettonia, Norvegia e Svezia alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12). Per i codec Polycom, cfr. le risposte di Australia (uno stato), Cechia, Estonia, Finlandia, Germania (alcuni luoghi), Ungheria, Malta, Singapore, Slovenia e Regno Unito (Inghilterra e Galles) alla Parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

²⁹³ Risposte di Cipro e Romania (cfr. allegato II) alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

²⁹⁴ Risposta della Cina (RAS di Hong Kong) alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

²⁹⁵ Risposta della Bulgaria alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

²⁹⁶ Risposta del Venezuela alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

²⁹⁷ Risposta della Lituania alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

²⁹⁸ Risposte di Bielorussia (alcuni tribunali) e Germania (alcuni luoghi) alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

²⁹⁹ Risposta del Venezuela alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

³⁰⁰ Risposte di Croazia e Germania (alcuni luoghi) alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

³⁰¹ Risposta della Repubblica di Corea alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

³⁰² Cfr. l'elenco "Recommendations by series" (op. cit. nota 286), serie H.

³⁰³ *Ibid.*, serie G.

Stati rispondenti figurano: AAC-LD³⁰⁴, SPEEX³⁰⁵, HWA-LD³⁰⁶, Siren³⁰⁷, e ASAO³⁰⁸. La norma per i codec dati (ad es. per la trasmissione di didascalie o testi mediante collegamento video) è coperta dalla raccomandazione T.120³⁰⁹.

C2.2 Reti



- 90 Si raccomanda di utilizzare una rete IP, con una rete ISDN (se disponibile)³¹⁰ da riservare all'uso come back-up o in caso di emergenza.
- 91 Se possibile, le autorità sono invitate a dotare la rete di capacità multipunto.

231. Le reti più comunemente utilizzate per la trasmissione del collegamento video sono la rete digitale di servizi integrati (ISDN) e il protocollo internet (IP)³¹¹. L'ISDN, che inizialmente era il mezzo accettato per il collegamento video, fornisce la comunicazione digitale su una linea telefonica. Al contrario l'IP, che utilizza internet per la trasmissione, è diventata la rete predominante per le videoconferenze, in quanto fornisce tipicamente una maggiore larghezza di banda, consentendo una migliore qualità video e audio³¹².
232. Nei profili nazionali, la maggior parte degli Stati rispondenti ha indicato che per abilitare il collegamento video si utilizzano sia le connessioni IP che ISDN³¹³. Alcuni Stati rispondenti hanno riferito di utilizzare esclusivamente la rete IP³¹⁴.

³⁰⁴ Risposte di Bosnia-Erzegovina, Lituania, Romania e Svezia alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

³⁰⁵ Risposta della Repubblica di Corea alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

³⁰⁶ Risposta della Lituania alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

³⁰⁷ Risposta di Singapore alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

³⁰⁸ Risposta del Venezuela alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*) (questo particolare codec è conosciuto anche come "Nellymoser").

³⁰⁹ Cfr. l'elenco "Recommendations by series" (op. cit. nota 286), serie T.

³¹⁰ Nei prossimi anni, l'ISDN sarà gradualmente eliminata in gran parte d'Europa. Alcuni Stati membri dell'UE hanno già completato la migrazione da ISDN a reti basate su IP, mentre altri dovrebbero completare la migrazione entro il 2025 al più tardi. Cfr., Comitato per le comunicazioni elettroniche (ECC) della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), *ECC Report 265: Migration from PSTN/ISDN to IP-based networks and regulatory aspects*, 2017, disponibile all'indirizzo:

< <https://www.ecodocdb.dk/download/754b9fdf-e4c5/ECCRep265.pdf> > [ultima consultazione 4 marzo 2020].

³¹¹ M. E. Gruen e C. R. Williams (op. cit. nota 14), pag. 6-7. Cfr. anche il glossario.

³¹² Progetto "Handshake" (op. cit. nota 190), pag. 18.

³¹³ Risposte di Australia (alcuni Stati hanno riferito di disporre solo di rete ISDN o IP), Brasile, Cina (RAS di Hong Kong), Croazia, Cipro, Francia (in fase di transizione dall'ISDN all'IP, completata per il 75 %), Germania, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito (Inghilterra e Galles), Repubblica di Corea (che utilizza l'ADSL per la connessione al fornitore di servizi), Singapore, Slovenia e Svezia alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

³¹⁴ Risposte di Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cechia (che utilizza l'ISDN per i test), Estonia, Finlandia, Israele, Malta, Ungheria e Venezuela alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

233. Nel contesto dell'ISDN non esiste un unico standard globale, e quindi esistono diverse forme di tecnologia. Tuttavia, i sistemi di videoconferenza che utilizzano l'ISDN si convertono automaticamente a uno standard comune, come stabilito nella raccomandazione UIT-T H.320, una raccomandazione generale per la trasmissione video e audio mediante ISDN³¹⁵. Per contro, la conversione non è necessaria per l'IP, in quanto lo standard è coerente a livello globale, attraverso le comunicazioni via internet. L'UIT-T ha promulgato una raccomandazione al riguardo: H.323, che rappresenta uno standard applicato in molti Stati rispondenti³¹⁶. Il protocollo di inizio sessione (SIP) è uno standard IP alternativo anch'esso utilizzato in molti Stati rispondenti³¹⁷.
234. I risultati del progetto "Handshake" mettono in evidenza diversi altri aspetti importanti relativi ai parametri della rete. In primo luogo, il software "Gatekeeper" dovrebbe essere idealmente incorporato nel sistema di videoconferenza per gestire la rete (compresi i prefissi e le chiamate) e la sua interazione con un firewall³¹⁸. In secondo luogo, nella misura in cui le apparecchiature non sono interoperabili o connesse a reti diverse (ossia connessioni ISDN a IP), potrebbe essere necessario utilizzare un servizio di bridging di videoconferenza (come esposto sopra al paragrafo 224)³¹⁹. In terzo luogo, tale bridge può anche essere necessario per coordinare l'uso del collegamento video che coinvolge tre o più endpoint discreti, o per gestire più chiamate in collegamento video contemporaneamente³²⁰. Nei profili paese, la maggior parte degli Stati rispondenti ha indicato che nei sistemi delle loro autorità sono possibili connessioni multipunto³²¹.

C2.3 Larghezza di banda



- 92 Le autorità sono invitate a fornire alla loro rete la massima capacità di larghezza di banda possibile.
- 93 A seconda della rete, la larghezza di banda consigliata è attualmente pari ad un minimo di 1,5-2 megabit al secondo per le reti IP (o ad un minimo di 384 kilobit al secondo per le reti ISDN).

³¹⁵ Cfr. l'elenco "Recommendations by series" (op. cit. nota 286), serie H.

³¹⁶ Risposte di Bosnia-Erzegovina, Cechia, Cina (RAS di Hong Kong), Cipro, Finlandia, Francia, Germania (alcuni luoghi), Israele, Malta, Portogallo, Singapore, Slovenia e Ungheria alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

³¹⁷ Risposte di Bosnia-Erzegovina, Cechia, Cina (RAS di Hong Kong), Finlandia, Francia, Germania (alcuni luoghi), Israele, Malta, Portogallo (in fase di sviluppo) e Svezia alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

³¹⁸ Progetto "Handshake" (op. cit. nota 190), pag. 25.

³¹⁹ *Ibid.* Cfr. anche le risposte del Regno Unito (Inghilterra e Galles), che utilizza una rete sicura con "bridging link", alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

³²⁰ Progetto "Handshake" (op. cit. nota 190), pag. 17. Cfr., ad es., le risposte di Lettonia, Norvegia, Portogallo e Svezia alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*), in cui si fa riferimento specifico a un MCU.

³²¹ Risposte di Australia (due Stati), Bielorussia, Brasile (nella maggior parte dei casi), Bosnia-Erzegovina, Cechia, Cina (RAS di Hong Kong), Estonia, Finlandia, Francia (mediante un servizio di bridging del Ministero della Giustizia), Germania (alcuni luoghi), Israele, Lettonia, Lituania (fino a 46 partecipanti), Malta, Norvegia, Polonia (non in tutti i tribunali), Portogallo, Repubblica di Corea (fino a 100 partecipanti), Romania, Singapore, Slovenia (fino a 20 partecipanti), Svezia (fino a 5 partecipanti per unità, o più attraverso l'MCU), Ungheria e Venezuela fino alla Parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

235. Disporre di una larghezza di banda sufficiente è sia una delle componenti più importanti, sia potenzialmente una delle più costose della fornitura di servizi di collegamento video. I codec possono fornire una qualità dell'immagine e del suono adeguata solo con una larghezza di banda sufficiente. I sistemi di collegamento video dovrebbero essere progettati tenendo presente questo aspetto, garantendo la massima capacità di larghezza di banda possibile, anche se in pratica questa può essere limitata in un secondo momento dalla capacità di banda della rete o di internet³²². Allo stesso modo, anche per i sistemi con le più elevate capacità di larghezza di banda, è necessario tenere presente l'affidabilità e le prestazioni della connessione di rete, in quanto la minima interruzione o incoerenza può inibire la capacità del sistema di fornire il miglior servizio possibile. Per esempio, i test condotti nel corso del progetto "Handshake" hanno confermato che la capacità di larghezza di banda di una connessione ISDN è molto più bassa (ossia con una velocità di trasmissione inferiore, tipicamente intorno ai 384 kilobit al secondo) rispetto a quella di una connessione di rete IP (ossia tipicamente 1,5 megabit al secondo, come minimo)³²³, ed è per questo che tali sistemi dovrebbero rimanere una soluzione secondaria o di "back-up".
236. Oggi, la maggior parte delle apparecchiature di videoconferenza consente una trasmissione ad alta definizione (HD) (generalmente 720-1080 linee di risoluzione) e la larghezza di banda richiesta per una tale trasmissione per una singola chiamata point-to-point è di almeno 1,2-1,5 megabit al secondo³²⁴. Logicamente, quindi, come osservato da Gruen e Williams, le chiamate multipunto richiedono una maggiore larghezza di banda, moltiplicando essenzialmente la larghezza di banda per almeno il numero di punti richiesti (ad es. 5 megabit al secondo per una connessione a quattro punti)³²⁵. Analogamente, le conclusioni del progetto "Handshake" raccomandavano che la larghezza di banda di qualsiasi sistema di collegamento video dovesse essere sufficiente a supportare il numero massimo di sessioni richieste da offrire simultaneamente durante i periodi di picco³²⁶. Va notato che queste preoccupazioni possono, in parte, essere attenuate attraverso l'uso di un bridge di videoconferenza (come esposto sopra al par. 224), anche se il bridge di per sé deve avere una larghezza di banda sufficiente.
237. Nei profili paese, gli Stati rispondenti hanno segnalato una gamma diversificata di potenziali larghezze di banda e velocità di trasmissione, anche all'interno dei due principali tipi di connessione di rete³²⁷. Molti Stati rispondenti hanno segnalato capacità massime di 2 megabit al secondo o superiori³²⁸, con la massima capacità di larghezza di banda segnalata pari a 8 megabit al secondo (per una connessione IP)³²⁹. Come già detto, il principale fattore determinante è il tipo di rete utilizzata, in quanto le connessioni di rete IP consentono in genere una capacità di larghezza di banda significativamente maggiore.

³²² E. Rowden *et al.* (op. cit. nota 45), pag. 121; *Federal Court of Australia* (op. cit. nota 15), pag. 2.

³²³ Progetto "Handshake" (op. cit. nota 190), pag. 19.

³²⁴ M. E. Gruen e C. R. Williams (op. cit. nota 14), pagg. 8-9. Cfr. anche le risposte di Bulgaria, Cina (RAS di Hong Kong), Estonia, Francia, Germania, Lettonia, Malta, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovenia e Ungheria alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12), che hanno riferito tutti di disporre di capacità ad alta definizione (HD) o *entrambe* le capacità ad alta definizione (HD) e definizione standard (SD). Cfr. anche le risposte di Bielorussia e Croazia, che hanno riferito di disporre solo di capacità a definizione standard (SD), alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

³²⁵ M. E. Gruen e C. R. Williams (op. cit. nota 14), pag. 9.

³²⁶ Per le connessioni IP, il progetto raccomandava inoltre un buffer aggiuntivo nella "larghezza di banda prioritaria garantita" (ossia la larghezza di banda minima più il 20 %). Cfr. progetto "Handshake" (*loc. cit.* nota 323).

³²⁷ Cfr., in generale, la relazione di sintesi delle risposte (op. cit. nota 4), parte III, d. b).

³²⁸ Cfr., ad es., le risposte di Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Cechia, Cina (RAS di Hong Kong), Francia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo e Ungheria alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

³²⁹ Risposta della Lituania alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).

C2.4 Cifratura



- 94 Si raccomanda la cifratura dei segnali secondo la norma di settore, la cui ampia diffusione è confermata dalla prassi delle autorità.
- 95 Se si utilizza la cifratura, questa dovrebbe essere impostata su "automatica" o "massimo sforzo" per ridurre al minimo i problemi di compatibilità con altri tipi di cifratura.

238. Benché di norma possa sembrare più importante nei casi penali, le trasmissioni video transfrontaliere in materia civile e commerciale dovrebbero ugualmente essere rese sicure da intercettazioni illegali da parte di terzi, utilizzando mezzi proporzionati alla delicatezza della questione³³⁰. L'uso di un firewall e/o di una rete ISDN può ridurre al minimo il rischio di accesso illegale alla trasmissione, anche se le connessioni IP sono da tempo preferite all'ISDN³³¹.
239. Qualunque sia la rete utilizzata, il progetto "Handshake" ha concluso che sono fortemente raccomandati ulteriori mezzi per ridurre al minimo gli accessi non autorizzati, come la cifratura dei segnali effettivamente trasmessi³³². Nei profili paese, la maggior parte degli Stati rispondenti ha riferito di utilizzare una qualche forma di cifratura o di sicurezza aggiuntiva³³³. Il tipo di cifratura più comune tra gli Stati rispondenti è quello della AES (norma di cifratura avanzata)³³⁴, che è in uso in circa la metà degli Stati rispondenti³³⁵. Altri metodi di cifratura dipendono dal tipo di rete e dal sistema utilizzato, ma sono generalmente coerenti con la norma UIT-T nella raccomandazione H.235³³⁶.
240. Inoltre, per ridurre al minimo i problemi di compatibilità dovuti all'uso di diversi metodi di cifratura, si raccomanda anche di selezionare l'impostazione di cifratura "automatica" o "massimo sforzo" sul dispositivo³³⁷. A seconda delle reti utilizzate, le autorità richiedenti e richieste possono anche dover concordare un metodo di cifratura specifico (*ad es.* nel caso di una rete IP).

³³⁰ Progetto "Handshake" (op. cit. nota 15), pag. 19.

³³¹ Cfr., ad es., M. Reid, "Multimedia conferencing over ISDN and IP Networks using ITU-T H-series recommendations: architecture, control and coordination", *Computer Networks*, vol. 31, 1999, pag. 234.

³³² Progetto "Handshake" (*loc. cit.* nota 323).

³³³ Ossia 22 Stati rispondenti. Cfr. le risposte di Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cechia, Cina (RAS di Hong Kong), Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania (alcuni luoghi), Israele, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Portogallo, Repubblica di Corea, Romania, Slovenia, Svezia e Ungheria alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

³³⁴ Cfr., ad es., National Institute of Standards and Technology (NIST) degli Stati Uniti, "Announcing the Advanced Encryption Standard (AES)", *Federal Information Processing Standards Publication*, vol. 197, 2001.

³³⁵ Risposte di Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Cechia, Cina (RAS di Hong Kong), Estonia, Finlandia, Francia, Germania (alcuni luoghi), Lituania, Norvegia, Portogallo, Repubblica di Corea, Romania, Slovenia e Svezia alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

³³⁶ Cfr. l'elenco "Recommendations by series" (op. cit. nota 286), Serie H. Cfr. ad es., le risposte di Lituania (H.235), Portogallo (H.235), e Romania (H.233, H.234, H.235) alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

³³⁷ Progetto "Handshake" (*loc. cit.* nota 204).

C2.5 Audio (microfoni e altoparlanti)



- 96 Le autorità sono invitate a installare un sistema audio aggiuntivo per migliorare la qualità del suono delle apparecchiature di collegamento video esistenti.
- 97 Si raccomanda di dotare l'aula di audizione di un numero sufficiente di microfoni e altoparlanti per accogliere tutti gli attori.

- 241. L'aula di audizione dovrebbe essere generalmente dotata di un sistema audio collegato all'apparecchiatura di collegamento video, con volume regolabile e con altoparlanti sufficienti per trasmettere il suono in modo chiaro in tutta la stanza (ossia non affidandosi solo agli altoparlanti che normalmente si trovano sullo schermo video)³³⁸. Per quanto possibile, i microfoni dovrebbero essere posizionati in corrispondenza di ogni partecipante presente nell'aula che dovrà parlare, ma in modo da ridurre al minimo distrazioni o intralci³³⁹.
- 242. In definitiva, come è emerso da uno studio approfondito condotto in una parte contraente, vi sono cinque aspetti chiave da considerare nella scelta di un sistema audio adeguato: intelligibilità; naturalezza del tono; amplificazione (senza feedback); ubicazione della sorgente; e comfort acustico³⁴⁰.

C2.6 Video (videocamere e schermi)



- 98 Per quanto possibile, le videocamere dovrebbero essere dotate di funzioni di panoramica, inclinazione e zoom.
- 99 Le videocamere e gli schermi dovrebbero essere in grado di trasmettere video ad alta definizione (720p), con una risoluzione di almeno 1280x720 pixel.
- 100 I partecipanti e le autorità sono invitati a verificare ulteriori requisiti prima dell'audizione (come la vista dell'intera sala, la funzione di schermo ripartito o i visualizzatori di documenti).

- 243. In termini di capacità della videocamera, come detto sopra (B7.1), si raccomanda una varietà di

³³⁸ M. E. Gruen e C. R. Williams (op. cit. nota 14), pag. 12.

³³⁹ E. Rowden *et al.* (op. cit. nota 45), pag. 118. Cfr. anche la risposta dell'Ungheria alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12), che ha riferito che sono disponibili due microfoni per ogni set di collegamento video.

³⁴⁰ Per una discussione completa su questo studio condotto in Australia, cfr. E. Rowden *et al.* (op. cit. nota 45), pag. 117.

inquadrature, tra cui primi piani e grandangoli preimpostati, se disponibili³⁴¹. L'esperienza dell'Unione europea ha dimostrato che, ove possibile, le videocamere dovrebbero avere le necessarie funzioni di "panoramica", "inclinazione" e "zoom", tenendo presente la necessità di preservare una visualizzazione in proporzione, nonché la possibilità che il funzionario che presiede l'audizione possa richiedere più opzioni o inquadrature rispetto agli altri partecipanti³⁴².

244. Dato che, come alcuni commentatori hanno notato, la capacità dei funzionari che presiedono l'audizione di valutare il contegno e le sfumature nei procedimenti in collegamento video è particolarmente importante³⁴³, sia le videocamere che gli schermi dovrebbero essere in grado di supportare la più alta definizione possibile. Test recenti all'interno dell'Unione europea hanno dimostrato che i parametri raccomandati per l'alta definizione sono di almeno 720p con una risoluzione di 1280x720 pixel e una frequenza di 25-30 fotogrammi al secondo³⁴⁴. Secondo la raccomandazione UIT-T H.265, la nuova norma stabilita per la codifica video ad alta efficienza supporta risoluzioni fino a 8192x4320 pixel (che comprendono sia 4K che 8K)³⁴⁵, ma la capacità di un sistema di videoconferenza di utilizzare una definizione così elevata dipende in larga misura dalla larghezza di banda disponibile (cfr. anche **C2.3**)³⁴⁶.
245. La dimensione ottimale dello schermo dipenderà da fattori quali le dimensioni dell'aula di audizione e se la visualizzazione è a schermo diviso o a tutto schermo. In genere è auspicabile che l'immagine sia vicina alla grandezza naturale, così da offrire un'immagine chiara della persona³⁴⁷. La risoluzione minima degli schermi dovrebbe essere dello standard Wide Extended Graphics Array (WXGA)³⁴⁸.
246. A seconda delle necessità del funzionario che presiede l'audizione, delle parti, della persona da interrogare o di altre persone interessate, l'audizione può richiedere l'uso di schermi con capacità di "schermo ripartito". Nei profili nazionali, la grande maggioranza degli Stati rispondenti ha riferito di avere capacità di schermo "ripartito" o "multiplo", che consente più canali video all'interno di una singola trasmissione in collegamento video³⁴⁹. La visualizzazione di due (o più) immagini è facilitata dalla norma stabilita dalla raccomandazione UIT-T H.239³⁵⁰.
247. Nei profili dei paesi, molti Stati rispondenti hanno indicato che le videocamere impiegate devono poter inquadrare l'intera sala o tutti i partecipanti, in particolare il funzionario che presiede

³⁴¹ *Ibid.*, pag. 58.

³⁴² Guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri (op. cit. nota 16), pagg. 18-19. Cfr. anche la risposta della Germania alla parte III, d. e) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12); E. Rowden *et al.* (op. cit. nota 45), pagg. 120-121.

³⁴³ Cfr., ad es., R. A. Williams (op. cit. nota 1), pag. 21.

³⁴⁴ Progetto "Handshake" (*loc. cit.* nota 323).

³⁴⁵ Cfr. l'elenco "Recommendations by series" (op. cit. nota 286), serie H.

³⁴⁶ Progetto "Handshake" (op. cit. nota 190), pag. 27.

³⁴⁷ M. E. Gruen e C. R. Williams (op. cit. nota 14), pag. 12.

³⁴⁸ Guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri (op. cit. nota 16), pag. 19.

³⁴⁹ Cfr. le risposte di Australia (la maggior parte degli Stati), Bielorussia, Brasile (nella maggior parte dei casi), Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cechia, Cina (RAS di Hong Kong) (in un solo luogo), Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania (alcuni luoghi), Israele, Lettonia (capacità fino a 16 schermi ripartiti), Lituania, Malta, Norvegia (a seconda dell'apparecchiatura), Portogallo, Repubblica di Corea (capacità fino a 8 schermi ripartiti), Romania, Singapore, Slovenia, Svezia, Ungheria e Venezuela alla parte III, d. b) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

³⁵⁰ Cfr. l'elenco "Recommendations by series" (op. cit. nota 286), serie H.

l'audizione e la persona o le persone che compaiono in collegamento video³⁵¹. Uno Stato rispondente ha anche riferito che la videocamera non deve essere spostata durante l'udienza e che sullo schermo deve essere costantemente visualizzata l'ora³⁵².

248. Come osservato in **B4.1**, in alcuni casi un visualizzatore di documenti o altre capacità di presentazione o di condivisione dello schermo possono essere desiderabili o necessari per consentire la visualizzazione di documenti o di reperti. In tali casi, le parti che intendono fare affidamento su tali capacità di visualizzazione durante i procedimenti condotti mediante collegamento video dovrebbero informarsi preventivamente e in modo adeguato presso l'autorità richiesta.

³⁵¹ Cfr., ad es., le risposte di Australia, Finlandia, Germania, Portogallo e Regno Unito (Inghilterra e Galles) e Ungheria alla parte III, d. e) del questionario sul profilo paese (op. cit. nota 12).

³⁵² Cfr. la risposta dell'Ungheria alla parte III, d. e) del questionario sul profilo paese (*ibid.*).



ALLEGATI



ALLEGATO I

**Raccolta
delle buone
prassi**

PARTE A AVVIO ALL'USO DEL COLLEGAMENTO VIDEO

A1 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

A1.1 Basi giuridiche

a. L'uso del collegamento video ai sensi del diritto interno

- 1 In virtù dell'articolo 27, la convenzione non impedisce l'uso del diritto interno per assumere prove mediante collegamento video in condizioni meno restrittive.
- 2 In primo luogo, le autorità dovrebbero verificare se l'assunzione delle prove mediante collegamento video sia consentita ai sensi del diritto interno del luogo in cui il procedimento è pendente.
- 3 In secondo luogo, le autorità dovrebbero verificare se l'assunzione delle prove mediante collegamento video non sia incompatibile con il diritto interno del luogo da cui si dovranno assumere le prove, incluse eventuali "norme di blocco" o norme penali in vigore.

b. L'uso del collegamento video ai sensi di altri strumenti

- 4 Poiché la convenzione non deroga ad altri strumenti (articolo 32), le autorità dovrebbero verificare se, nel caso specifico, prevalga qualsiasi altro strumento bilaterale o multilaterale.

c. L'uso del collegamento video ai sensi della convenzione sull'assunzione delle prove

- 5 Né lo spirito né la lettera della convenzione costituiscono un ostacolo all'uso delle nuove tecnologie, e l'applicazione della convenzione può beneficiare del loro utilizzo.
- 6 Le parti contraenti hanno opinioni divergenti quanto all'obbligatorietà della convenzione (ossia se la convenzione debba essere applicata ogniqualvolta occorra assumere prove all'estero, di persona o mediante collegamento video). Nonostante questa divergenza di pareri, la commissione speciale ha raccomandato alle parti contraenti di dare priorità alla convenzione in caso di assunzione delle prove all'estero (principio della prima misura).
- 7 Il ricorso alla convenzione o ad altri trattati in vigore è in generale coerente con le disposizioni delle norme di blocco.

A1.2 Assunzione diretta rispetto ad assunzione indiretta delle prove

- 8 Le parti contraenti hanno opinioni divergenti quanto all'ammissibilità dell'assunzione diretta delle prove ai sensi del capitolo I della convenzione. Le autorità dovrebbero verificare se l'assunzione diretta delle prove sia consentita nel luogo in cui è ubicata la prova prima di presentare una rogatoria a tale scopo.
- 9 Ai sensi del capitolo II della convenzione, il commissario può assumere prove nello Stato di origine o nello Stato di esecuzione, fatte salve le eventuali condizioni fissate nell'autorizzazione accordata. Le autorità dovrebbero verificare se lo Stato di esecuzione abbia formulato una riserva ai sensi dell'articolo 18 della convenzione.

- 10 Ai sensi del capitolo II della convenzione, il console può assumere mediante collegamento video la deposizione di testimoni/esperti che si trovano in un luogo distante nello Stato di esecuzione, fatte salve le eventuali condizioni fissate nell'autorizzazione accordata. Le autorità dovrebbero verificare se questa possibilità esista nella parte contraente in questione.
- 11 Indipendentemente dal fatto che le prove siano assunte direttamente o indirettamente, le parti e i rappresentanti possono assistere mediante collegamento video.

A1.3 Restrizioni legali all'assunzione delle prove

- 12 L'assunzione delle prove mediante collegamento video è in genere limitata all'audizione di testimoni/esperti.
- 13 All'audizione di un testimone mediante collegamento video si applicano di norma le stesse restrizioni legali che si applicherebbero se le prove fossero acquisite di persona. Le autorità dovrebbero esaminare il diritto interno della parte contraente pertinente per verificare se vengono imposte ulteriori restrizioni.
- 14 Le autorità sono invitate a fornire informazioni sulle restrizioni previste nelle loro legislazioni nazionali relative all'uso del collegamento video per l'assunzione delle prove (ad es. segnalando tali disposizioni nel loro profilo paese).

A2 L'USO DEL COLLEGAMENTO VIDEO AI SENSI DEL CAPITOLO I

A2.1 Rogatorie

- 15 Le rogatorie possono essere eseguite mediante collegamento video ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della convenzione.
- 16 L'articolo 9, comma 1, definisce la procedura standard per acquisire le prove, ad es. da un testimone/esperto che si trova in un luogo (lontano) all'interno del territorio dell'autorità richiesta.
- 17 La scelta di assumere le prove mediante collegamento video come metodo particolare di procedura ai sensi dell'articolo 9, comma 2, può comportare implicazioni in termini di costi, anche in relazione alla capacità di chiedere un rimborso.

A2.2 Contenuto, formulario e trasmissione della rogatoria

- 18 L'autorizzazione per effettuare un collegamento video può essere richiesta nella rogatoria stessa o successivamente attraverso mezzi informali di comunicazione. Tuttavia, è consigliabile specificarlo nella rogatoria. Si raccomanda inoltre di contattare l'autorità centrale dello Stato richiesto prima di presentare formalmente la rogatoria, per verificare che sia possibile usare il collegamento video.
- 19 Le autorità sono invitate a usare il formulario per le rogatorie e, ove possibile e opportuno, utilizzare i mezzi elettronici per accelerare la trasmissione delle rogatorie e/o delle richieste di informazioni.

A2.3 Risposta alla rogatoria

- 20 Le autorità centrali dovrebbero confermare tempestivamente la ricezione delle rogatorie e rispondere alle richieste di informazioni (tra cui anche sull'uso del collegamento video) delle autorità richiedenti e/o delle parti interessate.

A2.4 Notifica o citazione del testimone/esperto e di altri attori

- 21 La procedura di notifica o citazione del testimone può variare a seconda che le prove siano assunte direttamente o indirettamente. Per i procedimenti ai sensi del capitolo I di norma è lo Stato richiesto che notifica o comunica oppure cita il testimone/esperto.
- 22 Nei casi di assunzione diretta delle prove, si raccomanda alle autorità richiedenti di assicurarsi che il testimone sia disposto a deporre mediante collegamento video prima di presentare una rogatoria.

A2.5 Presenza e partecipazione all'esecuzione della rogatoria

a. Presenza delle parti e/o dei loro rappresentanti (articolo 7)

- 23 La presenza delle parti e dei rappresentanti *mediante collegamento video* è soggetta all'autorizzazione o a un metodo particolare di procedura ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della convenzione.
- 24 Le autorità richiedenti dovrebbero precisare nella rogatoria (ai punti 13 e 14 del formulario) se è richiesto che la presenza delle parti e dei rappresentanti sia mediante collegamento video e se sarà necessaria l'audizione in contraddittorio.
- 25 La partecipazione attiva delle parti e dei loro rappresentanti nell'audizione mediante collegamento video (ossia non la semplice presenza) è stabilita dal diritto interno dello Stato richiesto. Il diritto interno può consentire al tribunale richiesto di esercitare il proprio potere discrezionale al riguardo caso per caso.

b. Presenza di magistrati (articolo 8)

- 26 Verificare se lo Stato richiesto abbia reso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 8 della convenzione.
- 27 In assenza di una dichiarazione, i magistrati possono comunque assistere in conformità della legge o consuetudine interna dello Stato richiesto.
- 28 Quando richiedono l'approvazione dello Stato richiesto, le autorità richiedenti dovrebbero indicare in modo esplicito che la presenza dei magistrati avrà luogo mediante collegamento video e fornire le pertinenti specifiche tecniche delle apparecchiature di collegamento video.
- 29 La partecipazione attiva dei magistrati all'audizione mediante collegamento video (ossia non la semplice presenza) è stabilita dal diritto interno dello Stato richiesto. Il diritto interno può consentire al tribunale richiesto di esercitare il proprio potere discrezionale al riguardo caso per caso.

A2.6 Misure coercitive e mezzi di costrizione

- 30 A differenza delle richieste ordinarie di assistenza giudiziaria, un testimone non può in genere essere obbligato ad utilizzare specificatamente un collegamento video per deporre.

A2.7 Deposizione sotto giuramento/con semplice dichiarazione

- 31 La ricezione di una deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione può variare a seconda che le prove siano assunte direttamente o indirettamente. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, è possibile richiedere una forma specifica di deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione.
- 32 Le autorità dovrebbero verificare i pertinenti requisiti di diritto interno dello Stato richiesto, dello Stato richiedente o di entrambi, per garantire l'ammissibilità delle prove fornite.

A2.8 Identificazione del testimone/esperto e di altri attori

- 33 L'identificazione del testimone/esperto può variare a seconda della giurisdizione.
- 34 Se lo Stato richiedente deve identificare il testimone/esperto, possono essere necessarie procedure più rigorose, visto l'utilizzo della tecnologia di collegamento video nel procedimento e la distanza tra l'autorità richiedente e il testimone.

A2.9 Disposizioni finali

- 35 Anche se la falsa testimonianza e l'oltraggio alla corte possono essere sanzionati, la scelta di deporre mediante collegamento video è in genere di natura volontaria.
- 36 In alcuni casi, l'applicazione delle disposizioni penali di entrambe (o più) giurisdizioni coinvolte può dar luogo a sovrapposizioni o lacune giurisdizionali.

A2.10 Privilegi e altre garanzie

- 37 Un testimone/esperto può invocare i privilegi di cui all'articolo 11 della convenzione.
- 38 Tuttavia, poiché l'assunzione delle prove mediante collegamento video rimane, in molti casi, volontaria, il testimone/esperto non è obbligato a utilizzare specificamente il collegamento video per deporre e può rifiutarsi di farlo senza dover invocare alcun privilegio od obbligo.

A2.11 Spese

- 39 L'uso del collegamento video per l'esecuzione di una rogatoria può comportare delle spese ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
- 40 Prima di richiedere l'uso del collegamento video per l'esecuzione di una rogatoria, verificare se dovranno essere sostenute delle spese sia nello Stato richiedente che nello Stato richiesto e a chi spetterebbe sostenerle.

A3 L'USO DEL COLLEGAMENTO VIDEO AI SENSI DEL CAPITOLO II

A3.1 Consoli e commissari

- 41 È importante osservare che, in virtù di una dichiarazione ai sensi dell'articolo 33, le parti contraenti possono escludere, in tutto o in parte, l'applicazione del capitolo II. Le autorità dovrebbero verificare se la parte contraente pertinente abbia reso tale dichiarazione.
- 42 Lo scenario più comune ai sensi del capitolo II è quello in cui il commissario che si trova nello Stato di origine assume le prove mediante collegamento video nello Stato di esecuzione.
- 43 Ove materialmente possibile, le parti, i loro rappresentanti e/o i magistrati dello Stato di origine possono assistere mediante collegamento video all'assunzione delle prove da parte di un commissario o di un console, e/o partecipare all'audizione del testimone. La presenza e la partecipazione saranno consentite a meno che non siano incompatibili con la legge dello Stato di esecuzione e saranno comunque soggette alle eventuali condizioni fissate nell'autorizzazione.

A3.2 Necessità di un'autorizzazione dello Stato di esecuzione

- 44 Ai sensi dell'articolo 15 della convenzione, l'autorizzazione *non* è necessaria a meno che una parte contraente non abbia reso una dichiarazione. Le autorità dovrebbero verificare se lo Stato di esecuzione abbia reso una dichiarazione ai sensi di tale articolo.
- 45 Ai sensi degli articoli 16 e 17 della convenzione, l'autorizzazione è necessaria, a meno che la parte contraente non abbia reso una dichiarazione secondo cui le prove possono essere assunte senza la sua previa autorizzazione. Le autorità dovrebbero verificare se lo Stato di esecuzione abbia reso una dichiarazione ai sensi di tali articoli.
- 46 La richiesta di autorizzazione dovrebbe specificare che le prove saranno assunte mediante collegamento video e se è necessaria un'assistenza specifica da parte dello Stato di esecuzione. A tal fine può essere utilizzato il formulario.
- 47 I consoli e i commissari devono rispettare le condizioni fissate dallo Stato di esecuzione al momento di accordare l'autorizzazione.

A3.3 Notifica al testimone

- 48 Oltre ai requisiti di cui all'articolo 21, lettere b) e c) della convenzione, è importante che il console o il commissario notifichi al testimone che le prove saranno assunte mediante collegamento video.

A3.4 Comparizione, presenza, partecipazione delle parti, dei loro rappresentanti e/o dei magistrati

- 49 Se non sono contrarie alla legge dello Stato di esecuzione, la presenza e la partecipazione attiva delle parti, dei loro rappresentanti e dei magistrati mediante collegamento video dovrebbero seguire le medesime norme che si applicherebbero se le prove fossero assunte di persona nello Stato di origine.
- 50 I magistrati del tribunale di origine possono essere designati quali commissari per procedere all'audizione, mediante collegamento video, di una persona che si trova nello Stato di esecuzione e possono condurre l'audizione secondo il diritto interno dello Stato di origine.

A3.5 Misure coercitive e mezzi di costrizione

- 51 Il testimone/esperto non è obbligato a deporre a meno che lo Stato di esecuzione non abbia reso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 18 e che l'autorità competente non abbia accolto la domanda di assistenza per ottenere le prove ricorrendo a mezzi di costrizione. Le autorità dovrebbero verificare se lo Stato di esecuzione abbia reso tale dichiarazione.
- 52 Anche se l'autorità di una parte contraente obbliga un testimone a deporre, non può necessariamente costringerlo a farlo mediante collegamento video.

A3.6 Deposizione sotto giuramento/con semplice dichiarazione

- 53 Il console o il commissario ha il potere di ricevere una deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione secondo la legge dello Stato di origine nella misura in cui ciò non sia incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione o contrario a eventuali autorizzazioni accordate da quest'ultimo [articolo 21, lettere a) e d)].
- 54 A seconda degli strumenti nazionali o internazionali, le deposizioni sotto giuramento/con semplice dichiarazione ricevute da consoli o commissari possono avere effetti extraterritoriali nello Stato di esecuzione.

A3.7 Identificazione del testimone/esperto e di altri attori

- 55 Il console o il commissario ha il compito di identificare il testimone/esperto secondo la legge dello Stato di origine, a meno che ciò non sia incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione o con le condizioni fissate nella sua autorizzazione.

A3.8 Disposizioni finali

- 56 La possibile sovrapposizione dell'applicazione delle diverse disposizioni penali o le lacune giurisdizionali tra di esse sono lasciate agli strumenti nazionali o internazionali, nonché alle intese applicabili.

A3.9 Privilegi e altre garanzie

- 57 L'articolo 21 della convenzione prevede diverse garanzie per il testimone, tra cui: le modalità di assunzione delle prove, la lingua in cui la richiesta deve essere presentata al testimone e le informazioni che tale richiesta deve contenere.

A3.10 Spese

- 58 L'uso del collegamento video può comportare spese aggiuntive. Se tali spese siano a carico delle parti è determinato dalla legge dello Stato di origine.

PARTE B PREPARAZIONE E SVOLGIMENTO DI AUDIZIONI MEDIANTE COLLEGAMENTO VIDEO

- 59 Ove possibile, le autorità sono incoraggiate a rendere disponibili al pubblico informazioni pratiche generali e/o orientamenti (preferibilmente online) per assistere coloro che si preparano a presentare o eseguire una convocazione utilizzando un collegamento video. Ove possibile, le autorità sono invitate a condividere tali informazioni con l'Ufficio permanente per la pubblicazione sul sito web della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. Informazioni più specifiche e sensibili possono essere messe a disposizione delle parti interessate su richiesta.
- 60 È responsabilità di tutti gli attori coinvolti nella preparazione e nell'esecuzione di un collegamento video garantire il mantenimento di una comunicazione efficace.

B1 Considerazione dei potenziali ostacoli pratici

- 61 Chi si appresta a presentare una richiesta di collegamento video dovrebbe informarsi presso l'autorità competente per accertarsi che non vi siano ostacoli pratici o limitazioni all'esecuzione di una richiesta di utilizzo di collegamento video nell'assunzione delle prove (in particolare ai sensi del capitolo II).

B2 Programmazione e test

- 62 Al momento di programmare un'audizione con collegamento video, le autorità sono invitate a tenere a mente le differenze di fuso orario e le implicazioni dell'operare al di fuori del normale orario di lavoro, come i costi potenzialmente maggiori e la limitata disponibilità di personale di supporto.
- 63 Le autorità sono inoltre invitate a testare la connessione prima di un'audizione, nonché a provvedere alla regolare manutenzione delle apparecchiature.

B3 Supporto tecnico e formazione

- 64 Le autorità sono invitate, se del caso, a fornire le necessarie informazioni di contatto per garantire che ogni partecipante ad un'audizione in collegamento video abbia accesso ad un'adeguata assistenza tecnica.
- 65 Si raccomanda di impartire una formazione di base a tutti i membri del personale che potrebbero essere coinvolti nel controllo o nel funzionamento delle apparecchiature di collegamento video.

B4 Prenotazione di strutture adeguate

- 66 Le autorità dovrebbero confermare eventuali requisiti o restrizioni in relazione alle strutture da prenotare, come il tipo di aula di audizione (ad es. aula di udienza, sala conferenze) o l'ubicazione di tale sala (ad es. in un edificio del tribunale, in una missione diplomatica o consolare, in un hotel).
- 67 Le autorità dovrebbero verificare se le strutture debbano essere prenotate in anticipo e sono invitate a utilizzare strumenti online per facilitare il processo di prenotazione.

B4.1 Uso di documenti e reperti

- 68 Se si devono utilizzare documenti o reperti, occorre concordare e predisporre un mezzo adeguato per condividerli e presentarli formalmente prima o durante l'audizione.

B4.2 Comunicazioni private

- 69 Ulteriori linee di comunicazione (confidenziali) possono essere consigliate o necessarie, ad esempio se una parte/testimone e il suo rappresentante legale partecipano da luoghi diversi.

B4.3 Casi particolari

- 70 In circostanze particolari, possono essere necessari ulteriori partecipanti o misure di sicurezza/cautelative supplementari, in particolare nel caso di testimoni vulnerabili.

B5 Ricorso all'interpretazione

- 71 Data la complessità del contesto del collegamento video, si raccomanda, ove possibile, di rivolgersi solo a interpreti con qualifiche ed esperienza adeguate.
- 72 I partecipanti dovrebbero decidere, tenendo conto dei requisiti di legge interni e delle eventuali indicazioni del tribunale, se si debba ricorrere all'interpretazione consecutiva o simultanea (la prima è generalmente raccomandata nel contesto di un collegamento video) e dove si troverà l'interprete (preferibilmente nello stesso luogo in cui si trova il testimone).

B6 Registrazione, verbale e controllo

- 73 I partecipanti dovrebbero confermare le modalità di registrazione del procedimento, osservando che, ove possibile e consentito, una registrazione video può essere preferibile a un verbale. Le autorità dovrebbero garantire che il trattamento e l'archiviazione successivi di qualsiasi registrazione o verbale siano sicuri.
- 74 È opportuno prendere le disposizioni necessarie per quanto riguarda l'apparecchiatura di registrazione e/o la presenza di uno stenografo o trascrittore all'audizione.
- 75 Le autorità dovrebbero garantire che la trasmissione in diretta mediante collegamento video sia sicura e, se possibile, cifrata.
- 76 Se del caso, i partecipanti sono invitati a segnalare alle autorità interessate eventuali problemi o difficoltà di natura pratica. Allo stesso modo, le autorità sono invitate a sollecitare tali segnalazioni per migliorare ulteriormente la fornitura dei servizi di collegamento video.

B7 Ambiente, posizionamento e protocolli

- 77 In tutti i locali o gli spazi da collegare durante l'audizione è opportuno ottimizzare le condizioni per l'uso del collegamento video, comprese le dimensioni, la disposizione, l'accesso, l'acustica e l'illuminazione dei locali.

- 78 Le apparecchiature dovrebbero essere predisposte in modo da emulare un'audizione "di persona", garantendo un numero adeguato di videocamere e microfoni in modo che ogni partecipante possa essere visto e sentito con il minor disturbo o difficoltà.

B7.1 Controllo delle videocamere/audio

- 79 Per consentire il maneggio agevole delle apparecchiature, preferibilmente da parte del funzionario che presiede l'audizione, si raccomanda un'interfaccia intuitiva.

B7.2 Protocollo di intervento

- 80 Per ridurre al minimo le interruzioni dovute a possibili ritardi di connessione, le autorità potrebbero valutare l'opportunità di un protocollo di intervento per i partecipanti durante l'audizione, soprattutto se si deve ricorrere ad interpreti.

B7.3 Protocollo in caso di interruzione delle comunicazioni

- 81 Tutti i partecipanti dovrebbero essere informati della procedura per avvisare il funzionario che presiede l'audizione delle difficoltà tecniche incontrate durante l'audizione e dei recapiti del personale di assistenza tecnica, anche per il servizio di bridging di terzi, se del caso.

PARTE C ASPETTI TECNICI E DI SICUREZZA

C1 Adeguatezza delle apparecchiature

- 82 Le autorità sono invitate a utilizzare apparecchiature della migliore qualità disponibile al fine di emulare, per quanto possibile, un'audizione di persona.
- 83 Il personale incaricato dell'organizzazione deve essere a conoscenza delle capacità tecnologiche e delle strutture, anche per quanto riguarda le sedi dotate della tecnologia necessaria.

C1.1 Uso di software su licenza

- 84 L'uso di software su licenza è vantaggioso soprattutto per la disponibilità di assistenza tecnica, e le prassi delle autorità confermano che questa soluzione è la preferibile.

C1.2 Ricorso a fornitori commerciali

- 85 Coloro che intendono utilizzare la tecnologia di collegamento video per assumere prove dovrebbero accertarsi che le autorità competenti degli Stati pertinenti autorizzino il ricorso a fornitori commerciali ampiamente disponibili.
- 86 Se si ricorre a un fornitore commerciale per l'assunzione delle prove, i partecipanti e le autorità sono invitati a garantire l'adozione di adeguate misure di sicurezza.

C2 Specifiche tecniche minime

87 Le specifiche tecniche di qualsiasi sistema di collegamento video dovrebbero essere considerate in maniera olistica, per garantire che ogni componente supporti l'effettivo funzionamento del sistema.

88 Tra i principali modi in cui è possibile stabilire una connessione di collegamento video, le autorità sono invitate a prendere in considerazione l'utilizzo di un bridge di videoconferenza o di un'unità di controllo multipunto (MCU) incorporata nel sistema o mediante un servizio di terzi, al fine di alleviare le preoccupazioni di interoperabilità, in particolare quando si vuole stabilire una connessione transfrontaliera.

C2.1 Codec

89 I codec devono essere conformi alle norme di settore e consentire come minimo la trasmissione simultanea di audio e video.

C2.2 Reti

90 Si raccomanda di utilizzare una rete IP, con una rete ISDN (se disponibile) da riservare all'uso come back-up o in caso di emergenza.

91 Se possibile, le autorità sono invitate a dotare la rete di capacità multipunto.

C2.3 Larghezza di banda

92 Le autorità sono invitate a fornire alla loro rete la massima capacità di larghezza di banda possibile.

93 A seconda della rete, la larghezza di banda consigliata è attualmente pari ad un minimo di 1,5-2 megabit al secondo per le reti IP (o ad un minimo di 384 kilobit al secondo per le reti ISDN).

C2.4 Cifratura

94 Si raccomanda la cifratura dei segnali secondo la norma di settore, la cui ampia diffusione è confermata dalla prassi delle autorità.

95 Se si utilizza la cifratura, questa dovrebbe essere impostata su "automatica" o "massimo sforzo" per ridurre al minimo i problemi di compatibilità con altri tipi di cifratura.

C2.5 Audio (microfoni e altoparlanti)

96 Le autorità sono invitate a installare un sistema audio aggiuntivo per migliorare la qualità del suono delle apparecchiature di collegamento video esistenti.

97 Si raccomanda di dotare l'aula di audizione di un numero sufficiente di microfoni e altoparlanti per accogliere tutti gli attori.

C2.6 Video (videocamere e schermi)

- 98 Per quanto possibile, le videocamere dovrebbero essere dotate di funzioni di panoramica, inclinazione e zoom.
- 99 Le videocamere e gli schermi dovrebbero essere in grado di trasmettere video ad alta definizione (720p), con una risoluzione di almeno 1280x720 pixel.
- 100 I partecipanti e le autorità sono invitati a verificare ulteriori requisiti prima dell'audizione (come la vista dell'intera sala, la funzione di schermo ripartito o i visualizzatori di documenti).

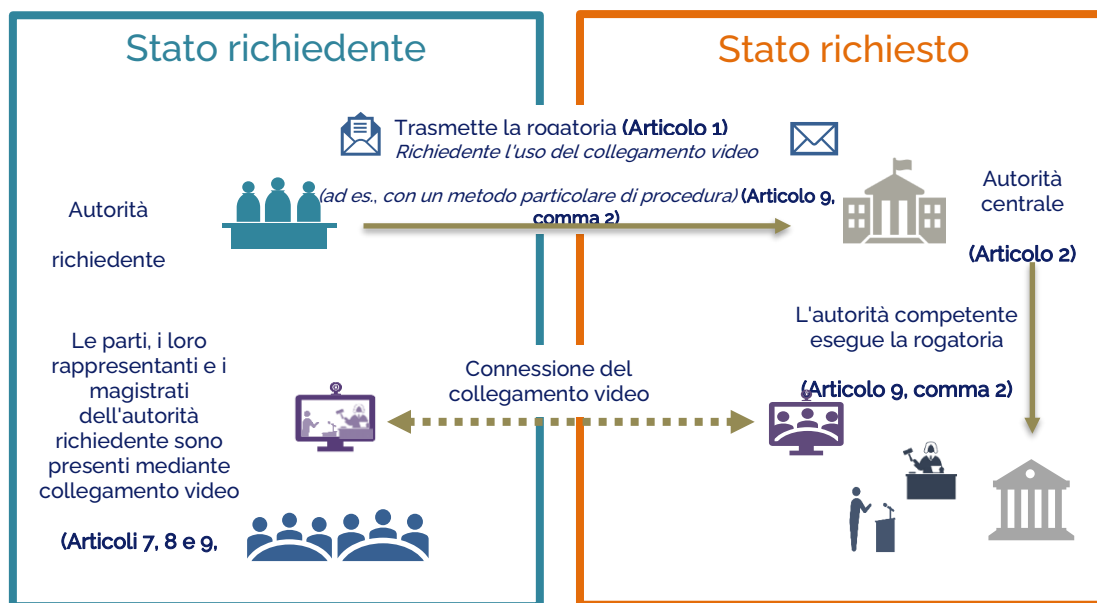


ALLEGATO II

**Grafici
illustrativi**

Uso del collegamento video ai sensi della convenzione sull'assunzione delle prove
Capitolo I

Assunzione indiretta delle prove (possibile uso del collegamento video ai sensi degli articoli 7, 8, 9)

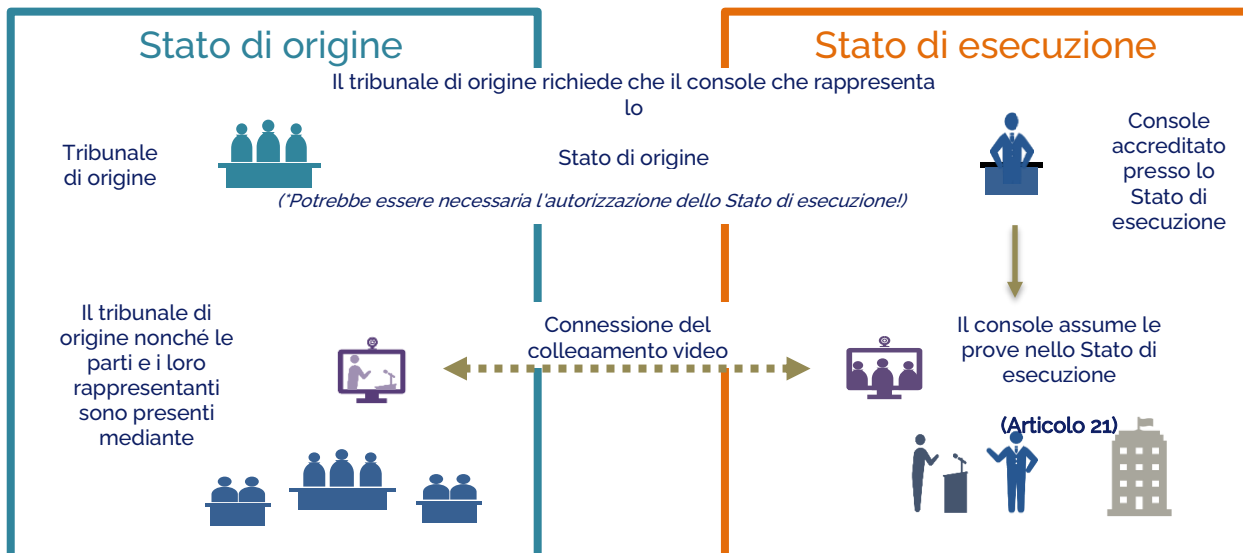


Assunzione diretta delle prove (possibile in alcuni Stati ai sensi dell'articolo 9, comma 2)

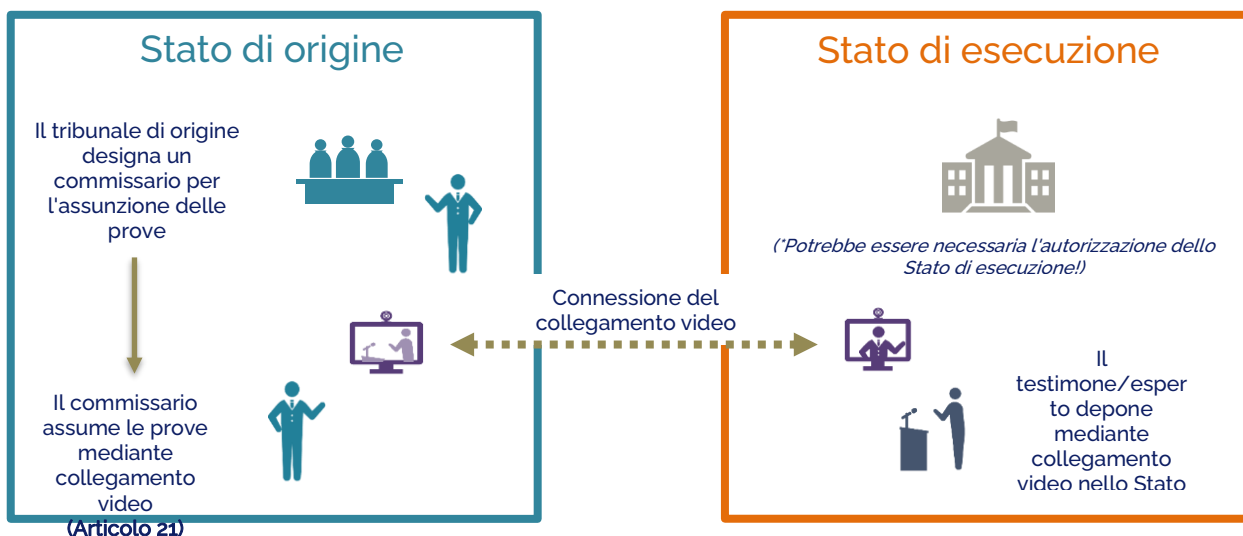


Uso del collegamento video ai sensi della convenzione sull'assunzione delle prove Capitolo II¹

Assunzione diretta delle prove da parte di un console (articoli 15, 16, 21)



Assunzione diretta delle prove da parte di un commissario (articoli 17, 21)



¹ Ai sensi dell'articolo 33 della convenzione, una parte contraente può escludere, in tutto o in parte, l'applicazione del capitolo II. Per consultare le dichiarazioni o le riserve di una particolare parte contraente, cfr. la tabella di stato della convenzione sull'assunzione delle prove, colonna "Res/D/N/DC".



ALLEGATO III

**Esempi
pratici**

I. L'uso del collegamento video ai sensi del capitolo I della convenzione sull'assunzione delle prove

Esempio 1)

- (i) È in corso un procedimento civile dinanzi a un tribunale dello Stato X.
- (ii) È necessaria la deposizione di un testimone che risiede nello Stato Y.
- (iii) Il presidente del tribunale dello Stato X (lo Stato richiedente) emette una rogatoria in cui si richiede all'autorità centrale (designata ai sensi della convenzione sull'assunzione delle prove) dello Stato Y (lo Stato richiesto) di ricevere la deposizione attraverso l'opportuna autorità competente dello Stato Y.
- (iv) Nella rogatoria, l'autorità richiedente dello Stato X ha richiesto che venga seguito un metodo particolare di procedura ai sensi dell'articolo 9 della convenzione, chiedendo che i rappresentanti delle parti siano autorizzati a porre domande di chiarimento e che la deposizione sia trascritta integralmente. L'autorità richiesta dello Stato Y deve soddisfare tale richiesta ai sensi dell'articolo 9, a meno che questa non sia incompatibile con il diritto interno dello Stato richiesto o sia impossibile soddisfarla a causa degli usi giudiziari interni o di difficoltà pratiche.
- (v) Dopo la trasmissione della rogatoria, le parti in causa concordano di usare un collegamento video che consentirà loro di osservare nello Stato X la deposizione che sarà resa all'autorità giudiziaria competente dello Stato Y. L'autorità richiedente dello Stato X contatta quindi l'autorità centrale dello Stato Y, che conferma che le autorità giudiziarie dello Stato Y dispongono delle infrastrutture necessarie e che è possibile ascoltare il testimone mediante collegamento video.
- (vi) L'autorità richiedente dello Stato X compila quindi l'allegato facoltativo del formulario per l'assunzione delle prove mediante collegamento video e lo invia all'autorità centrale dello Stato Y.
- (vii) L'autorità centrale dello Stato Y accetta la rogatoria e la trasmette all'autorità giudiziaria competente, precisando che deve essere eseguita fornendo una connessione di collegamento video.
- (viii) L'autorità giudiziaria competente accerta che il testimone nello Stato Y sia disposto a deporre, così che la richiesta possa essere eseguita senza ricorrere a mezzi di costrizione.
- (ix) L'autorità giudiziaria competente dello Stato Y esegue la rogatoria, conducendo l'audizione del testimone secondo le proprie leggi e procedure (compresa, ad es., la modalità in cui la deposizione sotto giuramento/con semplice dichiarazione è ricevuta), ma nel rispetto delle richieste di un metodo particolare di procedura inoltrate dall'autorità richiedente dello Stato X ai sensi dell'articolo 9.
- (x) Il procedimento è trasmesso mediante collegamento video in un'aula di udienza nello Stato X, dove sono presenti le parti e i loro rappresentanti legali, come consentito dall'articolo 7.
- (xi) Anche se lo Stato Y non ha reso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 8 per quanto riguarda la presenza di magistrati dell'autorità richiedente, le disposizioni nazionali dello Stato richiesto ne consentono comunque la presenza. Di conseguenza, durante l'audizione mediante collegamento video è presente anche il giudice dello Stato X.
- (xii) La legge dello Stato Y non vieta nessuna delle richieste speciali avanzate dallo Stato X, quindi, nella misura in cui sono anche possibili, saranno accolte.
- (xiii) In questo caso è necessaria l'interpretazione ed è stato concordato che sarà l'autorità richiedente dello Stato X a provvedere affinché un interprete qualificato del suo registro nazionale si trovi con le parti, i loro rappresentanti e i magistrati dello Stato X.

- (xiv) Sebbene la legge dello Stato Y non consenta alle parti, ai loro rappresentanti legali e/o ai magistrati dello Stato X di partecipare attivamente a tutto il procedimento, in base alla richiesta di un metodo particolare di procedura ai sensi dell'articolo 9, i rappresentanti legali delle parti sono autorizzati a porre domande di chiarimento, a condizione che esse siano poste attraverso il presidente del tribunale dello Stato Y, avvalendosi dell'interpretazione dello Stato X.
- (xv) Come da richiesta ai sensi dell'articolo 9, sono adottate disposizioni (a seconda dell'autorità più adatta a farlo) per la presenza di uno stenografo o trascrittore per la trascrizione integrale del procedimento. La trascrizione integrale del procedimento è preparata e quindi trasmessa all'autorità richiedente dello Stato X, insieme agli atti che stabiliscono l'esecuzione ai sensi dell'articolo 13.
- (xvi) In generale, l'autorità richiesta eseguirà la rogatoria senza alcun rimborso delle spese, tranne per quanto riguarda, in forza dell'articolo 14, comma 2, le indennità pagate agli esperti e/o agli interpreti e le spese sostenute per l'uso di un metodo particolare di procedura. In questo caso, non è necessario rimborsare allo Stato Y le indennità corrisposte all'interprete perché il servizio di interpretazione è stato organizzato dall'autorità dello Stato X. Le richieste effettuate dall'autorità giudiziaria dello Stato X per la trascrizione integrale da parte di uno stenografo o trascrittore come metodo particolare di procedura potrebbero dar luogo a spese supplementari da rimborsare. Poiché l'uso del collegamento video non è stato richiesto ai sensi dell'articolo 9 e si trattava semplicemente di una richiesta informale all'autorità centrale dello Stato Y, le spese associate all'uso delle infrastrutture di collegamento video potrebbero non dover essere necessariamente rimborsate, a seconda del diritto interno e delle procedure dello Stato richiesto. Tuttavia, è possibile che lo Stato Y ritenga che una richiesta informale di utilizzare un collegamento video rientri comunque nel campo di applicazione dell'articolo 9, comma 2, e che le spese debbano quindi essere rimborsate.

Esempio 2)

- (i) È in corso un procedimento in materia di famiglia dinanzi a un tribunale dello Stato X.
- (ii) È necessaria la deposizione di un testimone che risiede nello Stato Y.
- (iii) Le parti in causa concordano di usare un collegamento video che consentirà loro di osservare nello Stato X la deposizione che sarà resa all'opportuna autorità competente dello Stato Y.
- (iv) Il presidente del tribunale dello Stato X (lo Stato richiedente) emette una rogatoria in cui si richiede all'autorità centrale (ai sensi della convenzione sull'assunzione delle prove) dello Stato Y (lo Stato richiesto) di ricevere la deposizione attraverso l'opportuna autorità competente dello Stato Y. Nella rogatoria, l'autorità richiedente dello Stato X chiede che la deposizione sia raccolta mediante collegamento video e che sia videoregistrata come metodo particolare di procedura ai sensi dell'articolo 9. Inoltre, l'autorità richiedente dello Stato X ha incluso un'ulteriore richiesta ai sensi dell'articolo 9 di audizione in contraddittorio del testimone. L'autorità richiesta dello Stato Y deve soddisfare tali richieste ai sensi dell'articolo 9, a meno che queste non siano incompatibili con il diritto interno dello Stato richiesto o sia impossibile soddisfarle a causa degli usi giudiziari interni o di difficoltà pratiche.
- (v) L'autorità centrale dello Stato Y accetta la rogatoria e la trasmette all'autorità giudiziaria competente, precisando che, non essendo incompatibile con il diritto interno e avendo l'autorità giudiziaria le infrastrutture necessarie per rendere possibile (e registrabile) il collegamento video, la rogatoria deve quindi essere eseguita utilizzando un collegamento video. Inoltre, il diritto interno dello Stato Y non è incompatibile con la richiesta di audizione in contraddittorio e, sebbene non venga utilizzata frequentemente, è possibile.
- (vi) L'autorità giudiziaria dello Stato Y convoca il testimone ma questi non compare. Di conseguenza, e ai sensi dell'articolo 10, l'autorità giudiziaria si richiama alle disposizioni del proprio diritto interno, che prevedono l'emissione di un atto di citazione che intima al testimone di deporre, pena l'applicazione di una sanzione per inosservanza. In ottemperanza all'atto di citazione, il testimone si presenta in tribunale.

- (vii) Lo Stato Y ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 8 della convenzione sull'assunzione delle prove, che possono essere presenti anche i magistrati dell'autorità richiedente, previa autorizzazione dell'autorità competente. In questo caso, l'autorità competente (che è anche l'autorità centrale) dello Stato Y ha accordato la sua autorizzazione affinché i magistrati dello Stato X siano presenti mediante collegamento video.
- (viii) L'autorità giudiziaria competente dello Stato Y conduce l'audizione del testimone secondo le procedure dello Stato richiesto, anche in relazione alla deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione ricevuta.
- (ix) Come da richiesta di un metodo particolare di procedura ai sensi dell'articolo 9, il procedimento è trasmesso anche mediante collegamento video in un'aula di udienza nello Stato X, dove sono presenti le parti e i loro rappresentanti legali. Conformemente all'altra parte della richiesta ai sensi dell'articolo 9, il contraddittorio è condotto dal rappresentante di una delle parti nello Stato X che porrà le sue domande direttamente al testimone. Un interprete che si trova nello Stato X traduce sia le domande del rappresentante che le risposte del testimone.
- (x) Conformemente alla richiesta presentata ai sensi dell'articolo 9, il procedimento è anche videoregistrato. Di concerto con l'autorità richiedente dello Stato X, l'autorità giudiziaria competente dello Stato Y provvede affinché la registrazione video sia cifrata e ritrasmessa digitalmente all'autorità richiedente in un modo sicuro e compatibile con il diritto interno di entrambi gli Stati.
- (xi) In generale, l'autorità richiesta eseguirà la rogatoria senza alcun rimborso delle spese, tranne per quanto riguarda, in forza dell'articolo 14, comma 2, le indennità pagate agli esperti e/o agli interpreti e le spese sostenute per l'uso di un metodo particolare di procedura. In questo caso, poiché l'utilizzo del collegamento video e la successiva videoregistrazione sono stati richiesti ai sensi dell'articolo 9 come metodo particolare di procedura, è probabile che debbano essere rimborsati anche i costi associati all'utilizzo del collegamento video e alla successiva codifica/trasmmissione.

Esempio 3)

- (i) È stato intentato un procedimento in materia commerciale in un tribunale dello Stato X.
- (ii) È necessaria la deposizione di un testimone che risiede nello Stato Y.
- (iii) I rappresentanti legali di una delle parti chiedono alla Corte di inviare una rogatoria per ottenere prove dal testimone nello Stato Y, raccogliendone la deposizione mediante collegamento video.
- (iv) Il tribunale dello Stato X (quale autorità richiedente) invia la rogatoria all'autorità centrale dello Stato Y (quale autorità richiesta), compresa una richiesta di metodo particolare di procedura ai sensi dell'articolo 9 per l'assunzione diretta delle prove da parte dello Stato richiedente mediante collegamento video.

Esempio 3A

- (v) In virtù del diritto interno dello Stato Y, l'assunzione diretta delle prove non è consentita ai sensi del capitolo I della convenzione. Pertanto, il metodo particolare di procedura di cui all'articolo 9 non può essere applicato, in quanto incompatibile con la legge dello Stato richiesto.
- (vi) Dopo aver informato l'autorità richiedente dello Stato X, l'autorità richiesta dello Stato Y procede quindi (in consultazione con l'autorità richiedente) ad eseguire la rogatoria indirettamente, secondo le proprie leggi e procedure. L'autorità competente dello Stato Y conduce quindi l'audizione utilizzando le domande dell'autorità richiedente (probabilmente fornite dai rappresentanti legali delle parti) nello Stato X.

Esempio 3B

- (v) In virtù del diritto interno dello Stato Y, l'assunzione diretta delle prove è consentita ai sensi del capitolo I della convenzione. Pertanto, il metodo particolare di procedura di cui all'articolo 9 dovrebbe poter essere applicato.
- (vi) L'autorità richiesta dello Stato Y valuta la richiesta e accorda l'autorizzazione all'assunzione diretta delle prove, a condizione che: il testimone si trovi in un'aula di udienza nello Stato Y; l'audizione sia condotta dal tribunale richiedente; e un funzionario giudiziario dello Stato Y sia presente per svolgere determinati compiti e sorvegliare il procedimento.
- (vii) I rappresentanti legali dello Stato X, di concerto con l'autorità richiedente dello Stato X, adottano le necessarie disposizioni pratiche secondo le condizioni fissate dall'autorizzazione dell'autorità richiesta dello Stato Y. Ciò comprende informare il testimone e mettersi in contatto con lo Stato Y per prenotare un'aula di udienza ad una data e un'ora appropriate, nonché per predisporre la presenza di un funzionario giudiziario dello Stato Y.
- (viii) Per assistere nell'assunzione diretta delle prove, un interprete è impiegato anche nello Stato X.
- (ix) All'inizio dell'audizione in collegamento video, il funzionario giudiziario che rappresenta lo Stato Y procede all'identificazione del testimone.
- (x) Un funzionario giudiziario dell'autorità richiedente dello Stato X e il funzionario giudiziario presente e rappresentante dello Stato Y informano quindi il testimone dei privilegi che possono essere invocati durante l'audizione, conformemente alle leggi e alle procedure dello Stato X e dello Stato Y, rispettivamente.
- (xi) Le prove vengono assunte in conformità con le leggi e le procedure dello Stato X, in quanto la deposizione viene assunta direttamente dal tribunale richiedente dello Stato X.
- (xii) Conformemente alle condizioni imposte dall'autorità centrale dello Stato Y, il funzionario giudiziario dello Stato Y è responsabile della supervisione del procedimento, in particolare per garantire che il testimone non sia in nessun caso costretto o altrimenti istruito durante la deposizione.
- (xiii) Un trascrittore del tribunale dello Stato X prepara un verbale della deposizione.

II. L'uso del collegamento video ai sensi del capitolo II della convenzione sull'assunzione delle prove

Nota: Ai sensi dell'articolo 33 della convenzione sull'assunzione delle prove, ogni parte contraente ha la facoltà di escludere in tutto o in parte l'applicazione del capitolo II. Gli esempi citati presuppongono che lo Stato di esecuzione non abbia proceduto a tale esclusione e che lo Stato di origine non abbia formulato una riserva per cui lo Stato di esecuzione "che non ha sollevato obiezioni" applica comunque il principio di reciprocità ai sensi dell'articolo 33, comma 3.

Esempio 4)

- (i) È in corso un procedimento in materia di famiglia dinanzi a un tribunale dello Stato X (il tribunale di origine).
- (ii) È necessaria la deposizione di un testimone che risiede nello Stato Y.
- (iii) Poiché il testimone è anche cittadino dello Stato X, le parti e il tribunale d'origine concordano che un console dello Stato X (lo Stato d'origine) che esercita le sue funzioni nello Stato Y (lo Stato di esecuzione) raccolga la deposizione del testimone.

- (iv) Le parti chiedono che sia stabilito un collegamento video in modo che l'audizione del testimone condotta dal console sia trasmessa in un'aula di udienza nello Stato X, dove sono presenti le parti e i loro rappresentanti legali.
- (v) L'uso del collegamento video è esplicitamente previsto dalla legge dello Stato X e non è vietato dalla legge dello Stato Y.
- (vi) Poiché il testimone è cittadino dello Stato X, ai sensi dell'articolo 15 non è necessario chiedere l'autorizzazione dell'autorità competente designata nello Stato Y.
- (vii) Il testimone è disposto a deporre e, essendo cittadino dello Stato X, parla correntemente la lingua del tribunale d'origine. Pertanto, in questo caso non sono in gioco né la costrizione né l'interpretazione.
- (viii) Tuttavia, poiché lo Stato Y è uno Stato geograficamente grande e il testimone si trova in un luogo molto distante dalla città in cui il console risiede, il console decide (di concerto con il tribunale d'origine) che sarebbe più efficiente stabilire un collegamento video a tre vie. Il collegamento video collega così il tribunale di origine nello Stato X, il console che rappresenta lo Stato X situato presso l'Ambasciata nello Stato Y e il testimone che si trova anch'esso nello Stato Y, ma in un luogo diverso, lontano e in presenza di un'altra persona competente ad identificare il testimone e a garantire che lo stesso non venga in nessun caso istruito e/o sottoposto a coercizione.
- (ix) L'audizione del testimone è condotta in conformità della legge e della procedura dello Stato di origine, nella misura in cui ciò non sia vietato dallo Stato di esecuzione.
- (x) Come da richiesta delle parti e ai sensi della legge dello Stato X, le parti, i loro rappresentanti legali e/o i magistrati dello Stato di origine sono presenti durante l'audizione mediante collegamento video, in quanto non è vietato dalla legge dello Stato Y.
- (xi) Il console, autorizzato dallo Stato di origine, riceve la deposizione sotto giuramento/con semplice dichiarazione in quanto non è incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione.
- (xii) In questo caso, le spese sono a carico della parte che chiede l'assunzione delle prove.

Esempio 5)

- (i) È in corso un procedimento civile dinanzi a un tribunale dello Stato X (il tribunale di origine).
- (ii) È necessaria la deposizione di un testimone che risiede nello Stato Y.
- (iii) Il tribunale di origine dello Stato X (lo Stato di origine) designa un commissario per raccogliere la deposizione del testimone che si trova nello Stato Y (lo Stato di esecuzione).
- (iv) Le parti in causa concordano che il commissario rimarrà nello Stato X e utilizzerà un collegamento video per ottenere la deposizione del testimone nello Stato Y, in quanto l'uso della tecnologia è previsto dalla legge dello Stato di origine.
- (v) Inoltre, l'uso del collegamento video non è vietato dalla legge dello Stato di esecuzione. In questo caso, la legge dello Stato Y permette l'uso del collegamento video per facilitare l'assunzione delle prove.
- (vi) Lo Stato Y ha reso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 17 ribadendo che sarà necessaria la previa autorizzazione dell'autorità competente designata. I rappresentanti delle parti procedono a chiedere l'autorizzazione all'autorità competente dello Stato Y.
- (vii) L'autorità competente accorda l'autorizzazione, a condizione che il testimone sia identificato da un funzionario dell'autorità competente prima della deposizione.
- (viii) Al commissario spetta il compito di adottare le necessarie disposizioni di ordine pratico, nonché di inviare la richiesta al testimone, comunicando la data, l'ora, il luogo e qualsiasi altra informazione pertinente.
- (ix) Poiché il testimone è disposto e accetta di deporre, non c'è bisogno di considerare le questioni relative alla costrizione.

- (x) In questo caso, l'interpretazione è necessaria sia per il commissario che per il testimone. Il Commissario provvede affinché con il testimone nello Stato Y sia presente un interprete qualificato.
- (xi) Il commissario conduce l'audizione del testimone/esperto ai sensi della legge e della procedura dello Stato di origine, a meno che non sia vietato dallo Stato di esecuzione. L'audizione si svolge mediante collegamento video da un sito nello Stato X, dove sono presenti anche le parti e i loro rappresentanti legali, come ammesso dalla legge dello Stato X.
- (xii) Il commissario, autorizzato dalla legge dello Stato X in quanto Stato di origine, riceve la deposizione sotto giuramento/con semplice dichiarazione mediante collegamento video, dato che ciò non è incompatibile con la legge dello Stato Y in quanto Stato di esecuzione.
- (xiii) La partecipazione delle parti e dei loro rappresentanti legali (compresi eventuali contraddittori o domande di domande di chiarimento), è parimenti stabilita con riferimento alla legge dello Stato X, nella misura in cui non sia incompatibile con la legge dello Stato Y.
- (xiv) Come generalmente accade, le spese del procedimento (comprese le spese di interpretazione e di affitto del locale) sono a carico della parte che chiede l'assunzione delle prove.

Esempio 6)

- (i) È in corso un procedimento in materia commerciale dinanzi a un tribunale dello Stato X (il tribunale di origine).
- (ii) È necessaria la deposizione di un testimone che risiede nello Stato Y.
- (iii) Il tribunale di origine dello Stato X (lo Stato di origine) designa un commissario per raccogliere la deposizione del testimone che si trova nello Stato Y (lo Stato di esecuzione).
- (iv) Il Commissario è un avvocato con sede nello Stato Y e parla correntemente entrambe le lingue dello Stato X e dello Stato Y.
- (v) Poiché l'uso della tecnologia è previsto dalla legge dello Stato di origine, le parti presentano un'istanza al tribunale di origine per consentire al commissario di utilizzare un collegamento video per l'assunzione delle prove da parte del testimone nello Stato Y, con le parti e i loro rappresentanti che assistono al procedimento dalla loro sede nello Stato X.
- (vi) Inoltre, l'uso del collegamento video non è vietato dalla legge dello Stato di esecuzione. In questo caso, la legge dello Stato Y non vieta l'uso del collegamento video.
- (vii) Lo Stato Y non ha reso alcuna dichiarazione ai sensi dell'articolo 17. Pertanto, in mancanza di una dichiarazione che conceda l'autorizzazione in generale, per questo caso particolare sarà necessaria la previa autorizzazione dell'autorità competente designata.
- (viii) L'autorità competente accorda l'autorizzazione ma pone delle condizioni, richiedendo che le prove siano assunte in un'aula di udienza nello Stato Y in presenza di un funzionario giudiziario dello Stato Y.
- (ix) Al commissario spetta il compito di adottare le necessarie disposizioni di ordine pratico, nonché di inviare la richiesta al testimone, comunicando la data, l'ora, il luogo e qualsiasi informazione pertinente.
- (x) Dopo aver informato il testimone, il commissario apprende che il testimone non è disposto a deporre. Poiché lo Stato Y ha reso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 18, il Commissario è in grado di integrare la richiesta originaria con un'ulteriore richiesta di assistenza dell'autorità competente per ottenere le prove ricorrendo a mezzi di costrizione.
- (xi) L'autorità competente accoglie la richiesta del commissario e quindi applica i mezzi di costrizione adeguati e previsti dal proprio diritto interno per assicurare la presenza del testimone.
- (xii) Il commissario conduce quindi l'audizione del testimone/esperto ai sensi della legge e della procedura dello Stato di origine, a meno che non sia vietato dallo Stato di esecuzione. L'audizione si svolge nell'aula di udienza dello Stato Y, con anche le parti e i loro rappresentanti legali presenti mediante collegamento video dallo Stato X, come ammesso dalla legge dello Stato X.

- (xiii) Il commissario, autorizzato dalla legge dello Stato X in quanto Stato di origine, riceve la deposizione sotto giuramento/con semplice dichiarazione, dato che ciò non è incompatibile con la legge dello Stato Y in quanto Stato di esecuzione.
- (xiv) La partecipazione delle parti e dei loro rappresentanti legali (compresi eventuali contraddittori o domande di domande di chiarimento), è parimenti stabilita con riferimento alla legge dello Stato X, nella misura in cui non sia incompatibile con la legge dello Stato Y.
- (xv) In questo caso, poiché il Commissario parla correntemente le lingue dello Stato X e dello Stato Y, l'interpretazione potrebbe non essere necessaria, ma potrebbe essere utilizzata a beneficio dei presenti mediante collegamento video nello Stato X.
- (xvi) Come generalmente accade, le spese del procedimento (ad esempio quelle derivanti dall'uso dell'aula di udienza o dall'intimazione di comparizione del testimone) sono a carico della parte che chiede l'assunzione delle prove.



ALLEGATO IV

Formulario facoltativo per il collegamento video

Questo formulario è destinato ad essere accluso al formulario raccomandato per le rogatorie, disponibile alla sezione "Evidence" del sito web della Conferenza dell'Aia: < www.hcch.net >.

ROGATORIA –

FORMULARIO FACOLTATIVO PER LE PROVE MEDIANTE COLLEGAMENTO VIDEO

COMMISSION ROGATOIRE –
FORMULAIRE FACULTATIF POUR DES PREUVES PAR LIAISON VIDEO

Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970

sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale

*Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur**l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale*

Parametri tecnici dei dispositivi di collegamento video

Paramètres techniques des appareils de liaison vidéo

1.	Marchio e modello dispositivo <i>Marque et modèle de l'appareil</i>	del Inserire il nome del marchio del dispositivo di collegamento video che sarà utilizzato dallo Stato richiedente
2.	Tipo di unità di controllo <i>Type d'unité de commande</i>	Si consiglia l'uso di un'unità di controllo multipunto. <i>Veillez noter qu'une unité de commande multipoint est recommandée.</i> ☐ Endpoint ☐ Multipunto <i>Point de terminaison</i>

3.	Tipo di rete <i>Type de réseau</i> Esempi di sequenze di parametri IP e ISDN sono forniti a pagina 3. <i>Des exemples de séquences de paramètres IP et RNIS sont donnés en page 3</i>	La rete IP è la rete consigliata. <i>Veillez noter qu'un réseau IP est le réseau recommandé.</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="667 376 1011 405">IP (SIP o/ou H.323)</th> <th data-bbox="1016 376 1353 405">ISDN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="667 412 1011 965"> Indirizzo IP: <i>IP:</i> Inserire l'indirizzo IP Nome host: <i>Nom de l'hôte:</i> Inserire il nome host (compreso il nome di dominio completo) Numero di estensione: <i>Numéro de poste:</i> Inserire l'estensione (se applicabile) </td> <td data-bbox="1016 412 1353 965"> Numero ISDN: <i>Numéro RNIS:</i> Inserire il numero ISDN Numero di estensione: <i>Numéro de poste:</i> Inserire l'estensione (se applicabile) </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="667 972 1353 1249"> Altre osservazioni: <i>Autres remarques:</i> Inserire qui eventuali commenti o note pertinenti </td> </tr> </tbody> </table>	IP (SIP o/ou H.323)	ISDN	Indirizzo IP: <i>IP:</i> Inserire l'indirizzo IP Nome host: <i>Nom de l'hôte:</i> Inserire il nome host (compreso il nome di dominio completo) Numero di estensione: <i>Numéro de poste:</i> Inserire l'estensione (se applicabile)	Numero ISDN: <i>Numéro RNIS:</i> Inserire il numero ISDN Numero di estensione: <i>Numéro de poste:</i> Inserire l'estensione (se applicabile)	Altre osservazioni: <i>Autres remarques:</i> Inserire qui eventuali commenti o note pertinenti	
IP (SIP o/ou H.323)	ISDN							
Indirizzo IP: <i>IP:</i> Inserire l'indirizzo IP Nome host: <i>Nom de l'hôte:</i> Inserire il nome host (compreso il nome di dominio completo) Numero di estensione: <i>Numéro de poste:</i> Inserire l'estensione (se applicabile)	Numero ISDN: <i>Numéro RNIS:</i> Inserire il numero ISDN Numero di estensione: <i>Numéro de poste:</i> Inserire l'estensione (se applicabile)							
Altre osservazioni: <i>Autres remarques:</i> Inserire qui eventuali commenti o note pertinenti								
4.	Aula virtuale (mediante unità di controllo multipunto) <i>Salle virtuelle (via une unité de commande multipoint)</i>	Compilare solo se verrà utilizzata un'aula virtuale. <i>Ne compléter que si une salle de réunion virtuelle sera utilisée.</i> Indirizzo/nome host <i>Adresse / Nom de l'hôte</i> Inserire l'indirizzo e/o il nome host (compreso il nome di dominio completo) PIN <i>Code d'accès</i> Inserire il PIN di accesso per l'aula virtuale						
5.	Codec <i>Codec</i>	Inserire i dati del codificatore-decodificatore utilizzato.						

6.	Tipo di cifratura <i>Type de chiffrement</i>	Inserire i dettagli del tipo di cifratura utilizzato (ad es. AES, 3DES) e i bit utilizzati (ad es. 128 bit, 192 bit) La cifratura sarà impostata su "automatica" o "massimo sforzo"? <i>Le paramètre « automatique » ou « au mieux » sera-t-il utilisé ?</i> ☐ Si <i>Oui</i> ☐ No <i>Non</i>
-----------	--	---

Dettagli del referente (o dei referenti) dell'assistenza tecnica
Coordonnées des interlocuteurs techniques

Questi referenti si aggiungono a quelli indicati nella rogatoria, specificamente per le questioni tecniche (se del caso).

Il y a des interlocuteurs techniques outre ceux qui sont mentionnés dans la Commission rogatoire, en particulier pour les questions techniques (le cas échéant)

7a.	Persona da contattare n. 1 <i>Interlocuteur 1</i> Nome <i>Name</i> Posizione <i>Fonction</i> Email Telefono <i>Téléphone</i> Lingue <i>Langues</i>	7b.	Persona da contattare n. 2 <i>Interlocuteur 2</i> Nome <i>Name</i> Posizione <i>Fonction</i> Email Telefono <i>Téléphone</i> Lingue <i>Langues</i>
------------	--	------------	--

A seguito del completamento della *Multi-aspect initiative to improve cross-border videoconferencing* (progetto "Handshake"), il Consiglio dell'Unione europea ha fornito le seguenti sequenze di esempio per assistere gli utenti con diversi tipi di connessioni di rete:¹

À la suite de la conclusion du projet « Handshake » (Multi-aspect initiative to improve cross-border videoconferencing), le Conseil de l'Union européenne a donné les exemples de séquences suivants pour aider les utilisateurs en fonction des types de connexions réseau :

Esempi di sequenze di parametri e delimitatori per avviare una videoconferenza

Exemples de séquences de paramètres et de délimiteurs pour lancer une visioconférence

A seconda del marchio dei dispositivi utilizzati può essere necessario utilizzare diverse sequenze di parametri.

Dépendent de la marque des appareils – il sera peut-être nécessaire d'utiliser différentes séquences de paramètres.

Con IP:

IP :

Nome host/indirizzo IP seguito dal numero di estensione con delimitatore ##: 111.22.33.4##5656

Nome host/indirizzo IP seguito dal numero di estensione con delimitatore #: 111.22.33.4#5656

Nom de l'hôte/adresse IP suivi du numéro de poste avec le délimiteur ## :

111.22.33.4##5656

Nom de l'hôte/adresse IP suivi du numéro de poste avec le délimiteur # : 111.22.33.4#5656

Con SIP:

SIP:

Numero di estensione seguito dal nome host/indirizzo IP con delimitatore @:

5656@videoconf.host.eu

5656@111.22.33.4

Numéro de poste suivi du nom de l'hôte/de l'adresse IP avec le délimiteur @ :

5656@videoconf.host.eu

5656@111.22.33.4

Sequenze ISDN:

Séquences RNIS :

Numero ISDN e numero di estensione insieme: + 43 1 0000895656

Numero ISDN e numero di estensione separati dal delimitatore #: + 43 1 000089#5656

Numéro RNIS et numéro de poste ensemble : + 43 1 0000895656

Numéro RNIS et numéro de poste séparés par un délimiteur # : + 43 1 000089#5656

¹ Progetto "Handshake", "D4: Form for requesting/confirming a cross-border videoconference", pag. 20.



ALLEGATO V

**Testo della
convenzione**

CONVENZIONE SULL'ASSUNZIONE ALL'ESTERO DELLE PROVE
IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE¹

(Conclusa il 18 marzo 1970)

Gli Stati firmatari della presente convenzione,
desiderando facilitare la trasmissione e l'esecuzione delle Commissioni rogatorie nonché promuovere l'armonizzazione dei diversi metodi che utilizzano a tali fini;
desiderando migliorare l'efficacia della cooperazione giudiziaria reciproca in materia civile o commerciale,
hanno deciso di concludere una convenzione al riguardo e hanno convenuto le seguenti disposizioni:

CAPITOLO I: ROGATORIE

Articolo 1

L'Autorità giudiziaria di uno Stato contraente può, in materia civile o commerciale, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, chiedere a mezzo di rogatoria all'autorità competente di un altro Stato contraente di compiere ogni atto d'istruttoria, nonché ogni altro atto giudiziario.

Non sono ammesse le richieste intese a ottenere prove che non siano destinate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti.

L'espressione "altri atti giudiziari" non comprende né la presentazione o la notifica di atti giudiziari, né le misure cautelative o esecutive.

Articolo 2

Ogni Stato contraente nomina una Autorità centrale che si assume l'incarico di ricevere le rogatorie provenienti da un'autorità giudiziaria di un altro Stato contraente e di trasmetterle all'autorità competente ai fini dell'esecuzione. L'autorità centrale è organizzata secondo le modalità previste dallo Stato richiesto.

Le rogatorie vengono trasmesse all'Autorità centrale dello Stato richiesto senza l'intervento di un'altra autorità di tale Stato.

Articolo 3

L'atto rogatorio deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'autorità richiedente e, se possibile, l'autorità richiesta;
- b) l'identità e l'indirizzo delle parti dei procedimenti e degli eventuali loro rappresentanti;

¹ La presente convenzione, compreso il materiale correlato, è disponibile alla sezione "Evidence" del sito web dell'HCCH. Per la storia completa della convenzione, cfr. HCCH, *Actes et documents de la Onzième session (1968)*, tomo IV, *Obtention des preuves*, (219 pagg.).

- c) la natura e l'oggetto dell'istanza e un breve resoconto dei fatti;
- d) gli atti d'istruttoria o gli altri atti giudiziari, da compiere.

Ove occorra, l'atto rogatorio deve anche contenere:

- e) il nome e l'indirizzo delle persone da interrogare;
- f) le domande da rivolgere alle persone da interrogare o i fatti sui quali devono essere interrogate;
- g) i documenti o gli altri oggetti da ispezionare;
- h) la precisazione se la deposizione debba essere fatta sotto giuramento o con una semplice affermazione e, ove occorra, l'indicazione della formula da usare all'uopo;
- i) ogni forma speciale la cui applicazione sia richiesta in conformità dell'articolo 9.

Nell'atto rogatorio possono anche venir citate, se del caso, tutte le informazioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 11.

Non può essere richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga.

Articolo 4

L'atto rogatorio deve essere redatto nella lingua dell'autorità richiesta o accompagnato da una traduzione in tale lingua.

Tuttavia, ogni Stato contraente deve accettare l'atto rogatorio redatto in lingua francese o inglese o accompagnato da una traduzione in una di tali lingue, a meno che non vi si sia opposto formulando la riserva prevista dall'articolo 33.

Ogni Stato contraente che abbia più lingue ufficiali e non possa, per motivi di diritto interno, accettare le rogatorie in una di tali lingue per il suo intero territorio, deve far conoscere, a mezzo di dichiarazione, la lingua in cui l'atto rogatorio deve essere redatto o tradotto in vista della sua esecuzione nelle parti del proprio territorio che abbia indicato. In caso di mancata osservanza, senza validi motivi, dell'obbligo derivante da tale dichiarazione, le spese di traduzione nella lingua voluta sono a carico dello Stato richiedente.

Ogni Stato contraente può, mediante una dichiarazione in tal senso, far conoscere la lingua o le lingue diverse da quelle previste dai precedenti capoversi nelle quali l'atto rogatorio può essere inviato alla propria Autorità centrale.

Ogni traduzione allegata ad un atto rogatorio deve essere certificata conforme, o da un agente diplomatico o consolare, o da un traduttore giurato, oppure da ogni altra persona autorizzata a tal fine in uno dei due Stati.

Articolo 5

Quando l'Autorità centrale ritiene che le disposizioni della Convenzione non siano state rispettate, è tenuta ad informarne immediatamente l'autorità dello Stato richiedente che le ha trasmesso la rogatoria, precisando quali sono le obiezioni alla richiesta stessa.

Articolo 6

In caso di incompetenza dell'autorità richiesta, l'atto rogatorio viene trasmesso d'ufficio e senza indugio all'autorità dello Stato che in base alle norme stabilite dalla legislazione di quest'ultimo è competente in materia.

Articolo 7

L'autorità richiedente è informata, se lo richiede, della data e del luogo in cui avrà luogo il procedimento, affinché le parti interessate e, se del caso, i loro rappresentanti possano assistervi. Tale comunicazione deve essere indirizzata direttamente alle suddette parti o ai loro rappresentanti, quando l'autorità richiedente ne faccia richiesta.

Articolo 8

Ogni Stato contraente può dichiarare che magistrati dell'autorità richiedente di un altro Stato contraente possono assistere all'esecuzione di una rogatoria. Tale misura può essere soggetta alla previa approvazione dell'autorità competente indicata dallo Stato dichiarante.

Articolo 9

L'autorità giudiziaria che procede all'esecuzione di una rogatoria, applica le leggi del proprio paese per quanto riguarda le procedure da seguire.

Tuttavia, si potrà accondiscendere alla richiesta dell'autorità richiedente di seguire un metodo particolare di procedura ove questo non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto, o la sua applicazione non sia possibile, sia a motivo degli usi giudiziari interni dello Stato richiesto, sia per difficoltà d'ordine pratico.

La rogatoria dovrà essere eseguita d'urgenza.

Articolo 10

Nell'eseguire una rogatoria, l'autorità richiesta applica i mezzi di costrizione appropriati e previsti dal proprio diritto interno per quel caso, e nella stessa misura in cui vi sarebbe obbligata in caso di esecuzione di un ordine emesso dalle autorità dello Stato richiesto o di una domanda formulata a tal fine da una parte interessata.

Articolo 11

La rogatoria non viene eseguita se la persona interessata rifiuta di deporre in quanto abbia il privilegio o l'obbligo di rifiutarsi, in base:

- a) sia alla legge dello Stato richiesto oppure
- b) sia alla legge dello Stato richiedente e detto privilegio od obbligo siano stati specificati nell'atto rogatorio o, se del caso, attestati dall'autorità richiedente a richiesta dell'autorità richiesta.

Inoltre, ogni Stato contraente può dichiarare di riconoscere tali privilegi ed obblighi stabiliti dalla legge di Stati diversi dallo Stato richiedente e dallo Stato richiesto, nella misura specificata in tale dichiarazione.

Articolo 12

L'esecuzione della rogatoria può essere rifiutata soltanto se:

- a) l'esecuzione, nello Stato richiesto, non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario, oppure
- b) lo Stato richiesto la ritiene di natura tale da recare pregiudizio alla propria sovranità o alla propria sicurezza.

L'esecuzione non può essere rifiutata per il solo motivo che la legge dello Stato richiesto rivendichi l'esclusiva competenza giudiziaria nella questione in causa o che non conosca i mezzi giuridici corrispondenti all'oggetto della domanda proposta all'autorità richiedente.

Articolo 13

I documenti attestanti l'esecuzione di una rogatoria sono trasmessi dall'autorità richiesta all'autorità richiedente attraverso gli stessi canali utilizzati da quest'ultima.

Quando la rogatoria non viene eseguita, in tutto o in parte, l'autorità richiedente ne viene immediatamente informata per la stessa via e gliene vengono comunicati i motivi.

Articolo 14

L'esecuzione di una rogatoria non può dar luogo al rimborso di tasse o diritti qualunque sia la loro natura.

Tuttavia, lo Stato richiesto ha il diritto di esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle indennità pagate agli esperti ed agli interpreti nonché delle spese risultanti dall'applicazione di una particolare procedura richiesta dallo Stato richiedente, in conformità del comma 2 dell'articolo 9.

L'autorità richiesta, la cui legislazione lasci alle parti la cura di raccogliere le prove e che non sia in grado di eseguire essa stessa la rogatoria, può incaricare una persona abilitata a tal fine, previo il consenso dell'autorità richiedente. Nel richiedere tale consenso, l'autorità richiesta indica l'ammontare approssimativo delle spese che deriveranno da tale intervento. Il consenso implica l'obbligo di rimborsare le spese da parte dell'autorità. In mancanza di esso, l'autorità richiedente non è tenuta a pagare dette spese.

CAPITOLO II: OTTENIMENTO DI PROVE DA PARTE DI AGENTI DIPLOMATICI

O CONSOLARI E DA PARTE DI COMMISSARI

Articolo 15

Un agente diplomatico o consolare di uno Stato contraente può procedere, in materia civile o commerciale e senza fare uso di mezzi di costrizione sul territorio di un altro Stato contraente e nella circoscrizione in cui esercita le proprie funzioni, ad ogni atto istruttorio riguardante unicamente i cittadini di uno Stato che egli rappresenta e concernente un procedimento iniziato avanti un tribunale del detto Stato.

Ogni Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che tale atto può avvenire soltanto previa autorizzazione accordata su domanda fatta, da tale agente od a suo nome, all'autorità competente designata dallo Stato dichiarante.

Articolo 16

Un agente diplomatico o consolare di uno Stato contraente può inoltre procedere, senza far uso di mezzi di costrizione, sul territorio di un altro Stato contraente e nella circoscrizione in cui esercita le proprie funzioni, ad ogni atto istruttorio riguardante i cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo, e concernente un procedimento iniziato dinanzi ad un tribunale di uno Stato da lui rappresentato:

- a) se una autorità competente designata dallo Stato di residenza ha dato la propria autorizzazione, sia in linea generale che per ogni singolo caso, e
- b) se egli rispetta le condizioni fissate dall'autorità competente nell'autorizzazione.

Ogni Stato contraente può dichiarare che gli atti istruttori previsti da questo articolo possono essere compiuti senza la sua previa autorizzazione.

Articolo 17

In materia civile o commerciale, ogni persona regolarmente designata a tale scopo quale commissario può procedere, senza ricorrere a mezzi di costrizione sul territorio di uno Stato contraente, ad ogni atto istruttorio riguardante un procedimento iniziato avanti un tribunale di un altro Stato contraente:

- a) se una autorità competente designata dallo Stato di esecuzione ha dato la propria autorizzazione, sia in linea generale, che per ogni singolo caso, e
- b) se egli rispetta le condizioni fissate dall'autorità competente nell'autorizzazione.

Ogni Stato contraente può dichiarare che gli atti istruttori previsti da questo articolo possono essere compiuti senza la sua previa autorizzazione.

Articolo 18

Ogni Stato contraente può dichiarare che un agente diplomatico o consolare o un commissario, autorizzato a procedere ad un atto istruttorio conformemente agli articoli 15, 16 e 17, ha la facoltà di rivolgersi all'autorità competente designata dal detto Stato per ottenere la necessaria assistenza al compimento di tale atto ricorrendo a mezzi di costrizione. La dichiarazione può comportare ogni condizione che lo Stato contraente ritenga utile imporre.

Quando l'autorità competente accoglie la richiesta, essa applica i mezzi di costrizione adeguati e previsti dal proprio diritto interno.

Articolo 19

L'autorità competente, nel dare l'autorizzazione di cui agli articoli 15, 16 e 17 o in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, può determinare le condizioni che essa ritiene convenienti, *con particolare riguardo* all'ora, alla data e al luogo dell'istruttoria. Essa può inoltre richiedere che tale ora, data e luogo le siano notificate con notevole anticipo ed in tempo utile; in tal caso, un rappresentante della detta autorità, può essere presente all'istruttoria.

Articolo 20

Le persone interessate agli atti istruttori di cui al presente capitolo possono farsi assistere dal loro avvocato.

Articolo 21

Quando un agente diplomatico o consolare o un commissario è autorizzato a procedere ad un atto istruttorio in base agli articoli 15, 16 e 17, egli:

- a) può procedere ad ogni atto istruttorio che non sia incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione o contrario all'autorizzazione accordata in base ai detti articoli o ricevere, alle stesse condizioni, una deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione;
- b) ogni convocazione a comparire o a partecipare ad un atto istruttorio è redatta, salvo che la persona cui l'atto si riferisce non sia cittadino dello Stato in cui è iniziato il procedimento, nella lingua del luogo in cui l'atto istruttorio dev'esser compiuto ovvero accompagnata da una traduzione in tale lingua;
- c) la convocazione deve avvertire che la persona può essere assistita dal proprio avvocato, e, per ogni Stato che non abbia fatto la dichiarazione di cui all'articolo 18, che essa non è tenuta né a comparire né a partecipare all'istruttoria;
- d) l'atto istruttorio può essere compiuto secondo le formalità previste dalla legge del tribunale avanti il quale è iniziato il procedimento, a condizione che esse non siano vietate dalla legge dello Stato di esecuzione;
- e) la persona cui l'atto istruttorio si riferisce può invocare i privilegi e gli obblighi di cui all'articolo 11.

Articolo 22

Il fatto che un atto istruttorio non abbia potuto essere compiuto conformemente alle disposizioni del presente capitolo, a causa del rifiuto di una persona di parteciparvi, non impedisce che una rogatoria possa essere di nuovo inoltrata per lo stesso atto, in conformità delle disposizioni del capitolo I.

CAPITOLO III: CLAUSOLE GENERALI

Articolo 23

Ogni Stato contraente può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare di non eseguire le rogatorie che hanno per oggetto una procedura conosciuta negli Stati che applicano la "Common Law" sotto il nome di "pre-trial discovery of documents".

Articolo 24

Ogni Stato contraente può designare, oltre all'autorità centrale, altre autorità, di cui determinerà le competenze. Tuttavia, le rogatorie possono sempre essere trasmesse all'Autorità centrale.

Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più autorità centrali.

Articolo 25

Ogni Stato contraente nel quale siano in vigore più ordinamenti giuridici può designare le autorità di uno di tali ordinamenti, che avranno competenza esclusiva per l'esecuzione delle rogatorie in applicazione della presente Convenzione.

Articolo 26

Ogni Stato contraente che vi sia tenuto per motivi di diritto costituzionale può invitare lo Stato richiedente a rimborsare le spese di esecuzione dell'atto rogatorio e relative alla notifica o all'intimazione a comparire, le indennità dovute alla persona che fa la deposizione e per la redazione del processo verbale dell'atto di istruttoria.

Quando uno Stato ha fatto uso delle disposizioni del precedente paragrafo, ogni altro Stato contraente può invitare tale Stato a rimborsare le spese corrispondenti.

Articolo 27

Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono ad uno Stato contraente:

- a) di dichiarare che atti rogatori possono venire trasmessi alle proprie autorità giudiziarie per vie diverse da quelle previste dall'articolo 2;
- b) di permettere, ai sensi della propria legge o della propria consuetudine interna, di eseguire gli atti ai quali essa si applica in condizioni meno restrittive;
- c) di permettere metodi a termini della propria legge o consuetudine interna, per ottenere le prove, diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 28

La presente convenzione non si oppone a che taluni Stati contraenti si accordino per derogare:

- a) all'articolo 2, per quanto attiene alla via di trasmissione delle rogatorie;
- b) all'articolo 4, per quanto attiene all'uso delle lingue;
- c) all'articolo 8, per quanto attiene alla presenza di magistrati all'esecuzione delle rogatorie;
- d) all'articolo 11, per quanto attiene ai privilegi ed ai divieti di deporre;
- e) all'articolo 13, per quanto attiene alla trasmissione dei documenti attestanti l'esecuzione;
- f) all'articolo 14, per quanto attiene al pagamento delle spese;
- g) alle disposizioni del capitolo II.

Articolo 29

La presente convenzione sostituirà, nei rapporti fra gli Stati che l'avranno ratificata, gli articoli da 8 a 16 delle Convenzioni relative alla procedura civile, firmate a l'Aja rispettivamente il 17 luglio 1905 e l'1 marzo 1954, nella misura in cui detti Stati siano parti dell'una o dell'altra di tali convenzioni.

Articolo 30

La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione del 1905, né dell'articolo 24 di quella del 1954.

Articolo 31

Gli accordi aggiuntivi alle dette convenzioni del 1905 e del 1954, conclusi dagli Stati contraenti, sono considerati egualmente applicabili alla presente convenzione, a meno che gli Stati interessati non convengano diversamente.

Articolo 32

Senza pregiudizio dell'applicazione degli articoli 29 e 31, la presente convenzione non deroga alle convenzioni di cui gli Stati contraenti siano o saranno parti e che contengano disposizioni sulle materie regolate dalla presente convenzione.

Articolo 33

Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, ha la facoltà di escludere in tutto o in parte l'applicazione delle disposizioni del comma 2 dell'articolo 4, nonché di quelle del capitolo II. Non sarà ammessa alcuna altra riserva.

Ogni Stato può, in qualsiasi momento, ritirare una sua riserva. l'effetto della riserva cesserà il sessantesimo giorno successivo alla notifica del ritiro.

Quando uno Stato avrà fatto una riserva, ogni altro Stato leso dalla stessa potrà applicare la stessa norma nei confronti dello Stato che ha fatto la riserva.

Articolo 34

Ogni Stato può, in ogni momento, ritirare o modificare una dichiarazione.

Articolo 35

Ogni Stato contraente dovrà indicare al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, sia al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, sia in seguito, quali sono le Autorità previste dagli articoli 2, 8, 24 e 25.

Esso dovrà notificare, ove occorra, alle stesse condizioni:

- a) la designazione delle autorità alle quali devono rivolgersi, in virtù dell'articolo 16, gli agenti diplomatici o consolari; nonché di quelle che possono concedere l'autorizzazione o l'assistenza previste dagli articoli 15, 16 e 18;
- b) la designazione delle autorità che possono accordare al commissario l'autorizzazione prevista dall'articolo 17 o l'assistenza prevista dall'articolo 18;
- c) le dichiarazioni previste dagli articoli 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 e 27;
- d) ogni ritiro o modifica delle designazioni e dichiarazioni di cui sopra;
- e) ogni ritiro di riserve.

Articolo 36

Le difficoltà insorgenti tra gli Stati contraenti in ordine all'applicazione della presente Convenzione saranno regolate per via diplomatica.

Articolo 37

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentanti alla Undicesima sessione della Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato.

Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il ministero degli Affari esteri dei Paesi Bassi.

Articolo 38

La presente convenzione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo al deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall'articolo 37, comma 2.

La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario che la ratifichi successivamente, sessanta giorni dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.

Articolo 39

Ogni Stato non rappresentato all'Undicesima sessione della Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato che sia Membro della Conferenza o dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata di quest'ultima, o Parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in base al primo comma dell'articolo 38.

Lo strumento di adesione è depositato presso il ministero degli Affari esteri dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore, per lo Stato aderente, sessanta giorni dopo il deposito del proprio strumento di adesione.

L'adesione non avrà effetto che nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare tale adesione. Tale dichiarazione sarà depositata presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi; detto Ministero ne invierà, per via diplomatica, copia conforme ad ogni Stato contraente.

La Convenzione entrerà in vigore tra lo Stato aderente e lo Stato che abbia dichiarato di accettare tale adesione sessanta giorni dopo il deposito della dichiarazione di accettazione.

Articolo 40

Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione verrà estesa all'insieme dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale, o ad uno o più di tali territori. Tale dichiarazione avrà efficacia al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per il detto Stato.

Successivamente, ogni estensione di tale natura sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore, per i territori previsti dall'estensione, sessanta giorni dopo la notifica di cui al comma precedente.

Articolo 41

La presente Convenzione avrà una durata di cinque anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, in conformità del comma primo dell'articolo 38, anche per gli Stati che l'avranno ratificata o che vi avranno aderito successivamente.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, salvo denuncia.

La denuncia, almeno sei mesi prima dello spirare del termine di cinque anni, sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Essa potrà essere limitata ad alcuni dei territori ai quali si applica la Convenzione.

La denuncia non avrà efficacia che nei riguardi dello Stato che l'avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Articolo 42

Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati previsti dall'articolo 37, nonché agli Stati che avranno aderito in conformità delle disposizioni dell'articolo 39:

- a) le firme e le ratifiche previste dall'articolo 37;
- b) la data in cui entrerà in vigore la presente Convenzione in conformità delle disposizioni del comma primo dell'articolo 38;
- c) le adesioni previste dall'articolo 39 e la data in cui avranno efficacia;
- d) le estensioni previste dall'articolo 40 e la data in cui avranno efficacia;
- e) le designazioni, le riserve e le dichiarazioni di cui gli articoli 33 e 35;
- f) le denunce previste dal comma 3 dell'articolo 41.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto all'Aja, il 18 marzo 1970, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia certificata conforme sarà inviata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati rappresentati all'Undicesima sessione della Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato.



ALLEGATO VI

**Conclusioni e
raccomandazioni
pertinenti della
commissione
speciale**

Riunione 2003

C&R n. 4

La CS ha evidenziato che la convenzione sull'apostilla, la convenzione sull'assunzione delle prove e quella relativa alla notificazione e alla comunicazione degli atti operano in un ambiente soggetto a importanti sviluppi tecnici. Benché questa evoluzione non fosse prevedibile al momento dell'adozione delle tre convenzioni, la CS ha sottolineato che le tecnologie moderne sono parte integrante della società odierna e il loro utilizzo è un dato di fatto. A tale riguardo, la CS ha osservato che lo spirito e la lettera delle convenzioni non costituiscono un ostacolo all'uso delle moderne tecnologie e che la loro applicazione può essere ulteriormente migliorata facendo affidamento su di esse. Il seminario tenutosi prima della CS (ossia, il 27 ottobre 2003) ha rivelato chiaramente i mezzi, le possibilità e i vantaggi dell'utilizzo delle moderne tecnologie nelle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione delle convenzioni.

C&R n. 42

La CS ha espresso il suo sostegno generale all'uso delle moderne tecnologie per facilitare ulteriormente il funzionamento efficiente della convenzione. La CS ha osservato che non sembra esserci alcun ostacolo giuridico all'uso delle moderne tecnologie nell'ambito della convenzione. Tuttavia, l'uso di alcune tecniche può essere soggetto a requisiti legali diversi nei diversi Stati (ad es. l'ottenimento di un consenso di tutte le parti coinvolte nell'esecuzione). A tale riguardo, la CS ha raccomandato agli Stati parte di mettere a disposizione dell'Ufficio permanente le informazioni pertinenti sui requisiti legali relativi a specifiche tecniche.

C&R n. 43

La CS ha sottolineato che, qualora venga richiesto un metodo particolare di procedura per l'assunzione delle prove (articolo 9, comma 2), l'eccezione per i metodi "incompatibili con la legge dello Stato richiesto o [...] la cui applicazione non sia possibile, sia a motivo degli usi giudiziari interni dello Stato richiesto, sia per difficoltà d'ordine pratico" dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo per consentire, nella maggior misura possibile, l'uso delle moderne tecnologie dell'informazione.

C&R n. 44

La CS ha sottolineato che i primi contatti informali tra le autorità competenti per coordinare la presentazione e l'esecuzione delle rogatorie potrebbero essere facilitati dall'uso delle moderne tecnologie dell'informazione, come la posta elettronica.

Riunione 2009

C&R n. 44

La CS promuove una migliore comunicazione tra le autorità centrali nonché tra le autorità richiedenti e l'autorità centrale pertinente in tutte le fasi dell'esecuzione di una rogatoria. Qualsiasi comunicazione informale può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, compresi e-mail e fax.

C&R n. 55

La CS ricorda le conclusioni e le raccomandazioni dal n. 42 al n. 44 della Commissione speciale del 2003 e osserva che l'uso del collegamento video e di tecnologie simili per facilitare l'assunzione di prove all'estero è coerente con l'attuale quadro della convenzione. In particolare, la CS osserva che:

- a). La convenzione consente alle parti e ai loro rappresentanti di essere presenti (articolo 7), e non preclude la presenza dei magistrati dell'autorità richiedente (articolo 8), mediante collegamento video all'esecuzione della rogatoria da parte dello Stato richiesto, nella stessa misura in cui tali persone potrebbero essere fisicamente presenti.
- b). La convenzione consente l'utilizzo del collegamento video per facilitare l'esecuzione di una rogatoria quando la legge dello Stato richiesto lo consente (articolo 9, comma 1).
- c). È possibile utilizzare un collegamento video per facilitare l'esecuzione di una rogatoria ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
- d). La Convenzione consente l'utilizzo di un collegamento video per facilitare l'assunzione delle prove da parte di un funzionario diplomatico, di un agente consolare o di un commissario, a condizione che la pratica non sia vietata dallo Stato in cui la prova deve essere assunta e che sia stata accordata la relativa autorizzazione (articoli 15, 16, 17 e 21).

Riunione 2014

C&R n. 9

La CS osserva che l'applicazione pratica della convenzione sull'assunzione delle prove sarebbe ulteriormente migliorata da un'esecuzione più tempestiva delle rogatorie e da una migliore comunicazione con le autorità centrali, anche per posta elettronica, in tutte le fasi dell'esecuzione della rogatoria.

C&R n. 10

La CS accoglie con favore la prassi riferita dagli Stati contraenti in base alla quale le autorità centrali:

- a). confermano tempestivamente la ricezione delle rogatorie all'autorità richiedente e/o alle parti interessate;
- b). rispondono tempestivamente alle richieste di informazioni da parte delle autorità richiedenti e/o delle parti interessate in merito allo stato di esecuzione;
- c). comunicano all'autorità richiedente e/o alle parti interessate un'indicazione dei passi da compiere per l'esecuzione.

C&R n. 20

La CS ricorda che l'uso del collegamento video per facilitare l'assunzione delle prove all'estero è coerente con il quadro della convenzione sull'assunzione delle prove (cfr. C&R n. 55 della CS del 2009). La CS riconosce che l'articolo 17 non impedisce a un magistrato del tribunale di origine (o a un'altra persona regolarmente designata), che si trovi in uno Stato contraente, di interrogare una persona che si trova in un altro Stato contraente mediante collegamento video.

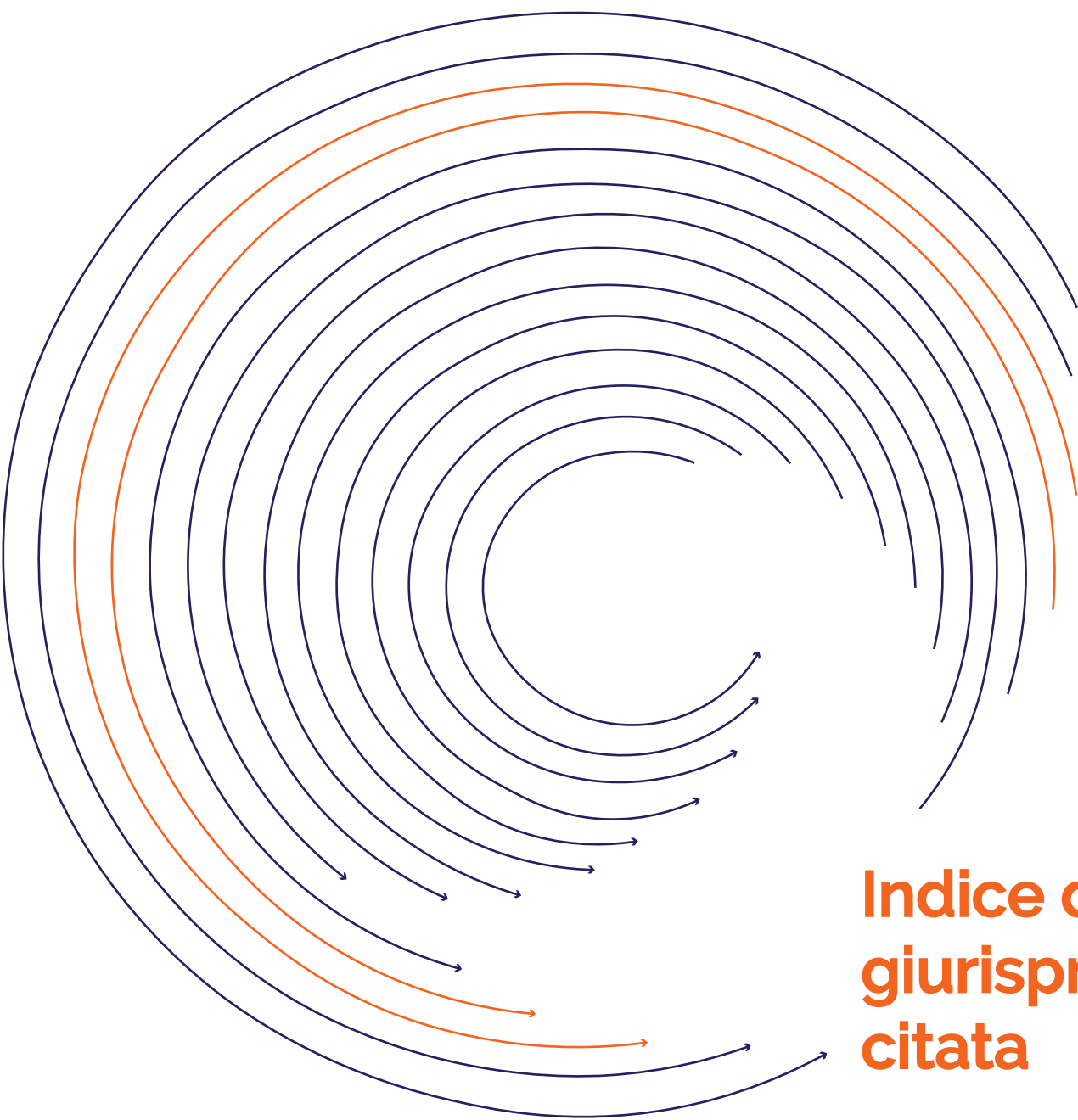
C&R n. 21

A seguito di una proposta della delegazione dell'Australia di prendere in considerazione un protocollo facoltativo per facilitare l'assunzione delle prove, senza mezzi di costrizione, mediante collegamento video ai sensi della convenzione sull'assunzione delle prove, e al fine di promuovere l'ulteriore uso delle moderne tecnologie, la CS raccomanda che, nella sua prossima riunione, il

Consiglio istituisca un gruppo di esperti per esaminare le questioni che possono sorgere con l'uso del collegamento video e di altre moderne tecnologie nell'assunzione delle prove all'estero. La CS raccomanda inoltre che il gruppo di esperti studi gli strumenti esistenti e la prassi attuale ed esplori i potenziali modi per affrontare tali questioni, compresa l'opportunità e la fattibilità di un protocollo facoltativo o di qualsiasi altro strumento.

C&R n. 39

La CS incoraggia la trasmissione e la ricezione delle richieste per via elettronica al fine di facilitarne la rapida esecuzione. Gli Stati contraenti dovrebbero considerare le questioni di sicurezza al momento di valutare i metodi di trasmissione elettronica.



**Indice della
giurisprudenza
citata**

Australia

<i>Campaign Master (UK) Ltd v. Forty Two International Pty Ltd (No. 3)</i> (2009) 181 FCR 152	16, 66
<i>Federal Commissioner of Taxation v. Grbich</i> (1993) 25 ATR 516	60
<i>Kirby v. Centro Properties</i> [2012] FCA 60	19
<i>Stuke v. ROST Capital Group Pty Ltd</i> [2012] FCA 1097	16, 19, 62, 71
<i>Tetra Pak Marketing Pty Ltd v. Musashi Pty Ltd</i> [2000] FCA 1261	19

Canada

<i>Chandra v. Canadian Broadcasting Corporation</i> 2016 ONSC 5385	16
<i>Davies v. Clarington</i> 2011 ONSC 4540	16
<i>Paiva v. Corpening</i> [2012] ONCJ 88	16
<i>Slaughter v. Sluys</i> 2010 BCSC 1576	16

Hong Kong SAR (People's Republic of China)

<i>Raj Kumar Mahajan v. HCL Technologies (Hong Kong) Ltd</i> 5 HKLRD	119
<i>Skyrun Light Industry (Hong Kong) Co Ltd v. Swift Resources Ltd</i> [2017] HKEC 1239	15

India

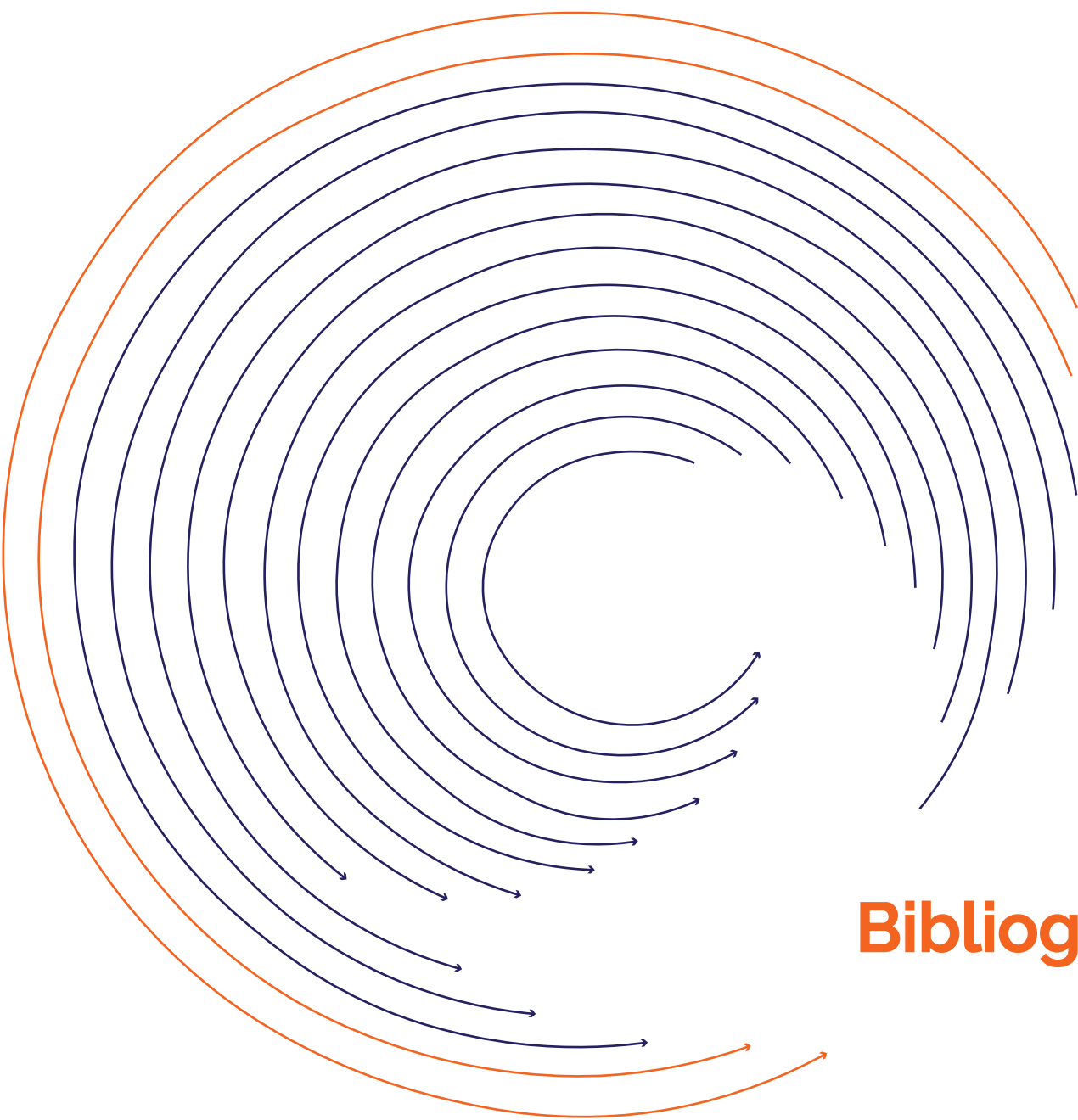
<i>State of Maharashtra v. Dr Praful B Desai</i> AIR 2003 SC KANT 148	39, 46
<i>Twentieth Century Fox Film Corporation v. NRI Film Production Associates Ltd</i> AIR 2003 SC KANT 148	37

United Kingdom

<i>Kimathi & Ors v. Foreign and Commonwealth Office</i> [2015] EWHC 3684 (QB)	62
<i>London Borough of Islington v. M, R</i> [2017] EWHC 364 (Fam)	57
<i>Rowland v. Bock</i> [2002] EWHC 692 (QB)	15

United States

<i>DynaSteel Corp. v. Durr Systems, Inc.</i> , No. 2:08-cv-02091-V, 2009 WL 10664458 (W.D. Tenn. 26 June 2009)	19
<i>In re Rand International Leisure Products, LLC</i> , No. 10-71497-ast, 2010 WL 2507634 (Bankr. E.D.N.Y. 16 June 2010)	15
<i>Sawant v. Ramsey</i> , No. 3:07-cv-980 (VLB), 2012 WL 1605450 (D. Conn. 8 May 2012)	19, 70
<i>U.S. v. Philip Morris USA, Inc.</i> , No. CIV.A. 99-2496 (GK), 2004 WL 3253681 (D.D.C. 30 August 2004)	19



Bibliografia

Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato:

- Risposte al questionario sul profilo paese, disponibili alla sezione "Evidence" del sito web dell'HCCH alla voce "Taking of evidence by video-link".
- "Synopsis of Responses to the Country Profile Questionnaire on the Taking of Evidence by Video-link under the *Hague Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters* (Evidence Convention)" [Relazione di sintesi delle risposte al questionario relativo al profilo del paese sull'assunzione delle prove mediante collegamento video nell'ambito della convenzione dell'Aia, del 18 marzo 1970, sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale (convenzione sull'assunzione delle prove)], disponibile alla pagina "Evidence Section" del sito web dell'HCCH sotto il titolo "Taking of evidence by video-link".
- Conclusioni e raccomandazioni adottate dalle riunioni della commissione speciale del 2003, 2009 e 2014 sull'applicazione pratica delle convenzioni relative alla notificazione e alla comunicazione, all'assunzione delle prove e all'accesso alla giustizia, disponibili alla sezione "Evidence" del sito web dell'HCCH alla voce "Special Commissions".
- Conclusioni e raccomandazioni adottate dalla riunione del Consiglio Affari generali e politica del 2015 e 2016, disponibile alla sezione "Governance" del sito web dell'HCCH alla voce "Council on General Affairs and Policy".
- Evidence Handbook: Practical Handbook on the Operation of the Evidence Convention, 3^a ed., L'Aia, 2016.
- Explanatory Report on the 1970 Evidence Convention, di P. W. AMRAM, in *Actes et documents de la Onzième session (1968)*, Tome IV, *Obtention des preuves à l'étranger*, The Hague, SDU, 1970.
- *Report of the Experts' Group on the Use of Video-link and Other Modern Technologies in the Taking of Evidence Abroad*, documento preliminare n. 8 di dicembre 2015 all'attenzione della riunione del Consiglio Affari generali e politica del 2016, disponibile alla sezione "Evidence" del sito web dell'HCCH.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA – *Guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri*; Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2013, disponibile al seguente indirizzo: < <https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/publications/guide-videoconferencing-cross-border-proceedings/> >.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA – Council of the European Union, *Multi-aspect initiative to improve cross-border videoconferencing (progetto "Handshake")*; 2017, disponibile al seguente indirizzo: < https://beta.e-justice.europa.eu/69/EN/general_information >.

DAVIES, M. – Bypassing the Hague Evidence Convention: Private International Law Implications of the Use of Video and Audio Conferencing Technology in Transnational Litigation; (2007) *American Journal of Comparative Law* 55(2), pag. 206.

DUNN, M. & NORWICK, R. – *Report of a Survey of Videoconferencing in the Courts of Appeals*; Federal Judicial Center, 2006, disponibile al seguente indirizzo: < [https://www.fjc.gov/](https://www.fjc.gov/sites/default/files/2012/VidConCA.pdf)

[sites/default/files/2012/VidConCA.pdf](https://www.fjc.gov/sites/default/files/2012/VidConCA.pdf) >.

EPSTEIN, D., SNYDER, J. & BALDWIN IV, C.S. – *International Litigation: A Guide to Jurisdiction, Practice, and Strategy*; 4th ed., Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2010.

COMITATO PER LE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (ECC) DELLA CONFERENZA EUROPEA DELLE AMMINISTRAZIONI DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (CEPT), *ECC Report 265: Migration from PSTN/ISDN to IP-based networks and regulatory aspects*; 2017, disponibile al seguente indirizzo: < <https://www.ecodocdb.dk/download/754b9fdf-e4c5/>

ECCRep265.pdf >.

RETE GIUDIZIARIA EUROPEA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE – *Using videoconferencing to obtain evidence in civil and commercial matters under Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001: A practical guide*; Bruxelles, Commissione dell'Unione europea, 2009, disponibile al seguente indirizzo: < file:///C:/Users/II/

Downloads/guide_videoconferencing_EU_en.pdf >.

FEDERAL COURT OF AUSTRALIA – *Guide on Videoconferencing*; Disponibile al seguente indirizzo: < <http://www.fedcourt.gov.au/services/videoconferencing-guide> >.

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA DELLA SVIZZERA - Guida all'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile; 3^a ed., Berna, gennaio 2013, pag. 20, disponibile al seguente indirizzo: < <http://www.rhf.admin.ch> >.

GRUEN, M. E. & WILLIAMS, C. R. – *Handbook on Best Practices for Using Video Teleconferencing in Adjudicatory Hearings*; Administrative Conference of the United States, 2015, disponibile al seguente indirizzo: < <https://www.acus.gov/report/handbook-best-practices-using-video-teleconferencing-adjudicatory-hearings> >.

UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI – *Standardization*; Disponibile al seguente indirizzo: < <https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index.aspx?> >.

UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI – *Y.1001: IP framework – A framework for convergence of telecommunications network and IP network technologies*; 2000, disponibile al seguente indirizzo: < <https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.1001-200011-I> >.

OFFICE OF INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE OF THE U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, OIJA Evidence and Service Guidance (11 June 2018); Disponibile al seguente indirizzo: < <https://www.justice.gov/civil/evidence-requests> >.

POLYCOM – *An Introduction to the Basics of Video Conferencing*; libro bianco, 2013, disponibile al seguente indirizzo: < <http://www.polycom.com/content/dam/polycom/>

common/documents/whitepapers/intro-video-conferencing-wp-engb.pdf >.

REID, M. – Multimedia conferencing over ISDN and IP Networks using ITU-T H-series recommendations: architecture, control and coordination; (1999) 31 *Computer Networks*, pag. 234.

RIJAVEC, V., et al (eds) – *Dimensions of Evidence in European Civil Procedure*; The Netherlands, Kluwer Law International, 2016.

RISTAU, B. – *International Judicial Assistance (Civil and Commercial)*; Washington, D.C., International Law Institute, Georgetown University Law Center, vol. I, parte V, versione riveduta 2000.

ROWDEN, E., et al – *Gateways to Justice: Design and Operational Guidelines for Remote Participation in*

Court Proceedings; Sydney, University of Western Sydney, 2013.

TORRES, M. – Cross-Border Litigation: "Video-taking" of evidence within EU Member States, (2018) 12 *Dispute Resolution International* 1, pag. 76.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL REGNO UNITO – *Practice Direction 32 – Evidence*; Disponibile al seguente indirizzo: < [https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/](https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part32/pd_part32)

[part32/pd_part32](https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part32/pd_part32) >.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST) DEGLI STATI UNITI – Announcing the Advanced Encryption Standard (AES); (2001) 197 *Federal Information Processing Standards Publication*.

VAN RHEE, C.H. & UZELAC, A. (eds) – *Evidence in Contemporary Civil Procedure*; Cambridge, Intersentia, 2015.

VILELA FERREIRA, N., *et al.* – *Council Regulation (EC) no 1206/2001: Article 17º and the video conferencing as a way of obtaining direct evidence in civil and commercial matters*; Centre for Judicial Studies (*Centro de Estudos Judiciários*), Lisbon, 2010.

WILLIAMS, R. A. – Videoconferencing: Not a foreign language to international courts; (2011) *Oklahoma Journal of Law and Technology* 7(54).